

*Prof. R. Stelmasch  
mandare al  
Governo?*

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

PIACENZA

---



LE AFFITTANZE  
COLLETTIVE  
IN ITALIA

---

INCHIESTA



PIACENZA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO V. PORTA

---

1906



FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

PIACENZA



LE AFFITTANZE  
COLLETTIVE  
IN ITALIA



INCHIESTA



PIACENZA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO V. PORTA

1906



Pubblichiamo nelle pagine, che seguono, notizie e dati sulle « affittanze collettive » che la *Federazione Italiana dei Consorzi agrari* ha raccolti con un lavoro di inchiesta, svolto negli ultimi mesi del 1905 e nei primi del 1906.

Le « affittanze collettive » sono un istituto nuovo, il quale chiede il suo posto tra le organizzazioni cooperative, e, poichè nessuna opportunità la Federazione ha mai voluto le sfuggisse per dare il contributo dei proprii studi e della propria attività all'incremento, nel campo agrario, di quella azione coordinata dei singoli, che si esplica mediante la forma cooperativa, ha impreso il lavoro con animo lieto, non preoccupandosi, essa che ha funzioni strettamente economiche, se, per studiare le « affittanze collettive », le era necessario di rivolgersi ad istituti o a persone i quali le avevano promosse o le dirigevano con intendimenti politici. Per la Federazione sta il fatto di indole economica, e, perchè tale e come tale, ha voluto studiarlo, prefiggendosi di raccogliere, obiettivamente e con perfetta imparzialità, un materiale che potrà servire utilmente a chiunque voglia accingersi a nuovi studi e ricerche.

Crediamo di non avere dimenticata nessuna « affittanza collettiva » perchè ci adoprammo, nella ricerca della loro esistenza, come meglio ci fu dato e come solo era possibile (1). Non ci mera-

---

(1) Siamo lieti di segnalare la importante ed intelligente parte che nel lavoro della inchiesta ebbe il Dott. Olindo Gorni, addetto alla Sezione di Propaganda della Federazione. Egli preparò e condusse tutta la corrispondenza; fu incaricato delle visite nei luoghi, trasse dalla osservazione dei fatti molti giudizi e ne fece assennate esposizioni.

Dobbiamo pure ricordare il Prof. Serpieri, docente di Economia Rurale ed Estimo nel R.

viglierebbe tuttavia che, a pubblicazione avvenuta, qualcun'altra ci venisse indicata. È delle inchieste lasciare luogo a consimili sorprese.

Nel più dei casi abbiamo avuto dalle persone, a cui ci siamo rivolti, risposte cordiali e larghe; ma non sono mancati coloro i quali, o ci diedero risposte incomplete, o non risposero affatto alle nostre sollecitazioni.

Inviammo, a tutte le « affittanze collettive » note, un questionario (1), al quale seguì una corrispondenza nutrita, e di alcune visitammo i poderi.

---

Istituto agrario di Perugia, spirito dotto ed acuto, il quale confortò il Dott. Gorni di preziosi consigli.

Ebbimo le maggiori indicazioni, oltre che dalle Associazioni, dalle persone e dagli enti che veniamo indicando. A tutti mandiamo i nostri più vivi ringraziamenti.

Dott. Narsete Campanini dell'Ufficio agrario presso la Camera del Lavoro di Reggio Emilia; — Avv. Luigi Ploner, Sindaco di Molinella; — Sac. Dott. Ambrogio Portaluppi di Treviglio di Bergamo; — Prof. Massimo Samoggia, Direttore dell'Ufficio agrario dell'*Umanitaria* di Milano; — Dario Guzzini dell'Ufficio agrario presso la Federazione dei lavoratori della terra di Bologna; — Nullo Baldini della Cooperativa Braccianti di Ravenna; — Giuseppe Piatesi di Conselice; — Prof. Adolfo Bellucci della Cattedra ambulante di Ravenna; — Davoli e Vergnanini della Camera del Lavoro di Reggio Emilia; — Nino Raiti della Cooperativa agricola di Monte S. Giuliano di Trapani; — Prof. Carpentieri della Cattedra di viticoltura di Piazza Armerina; — Salvatore Longo di Mazzarino; — Dott. Antonio Vacirca di Niscemi; — Sindaci di Ravenna, Bellinzago, Brugherio, Pozzuolo Martesana, Vimodrone in provincia di Milano, Arquà Polesine in provincia di Rovigo, Piana dei Greci in provincia di Palermo; ecc.; — Dott. Mario Casalini di Biella; — II.º Gruppo Cattolico Siciliano di Palermo; — Camera del Lavoro di Monza; — Cattedra ambulante di agricoltura di Cremona; — Congregazione di Carità di Milano, ecc. —

Attingemmo buone indicazioni dai seguenti lavori:

Prof. Molteni: *Gli affitti collettivi e la loro importanza sociale - Note storico-critico-statistiche* - Milano Tip. Oliva e Somaschi — Pompeo Colaianni: *Le Istituzioni cooperative in Sicilia* - Presso la « *Rivista popolare* ». — Prof. Bruttini: *Il movimento agrario cooperativo in provincia di Trapani* (dal Bollettino quindicinale della Società degli agricoltori italiani, N. 14, 1904) — Resoconti dei Congressi nazionali tenutisi a Reggio Emilia il 21 maggio e l'8 ottobre del 1905, pubblicati per cura della Camera del lavoro di Reggio Emilia — e altri lavori ed articoli che i lettori troveranno citati nel testo.

(1) *Riportiamo il Questionario mandato alle Associazioni.*

(Nome preciso della Società e sua sede).

1. Codesta Società in che anno è sorta?
2. Con quali scopi? Chi può esserne socio?
3. Per quali cause codesta Società ha deliberato di assumere la direzione di aziende agrarie?
4. Quando ha cominciato a dirigere aziende agrarie?
5. Quanti erano all'atto dell'assunzione delle aziende i soci? Quanti sono ora?
6. Come è costituita codesta Società? In Società anonima cooperativa per azioni a capitale illimitato o in Società civile?
7. A quanto ammonta il valore di una azione?
8. Quali sono gli organi amministrativi e direttivi della Società?
9. A quanto ammonta il capitale sottoscritto? A quanto quello versato?

L'attuale pubblicazione non può necessariamente essere che un riassunto del materiale abbondante raccolto. La ragione di ciò sta nel fatto che non ci troviamo innanzi un istituto a

10. La azienda agraria o le aziende agrarie dirette da codesta Società sono proprietà della Società stessa o la Società le ha prese in affitto, o a mezzeria o in enfiteusi?

11. Le aziende dirette dalla Società come si chiamano? Chi è di ciascuna di esse il proprietario? Qual'è di ciascuna di esse (sia pure in misura locale) la estensione? In che anno furono assunte in affitto?

12. A quanto ammonta, se trattasi di affitto, il canone annuo? In quante rate viene pagato?

13. Se si tratta di mezzeria o di enfiteusi quali sono le condizioni concluse col proprietario?

14. La Società ha dovuto versare una cauzione? La cauzione a quanto ammonta?

15. Il capitale della Società è bastato all'impianto della azienda?

16. Se no, la Società da chi ha ottenuto il credito? A quanto ammonta il debito contratto?

17. L'azienda o le aziende come sono coltivate? A lotti o collettivamente?

18. Se l'azienda è coltivata a lotti, questi sono affidati alle sole famiglie dei soci o anche a famiglie di estranei?

19. Quali sono le condizioni che si fanno alle famiglie che ricevono in subaffitto il lotto?

20. Se l'azienda è coltivata collettivamente, essa viene lavorata dai soli soci o anche da estranei?

21. Come viene retribuito il lavoro? Con acconti sugli utili finali o con paghe fisse regolate da tariffa?

22. Nell'un caso o nell'altro quale viene ad essere il salario per giornata di lavoro nei diversi mesi dell'anno? Per le donne e per i vecchi c'è una tariffa speciale?

23. Per confronto, a quanto ammonta, sempre nei diversi mesi dell'anno, il salario per giornata di lavoro nelle aziende agrarie private locali?

24. Evvi sulle aziende un personale fisso? Che salario riceve? Che ufficio ha?

25. Per i lavoratori della azienda la Società ha preventivamente concordato un orario? Quale?

26. Quali sono le condizioni di ogni azienda? (Se è arborata, vitata, irrigata ecc.).

27. Quali sono le piante coltivate in ciascuna azienda? (Frumento? frumentone? riso? prato artificiale? prato naturale? vigneto? ecc.).

28. Per ciascuna di queste colture favorireste dirci la estensione in ciascuna azienda?

29. Per ciascuna di queste colture potreste dirci, per unità di misura locale, la produzione media annuale? Se l'azienda è vitata, potreste indicarci anche la produzione media locale di uva?

30. In ciascuna delle aziende vostre ci sono industrie agrarie? (Cantina; latteria; bozzoli; api; ecc.).

31. Nella stalla per ciascuna azienda quanti capi di bestiame avete? Quanti capi grossi? Quante vacche?

32. In ciascuna azienda vi sono macchine agrarie? (aratri; seminatrici; spandiconcimi; falciatrici; rastrelli meccanici; mietitrici; presse da foraggi; torchi da vinaccie; ecc.).

33. Gli utili annuali per ogni azienda a quanto hanno finora ammontato?

34. Ci sono state cause (malattie, grandine, incendi o altro) che hanno influito sull'esito delle annate?

35. La Società è assicurata contro i danni dell'incendio, delle malattie e della morte del bestiame? Come?

36. Oltre gli utili in danaro la Società ha ottenuto altri vantaggi? Quali?

37. Gli utili come vengono ripartiti?

38. Potreste favorirci il vostro Statuto e qualunque altra cosa avete reso di pubblica ragione?

39. Sapete se vi siano altre affittanze collettive come le vostre? Dove?

tipo unico e a procedimenti uniformi, che, se tale, ci avrebbe permesso di valerci di rappresentazioni metodiche dei risultamenti dell'inchiesta, il che non fu possibile.

Basterà accennare alla differenza sostanziale che esiste fra le « affittanze collettive a conduzione unita », vere e proprie organizzazioni ad azione cooperativa, e le « affittanze collettive a conduzione divisa » — applicazione del concetto individualistico alla conduzione della azienda agraria, nonostante un primo atto di azione coordinata allorchè è assunto l'affitto, e nonostante intese saltuarie successive — per comprendere la difficoltà di una esposizione uniforme di elementi di studio così vari.

Trovammo opportuno di stendere una prima parte, i *Preliminari*, che definisce l'istituto delle « affittanze collettive » e tenta di porne in evidenza il carattere, coll'espone le condizioni dell'ambiente economico nel quale è sorto, e col descriverne l'ordinamento interno.

Ai *Preliminari* segue una parte, intitolata *Statistiche*, la quale contiene dati e notizie, esposti in forma succinta; tale però da fornire allo studioso quanto può occorrergli per definire ogni « affittanza collettiva » nelle sue entità operanti di lavoro e di capitale.

Chiude l'inchiesta la terza parte, *Documenti*, la quale contiene Statuti, Regolamenti e Atti analoghi.

Quale l'avvenire delle « affittanze collettive »? Non arrischiemo la risposta, perchè assistiamo alle prime prove; ma poniamo alcuni dei termini, secondo i quali, ci sembra, l'argomento dovrà essere esaminato.

A dare forza di successo alle *affittanze collettive* contribuirà certo lo spirito politico o religioso che cercano di infondervi i promotori dell'una o dell'altra scuola. È però fuori di dubbio che l'istituto potrà prosperare sol quando si trovi in condizioni materiali che permettano, non solo il pagamento di salari normali, ma altresì l'esaudimento di tutti i bisogni di una azienda agraria.

Costituito un organismo, il quale adempia con profitto alla funzione economica, a cui è chiamato, saranno facilmente vinte le difficoltà, specialmente quelle del credito, intorno alle quali si dibattono le « affittanze collettive ».

Noi, seguendo tale concetto, non possiamo che riprovare la tendenza di quelle *Cooperative agricole*, le quali, piene di fiducia

e di baldanza, per accaparrarsi qualche azienda agraria, spingono i canoni di affitto a cifre alte, aprendo così la via alla più grave delle difficoltà, e forse segnando, fino dal principio, il loro insuccesso.

L'impresa deve essere finanziariamente vantaggiosa e bene condotta; ragione questa che dovrà farci sempre apprezzare, meglio delle altre, quelle « affittanze collettive » che, insieme colla assunzione di un'impresa buona, abbiano pure formata una organizzazione interna razionale, fondata soprattutto sulla buona direzione tecnica.

Non mancheranno allora i soccorsi del credito e non mancherà l'aiuto che, nelle varie contingenze dell'esercizio di una azienda agraria, sono conseguibili, per vie facili e naturali, nell'ambiente economico in cui essa vive (1).

Rispetto al modo di considerare le *affittanze collettive* nel loro adattamento ai vari sistemi di coltura, ha importanza secondaria il fatto, sotto altro aspetto invece di notevole valore, che talune hanno sopra tutto lo scopo di dare collocamento per turno ai lavoratori disoccupati.

Le « affittanze collettive » si adattano ugualmente a tutti i sistemi di coltura?

Così a quelli nei quali il suolo è il più importante elemento della produzione (*sistemi estensivi*), come a quelli in cui il lavoro entra in larga misura (*sistemi attivi*) ed agli altri, i quali prendono carattere dai perfezionamenti della tecnica moderna, il

(1) Lasciando al lettore di rilevare i dati e le notizie, che caratterizzano le varie *affittanze collettive*, nella Parte II di questo libro — *Statistiche* — non sappiamo resistere al desiderio di indicare fino da ora alcune di quelle che per la estensione dei terreni assunti (a parte la intensità della coltura) e per il canone di affitto che pagano, danno esempio di aziende di notevolissima importanza.

Cooperativa agricola di Fabbrico . . .	Soci	471	-	Ett.	136	-	Canone annuo comples.	L.	9100
» » Moliniella . . .	»	557	-	»	476	-	»	»	41900
Cooperativa braccianti di Ravenna . . .	»	3010	-	»	260	-	»	»	23400
Piccolo Credito di Rho . . . . .	»	286	-	»	1500	-	»	»	62800
Cooperativa agricola di Calvenzano . . .	»	141	-	»	116	-	»	»	19600
Società Probi Contadini di Treviglio . . .	»	120	-	»	541	-	»	»	48000
Cooperativa agric. di Piana dei Greci . . .	»	?	-	»	1800	-	»	»	50700
Cooperativa agric. cattolica » . . . . .	»	?	-	»	1175	-	»	»	25000
Cooperativa agricola di Marsala . . . . .	»	730	-	»	3389	-	»	»	170206
» » Monte S. Giuliano . . . . .	»	1283	-	»	3292	-	»	»	135000
Società <i>La Madre Terra</i> di Castrogiovanni . . . . .	»	722	-	»	895	-	»	»	25815
Piccole Industrie agricole Sant'Isidoro di Caltagirone . . . . .	»	117	-	»	750	-	»	»	30500

che è quanto dire essenzialmente dal capitale, (*sistemi intensivi?*) (1).

Finora non esistono « affittanze collettive » le quali seguano sistemi prettamente *estensivi* di coltura.

Invece quanti non sono i luoghi in Italia dove lo sfruttamento del suolo è fatto, per diritto collettivo, dagli abitanti di un determinato territorio, semplicemente raccogliendo i prodotti spontanei del bosco, o mandando gli animali al pascolo! Ma tali comunanze non possono essere pareggiate senz'altro alle « *affittanze collettive* » giacchè assai meno perfetta è l'azione di una collettività non organizzata, se non per l'esercizio di un determinato diritto, di quella di una *affittanza collettiva*, ordinariamente foggata come società, legalmente costituita in forma civile o commerciale.

Si apre qui il campo alla discussione sui demani comunali, di estrema importanza per il Mezzogiorno, e la mente corre ai disegni di legge, in ispecie a quelli del Rinaldi e del Lacava, che tendevano a dare forma e consistenza precisa alle *comunanze*, in modo da poterle raffigurare come veri organi operanti nello sfruttamento del suolo, a cominciare dai sistemi più largamente *estensivi*.

L'ambiente più adatto per le *affittanze collettive* parrebbe dunque essere quello dei sistemi *attivi* di coltura.

L'esempio suffraga tale osservazione.

E intanto viene di farsi la domanda: — « Fin dove l'azione

(1) Il nostro concetto si chiarisce meglio col riportare dal trattato di *Economia rurale, estimo, ecc.* del Prof. Vittorio Niccoli (*Enciclopedia agraria italiana*, Parte VIII) quanto segue:

*I tre fattori essenziali terra, lavoro, capitale, possono rispettivamente entrare in diversi rapporti nella produzione agraria; ciascun d'essi presenta anzi una scala assai estesa, entro i cui limiti estremi di minimo e di massimo può concorrere nella produzione; con l'avvertenza che concorrendo uno di essi in grado minore, viene compensato da una maggiore quota di concorso degli altri due.*

*Le combinazioni che possono farsi graduando diversamente la quota di concorso di ciascuno di essi sono innumerevoli, tantochè si può dire che, in ogni intrapresa agraria, i tre fattori concorrono in un rapporto speciale diverso. Ma possono tali svariatissime combinazioni diverse riunirsi in gruppi di affinità, ciascuno dei quali costituisca o determini uno speciale sistema o metodo di coltura caratteristico.*

*I gruppi principali evidentemente sono tre a seconda che, relativamente, eccede il fattore terra, o il fattore lavoro, o il fattore capitale. A questi tre gruppi corrispondono i tre metodi o sistemi di coltura fondamentali:*

1.°) **ESTENSIVI**, ne' quali la produzione è dovuta essenzialmente alla terra agente naturale;

2.°) **ATTIVI**, nei quali, relativamente, eccede nella produzione agraria il fattore lavoro.

3.°) **INTENSIVI** nei quali la produzione è dovuta essenzialmente al fattore capitale.

collettiva di un gruppo di lavoratori può mantenersi, e non nascere la tendenza individualistica che conduca il lavoratore a voler essere padrone e libero di sè stesso, quindi proprietario, o piccolo affittuario, o mezzadro? »

Le *affittanze collettive* della media Lombardia, dove la coltura *attiva* è in uso, sono tutte a conduzione divisa, vale a dire che, concluso l'affitto in comune, i poderi, di piccola estensione, nei quali è divisa l'azienda, sono ognuno affidati con responsabilità e vantaggi distinti alle famiglie dei soci.

Le *affittanze collettive* di quasi tutta l'Emilia, la Romagna e luoghi contigui, che rappresentano più da vicino il principio del lavoro collettivo, hanno invece prese le mosse da condizioni di agricoltura aventi sistemi meno *attivi* di quelli della Lombardia.

D'altro canto nella Sicilia i sistemi di coltura, nei territori in cui sono sorte le *affittanze collettive*, stanno più presso agli *estensivi* che agli intensivi, e non vale a modificare tale stato di cose l'avere esse colà seguito il concetto della « conduzione divisa ».

Ai sistemi *attivi* seguono facilmente i sistemi *intensivi* là dove l'ambiente economico favorisce l'applicazione dei capitali, ed è a questo punto che sorgono le maggiori difficoltà per le cooperative dei lavoratori; difficoltà, le quali non sono soltanto da ritrovare nella scarsa fiducia che ispirano di solito, ma ancora perchè molte volte, nell'assetto normale delle imprese industriali agrarie, il passaggio da sistemi meno *intensivi* a sistemi più *intensivi*, è chiamato ad effettuarsi, non coll'agglomeramento immediato della mano d'opera, ma con l'investimento, preparatorio per molti anni, di forti capitali.

La « Maremma », ad esempio, dovrà passare attraverso allo stadio di sistemi grado grado più intensi, colla specializzazione delle colture granarie e prative, mediante l'applicazione dei grandi mezzi di coltura, vale a dire mercè l'uso dei sistemi meccanici di lavorazione del suolo e l'impiego delle macchine da raccolta, per potere dar luogo a profitti netti che permettano l'investimento di nuovi capitali nella riduzione e sistemazione del suolo, nella costruzione di strade e fabbricati, nelle piantagioni, ecc. Cose tutte le quali chiameranno solo gradualmente il bisogno di più accurati sistemi e di maggiore quantità di mano d'opera.

Non dobbiamo infine dimenticare che l'esercizio dell'impresa

agraria, col mezzo di una Società legalmente costituita, vale a dire colla adozione di un organo intermedio di più nel procedimento della produzione del suolo, è una ragione di rincaro dei prezzi di costo delle derrate, dovuta alle maggiori spese di amministrazione, alla imposta di ricchezza mobile sull'ente speciale, dove ne è il caso, ecc.

Fedeli alle nostre promesse, non trarremo giudizi assoluti. Diremo solo, a guisa di conclusione di queste premesse, che l'*affittanza collettiva* non deve *a priori*, nell'assetto economico attuale, essere ritenuta un organismo il quale dovunque possa vivere e prosperare. Troverà condizioni facili, ne troverà di men facili, e ne troverà di difficilissime o senz'altro impossibili all'adattamento. Se è nell'animo degli uomini di buona volontà di favorirla, si ponga mente alle condizioni generali dell'ambiente agrario, in cui è chiamata a sorgere, e si vegga se ed in qual modo quelle condizioni possano venire modificate in suo favore con provvedimenti legislativi o di altro genere, quando non siano tali da assicurarne da sole il successo.

L'esame della seconda parte di questa inchiesta, le *Statistiche*, ci dimostra come nella Lombardia l'importanza finanziaria delle operazioni, che si connettono colla attività delle *affittanze collettive*, sia notevolissima. Si tratta bene spesso di aziende con canoni di affitto e cauzioni per decine di migliaia di lire, di istituti popolari di credito, i quali, nell'esercizio ordinario delle loro operazioni, hanno pure quella di assumere affitti collettivi per gruppi di famiglie coloniche, e abbiamo esempi, non infrequenti, di Opere Pie le quali hanno affittate vaste aziende ad associazioni di contadini.

Si spiega facilmente come queste *affittanze collettive* abbiano potuto spingersi così innanzi, col fatto che esse, di spirito cattolico, hanno veri e proprii patroni che le indirizzano, le aiutano e le appoggiano, il che avviene del resto anche per le *affittanze collettive cattoliche* della Sicilia.

Amici, se non vogliamo dirli patroni, troviamo pure, di frequente, aiutare le cooperative a spirito socialista e quelle non confessionali.

Non ci arrischieremo di dire che, nello stato presente delle organizzazioni che stiamo studiando, ciò sia un male, ma certo dobbiamo augurarci che esse riescano in avvenire, per ogni loro

necessità, a bastare a sè stesse, perchè così soltanto potranno avere vita sicura.

Il conseguimento di un tal fine si ha quando, data la saldezza della organizzazione e lo spirito di concordia tra coloro che la compongono, venga messo in atto il principio della materiale responsabilità dei singoli per ogni impegno che la Società assume; responsabilità che, non solo ciascuno di essi deve sentire come un obbligo morale, ma anche deve avere effettivamente data, in misura, s'intende, che ad ognuno sia sempre possibile di sopportarla e di farvi fronte.

L'esempio di qualche *affittanza collettiva*, in cui i soci rilasciano parte del salario a garanzia degli impegni assunti dalla Società, ci fa ritenere il sistema di grande efficacia per rinsaldare i vincoli sociali, e di maggiore valore, riguardo al credito, dei privilegi di legge sui prodotti pendenti e le scorte e del deposito vincolato delle derrate nei magazzini.

La terza parte dell'inchiesta — *Documenti* — ha valore dalla esposizione semplice e fedele degli Statuti, dei Regolamenti e di altri Atti delle Società, scelti fra quelli che una od altra ragione rende più spiccatamente caratteristici.

L'esame loro darà modo allo studioso di conoscere a fondo l'indole delle diverse associazioni ed il modo con cui sono regolate. Vorremmo dire che è la migliore parte della nostra pubblicazione; certo la più concreta.

Quale varietà di intenti e di metodi dalla Società « *La Madre Terra* » di *Castrogiovanni* di Caltanissetta con tendenza collettivista, eppure a *conduzione divisa*, alla *Cooperativa agricola* di *Fabbrico* di *Reggio Emilia* operante con forme più complete di cooperazione, alla *Federazione agricola di operai* di *Bocca di Falco* di Palermo che ha imposto ai soci la responsabilità illimitata, alla *Società Probi Contadini* di *Castel Cerreto* e *Battaglie* di *Treviglio* di Bergamo sorta coll'aiuto e la vigilanza di attivi propugnatori delle organizzazioni economiche cattoliche, al *Piccolo Credito di Rho* in provincia di Milano, istituto di risparmio e di credito, il quale con aiuto e vigilanza della stessa natura, stabilisce come una delle sue ordinarie funzioni, assumere le *affittanze* a beneficio di gruppi di contadini!

La varietà degli intenti e dei metodi nulla toglie però al significato grandemente civile della *affittanza collettiva*. All'infuori

delle differenze di fede politica e religiosa, sta il proposito comune di giovare colla organizzazione ad una delle classi meno fortunate di lavoratori, quelli delle campagne. Tale proposito deve essere apprezzato ed incoraggiato, nello stadio attuale del problema che ha formato oggetto di questa nostra inchiesta, affinché, o per moto spontaneo o mercè l'azione iniziatrice di uomini oculati e saggi, l'istituto della *affittanza collettiva* sorga e si rinvigorisca là dove nel nostro paese può trovare condizioni favorevoli al suo sviluppo.

Con questo intendimento ed augurio la *Federazione Italiana dei Consorzi agrari* affida la modesta sua opera alla benevolenza dei lettori.

PER LA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

G. RAINERI

Deputato al Parlamento.


Piacenza, 3 Maggio 1906.

---

PARTE I.

—

PRELIMINARI



## TIPI DI AFFITTANZE COLLETTIVE E LORO ORDINAMENTO.

Per *affittanza collettiva* noi intendiamo un'azienda agraria, assunta e condotta, il più frequentemente in affitto, ma anche a mezzadria o in enfiteusi, da una associazione di lavoratori.

Vi sono due tipi di affittanza collettiva: *a conduzione unita* e *a conduzione divisa*.

L'*affittanza collettiva a conduzione unita* è una azienda con amministrazione e bilancio unici, anche quando più sieno i poderi, di cui l'azienda si compone, e più sieno i lavoratori ai quali i poderi sono stabilmente affidati.

L'*affittanza collettiva a conduzione divisa* ha un contratto unico per l'assunzione in uso della proprietà fondiaria; ma, per tutti gli atti successivi, esistono altrettante aziende a sè quanti sono i poderi in cui la proprietà viene divisa, ognuno dei quali è affidato stabilmente ad un lavoratore colla sua famiglia.

Si tratta dunque di tipi i quali, se hanno un elemento comune, la sostituzione di un affittuario capitalista con una associazione di lavoratori, sono, per il resto, diversi tra loro, e noi conserviamo ad entrambi la denominazione comune, unicamente in omaggio all'uso.

### I.

#### Affittanze collettive a conduzione unita.

A) Carattere, forma giuridica delle « affittanze collettive a conduzione unita » e loro distinzione.

Le *affittanze collettive a conduzione unita* si trovano nell'Emilia, nella Romagna e nella provincia di Mantova (1).

(1) Nella provincia di Rovigo esistono tre Casse Rurali Cattoliche le quali hanno assunto terreni in affitto; ma i lavori sono compiuti, in gran parte, da lavoratori estranei alle Casse. Non si tratta quindi di affittanze collettive nel senso che intendiamo noi.

La derivazione delle Società, che hanno assunto la gestione di questa forma di affittanza, ci consente di stabilire molto nettamente il loro carattere. Esse infatti nacquero e si mantengono con propositi di organizzazione proletaria, e hanno rapporti e contatti con le organizzazioni politiche socialiste.

Salvo alcune eccezioni (1), hanno una forma giuridica comune: la *Società anonima cooperativa a capitale illimitato*.

Distinguiamo le *affittanze collettive a conduzione unita* in *chiuse* e *aperte*.

*Chiuse* (Es.: *Società di Fossoli di Carpi* in provincia di Modena) diciamo quelle nelle quali il numero dei soci è limitato e commisurato alla quantità di mano d'opera richiesta dall'impresa.

*Aperte* (Es.: *Cooperativa agricola di Fabbrico* e tutte le « affittanze collettive » aventi la forma di *Società anonima cooperativa*) diciamo invece quelle nelle quali il numero dei soci è illimitato (2) e superiore al bisogno della quantità di mano d'opera necessaria, e il lavoro è distribuito fra i soci per turno.

Abbiamo detto che il nome di *affittanze collettive* non implica la indicazione della forma del contratto con cui vengono assunti collettivamente i terreni: se in affitto, a mezzadria o in enfiteusi. Vi sono *affittanze collettive a conduzione unita* con aziende in affitto, e ve ne sono con aziende a mezzadria; nessuna finora ci risulta con contratti ad enfiteusi.

**B) Ordinamento di una « affittanza collettiva a conduzione unita » — la Cooperativa agricola di Fabbrico — avente terreni in affitto.**

Come esempio delle *affittanze collettive a conduzione unita* che hanno terreni in affitto, riportiamo l'ordinamento della Cooperativa agricola di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, perchè servi di esempio alla maggior parte delle altre del genere. Essa è fra le *aperte*. Avremo cura in seguito di far rilevare le differenze sostanziali fra l'ordinamento di questa Cooperativa e quello delle Associazioni consimili.

La *Società anonima cooperativa di miglioramento fra lavoratori della terra di Fabbrico*, — è questo il suo nome esatto — ha per oggetto di migliorare progressivamente la condizione economica e morale dei lavoratori della terra, procurando loro lavoro e abituandoli alla previdenza. Essa si propone di raggiungere il suo scopo coll'impredere la conduzione di fondi rustici, la coltivazione dei quali viene assunta collettivamente dai soci colle loro famiglie; coll'esercitare il commercio dei prodotti agricoli, necessari all'esercizio dell'industria agraria (concimi, zolfi, solfati, attrezzi di lavoro, macchine, ecc.); coll'esercitare imprese di lavori pubblici, che abbiano attinenza col miglioramento delle condizioni del terreno (lavori di bonifica, argini, terrapieni, dissodamento di terreni, ecc.); col diffondere l'istruzione agricola fra i soci; coll'istituire

(1) La *Legha di miglioramento* di S. Rocco di Quistello (prov. di Mantova), la piccola Società di Fossoli di Carpi (prov. di Modena) e le Società del Ravennate, che esercitano la conduzione unita di risale assunte a mezzadria, sono società libere.

(2) Vedano i lettori in proposito un interessante articolo del Prof. PAPAFAVA sul *Giornale degli economisti* — novembre 1905.

un fondo *soccorso* per i soci nei casi di malattia o di assoluta indigenza.

Possono far parte della Società i braccianti, boari, giornalieri e cameranti del paese, uomini e donne. Sono ammessi anche gli affittuari e i mezzadri che hanno una limitata estensione di terreno, così da poter essere liberi di coltivare terreni altrui, almeno per metà tempo dell'anno. Ogni socio deve versare, all'atto dell'ammissione, la tassa di una lira ed acquistare almeno due azioni, se è uomo, e almeno una, se è donna, da pagarsi in rate mensili anticipate di lire una. Il valore delle azioni è di lire dodici (1).

Organi della Società sono: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio di amministrazione (composto di un Presidente e di otto Consiglieri, che durano in ufficio due anni e sono rieleggibili); il Comitato dei Sindaci (tre effettivi e due supplenti, che durano tutti in ufficio un anno e sono rieleggibili).

La scelta degli impiegati (Direttore tecnico, Segretario contabile, Cassiere ecc.) è fatta dal Consiglio. L'ufficio di Direttore tecnico è affidato al Presidente, il quale riceve una indennità. Il Segretario contabile è pagato con stipendio fisso. Il Cassiere, all'atto dell'ammissione in ufficio, deve versare una cauzione.

La Cooperativa coltiva attualmente tre poderi, assunti in affitto, e li ha raggruppati in due aziende: la *Scaglietta* da una parte; la *Donata* e la *Vallicella* dall'altra (2). Per ognuna di queste due aziende vi è una famiglia di bifolchi comandata alla cura del bestiame (20 capi per azienda) e un *capo-uomo*. Tanto questo che quella ricevono un salario fisso.

La Società ha così, come personale tecnico, oltre al Direttore, due *capo-uomo*, due famiglie di bifolchi e, come vedremo poi, anche un magazziniere. Nelle abitazioni, annesse alle aziende, stanno però solo i bifolchi e i *capo-uomo*.

La coltivazione dei terreni, assunti in affitto dalla Cooperativa, viene eseguita dai soci, considerati come salariati e, occorrendo, anche da estranei, sotto la direzione del Presidente e sotto la sorveglianza dei *capo-uomo*. I proprietari del terreno non hanno nessuna ingerenza, salvi naturalmente i diritti che loro riconosce il capitolato d'affitto.

I lavori vengono divisi in due categorie: quelli a giornata e quelli a cottimo.

Si fanno a giornata i lavori nei quali è richiesto l'uso del bestiame, degli attrezzi rurali di trasporto e delle macchine agrarie, uso che determina da sé il numero degli operai occorrenti.

Allorchè si tratta di lavori a giornata, il *capo-uomo* di ogni azienda fissa il numero necessario di operai, e il Presidente provvede alla loro assunzione secondo il turno. I soci che, temporaneamente, non sono occupati nei

(1) Il patrimonio della Società è rappresentato dal capitale formato colle azioni; dal fondo di riserva, costituito col 30 0/0 degli utili netti e colla contribuzione alla riserva delle nuove azioni; dal fondo *soccorso*.

Il fondo *soccorso* è rappresentato dalla quota devoluta al fondo di riserva, quando questo avesse raggiunto il quarto del capitale sociale, dai versamenti dei soci esclusi od espulsi e dai proventi straordinari.

Gli utili netti annuali vengono così ripartiti: il 30 0/0 al fondo di riserva (percentuale alta per ragioni ovvie di previdenza e di garanzia); il 30 0/0 al fondo *soccorso*; il 40 0/0 ai soci in proporzione delle azioni acquistate.

L'anno finanziario decorre dall'11 novembre.

(2) La *Vallicella* fu unita alla *Donata*, a cui è attigua, perchè è tutta coltivata a risaia stabile e non ha abitazioni e stalle proprie.

poderi della Società, vanno a lavorare su aziende condotte da privati. I *capi-uomo* tengono nota, e rendono conto al Presidente, del lavoro prestato da ogni lavoratore. I pagamenti sono fatti settimanalmente in base ad una tariffa, fissata prima, e uguale a quella in vigore presso gli altri conduttori di aziende.

A cottimo si fanno gli altri lavori; quelli nei quali non si richiede l'uso del bestiame, degli attrezzi di trasporto e delle macchine. Per eseguirli, il terreno viene diviso in zone, ognuna delle quali è affidata ad un gruppo di lavoratori, pagati ad un tanto per unità di superficie. Al fine di rendere più semplice la designazione delle zone, la Società non tratta a parte con tutti i lavoratori, ma tratta con capi-gruppo i quali rispondono, verso la Società, del lavoro, compiuto settimanalmente da tutti i loro compagni, e, per essi, ricevono, da ripartirsi poi, il salario convenuto.

Ai lavori a cottimo, per sollecitarne l'esecuzione e per ragioni riguardanti il credito, hanno obbligo di partecipare tutti i soci.

Abbiamo accennato a ragioni riguardanti il credito. La Società, affine di non incorrere in troppo gravi anticipazioni di danaro, si fa far credito anche dai soci col consegnare loro solo parte del salario convenuto e col rilasciare, per il resto, un *buono* che verrà ritirato e pagato entro un anno, o anche dopo se le condizioni della Società non fossero favorevoli. Appunto per assicurarsi il credito dai soci, la Società fa a loro obbligo di parteciparvi. Chi non interviene deve trovarsi, fra gli estranei alla Cooperativa, un sostituto, non solo; ma deve versare alla Cassa, a titolo di prestito, la somma occorrente per pagare il sostituto (1).

Le operazioni di acquisto e di vendita vengono deliberate dal Consiglio ed eseguite materialmente dal magazziniere, altro impiegato della Cooperativa, il quale ha un salario fisso e rilascia, assumendo l'ufficio, una cauzione. Il magazziniere riceve in consegna i prodotti acquistati e ne rilascia ricevuta al Presidente. Allorchè si tratta di vendite, egli rende conto, giorno per giorno, con modulo speciale, e sempre al Presidente, delle vendite eseguite.

I soci della Cooperativa agricola di Fabbrico sono, in gran parte, anche soci della Lega di resistenza e della Cooperativa di consumo locali; ma le tre istituzioni sono amministrativamente indipendenti l'una dall'altra. La Lega di resistenza non ha rapporti continuati con la Cooperativa agricola. Essa esiste soltanto nei rapporti della classe dei braccianti coi conduttori delle altre aziende. Al più la Lega ricorre alla Cooperativa quando ha bisogno di operai per soddisfare impegni assunti con qualche privato. Con la Cooperativa di consumo la Cooperativa agricola, non ha altri rapporti che quelli riguardanti la compra e la vendita delle merci.

---

(1) È certo un mezzo coercitivo. Ad ogni modo dobbiamo far notare che il numero dei soci è tale che i lavori, per lunghi che siano, possono essere terminati in pochi giorni. Un arginello, circondante la Scaglietta, lungo 3000 metri, fu innalzato dai soci in tre giorni. Anche nella Cooperativa agricola di Molinella i soci si prestano a ricevere metà salario, garantendo, col deposito dell'altra metà, il prestito in danaro fatto alla Società dall'Istituto di Credito per le Cooperative che ha sede presso la Umanitaria di Milano

**C) Differenza tra l'ordinamento della Cooperativa agricola di Fabbrico e quello di Associazioni consimili.**

Sul tipo della Cooperativa agricola di Fabbrico sono costituite quasi tutte le affittanze collettive a conduzione unita del Reggiano e del Bolognese. Si tratta al più di piccole varianti, riguardo alla composizione e formazione del capitale sociale, alla distribuzione degli utili, ecc. Alcuni uffici sociali (per esempio, quelli di Presidente e di Direttore tecnico) a Fabbrico sono riuniti in una persona, mentre a Molinella, di Bologna, sono divise. Altri, come quello di Direttore e magazzinoiere, a Fabbrico sono divisi e in alcune Cooperative sono uniti. Presso qualche affittanza collettiva il Presidente è Direttore tecnico, magazzinoiere e, dove si ha una azienda sola, anche *capo-uomo*. Ma si tratta, in genere, di differenze che non modificano sostanzialmente l'ordinamento delle Società.

Una notevole diversità, per quanto riguarda il pagamento del lavoro, è data dalla Cooperativa agricola di Altedo, in provincia di Bologna. Per la maggior parte dei lavori dell'anno, salvo non si tratti di lavoratori estranei, i lavori non sono pagati in danaro; bensì con un *buono* che viene riconosciuto e accettato dai bottegai del paese. I bottegai, in tal modo, fanno credito alla Cooperativa e ne sono rimborsati quando essa vende i prodotti.

**D) Ordinamento di « affittanze collettive a conduzione unita » aventi terreni a mezzadria.**

Alcune Società hanno assunto i terreni a mezzadria e, come tali, hanno un ordinamento ben distinto da quello delle affittanze collettive sopra indicate.

Trovare un esempio di mezzadria, che valga anche approssimativamente per tutte, non è possibile, data la profonda disparità di contratti che si concludono sotto il nome di mezzadria; contratti che non possono non influire sensibilmente, per il carattere loro, sull'ordinamento delle aziende. Tuttavia parleremo di due di tali mezzadrie collettive come quelle che ci sembrano le più tipiche: quella di S. Rocco di Quistello (provincia di Mantova) e quella di Fossoli di Carpi (provincia di Modena).

A S. Rocco quella *Lega di miglioramento* assunse nel 1901 la conduzione a mezzadria di tre poderi (1). Anch'essa è fra le Associazioni *aperte*. La Lega deve provvedere alla lavorazione dei terreni e le spetta il pagamento di un canone, così detto *di cortile*, in ragione di L. 30 per ettaro e la metà spesa per l'acquisto di concimi, sementi, sostanze anticrittogamiche, ecc.

I proprietari anticipano su stima, come capitale infruttifero, il bestiame bovino, gli attrezzi rurali e tutto quanto occorre per la conduzione dei poderi; pagano metà spesa per l'acquisto dei concimi, delle sementi, ecc.

(1) Vedi nell'*Agricoltura Moderna* - N. 4, 1905 - un articolo del dott. ALBERTO OLIVA - *Tre anni di esperimento di una mezzadria collettiva*.

Di più anticipano, ognuno, in misura e modi diversi e sempre come capitale infruttifero, una somma per il pagamento dei lavoratori. Il prodotto viene diviso a metà.

Se la Lega non eseguisce le opere in tempo debito, i proprietari hanno la facoltà di farle eseguire a loro spese. I proprietari e i mezzadri non possono vendere nè comprare che di comune accordo. I proprietari poi sono rappresentati sui poderi da un castaldo e la Lega vi è rappresentata da un socio il quale ha l'alloggio gratuito.

Su ogni podere vi è, e vi ha anch'essa alloggio, una famiglia di bifolchi, soci della Lega, che ricevono lo stesso salario degli altri soci, ma colla casa e la legna gratis. Il pagamento dei salari viene fatto ai soci, a titolo di acconti sugli utili finali, i quali sono poi ripartiti in misura uguale fra gli uomini, siano giovani, vecchi o adulti. Le donne sono pagate con tariffa speciale.

La mezzadria collettiva di Fossoli di Carpi ci presenta un caso di Società *chiusa*. Circa quaranta soci della locale Lega di miglioramento fecero il contratto per loro conto. Contratto mediante il quale il proprietario cedette a mezzadria una parte della sua azienda, coltivata a prato e a cereali. La parte coltivata a prato viene condotta direttamente dal proprietario al quale preme assicurarsi il foraggio per il suo bestiame. Il resto viene condotto a mezzadria dalla Società, la quale non possiede bestiame. Necessariamente la parte, affidata alla Società, muta di posto ogni anno col procedere dell'avvicendamento. La Società non ha personale fisso e non ha abitazioni sull'azienda.

Il proprietario presta bestiame, attrezzi e macchine, e versa metà importo dei concimi, delle sementi, del solfo, dei solfati ecc. e le quote di spesa per l'assicurazione contro la grandine e contro gli incendi. I lavoratori pagano l'altra metà e mettono la mano d'opera. Il prodotto viene diviso per metà e gli utili netti sono ripartiti in parti uguali fra i soci. La Lega è rappresentata sulla azienda dal Presidente, che è anche Direttore tecnico, e il proprietario è rappresentato da un proprio castaldo.

Altri tipi di Società *chiusa* si hanno nel Comune di Ravenna. I braccianti di quel Comune si riuniscono in gruppi e assumono a mezzadria, con contratti annuali, la conduzione indivisa di risaie. In genere il proprietario dà il terreno, gli attrezzi, qualche volta anche una dote in danaro; e concorre a metà nella spesa per l'acquisto delle sementi e dei concimi, per l'assicurazione e per il nolo della trebbiatrice. Il prodotto ricavato è diviso a metà (1).

---

(1) Questo contratto a mezzadria in qualche caso viene stipulato anche fra gli affittuari delle risaie e i braccianti. Gli affittuari pagano l'affitto, anticipano le sementi e prestano gli attrezzi; qualche volta danno anche una dote in danaro. I mezzadri hanno a loro carico la lavorazione. A carico comune sono i concimi, le spese di assicurazione ed i trasporti. Il prodotto viene diviso a metà.

## II.

## Affittanze collettive a conduzione divisa.

## A) Carattere e forma giuridica delle « affittanze collettive a conduzione divisa ».

Le affittanze collettive a conduzione divisa sono diffuse nella Lombardia (parte media) e nella Sicilia. Qualcuna si trova pure nel Piemonte, nell'Emilia e nella Romagna.

Con esse l'associazione sostituisce l'affittuario nel pagamento e nella garanzia del canone di affitto e qualche volta nelle anticipazioni.

Fra le affittanze collettive di questo tipo è da fare qualche distinzione.

La prima è dovuta al loro carattere politico e confessionale. Molte di esse sono cattoliche; altre hanno impronta socialista o democratica; poche sono neutre. È bene chiarire però che la partecipazione ufficiale dell'ente alle lotte politiche non è ordinariamente un atto esplicito.

Parecchie associazioni cattoliche della Lombardia e l'unica affittanza collettiva del Piemonte (Livorno Vercellese in prov. di Novara) sono organizzate sul tipo delle *Società Probi-Contadini di Castel Cerreto e Battaglie* in Treviglio di Bergamo e parecchie di quelle della Sicilia sul tipo della *Società Piccole Industrie S. Isidoro* in Caltagirone di Catania. Queste associazioni cattoliche, oltre al carattere religioso, ne hanno, specialmente quelle della Lombardia, un altro, diremo così, patriarcale. Lo Statuto della *Società Probi-Contadini di Castel Cerreto e Battaglie* in Treviglio, dice infatti nell'art. 6: « Fanno parte di diritto della Società i Rev.mi signori Sacerdoti Monsignor Alessio Nazari, Portaluppi Canonico Teologo Ambrogio, Ghezzi Sacerdote Pompeo e le altre persone che, in luogo di questi tre, qualora escano dalla Società per morte o per rinuncia, saranno designate a surrogarli da essi stessi o dai superstiti. Così è stabilito sino allo scioglimento della società. Fanno parte della società i contadini capi-famiglia i quali accettano il presente Statuto e si obbligano a osservarlo e a farlo osservare scrupolosamente ». I tre Sacerdoti nominati sono rispettivamente Presidente onorario, Presidente effettivo e Vice-Presidente della Società.

Un'altra distinzione è quella relativa alla forma di costituzione: alcune sono Società civili, altre sono Società commerciali. Civili sono in genere le Società cattoliche della Lombardia e quella del Piemonte; commerciali, tranne eccezioni, sono le altre. Le ragioni, per cui le affittanze collettive cattoliche lombarde preferiscono la forma civile, sono dette dal Sacerdote Portaluppi in un articolo pubblicato sull'*Osservatore Cattolico* del 28-29 maggio 1901: « Nel caso attuale (nel caso cioè delle affittanze collettive) questa forma (forma civile) avrebbe il suo vero posto perchè l'affittanza e lavorazione di un fondo non costituiscono atto commerciale. I soci, mediante atto notarile, dichiarano di costituire una Società particolare con apposito Statuto,

tenendosi illimitatamente responsabili di fronte ai terzi delle obbligazioni contratte regolarmente dalla Società e versano una quota d'entrata. Se il patrimonio, formato con le quote d'entrata, non bastasse alla Società, questa ricorrerà a prestiti che non le sarà difficile trovare ».

**B) Ordinamento delle « affittanze collettive a conduzione divisa ».**

Per quanto ha rapporto alla conduzione, l'affittanza collettiva a conduzione divisa considera l'azienda divisa in lotti e cede questi alle famiglie dei soci con un contratto di colonia (1).

Diverso è il modo con cui viene fatta dalla Associazione ai soci la cessione dei lotti.

In alcune affittanze collettive (ad es. la Società Probi-Contadini di Castel Cerreto e Battaglie in Treviglio di Bergamo) si tratta di associazioni costituite fra i coloni che si trovavano già stabiliti sulle aziende. Ora si tende di fare divenire sistema il caso, e, nel momento in cui viene a scadere, per l'affittuario, che prima aveva le aziende in affitto, il termine della locazione, i coloni si riuniscono e assumono insieme l'azienda o le aziende in affitto.

In altre affittanze collettive (es.: Cooperativa agricola di Calvenzano di Bergamo e affittanze siciliane) l'associazione, dopo costituitasi, affida la coltivazione dei singoli lotti, *ex novo*, alle famiglie dei soci e, occorrendo, anche a famiglie di estranei.

Dove poi il numero dei soci è di gran lunga superiore al numero dei lotti in cui può ragionevolmente essere diviso il terreno assunto in affitto dall'Associazione, questa (ad es. la Associazione operai braccianti del Comune di Ravenna) affida la coltivazione dei lotti alle famiglie dei soci, ma nella cessione applica il turno. Ogni socio-colono non può rinnovare la locazione quando sia giunta al termine stabilito, ma gli subentra un socio rimasto prima senza lotto.

Per evitare contestazioni, facili a sorgere in causa della diversa qualità e produttività del terreno, da molte associazioni l'assegnazione dei lotti è fatta per estrazione a sorte.

L'ampiezza dei lotti talvolta è tale che può assorbire in modo continuo l'intera attività di una famiglia; talvolta invece essa è così limitata da richiedere una quantità altrettanto limitata di lavoro. Accade, in questo secondo caso, che il lotto di terra venga coltivato dalle donne e dai ragazzi della famiglia del colono mentre che gli uomini adulti vanno altrove a guadagnarsi la giornata.

(1) Diverse naturalmente, da affittanza ad affittanza, sono le condizioni di questo contratto a colonia fra le associazioni ed i soci. In genere l'ammontare dei canoni, che i soci coloni devono pagare all'associazione, è uguale al canone dovuto al proprietario o ai proprietari dei terreni assunti in affitto, a cui vanno aggiunte le spese di amministrazione con un margine occorrente all'ammortamento dei debiti contratti, al pagamento degli interessi e alla formazione di un fondo di riserva. La Società anticipa ad ogni colono le spese di conduzione e spesso le sementi, i concimi, le macchine, ecc.

Le famiglie dei coloni solo in qualche luogo hanno l'abitazione sull'azienda, collettivamente assunta in affitto. Spesso invece abitano fuori. Nelle case, annesse all'azienda, abita allora, tutto o in parte, solo il personale fisso di cui diremo poi.

Ogni famiglia lavora indipendentemente, salvo i patti fissati nel capitolato, il proprio lotto e ne ritiene il prodotto, pagando il canone convenuto alla Società.

Quando un lotto non ha tale ampiezza da poter essere fornito del bestiame, delle macchine e degli attrezzi necessari, la Società provvede il tutto ai soci per turno e a nolo. Talvolta il bestiame, le macchine e gli attrezzi sono proprietà privata dei singoli soci (1).

Necessariamente, dove il bestiame è proprietà dell'Associazione, l'azienda, assunta in affitto, non può essere tutta divisa in lotti. Resta una parte a prato, condotta per conto della Società e coltivata dai soci, dove a pagamento, secondo una tariffa preventivamente fissata e dove senza pagamento. Questa parte, che diremo collettiva, muta di posto secondo le esigenze dell'avvicendamento.

Dove il bestiame è di proprietà sociale, le associazioni hanno al loro servizio, ciascuna, una o più famiglie di bifolchi, pagate con salario fisso.

Esse hanno spesso al loro servizio anche un magazziniere per la sorveglianza e la conservazione dei prodotti e delle macchine di proprietà sociale e per la esecuzione delle operazioni di acquisto e di vendita.

Nei loro rapporti con i soci le associazioni sono rappresentate, oltre che dal Consiglio, da un personale tecnico — agronomi, fattori, guardiani — o da una Commissione di vigilanza, composta di soci, alla quale è affidato l'incarico di procedere alla designazione dei lotti, alla sorveglianza sulla coltivazione del podere e alla ripartizione dei prodotti. In qualche luogo i bifolchi, pur ricevendo un compenso a parte, hanno ugualmente un lotto da coltivare come gli altri soci.

In qualche Società i soci-coloni si uniscono per procedere insieme agli acquisti, alle vendite, all'esercizio delle industrie agrarie (*Cooperative agricole* di Calvenzano di Bergamo).

Ad alcune anche è aggregata una Società di mutua assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame (*Cooperativa agricola* di Calvenzano e *Società civile Probi contadini di Muggiano* di Milano (2)), altre favoriscono la istituzione e l'incremento di Società di tal genere col promuovere la iscrizione in esse dei proprii soci (*Unione rurale* di Maniago Comense).

Le Associazioni sono amministrate da un Consiglio, spesso con l'aiuto

(1) Quasi tutte le affittanze collettive lombarde hanno bestiame; quasi tutte invece quelle della Sicilia ne sono prive. Fra le affittanze della Lombardia, in alcune, il bestiame e gli attrezzi sono proprietà dei soci. Nelle altre sono proprietà sociale. Nelle poche affittanze collettive a conduzione divisa dell'Emilia il bestiame è di proprietà sociale.

(2) A proposito della *Società civile Probi contadini di Muggiano* vedi un articolo del Dott. CIZIO CAMPI sull'*Agricoltura Moderna* — N. 4 — 1902.

di un impiegato contabile e di un Cassiere. In alcuni casi l'ufficio di Direttore tecnico è comune con quello di Presidente o di Vice-Presidente. In qualche Associazione esiste un collegio di Probiviri per le divergenze che insorgessero fra i soci.

Talora l'Associazione non ha una bene definita organizzazione amministrativa. Volta per volta allora, essa dà incarico ad un socio di recarsi a fare i pagamenti e le operazioni che interessano i terzi; ma, per quanto riguarda i rapporti fra i soci, non vi sono cariche e regole fisse.

Il modo di assunzione dei terreni più frequente è l'affitto. In Sicilia si trovano casi di terreni assunti collettivamente a mezzadria. In questi casi il proprietario, più che assumersi la direzione, esercita il controllo su di essa con personale proprio. Di solito l'ordinamento da noi indicato non viene, anche trattandosi di mezzadria, sensibilmente modificato.

Concludendo, nelle affittanze collettive a *conduzione divisa*, l'associazione assume, nell'interesse dei soci, le precise funzioni dell'affittuario. Tolto questo spostamento, l'ordinamento dell'impresa non ha mutato col passaggio dell'azienda dall'affittuario capitalista all'associazione dei coloni. La coltivazione resta individuale.

---

## CAPITOLO SECONDO

### COME E PERCHÈ SORSERO LE AFFITTANZE COLLETTIVE NEGLI ULTIMI TEMPI.

Le affittanze collettive sorsero non con gli stessi intenti e per le stesse cause nelle varie regioni italiane che ce ne danno esempio. Nell'Emilia e nella Romagna fu il concetto della resistenza e la fiducia di avere trovato un mezzo efficace per vincere la disoccupazione (1) che spinse i lavoratori organizzati delle campagne a crearle.

---

(1) Può parere fuori di dubbio che le *affittanze collettive* raggiungano il fine di rimediare alla disoccupazione. L'argomento è invece assai più complesso di quanto non sembra e merita studi e discussioni che ci auguriamo estesi.

A proposito di ciò siamo lieti di riportare il giudizio autorevole del prof. Serpiéri, docente di Economia rurale ed Estimo nel R. Istituto agrario di Perugia. Ecco le sue parole, che togliamo da appunti da lui favoriti.

« Può veramente l'affittanza collettiva di tipo emiliano essere di rimedio alla disoccupazione? E come può esserlo, e a quali condizioni? »

« La questione non è semplice, come a taluno può sembrare: e, per rispondere esaurientemente a quelle domande, occorrerebbe una sottile analisi economica della quale lasciamo ad altri il compito. Facciamo solo qualche breve osservazione che ha qui immediati rapporti con la azione pratica delle affittanze collettive. »

« Quasi tutte le associazioni emiliane, gerenti affittanze collettive, sono *aperte*, cioè hanno un numero di soci illimitato, impiegati *per turno* nei lavori campestri. »

« Se l'azione dell'affittanza collettiva contro la disoccupazione si limitasse a questo, a distribuire la stessa massa di lavoro e di salari, mediante il turno, fra un maggior numero di lavoratori, essa sarebbe una manifestazione di caritatevole fratellanza, ma si potrebbe dubitare della sua radicale efficacia contro il male della disoccupazione. Nota a questo proposito il Papafava (*Giornale degl'Economisti* del Novembre 1905) che una determinata massa di salari, distribuita fra poche persone, può dar luogo a risparmio che si investirà in un modo o nell'altro nella produzione e creerà nuova domanda di lavoro; mentre invece, distribuita fra un maggior numero di lavoratori, rende impossibile il risparmio e quindi impedisce un più duraturo rimedio alla disoccupazione con la creazione di nuovo capitale. »

« Senonchè, in realtà, si è osservato che la conduzione dei terreni, per parte di queste associazioni di lavoratori, ha generalmente determinato un aumento del lavoro impiegato nella unità di superficie, diminuendo realmente la disoccupazione. »

« Di questo fatto varie possono essere le cause. Una delle maggiori è forse questa, che, specialmente in seguito alle agitazioni agrarie degli ultimi anni, molti proprietari e conduttori di fondi reagirono contro di essa, limitando l'impiego della mano d'opera e rinunciando alla esecuzione di molti lavori, che pur potendo essere economicamente convenienti, non erano però strettamente necessari. Si capisce allora come l'affittanza collettiva abbia potuto rimediare a questo stato di cose, riportando l'impiego della mano d'opera al livello dettato dal solo criterio della convenienza economica. Del resto, anche indipendentemente »

Analoghe sono le ragioni del fenomeno nel Novarese ed in qualche parte della Lombardia, come il Bresciano e il Cremonese. Ma, nel resto della Lombardia e nella Sicilia, si può dire che, a determinare il sorgere delle affittanze collettive, abbia contribuito quasi esclusivamente l'aspirazione dei coloni ad eliminare il grande affittuario e a stabilire rapporti diretti col proprietario per migliorare le proprie condizioni economiche.

---

« dalla situazione eccezionale, creata dalle agitazioni agrarie, è ben pensabile che proprietari e conduttori di fondi, non lavoratori, per insufficienza tecnica o per altre ragioni, assai spesso non spingano l'impiego di mano d'opera sull'unità di superficie al massimo consentito dalla convenienza economica, ciò che cercherà in ogni caso di fare invece una associazione di lavoratori, sotto il pungolo della disoccupazione.

« Noi abbiamo parlato ora di convenienza economica di impiegare lavoro umano sulla unità di superficie, presupponendo un determinato salario. Ma c'è da osservare che la quantità di mano d'opera, impiegabile utilmente sulla unità fondiaria, è strettamente legata alla entità del salario stesso. Molti lavori, che non sarebbe conveniente eseguire a un salario  $x$ , possono diventare convenientissimi a un salario minore di  $x$ . L'aumento quindi del lavoro, assorbito dai terreni in affittanza collettiva, potrebbe anche dipendere da questo fatto, che i lavoratori, occupati nei terreni da essi stessi condotti, si contentino di remunerazioni più tenui di quelle che pretendono quando lavorano per altri.

« Forse anche a ciò si collega la funzione, da taluni assegnata a queste affittanze, di essere queste una riserva della organizzazione proletaria nelle sue lotte coi datori di lavoro.

« Un'ultima osservazione vogliamo ancora fare, che ci sembra non priva di importanza.

« Essendo eguale il salario giornaliero, può risultare in fatto molto diverso il costo dell'unità di lavoro eseguita a seconda della alacrità, della cura e della diligenza usata dal lavoratore. Quanto maggiore è la produttività del lavoro, tanto minore risulterà detto costo, non c'è dubbio alcuno, perchè è umano che chi lavora per sé, come il socio dell'affittanza collettiva, lo fa di regola più alacramente di chi lavora per altri.

« È chiaro che per questa ragione l'affittanza collettiva potrà determinare un aumento di lavoro utilmente impiegato sulla unità fondiaria anche senza diminuzione del salario giornaliero.

« La questione che ci eravamo posta non è certamente così esaurita. Ci pare tuttavia che dalle osservazioni fatte possa dedursi questo: l'azione della affittanza collettiva contro la disoccupazione, senza che siano diminuiti i salari giornalieri e indipendentemente dalla situazione anormale e probabilmente transitoria, creata in talune regioni in seguito alle agitazioni agrarie, avrà probabilità di riuscita specialmente quando chi le dirige sappia dimostrarsi più abile di quel che fossero i conduttori privati nello spingere l'impiego del lavoro umano mediante migliori procedimenti della tecnica moderna al massimo consentito dalla convenienza economica e quando i soci lavoratori esplicino la massima alacrità e diligenza nella esecuzione dei lavori loro assegnati ».

In conclusione non possiamo considerare come primo effetto delle affittanze collettive il rimedio alla disoccupazione. Crediamo più esatto dire che esse riescono ad eliminare l'affittuale capitalista col sostituirgli i lavoratori nella conduzione delle aziende agrarie. Sostituzione possibile e vantaggiosa, tale che potrà portare rimedio diretto ed indiretto alla disoccupazione, quando si sappia impiegare il lavoro in maggior quantità ed in modo migliore di quel che abbiano saputo o potuto fare gli affittuari-capitalisti; quando il lavoro sia più volenteroso e quindi più produttivo che nell'altro regime.

Aggiungiamo che, ad es. nel caso delle attuali affittanze collettive emiliane, l'aumento della quantità di lavoro è tutt'altro che impossibile. Si tratta di aziende di frequente poste in luoghi bassi, minacciati dalle acque, per i quali i lavori di difesa e di scolo riescono utilissimi, come sorgente di lavoro, in quanto rendono coltivabili zone di terreno non ancora state coltivate, e possibile l'introduzione di rotazioni là dove ora non si ha che risala stabile. In tal modo il reddito diviene più sicuro e il lavoro più remunerato.

Tutto ciò mette in evidenza anche l'importanza grande che ha, per le affittanze collettive, una illuminata direzione tecnica, la quale farà meglio servire le affittanze collettive come mezzo di educazione e di elevazione morale del proletariato agricolo, e come campo sperimentale dove i lavoratori compiano un tirocinio che li renderà atti a gestire altre imprese produttive.

## I.

## Emilia, Romagna e luoghi vicini.

**A) Le affittanze collettive sono una derivazione delle ultime agitazioni agrarie.**

Il sorgere di associazioni di lavoratori della terra, che assumano la conduzione collettiva di aziende agrarie, è dovuto quasi dappertutto, nell'Emilia, nella Romagna e nella provincia di Mantova, alle stesse cause che hanno determinato le agitazioni agrarie di questi ultimi anni. Mentre però le organizzazioni proletarie agricole ricorrevano prima alla resistenza, che si esplicava principalmente per mezzo degli scioperi, ora, col sorgere delle affittanze collettive, ricorrono alla cooperazione. Si tratta insomma di un nuovo indirizzo che i lavoratori hanno adottato nella lotta per la conquista dei miglioramenti ai quali aspirano.

**B) La sovrabbondanza della mano d'opera in rapporto con le agitazioni agrarie.**

Nei luoghi dell'Emilia, della Romagna e nelle provincie di Mantova e Rovigo, dove la lotta, come del resto in altri territori, si agita più di frequente fra conduttori di fondi e lavoratori avventizi, esiste, a rendere più aspra la lotta e più acuto il malcontento, un fatto superiore a qualsiasi volontà: *la sovrabbondanza della mano d'opera* (1). S'intende che, quando diciamo *sovrab-*

(1) Consideriamo infatti le provincie dell'Emilia dove più acuta si è manifestata, volta a volta, la lotta fra conduttori di fondi e lavoratori, e talora perfino, la lotta fra lavoratori e lavoratori. Le cifre che riportiamo sono tolte dal *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 10 febbraio 1901* — Vol. III.

*Provincia di Reggio Emilia.* — Sopra 210173 abitanti dai 9 anni in su, 99419 traggono i mezzi di esistenza lavorando la terra. E fra questi abbiamo: 27218 lavoratori della terra giornalieri (il 27,37 0/0). La Camera del Lavoro di Reggio Emilia (secondo il resoconto del *Primo Congresso Nazionale delle Cooperative Agricole* — 21 maggio 1905 — stampato per cura di quella Camera del Lavoro, ne calcola 3098 dai 14 anni in su). Poi vi sono 8255 lavoratori fissi (8,03 0/0). A cui si aggiungono 17204 tra piccoli coloni o mezzadri e piccoli affittuari, molti dei quali si fanno, per parecchi giorni dell'anno, lavoratori giornalieri sui terreni altrui. E inoltre vi sono anche molti che dell'agricoltura fanno una sorgente di guadagno sussidiaria. Possiamo calcolare che, in questa provincia, il numero dei lavoratori della terra, tra giornalieri e fissi, rappresenta in tutto, se non la oltrepassa, la metà delle persone che si dedicano all'agricoltura.

*Provincia di Modena.* — I dati ufficiali sono i seguenti: abitanti dai 9 anni in su 244435; persone che traggono i mezzi di esistenza dedicandosi all'agricoltura 94177; tra le quali: 25247 giornalieri di campagna (26,80 0/0) e 12382 contadini obbligati (13,14 0/0). Cifre alle quali dovrebbe essere aggiunta quella dei molti piccoli proprietari e piccoli affittuari ai quali resta tempo di andare a lavorare a giornata i terreni degli altri. Si ha certo, anche per questa provincia una proporzione, fra il numero dei lavoratori della terra, sia avventizi che obbligati, e quello totale degli abitanti che si dedicano all'agricoltura, di più del 50 0/0.

Dobbiamo fare una osservazione che varrà, *mutatis mutandis*, anche per le altre provincie! Non l'abbiamo fatta parlando della provincia di Reggio, per quanto anch'essa si trovi nelle stesse condizioni geografiche e demografiche, perchè la divisione per circondari, secondo la quale sono disposte le cifre del Censimento, non vi si prestava.

La proporzione, a cui abbiamo accennato, fra giornalieri ed abitanti che si dedicano alla agricoltura, verrebbe ad essere maggiore per i circondari di Modena e di Mirandola per il fatto che nelle cifre citate sono

*bondanza di mano d'opera*, ci riferiamo al bisogno che l'esercizio locale dell'agricoltura ha del lavoro manuale.

Non abbiamo dati esatti, relativi a tale bisogno e le cifre, che riportiamo in nota, riguardano la popolazione in sè, prescindendo da questo bisogno.

comprese anche quelle del circondario di Pavullo, nel quale, data la sua posizione in collina che determina un maggior frazionamento della proprietà, è maggiore il numero dei proprietari che lavorano i terreni proprii. Infatti nel circondario di Mirandola, che è in pianura, abbiamo, su 21578 abitanti che vivono normalmente dell'agricoltura, 2708 agricoltori che lavorano o conducono terreni proprii (il 12,54 0/0) contro 8542 lavoratori giornalieri (il 39,53 0/0) e 4720 lavoratori fissi (il 21,87 0/0). Queste due ultime cifre sono già abbastanza alte senza che teniamo conto di quei piccoli proprietari e di quei piccoli affittuari che diventano per certi giorni dell'anno giornalieri. Invece nel circondario di Pavullo abbiamo: abitanti che si dedicano all'agricoltura 25028 con 12158 agricoltori che lavorano o conducono terreni proprii (il 48,54 0/0) contro 3563 giornalieri (il 14,23 0/0) e 1796 lavoratori fissi (il 7,17 0/0). Nel circondario abbiamo poi un numero grandissimo, superiore a quello degli altri circondari, di coloni e mezzadri. Il numero dei lavoratori, sia avventizi che fissi, è quindi minimo. Infatti l'agitazione dei lavoratori della terra, per questa e per altre provincie, si nota sempre nei paesi di pianura. Gli scioperi agrari che si ebbero nel 1901 nel Modenese (furono 11) avvennero tutti nel circondario di Mirandola; tranne 1 che avvenne nel circondario di Modena. Vedi in proposito la *Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 1901* edita per cura del Ministero di Agr., Ind. e Comm.

*Provincia di Bologna.* — Si ha: abitanti dai 9 anni in su 419570; persone che si dedicano normalmente all'agricoltura 141224; lavoratori giornalieri 47024 (33,29 0/0); lavoratori fissi 8137 (5,77 0/0). Se calcoliamo i piccoli proprietari, i piccoli affittuari, i piccoli coloni che per molti giorni dell'anno sono lavoratori giornalieri, se calcoliamo che nelle cifre riferite sono comprese quelle che riguardano il circondario di Vergato, il quale è posto in collina, dove la proprietà è frazionatissima e dove i lavoratori, tra fissi ed avventizi, sono poco numerosi (4618 su 16001 abitanti che si dedicano all'agricoltura: il 28,86 0/0), veniamo alla conclusione che nei circondari della provincia di Bologna (specialmente in quelli di Bologna e di Imola) i lavoratori della terra avventizi ed obbligati sono molto fitti.

*Provincia di Ferrara.* — In questa provincia non esistono affittanze collettive. Tuttavia ne parliamo per il fatto che ci risulta ora esservi delle associazioni le quali stanno trattando per l'assunzione di terreni in affitto. A Portomaggiore una società di lavoratori della terra è attualmente in trattative coi conte Guinelli; ad Argenta quella Cooperativa braccianti pensa essa pure a prendere terreni in affitto.

Abitanti dai 9 anni in su 209041. Abitanti che si dedicano all'agricoltura 86176. Lavoratori della terra giornalieri 45526: il 52,64 0/0. Lavoratori della terra fissi: 23045 (26,64 0/0). Nel solo Circondario di Ferrara i lavoratori avventizi sono 33862 abitanti che si dedicano all'agricoltura: il 57,37 0/0.

*Provincia di Ravenna.* — Abitanti dai 9 anni in su 192.380. Abitanti che si dedicano all'agricoltura 78204. Lavoratori della terra giornalieri 21252 (27,17 0/0); lavoratori della terra fissi 3548 (4,53 0/0). E c'è poi una gran quantità di coloni e di mezzadri che dà ancora un buon contingente di giornalieri.

A questi dati ci interessa aggiungere quelli che riguardano le provincie di Mantova e di Rovigo che per certi lati si trovano in condizioni analoghe a quelle dell'Emilia di cui abbiamo parlato.

*Provincia di Mantova.* — Abitanti dai 9 anni in su 244276. Abitanti che si dedicano all'agricoltura 94914. Lavoratori della terra giornalieri 45174 (57,59 0/0). Lavoratori della terra fissi 14365 (15,13 0/0). E come nelle altre provincie, un numero rilevante di affittuari e di mezzadri e coloni.

*Provincia di Rovigo.* — Abitanti dai 9 anni in su 167680. Abitanti che si dedicano all'agricoltura 66824. Lavoratori giornalieri 35621 e lavoratori fissi 25455: in tutto il 91,39 0/0 degli abitanti che si dedicano all'agricoltura!

Tutte queste cifre hanno, certamente, un valore molto relativo. Risulterebbe, per esempio, che nel Mantovano e nel Polesine (provincia di Rovigo) il numero dei lavoratori è in proporzione di gran lunga superiore a quello del Ravennate. Il lettore non deve credere che per questo la disoccupazione sia maggiore nel Mantovano e nel Polesine che nel Ravennate. Poichè, mentre nel Mantovano e nel Polesine l'agricoltura è attivissima, in certe plaghe del Ravennate, come in certe plaghe del Bolognese, come nel Ferrarese, l'agricoltura è meno attiva e quindi la mano d'opera trova minore applicazione.

I dati raccolti dall'*Ufficio del Lavoro sul mercato del lavoro agricolo* danno per le provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna 7 mesi dell'anno in cui vi è esuberanza di mano d'opera.

C) L'emigrazione in rapporto con la disoccupazione.

Nelle provincie dell'Emilia e della Romagna che abbiamo prese in esame, la emigrazione all'estero non è così intensa da costituire uno sfogo adeguato alla sovra popolazione. Nella Romagna la emigrazione è minima (1).

Vi è da tenere conto, oltre che della emigrazione all'estero, anche di quella all'interno; ma, disorganizzata com'è ora, questa forma di emigrazione è più spesso sinonimo di concorrenza fra lavoratori, la quale aggrava gli effetti della disoccupazione.

(1) Riportiamo dal *Bollettino dell'Emigrazione* — N. 7 — 1904 le cifre riguardanti la emigrazione all'estero per l'anno 1902 e per le provincie da noi prese in esame.

PROVINCIE	Popolazione calcolata al 1. Gennaio 1902	EMIGRAZIONE				TOTALE	‰
		Permanente o a tempo indefinito	‰	Periodica o temporanea	‰		
Reggio Emilia . . .	277 778	315	1,133	4 036	14,529	4 351	15,663
Modena . . . . .	319 891	924	2,882	4 629	14,471	5 553	17,313
Bologna . . . . .	534 375	388	0,725	4 409	8,251	4 797	8,976
Ferrara . . . . .	276 546	628	2,271	346	1,251	974	3,522
Ravenna . . . . .	237 311	80	0,327	1 273	5,364	1 353	5,692

Per il 1903 e 1904 togliamo i dati dal *Bollettino Ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*.

Anno 1903 — *Bollettino* — Anno III - Vol. III - Fasc. 9.

PROVINCIE	Popolazione calcolata al 1. Gennaio 1903	EMIGRAZIONE				TOTALE	‰
		Permanente o a tempo indefinito	‰	Periodica o temporanea	‰		
Reggio Emilia . . .	278 626	378	1,356	3 376	12,116	3 754	13,473
Modena . . . . .	320 963	1 273	3,966	4 011	12,496	5 304	16,463
Bologna . . . . .	536 213	378	0,704	3 376	6,296	3 754	7,001
Ferrara . . . . .	277 797	388	1,396	447	1,609	835	3,006
Ravenna . . . . .	237 790	123	0,517	861	5,364	984	4,138

Anno 1904 — *Bollettino* — Anno IV - Vol. III - Fasc. 5.

Da quest'anno l'emigrazione non viene più divisa in *permanente e temporanea*. « In realtà — dice la relazione che precede i dati — codesta distinzione, basata sull'intenzione manifestata dall'emigrante al momento in cui si faceva rilasciare il passaporto, non era sempre attendibile. A misura che è venuto crescendo nel nostro paese il movimento di espansione della popolazione verso l'estero, esso è diventato più irregolare; e, resisi più facili e meno costosi i mezzi di trasporto, anche i paesi più lontani, che un tempo erano scelti come meta del viaggio soltanto da coloro i quali intendevano prendervi residenza per molti anni o per tutta la vita, sono ora visitati da masse di lavoratori, che, dopo breve permanenza, volontariamente o per forza maggiore, fanno ritorno in patria. Altri, al contrario, che si erano recati all'estero senza intenzione di fermarvi lungamente, trovate colà buone condizioni di lavoro, prolungano indefinitamente la loro assenza ». Fu deciso così di dividere l'emigrazione secondo la destinazione: *Per paesi transoceanici* (a cui fa riscontro,

*D) I fini e gli effetti delle organizzazioni di resistenza.*

I lavoratori, riunendosi in *Leghe di miglioramento o di resistenza*, vollero:

- a) ottenere un aumento di salario;
- b) conseguire una diminuzione delle ore di lavoro o almeno la determinazione di un orario giornaliero;
- c) disciplinare la distribuzione del lavoro agli operai col turno, in modo che ad ognuno di essi fosse garantita una quota di lavoro uguale a quella dei compagni o commisurata, nei limiti del possibile, ai bisogni dei singoli soci.

Quanto all'aumento del salario e alla determinazione dell'orario, i primi tentativi delle Leghe diedero risultati corrispondenti al fine. Le statistiche ufficiali (1) tentano di dare le cifre dei maggiori salari lordi e netti conseguiti: netti, cioè, dalle perdite subite dalla classe lavoratrice con gli scioperi. Le cifre, che hanno, s'intende, un valore relativo, non computano inoltre i risultati conseguiti nei casi di reciproco accordo, avvenuto senza sciopero, fra conduttori di fondi e lavoratori.

Ma, dopo breve periodo, è risaputo, che i miglioramenti cominciarono ad arrestarsi. I proprietari opposero più energica resistenza alla azione delle Leghe nel timore che portasse ad una limitazione tale del beneficio industriale da rendere più conveniente l'impiego dei capitali in altre industrie.

almeno nel caso particolare nostro, la *emigrazione permanente*) e *Per l'Europa e paesi del bacino del Mediterraneo* (a cui fa riscontro la *emigrazione temporanea*). Nella provincia di Reggio Emilia la cifra dell'emigrazione per l'anno 1904 va aumentata di 236 individui che non richiesero il passaporto.

PROVINCIE	Popolazione calcolata al 1. Luglio 1904	EMIGRAZIONE				TOTALE	‰
		Pel paesi transoceanici	‰	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	‰		
Reggio Emilia . . .	280 362	512	1,826	2 365	8,435	2 877	10,262
Modena . . . . .	323 131	1 729	6,354	3 579	11,385	5 308	16,736
Bologna . . . . .	539 930	741	1,372	5 060	9,371	5 804	10,744
Ferrara . . . . .	280 327	532	1,897	617	2,201	1 149	4,099
Ravenna . . . . .	238 759	125	0,523	1 238	5,185	1 363	5,709

Dell'anno 1905 non si hanno ancora i dati completi.

Non abbiamo creduto di riportare i dati, riferentisi alla emigrazione all'estero per la provincia di Mantova perchè, mentre i dati ufficiali si riferiscono a tutta la provincia, a noi, in questo caso speciale, occorreano i soli dati di una parte di essa, molto distinto del resto, e cioè dell'Oltrepò.

La provincia di Rovigo dà all'emigrazione permanente all'estero un contingente maggiore di quello che dà l'Emilia. Le cifre dell'emigrazione temporanea sono invece alquanto inferiori.

A commento delle cifre riportate dobbiamo notare che, se le cifre riferentisi alle provincie di Reggio Emilia e Modena sono piuttosto elevate, ciò è dovuto soprattutto alla emigrazione temporanea. Mentre in queste provincie la emigrazione permanente non supera che per Modena nel 1904, il 5 0/100, negli Abruzzi, p. es., dove la emigrazione raggiunse nel 1904 un totale di 21,91 0/100, la emigrazione permanente arriva a 17,84 0/100.

(1) *Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 1901* — edita per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La resistenza si manifestò principalmente sotto queste forme: soppressione di molti lavori non strettamente necessari; impiego di macchine agrarie e in ispecial modo di quelle che limitano la mano d'opera, (1) e, come effetto immediato, nuova disoccupazione si aggiunse all'antica.

Inoltre si manifestò la tendenza dei proprietari ad abbandonare la conduzione dei loro terreni per affidarli ad affittuari o a mezzadri.

Più ancora dei proprietari, resistettero alla pressione delle Leghe gli affittuari, là dove (come nel basso Reggiano, nel basso Modenese e nel basso Bolognese) il contratto di affitto è più diffuso per l'assenteismo dei proprietari privati, o per la poca sicurezza del reddito, che consiglia ai proprietari di vaste aziende di cederle in uso a imprenditori, o per il fatto che colà sono molte le aziende di proprietà di enti morali (Comuni, Opere Pie, ecc.) i quali per legge devono affittarli.

Gli affittuari furono condotti ad opporre una maggiore resistenza perchè stretti anche dai proprietari, non inclini a ribassare i canoni, essendosi mantenuta pur sempre forte la concorrenza tra gli aspiranti all'affitto (2). A questo si aggiunga, nella bassa Emilia, che in qualche luogo l'impresa agraria è sommamente rischiosa perchè la giacitura del suolo e le inondazioni rendono incerto il reddito.

Tutto ciò spiega come già nel 1902 e nel 1903, non solo fossero diminuiti di numero gli scioperi agrari ma fosse diminuita anche la percentuale degli scioperi vittoriosi (3). E spiega anche come nelle organizzazioni dei lavoratori si siano manifestati la sfiducia e il disgregamento.

Quanto al terzo fine, quello di disciplinare la distribuzione del lavoro ai soci, il male stesso, la disoccupazione, fu di ostacolo alla attuazione del rimedio. Il lavoratore della terra avventizio, occupato a giornate, quindi sempre con l'indomani incerto davanti a sè, e preoccupato di

(1) L'agitazione agraria di questi ultimi anni valse a favorire la diffusione delle macchine agricole più di molti anni di propaganda.

Vedi: Prof. G. RAINERI e Ing. E. MORANDI. — *Dei mezzi atti a diffondere l'uso delle macchine agricole in Italia.*

*Bollettino quindicennale della Società degli agricoltori italiani* — Annata 1902 — Pag. 261. (I recenti scioperi agrari in Italia e i loro effetti economici).

(2) Non va dimenticato che, nella valle del Po, il valore della proprietà fondiaria ha, quasi dovunque, negli ultimi tempi, avuto un incremento non trascurabile. Ne fanno fede i redditi fondiari — per affitto — conseguiti da molte Opere Pie ed Amministrazioni pubbliche. Il fatto è certo dovuto in modo speciale ai progressi tecnici dell'agricoltura.

(3) Infatti per il 1901 si hanno (*Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 1901*) le seguenti cifre: totale degli scioperi agrari avvenuti nell'Emilia 104; scioperi riusciti favorevoli in tutto 34; scioperi riusciti favorevoli in parte 31; contrari 37; di 2 non si riporta l'esito.

Per il 1902 si ha invece (*Bollettino Ufficiale del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio* — Anno III, Vol. V., Fasc. 1): scioperi agrari nell'Emilia 65; favorevoli in tutto 9; favorevoli in parte 24; contrari 32.

Per il 1903 si ha (*idem*): scioperi agrari nell'Emilia 22; favorevoli in tutto 3; favorevoli in parte 10; contrari 8. Di uno non si riporta l'esito.

assicurarsi il lavoro presso qualche conduttore di fondi, mal si adattava a una necessaria disciplina che temeva potesse recargli il danno immediato della disoccupazione. Finchè la Lega potè spuntarla nella lotta contro i padroni, egli si adagiò nella convinzione della forza che gli proveniva dall'essere organizzato; ma quando la Lega trovò, nella resistenza dei conduttori di fondi e nella concorrenza di altri lavoratori, un ostacolo al conseguimento dei suoi fini, il primo rilassamento nella compagine dell'organizzazione fu causa di indebolimento ulteriore. Ogni lavoratore cercò di bastare a sè stesso, a costo di dover correre avanti agli altri. Molte Leghe così si sciolsero. Altre però restarono, fiduciose di mantenere le migliori condizioni ottenute, e provvidero e provvedono a completare o a sostituire la resistenza con la fondazione di istituti cooperativi.

Non piccola influenza, nel determinare il sorgere delle affittanze collettive hanno lo spirito di imitazione e l'attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria in Milano il quale stende la sua azione anche fuori della Lombardia.

## II.

### Novarese.

#### *A) Analogia delle condizioni per il sorgere delle affittanze collettive tra l'Emilia e il Novarese.*

Nel Piemonte esiste, per quanto è a nostra conoscenza, una sola affittanza collettiva: a Livorno Vercellese in provincia di Novara. A Fontanetto Po di Novara è sorta ora una Cooperativa agricola che comincerà quest'anno a coltivare terreni presi in affitto. Ci dicono poi che a Santhià e a Vergnasco, sempre in provincia di Novara, si va ora iniziando un movimento inteso a far sorgere altre affittanze collettive. Le ragioni di esso sono certamente analoghe a quelle che abbiamo enunciate per l'Emilia: sovrabbondanza di mano d'opera e conseguente disoccupazione; salari bassi e limitazione dei lavori da parte dei conduttori delle aziende agrarie. Hanno in ciò la loro parte le lotte per il *lavoro risicolo*.

## III.

### Lombardia.

#### *A) Ragione diversa del sorgere delle affittanze collettive lombarde.*

Le affittanze collettive lombarde ebbero diversa ragione tra loro nel sorgere; sicchè, per meglio studiarle, le dividiamo in due gruppi: da un lato

quelle dell'alto Milanese, del basso Comasco e del basso Bergamasco, e dall'altro quelle del basso Bresciano e dell'alto Cremonese.

**B) Affittanze collettive dell'alto Milanese, del basso Comasco e del basso Bergamasco.**

Nella plaga della media Lombardia che comprende l'alto Milanese, il basso Comasco e il basso Bergamasco, non c'è disoccupazione, come nell'Emilia, perchè la vicinanza di centri industriali assorbe molta mano d'opera, e vi è piuttosto scarsità che eccesso. L'agitazione agraria che qui, come altrove, causò il sorgere di affittanze collettive, fu determinata da ben altra causa; la specialità del contratto di affitto in uso.

Le aziende sono in prevalenza ampie e non poche possedute da Opere Pie. E, sia per l'assenteismo dei proprietari, sia per il fatto che le Opere Pie sono obbligate ad affittare i loro terreni, molte sono le aziende agrarie assunte da un affittuario che è spinto dalle condizioni dell'agricoltura, nella quale, a tacere d'altro, l'allevamento del baco da seta ha una importanza grandissima, a dividerle in lotti e a cedere poi questi a famiglie di coloni, con un contratto misto di mezzadria e di affitto.

L'affittuario non ha funzioni tecniche; egli è interessato d'ordinario alla sola produzione dei bozzoli e in qualche caso ha nell'azienda una parte sua che viene coltivata in giornate d'obbligo dai coloni. Nel resto egli è un semplice intermediario fra il proprietario ed i coloni avente l'obbligo generico della garanzia e del pagamento del canone.

Poichè non era sempre possibile, benchè in qualche caso lo si sia fatto (1), eliminare l'intermediario e concludere invece tra proprietario e coloni tanti piccoli affitti diretti, sorse l'idea dell'affittanza collettiva. I coloni si costituiscono in Società, dove con l'intervento del clero, dove con quello delle Camere di Lavoro, dove con quello di privati. Le Società assumono le aziende in affitto e affidano ai soci la coltivazione dei lotti nei quali esse sono divise.

**C) Affittanze collettive del basso Bresciano e dell'alto Cremonese.**

Nel Bresciano e nel Cremonese il sorgere di affittanze collettive ha una altra causa che è analoga a quella per cui sorsero le affittanze collettive emiliane. In queste due provincie della Lombardia non si può parlare ancora di sovrabbondanza di mano d'opera e di grave disoccupazione; tuttavia la classe dei lavoratori comincia qui ad avere una certa densità; e non fu difficile ad alcune persone di buona volontà di promuovere la costituzione di Associazioni di lavoratori che assunsero aziende in affitto.

(1) Vedi in proposito la *Relazione sul Concorso fra aziende che hanno modificato il vecchio patto colonico* ecc. redatta dal Prof. Serpiéri per la Commissione giudicatrice composta dal relatore, dal Senatore Ing. Giulio Vigoni e dal Prof. Vittorio Alpe. La relazione è stampata per cura del Comitato delle Esposizioni e Concorsi in Desio. In essa si fa cenno della Congregazione di Carità di Meda di Milano la quale ha concesso direttamente ai contadini i terreni dell'Opera Pia Rho, da essa amministrati.

A Nova di Milano si sono conclusi diversi piccoli affitti individuali: circa 35.

## IV.

## Sicilia.

**A) Affinità fra le affittanze collettive siciliane e quelle del Milanese, del Comasco e del Bergamasco.**

Veniamo alla Sicilia, dove numerose sono le affittanze collettive. Dire che la causa e gli scopi delle affittanze collettive siciliane sono in molti punti le stesse, che abbiamo esaminato nel Milanese, nel Comasco e nel Bergamasco, potrebbe sembrare semplicismo. E semplicismo sarebbe infatti se dicessimo che le condizioni agrarie della Sicilia sono uguali a quelle della media Lombardia. Ma, in quanto le affittanze collettive mirano alla eliminazione di intermediari che si interpongono fra il proprietario dei terreni ed il diretto coltivatore, l'affinità fra le affittanze collettive delle due opposte regioni è di una innegabile evidenza.

**B) Le condizioni della Sicilia in rapporto col sorgere delle affittanze collettive.**

La proprietà in Sicilia verso le coste è frazionata, mentre nell'interno predomina il latifondo. Mentre le coste hanno a loro disposizione quel grande mezzo di comunicazione e di scambi che è il mare, dal che la coltura attiva ha un grande impulso, nel centro invece la viabilità è scarsa, meno facili sono i rapporti da luogo a luogo, meno sicura è la permanenza degli abitanti nelle campagne (1) ed i sistemi di coltura, data anche la scarsità delle piogge e la deficienza delle acque in genere, sono necessariamente estensivi.

Se a ciò si aggiunge l'assenteismo dei proprietari, appaiono chiare le ragioni per le quali permane il latifondo.

Il Sacerdote Luigi Sturzo, che citiamo perchè attivo organizzatore di affittanze collettive in Sicilia, scrive in un articolo, pubblicato dal giornale *Il Sole* di Palermo e riportato in testa allo statuto della *Società Piccola Industria S. Isidoro* in Caltagirone di Catania: « L'assenteismo dei proprietari dai grandi latifondi, che non hanno altra idea che quella di costituirsi una rendita più o meno fissa, è causa necessaria del sistema del subaffitto e crea il tipo di *gabelloto* siciliano. Questo offre una sicura garanzia al proprietario che ogni anno sa di introitare le cento o le cinquanta mila lire ed ottiene in affitto il latifondo.

« La speculazione del gabelloto fa elevare il prezzo della terra che, divisa, viene concessa o a mezzeria (che in certi luoghi equivale ad una parte su

(1) La Sicilia, che ha 3329799 abitanti, è divisa in soli 357 Comuni fra i quali contasi un gran numero di borgate popolatissime.

• seil) o a subaffitto. Tutte le altre minuziose condizioni contrattuali quasi  
 • sempre sono usuraie ed angariche. L'agricoltore tra la disoccupazione e  
 • tali contratti sceglie sempre il secondo che per lo meno gli permette di  
 • lavorare e di stentare la vita.

• Data la concorrenza degli stessi agricoltori, i prezzi dei fitti salgono  
 • ed i salari giornalieri scendono sino, nell'inverno, a 40 centesimi al giorno.  
 • Intanto l'agricoltore che prende in affitto quella parcella di terreno per  
 • un tempo limitato ed il gabelloto che ha solo interesse nella specula-  
 • zione, sfruttano il terreno per guadagnarvi quanto più è possibile, onde  
 • la produzione di anno in anno diminuisce ».

La *Statistica degli scioperi agrari avvenuti nell'industria e nell'agricoltura*, parlando della provincia di Caltanissetta e del periodo anteriore agli scioperi agrari del 1901, riferisce come si concludano i contratti fra *gabelloti* e coloni.

• .... Il contratto agrario ivi prevalente risente ancora delle angherie feudali.  
 • Al colono si dava per la durata di anni due, per esempio, una salma di ter-  
 • reno, pari ad ettari 2,24 (?). Egli nel primo anno preparava la terra, la ingras-  
 • sava di concime e vi seminava e vi coltivava fava o lenti. La semente era  
 • prestata dal colono stesso o dal proprietario o dal gabelloto della terra.  
 • Tutta la produzione andava a beneficio del colono, ma questi nella seconda  
 • ipotesi, cioè se aveva ricevuto la semente, era tenuto a restituirla con  
 • l'aggio di cinque tumuli a salma, cioè in ragione maggiore del 25 %. Nel  
 • secondo anno, nel quale alle civaie si sostituiscono i cereali, i patti del  
 • colono erano più onerosi. Il prodotto si divideva in parti uguali tra co-  
 • lono e proprietario o gabelloto; ma prima di fare la ripartizione avveni-  
 • vano parecchie prelevazioni a favore del proprietario o gabelloto. Una  
 • prima prelevazione era quella della così detta dote della terra (terraggiolo);  
 • altra prelevazione il diritto di guardia (guardiania); una terza prelevazione  
 • a titolo di rimborso di tassa di R. M.; una quarta era il concorso alla  
 • spesa necessaria alla voluta manutenzione del selciato, ond'è intersecato  
 • il fondo; ed in ultimo la sottrazione per l'obolo dei santi. La dote della  
 • terra consiste nello imprestare che il gabelloto fa al colono della semente  
 • in ragione di una salma di frumento per ogni salma di terreno. E così al  
 • raccolto il *gabelloto* dalla massa di frumento prelevava prima la quan-  
 • tità di semente anticipata e poi altrettanta quantità che si chiama dotazione  
 • della terra. Ora, eseguite tutte queste prelevazioni e fatta poi la divisione,  
 • al colono rimaneva quasi nulla ».

Come si possa porre un argine a questo stato di cose, dice il Sacer-  
 • dote Luigi Sturzo nello stesso giornale e nello stesso articolo, che abbiamo  
 • citato più avanti: « Eliminare il *gabelloto*, questo gran parassita delle cam-  
 • pagne e del lavoro, formato da esigenze ambientali e da tradizioni capita-  
 • listiche, ecco il primo e cardinale concetto..... Se i proprietari si persua-  
 • dessero che il loro assenteismo è antisociale e tornassero ai campi che li  
 • sostengono e mantengono nell'opulenza, il problema sarebbe sciolto. Ma  
 • siccome questo è insuperabile, si deve cercare di sostituire il *gabelloto*. Cin-

« quanta, cento, duecento agricoltori si uniscono in una Cooperativa per  
« azioni e cercano di formare un capitale discreto da dare sufficiente garanzia  
« al proprietario del latifondo..... ». E prendono il latifondo in affitto.

Il sig. Nino Raiti, segretario della Cooperativa agricola di Monte San Giuliano, la quale ha carattere socialista, facendo la storia delle Cooperative agricole della provincia di Trapani (1) conferma: « Dopo alquanti  
« mesi (*dopo l'agitazione agraria del 1901*) e dietro la costituzione di molte  
« Leghe, l'organizzatore indefesso avv. Giacomo Moltalto dedicò la sua propaganda per la costituzione della Cooperativa agricola di Monte S. Giuliano, allo scopo di affittare collettivamente le terre e coltivarle assegnando  
« una quota ad ogni socio che venisse a trarre i profitti del proprio lavoro  
« senza più l'intermediario sfruttatore e la concorrenza generalizzata tra i  
« lavoratori della terra ».

Sorsero così in Sicilia le affittanze collettive.

---

(1) Relazione del movimento della Cooperativa agricola di Monte S. Giuliano dalla sua costituzione. Sul periodico *Monte* di Monte S. Giuliano, N. 1.

## CAPITOLO TERZO

### I PRIMI ESPERIMENTI DI AFFITTANZE COLLETTIVE IN ITALIA. <sup>(1)</sup> SUCCESSI ED INSUCCESSI.

Non è senza interesse dedicare alcune pagine alle notizie che abbiamo potuto raccogliere intorno alle *affittanze collettive* che sorsero prime in Italia; talune antecedenti alle agitazioni agrarie di questi ultimi anni, altre che di esse furono una delle conseguenze immediate; e non sarà meno utile di rilevare quali, tra le affittanze prima sorte, mancarono al loro fine.

#### I.

#### Emilia, Romagna e luoghi vicini.

A) La prima associazione che assunse terreni in affitto. — « **Associazione generale degli operai braccianti del Comune di Ravenna.** »

La Società, che, prima nell'Emilia e in tutta Italia, tentò l'assunzione di terreni in affitto, fu l'*Associazione generale degli operai braccianti del Comune di Ravenna* (2) costituita nel 1883 ad opera dei signori: Federico Ceroni, Nullo Baldini e Armando Armuzzi al fine di sottrarre i braccianti alla dipendenza dagli appaltatori e di procurare lavoro ai numerosi disoccupati.

---

(1) All'estero, da quanto a noi risulta, non sorsero associazioni di questo genere se non in Inghilterra, nel periodo tra il 1830 e il 1886 le quali poi si sciolsero e non ci consta che ora ne esistano altre.

La prima sorse nel 1830 ad *Asstington* per iniziativa di Mr. Gurdon. Seconda fu l'Associazione Cooperativa agricola di *Ralahine*, sorta in Irlanda nel 1831 per opera di Mr. Craig. Dal 1831 passiamo al 1860, tempo in cui sorse nel *Cumberland* una terza Associazione fondata da Mr. Lawson. Ultima è un'associazione sorta nel *Portland* nel 1886 per iniziativa del Duca di Portland.

Abbiamo tolto queste notizie dal lavoro *Le Società Cooperative di produzione* del prof. Ugo Rabbeno.

(2) GAETANO DELLA VALLE — *La Colonia agricola di Ostia.*

Il primo gruppo degli iscritti fu di 303; ora essi sono oltre 3000. Ogni socio avendo assunta un'azione di L. 24, l'associazione dispose, fino dal principio, di un capitale sottoscritto ed in parte versato di circa L. 72.000. Essa poté così ottenere facilmente l'aiuto della Cassa di Risparmio di Ravenna che le fece credito, e della Amministrazione Comunale che le concesse lavori.

Fino al 1886 l'Associazione non eseguì che lavori pubblici e fu in questo anno che assunse la conduzione in affitto della tenuta S. Vitale di proprietà del Municipio di Ravenna.

Nel 1891 l'Associazione prese pure in affitto la Colonia di Ostia, da essa bonificata anni prima. La Colonia, com'è noto, fu l'anno scorso lasciata dalla Cooperativa al Demanio che ne è il proprietario. Pendono ora trattative per la cessione della Colonia in affitto alle famiglie dei coloni di prima.

Invece la tenuta S. Vitale è tutt'ora condotta dai soci della Cooperativa i quali la coltivano per lotti.

#### **B) L'esperimento della « Frassinara » a Reggio Emilia.**

Nell'Emilia si ebbe un esperimento di affittanza collettiva, nel 1890. Il Municipio di Reggio Emilia aveva ceduto un suo podere, la *Frassinara*, ad una Società di contadini; ma mancò l'autorizzazione dell'Autorità tutoria, ed un appello agli amici della cooperazione, perchè aiutassero l'iniziativa dei contadini reggiani, non raggiunse l'intento (1).

#### **C) Le attuali affittanze collettive reggiane.**

Stralciamo, dal resoconto del *I. Congresso Nazionale delle Cooperative agricole* ciò che dice, a questo proposito, il signor Antonio Vergnanini, Segretario della Camera del Lavoro di Reggio Emilia:

« Le colonie agricole, sorte nella nostra provincia come primo esperimento di conduzione di fondi od affittanze collettive, non sono una creazione artificiale, un tentativo capriccioso della nostra Camera, ma una produzione spontanea, scaturita dalla necessità delle organizzazioni e dal consiglio delle condizioni di ambiente.... A Fabbrico nel 1901 un gruppo di 30 soci di quella potente Lega si unì per assumere in proprio conto in affitto la *Vallicella* di proprietà del Comune. La Camera del Lavoro intervenne allora per impedire che la *Vallicella* fosse data a soli 30 soci e riuscì ad ottenere che fosse gestita in conto sociale dalla Lega.... Contemporaneamente la Cooperativa Braccianti di S. Vittoria assumeva il fondo *Capanna* del Signor Capitano Manfredi ». Dopo, incoraggiate dall'esempio, vennero le altre affittanze del Reggiano.

(1) Un esperimento di affittanza collettiva si è avuto a Molinella nel Bolognese nel 1893. Il terreno affittato era coltivato a risaia. Ma, a quanto ci si dice, l'esperimento, in causa di un grave infortunio che rovinò il prodotto, durò un solo anno.

**D) La Lega di miglioramento di S. Rocco di Quistello nel Mantovano e le Cooperative agricole bolognesi.**

Nello stesso tempo, in cui i lavoratori di Fabbrico assumevano i primi terreni in affitto, la Lega di miglioramento di San Rocco di Quistello, in provincia di Mantova, assumeva terreni a mezzadria collettiva.

Finalmente, nel 1903, anche nel Bolognese, sorsero affittanze collettive sul tipo delle reggiane, sotto l'impulso delle speciali condizioni dei lavoratori di quei paesi. Fu prima nel Bolognese la Lega di miglioramento di Altedo, costituitasi poi in Cooperativa agricola, e ora le vengono dietro le altre.

### III.

#### Novarese.

A) L'unica affittanza collettiva, esistente nel Novarese, quella di Livorno Vercellese, sorse nel 1903 per iniziativa del parroco.

### IV.

#### Lombardia.

**A) L'esperimento di Stagno Lombardo.**

Nella Lombardia si ebbe il primo esperimento nel 1886 a *Stagno Lombardo*, in provincia di Cremona, e precisamente in una frazione chiamata Cittadella. Così parla di questo esperimento l'On. Leonida Bissolati nel secondo numero della *Rivista agricola* di Roma, 1905. — « Un ricco proprietario cremonese estinto, il Dott. Giuseppe Mori, che fu anche deputato al Parlamento, antico mazziniano e uomo di cuore, dietro i consigli e coll'aiuto di alcuni suoi giovani amici, tra cui ve n'era di socialisti, di quel tipo di socialismo fourierista-anarchico-cooperativista che allora aveva corso, si decise ad affidare ai proprii contadini costituiti in Cooperativa la grossa sua tenuta che egli con lode di molto esperto agricoltore governava direttamente. I contadini accettarono alquanto passivamente la idea del proprietario: senza resistenza, ma neanche senza entusiasmi.

• Il contratto ebbe questo congegno: si convenne il canone di affitto regolato sul reddito minimo del fondo calcolato da tre arbitri sopra la contabilità padronale. Il maggior ricavo si doveva dividere a metà fra il proprietario ed i coloni. A favore di questi veniva però dedotto dal reddito lordo l'importo dei loro salari quali erano al momento del contratto.

• Poichè i contadini non avevano capitale di conduzione, il proprietario  
 • provvide a cedere loro tutto il complesso delle scorte vive e morte colle  
 • necessarie anticipazioni a forma di concordato e di mutuo all'interesse del  
 • 4 0/10 che doveva pure come i salari dedursi dal reddito lordo. E poichè i  
 • contadini non potevano offrire garanzia, fu adottato il sistema di incaricare  
 • il proprietario dell'ufficio di Cassiere. Rivestito di questo ufficio esso poteva  
 • esercitare una continua vigilanza sull'uso degl'incassi. Si ebbe un biennio  
 • di esperimento, finito il quale avrebbe dovuto procedersi ad un contratto  
 • formale sulla base ora accennata.

• Ma in capo ai due anni il proprietario, uomo un po' debole di tem-  
 • peramento, seccato dell'ufficio di Cassiere controllore che lo costringeva  
 • ad un lavoro molto maggiore di quello a cui non fosse uso colla sua  
 • azienda patriarcale, irritato della guerra di pettegolezzi che veniva fatta  
 • contro di lui dai proprietari del paese e dai suoi parenti, paurosi i primi  
 • che l'esperimento socialista, come essi lo chiamavano, stimolasse le pretese  
 • dei contadini, paurosi i secondi che il Mori portasse in rovina il patri-  
 • monio a cui si volgevano le loro speranze di ereditieri, troncò ogni cosa  
 • e tornò all'antico.

• Eppure l'esperimento era riuscito così dal punto di vista finanziario,  
 • come da quello agricolo, come da quello morale.

• Finanziariamente nel primo anno, che fu anno poco favorevole in gene-  
 • rale alla produzione agricola, i contadini, oltre i loro salari consueti, tocca-  
 • rono un piccolo dividendo; nel secondo anno conseguirono un dividendo  
 • assai più notevole. Il proprietario dal suo canto incassò la rata di affitto  
 • convenuta oltre un importo, così nel primo che nel secondo anno, eguale  
 • al dividendo complessivo di tutti i contadini. Ricordiamo che nel secondo  
 • anno ogni famiglia ebbe un centinaio di lire oltre i salari.

• Dal punto di vista agricolo si ottenne questo risultato: il podere nel  
 • quale il proprietario aveva impiegato molto capitale per radicali opere di  
 • miglioria era più assai trascurato nella conduzione ordinaria. I contadini,  
 • che di ciò erano ben consapevoli, si diedero con ogni cura a migliorare la  
 • coltivazione aumentando, con un mirabile impiego di forza di lavoro, la  
 • produttività del podere.

• Il risultato morale sociologico fu del pari incoraggiante. I contadini che  
 • costituirono la Cooperativa, non erano selezionati perchè si presero quelli  
 • che già stavano sul podere. Tuttavia si comportarono assai bene in questa  
 • improvvisata e quasi coatta organizzazione. L'accordo tra le famiglie era  
 • sufficiente, il lavoro procedeva con disciplina sotto il governo del Consiglio  
 • direttivo (costituito dai contadini stessi con partecipazione del proprietario),  
 • le assemblee generali riuscivano ognora più interessanti per la crescente  
 • educazione di tutti i lavoratori. Avrebbero fatto assai meglio se fossero  
 • stati assistiti da più larghe e precise cognizioni agricole! ».

Il podere era di 100 ettari e per esso i contadini pagavano un canone  
 annuo di L. 16000.

Forse la memoria di questo esperimento, per quanto fallito, ha avuto una influenza sulla costituzione delle affittanze collettive di Cà de' Soresini, di Rivolta d'Adda e di Vailate nel Cremonese.

**B) La Cooperativa agricola di Calvenzano.**

Riuscita invece ad affermarsi, e tuttora fiorente, è la Cooperativa agricola di Calvenzano in provincia di Bergamo. Togliamo dalla relazione annuale per l'anno 1901 (1) la storia di questa Società: « La Cooperativa agricola di Calvenzano fu legalmente costituita il 18 dicembre 1887; nacque dalla Società di Mutuo Imprestito Calvenzanese, fondata il 20 giugno 1886, ed assunse un indirizzo proprio, determinato da apposito statuto. Lo svolgimento dell'azione sua non poté incominciare che nel 1889 con la assunzione del Mutuo ipotecario alla Cassa di Risparmio di Milano in data 25 aprile di quell'anno. Per patto di scrittura la locazione del podere, da noi acquistato (2) doveva continuare fino al suo termine, 11 novembre 1892, a favore del precedente fittabile. Però in seguito a costosi accordi si prese possesso di circa una metà del fondo al S. Martino 1891 e per il rimanente allo stesso giorno del 1892 ».

Dopo aver accennato a grandi sacrifici, fatti dai soci per vincere le prime grandi difficoltà, la relazione prosegue: — « L'11 novembre 1894 venne assunta l'affittanza di pertiche milanesi 600 con tre fabbricati di ragione dell'Ospedale di Treviglio. La cauzione di due annualità di affitto fu messa assieme in parte tra i soci che depositarono alla nostra Società i loro risparmi e in parte mediante ipoteca concessa da un socio sul proprio fondo contro pagamento però di una annua provvigione. Per tal modo fu possibile l'ammmissione di nuovi soci e la conseguente concessione di nuovi appezzamenti di terreno e di locali disponibili ».

Da quel tempo la società progredì sempre e tuttora vive e prospera.

**C) La Cassa Rurale Cattolica di Ca' de' Soresini.**

Viene poi, per la Lombardia, in ordine di tempo, la *Cassa Rurale Cattolica* di Ca' de' Soresini di Cremona, la quale assunse nel 1897 e ha tuttora terreni in affitto.

Per fornire lavoro alla povera gente, per toglierla da una schiavitù di fatto, se non di forma, di fronte ai proprietari, per far fronte alle invadenti idee socialiste, la Cassa Rurale Cattolica — tale fu il suo pensiero — assunse in affitto, per conto esclusivo dei soci, i terreni della Congregazione di Carità di Cremona.

(1) *Società Cooperativa agricola di Calvenzano — Relazioni e bilancio sull'esercizio 1901 — Per il 15.º anno dalla fondazione.*

(2) La *Cooperativa agricola* di Calvenzano, oltre ad avere dei terreni in affitto, ha anche un podere di sua proprietà ed è precisamente di questo che parla la relazione.

**D) La Società Probi Contadini di Castel Cerreto e Battaglie di Treviglio.**

Arriviamo così alla *Società Probi Contadini di Castel Cerreto e Battaglie* in Treviglio di Bergamo, sorta nel 1901 per opera specialmente del Sacerdote Portaluppi, società che diventò come il nucleo del predominante gruppo di consimili associazioni cattoliche della media Lombardia, sorte in seguito.

Troviamo nell'opuscolo, intitolato alla Società stessa (1), la storia di questa associazione: « La defunta Contessa Woyna, vedova Piazzoni, lasciò erede universale della sua cospicua sostanza l'Orfanotrofio maschile di Bergamo. La più vasta tenuta, passata così in proprietà dell'Orfanotrofio, è quella di Castel Cerreto e di Battaglie in Comune di Treviglio.

Le famiglie coloniche di quei poderi cominciarono tosto a trepidare sulla loro sorte, dubitando di dover passare alle dipendenze di qualche grosso fittabile. Questi loro timori essi manifestarono a persone amiche, al Teologo Portaluppi, a Mons. Prevosto di Treviglio e ad altri, i quali concepirono l'idea di adoperarsi in guisa che tutte quelle famiglie coloniche potessero coltivare anche in avvenire i fondi a cui erano applicate. Dopo maturi studi si concluse che i contadini di Castel Cerreto e Battaglie si costituissero in Società civile, alla quale l'Amministrazione dell'Orfanotrofio fu autorizzata a cedere in affitto i terreni ».

## V.

### Sicilia.

**A) L'esperimento di Corleone.**

In Sicilia la prima affittanza collettiva, di cui si ha notizia, data dal 1893 (2). L'esperimento ebbe luogo a Corleone, in provincia di Palermo, per iniziativa del socialista Bernardino Verro.

Nel 1893 veramente sorse una Cooperativa di consumo e solo più tardi la Cooperativa prese *in gabella* qualche feudo, dato ai soci contadini al prezzo risultante dalla *gabella* e dalle spese conseguenti. Il carattere politico della Cooperativa, ci si afferma, trovò larga opposizione nei proprietari di Corleone, i quali ostacolarono l'opera del Verro. Da notizie assunte ci risulta che quell'affittanza collettiva non esiste più.

**B) Le Società di Castrogiovanni — Bocca di Falco — Caltagirone — Paceco.**

Seguono poi, in ordine di tempo, la Cooperativa agricola *La Madre Terra* di Castrogiovanni, in provincia di Caltanissetta, sorta, anch'essa con carat-

(1) *Società Probi Contadini di Castel Cerreto e Battaglie di Treviglio.*

(2) VACCARO RUSSO — *La Cooperazione nell'agricoltura Siciliana.*

tere socialista, nel 1894, la quale assunse aziende in affitto nel 1898, cooperativa che esiste ancora; la *Federazione agricola degli operai* di Bocca di Falco, neutra, fondata nel 1900 per iniziativa del Prof. Tucci, Direttore del R. Istituto Zootecnico di Palermo, la quale ha, a mezzadria collettiva, i terreni dell'Istituto stesso; la *Società Piccola Industria S. Isidoro*, fondata, con carattere cattolico, a Caltagirone, in provincia di Catania, nel 1900, dal Sacerdote Luigi Sturzo; la *Cooperativa agricola* di Paceco, in provincia di Trapani, fondata nel 1901 dal socialista Avv. Montalto.

La *Società Piccola Industria S. Isidoro* di Caltagirone e la *Cooperativa agricola* di Paceco furono in seguito come due centri di azione, l'uno cattolico, l'altro socialista, dai quali partì l'iniziativa per cui sorsero le altre affittanze collettive in Sicilia. La prima, per opera anche del secondo Gruppo Cattolico Siciliano, ebbe influenza in tutta la Sicilia; l'altra influì specialmente nella provincia di Trapani dove sorsero poi numerose le affittanze collettive.

## CAPITOLO QUARTO

### LA TECNICA NELLE AFFITTANZE COLLETTIVE.

I risuliamenti delle attuali *affittanze collettive* non possono ritenersi definitivi, e noi non ne parleremo estesamente. Si tratta di associazioni giovani, alcune delle quali appena sorte; associazioni, che fanno i primi passi, e si trovano alle prese con le prime e più grandi difficoltà.

Se un giudizio ora dovessimo avanzare, dovremmo dire genericamente che il successo si mostra sicuro là dove, come avviene nell'Emilia, i soci hanno educazione cooperativa e senso di responsabilità, e dove le associazioni posseggono mezzi finanziari sufficienti e capacità a seguire buoni procedimenti tecnici.

È indubitato che la buona direzione tecnica ha parte preminente nel successo.

**A) Quando è conveniente l'uso delle macchine agrarie nelle « affittanze collettive ».**

Un problema tecnico assai importante, per le conseguenze economiche, è quello che riguarda l'uso, nelle *affittanze collettive*, e specialmente in quelle a conduzione unita, delle macchine agrarie, comprese quelle che limitano il lavoro manuale.

All'uso si oppone il bisogno di non diminuire la quantità di lavoro, e i lavoratori infatti non sono propensi ad adottare, nelle aziende da essi condotte, le macchine agrarie. Si trovano, presso le affittanze collettive dell'Emilia, della Romagna e di altrove, aratri, erpici, trebbiatrici, presse da foraggi; in nessuna abbiamo trovato macchine da raccolta.

Convieni l'uso delle macchine agrarie, comprese quelle che limitano la mano d'opera, nelle *affittanze collettive*?

L'argomento va esaminato all'infuori degli apriorismi e delle diffidenze. Perchè l'uso convenga sono necessarie due condizioni:

a) che l'introduzione della macchina arrechi, nell'esecuzione di un'opera, una diminuzione di costo della unità di lavoro in confronto coll'uso della mano d'opera;

b) che il lavoro umano, nel tempo in cui sarebbe stato impiegato ad eseguire l'opera che invece è eseguita dalla macchina, possa applicarsi altri-

menti e sia remunerato almeno in misura tale che, unita al risparmio apportato dalla macchina, dia complessivamente una somma superiore a quella che i lavoratori avrebbero ottenuto eseguendo essi l'opera (1).

*B) La direzione tecnica nelle « affittanze collettive a conduzione unita ».*

Il problema della *tecnica agraria* ha importanza, maggiore che in ogni altro caso, per le affittanze a conduzione unita e in particolare per le emiliane, a cagione dei fini assai complessi che si prefiggono; primo fra essi quello di combattere la disoccupazione, e che può essere conseguito in modo completo solo colla adozione di buoni sistemi di coltura.

Della importanza di una buona direzione tecnica le affittanze collettive emiliane si sono facilmente resa ragione.

Prime fra tutte, le Cooperative agricole della Provincia di Reggio Emilia hanno affrontato lo studio largo del problema.

Nel Congresso del 21 maggio 1905 le Cooperative agricole reggiane, (riproduciamo una parte dell'ordine del giorno del prof. Minguzzi) *considerando che, ad integrare la organizzazione agricola delle classi operaie, la quale abbracci tutti gli elementi della economia agraria, così da unire ai vantaggi della piccola coltura gran parte dei vantaggi della industria terriera, manca l'organismo tecnico-amministrativo-agrario, delibera l'istituzione di un Ufficio*

(1) Facciamo un esempio.

Si abbia da eseguire la falciatura di maggio di 90 ettari di prato. Convieni di più la falciatura a mano o la falciatura a macchina?

Ci serviamo, nella discussione del quesito, di dati esposti dal Prof. Niccoli nel suo *Prontuario dell'Agricoltore e dell'Ingegnere rurale* — edizione 3.<sup>a</sup> — pag. 276, 282 e 318.

Calcoliamo la spesa della falciatura a mano. Siano 3 giornate per ettaro a L. 2,50 l'una. Sono in tutto 270 giornate, il valore delle quali ammonta a L. 675.

Con una falciatrice a due animali, il lavoro, in ragione di ettari 2 1/2 al giorno, si compirebbe invece in 36 giornate e la spesa totale sarebbe la seguente:

Prezzo d'uso della falciatrice (20 0/0 del valore della macchina calcolato di L. 330)	L. 66,00
Spesa per 2 operai (giornate 72 a L. 2,50)	» 180,00
Olto, piccole riparazioni, ecc. (mezza lira al giorno)	» 18,00
Prezzo del lavoro bovino (in ragione di L. 5 per paio di buoi al giorno e per giornate 36, con ricambio)	» 180,00
TOTALE	L. 444,00

Si ha quindi colla falciatura a macchina, un risparmio di L. 675 — 444 = L. 231.

Ma i soci sono occupati 198 giornate di meno (270 — 72). Se queste giornate non possono essere impiegate altrove, i soci si trovano in perdita: sarebbe come se le 198 giornate, in cui essi restano disoccupati, fossero loro pagate complessivamente L. 231 pari a L. 1,17 l'una anziché L. 2,50 (oltre, s'intende, la fatica risparmiata).

Ma se essi possono impiegare quel tempo, rimasto libero dai lavori di falciatura, anche a remunerazione bassa, purchè tale che, aumentata del risparmio avutosi colla introduzione della macchina, dia un salario giornaliero superiore a L. 2,50 il vantaggio è evidente.

Non è difficile che, accontentandosi di basse remunerazioni, i lavoratori trovino, nell'azienda stessa, modo di impiegare il tempo rimasto libero.

Certo il contadino si acqueterà alla introduzione della macchina quando il salario che egli può conseguire altrimenti sia in pieno di L. 2,50 e il risparmio ottenuto colla introduzione della macchina vada a intero vantaggio dell'azienda sociale.

*tecnico agrario in seno alle Cooperative agricole, che dovrà prestare l'opera sua alle Cooperative federate e alle Società dei contadini:*

- a) *per lavori di ingegneria agraria;*
- b) *per la direzione delle aziende agrarie affittate; per esperimenti; per consulenze negli acquisti e nelle vendite collettive;*
- c) *per studi e progetti di nuove forme di cooperative, per consulenza e studi sui contratti agrari; per tutto insomma quello che può servire a conquistare terreni e lavoratori ai moderni sistemi e alle moderne concezioni dell'agricoltura e dell'economia rurale.*

L'Ufficio agrario, così costituito, ora è in funzione.

Nel Bolognese le Cooperative agricole hanno recentemente istituito un Ufficio agrario-tecnico-legale, analogo a quello delle Cooperative agricole reggiane e la Cooperativa agricola di Molinella ha assunto alla direzione tecnica un agronomo.

Nel Modenese e nel Mantovano, dove si hanno *mezzadrie collettive*, si sente meno il bisogno di una direzione tecnica speciale, la conduzione del podere procedendo d'intesa fra proprietari e lavoratori.

#### C) La direzione tecnica nelle « affittanze collettive a conduzione divisa ».

La *direzione tecnica* va tenuta in grande conto anche nelle affittanze collettive a conduzione divisa, benchè in esse ogni socio coltivi, indipendentemente dagli altri, il proprio lotto di terra, e sia egli stesso il direttore tecnico della sua piccola azienda.

Un direttore tecnico per tutta l'Associazione non ha, in queste affittanze, il potere esecutivo che può avere nelle affittanze a conduzione unita; egli ha piuttosto una funzione consultiva e di controllo.

Ma anche così la sua opera può essere molto efficace, avviando i coloni alle moderne pratiche agricole; spingendoli ad unirsi per procedere insieme all'acquisto di quanto è necessario all'agricoltura (macchine, concimi, sementi, prodotti anticrittogamici, ecc.), alla vendita dei prodotti, all'esercizio delle industrie agrarie (zootecnia, caseificio, enologia, bachicoltura, ecc.); all'assicurazione mutua contro le malattie e la morte del bestiame, contro gli incendi e la grandine; all'esercizio del credito (casse agrarie); ecc. (1).

(1) A proposito di ciò torna opportuno il giudizio di un valente agronomo qual'è il Prof. BRIGANTI, il quale parlando della *Cooperativa di Lavoro* di Rivolta d'Adda, scriveva:

« Io ritengo che non si potrà mai raggiungere un effettivo miglioramento economico dei coltivatori, se non pensiamo a migliorare rapidamente le condizioni agricole del podere. E questo progresso agrario non sarà realizzabile fino a che l'attività dei soci si manterrà disordinata, slegata, senza un vero e proprio indirizzo tecnico.

« Lo scopo della Società non deve limitarsi a trasformare il bracciante in un piccolissimo fittabile isolato, senza mezzi, non sorretto da alcuno e legato a quelle pratiche empiriche che ha seguite finora e che sono in perfetto contrasto col progresso realizzato nei poderi vicini: nel caso opposto il concetto cooperativo sarebbe in gran parte frustrato, e le condizioni del colono, nella migliore delle ipotesi, resterebbero sempre le medesime.

« Nello stato attuale delle cose, i singoli coloni si trovano nella impossibilità di introdurre nei loro poderi macchine agricole preziosissime (aratri, seminatrici, zappe cavallo, svecclatoi, ecc.), di garantirsi

Nel Milanese molte associazioni hanno una Commissione tecnica di vigilanza, composta di soci, ritenuti tra i più competenti.

Nel Bergamasco la *Cooperativa agricola* di Calvenzano ha un sorvegliante di campagna; la *Società Probi contadini di Castel Cerreto e Battaglie* di Treviglio ha alla direzione, oltre un Comitato dirigente che sbriga le pratiche amministrative, un *Comitato di vigilanza*, un agente generale di campagna, due sottofattori e un camparo dei boschi.

Un Comitato di vigilanza hanno pure la *Società Probi contadini* di Arcene in provincia di Bergamo; la *Società Probi Contadini* di Bregano in provincia di Como; la *Società affitto collettivo* di Leno in provincia di Brescia; l'*Affittanza livornese* di Livorno Piemonte in provincia di Novara.

Ma è proprio direzione tecnica quella esercitata dai *Comitati di vigilanza*? O non si tratterà piuttosto di semplici Commissioni di controllo? Avranno esse la necessaria competenza, in caso volessero far adottare dai coloni uno speciale indirizzo nell'esercizio della agricoltura?

Ai fini della consulenza tecnica, specialmente a vantaggio delle affittanze a conduzione divisa della Lombardia, la Società Umanitaria ha istituito una speciale Sezione del proprio Ufficio agrario; Sezione diretta da un laureato in scienze agrarie, il quale, per gli scopi speciali della organizzazione operaia, disimpegna le sue funzioni con metodi che sono analoghi a quelli delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

In Sicilia le condizioni generali dell'ambiente sono così infelici che spesso la sostituzione del *gabelloto* con una associazione di lavoratori non apporta nessuna modificazione ai sistemi di coltura.

• della bontà e del prezzo minimo dei concimi e delle sementi; e d'altra parte sono obbligati a vendere i prodotti urgentemente e quasi sempre a prezzo più basso di quello di mercato, perchè il bisogno batte alla loro porta.

• Riunendo veramente in un sol fascio tante forze disperse, sarebbe possibile trasformare in breve tempo un'agricoltura che è ancora troppo misera e stentata. Sarebbe reso possibile l'acquisto di buoni aratri, del bestiame da lavoro, dei concimi e delle sementi a prezzi più convenienti e con le necessarie garanzie; di una seminatrice che riuscirebbe vantaggiosissima in questo caso particolare — non fosse altro che per il considerevole risparmio che permette di realizzare nelle spese di coltivazione del melicotto — e di tanti altri mezzi culturali. Poche lire per ciascun socio sono sufficienti per dotare il podere delle macchine indispensabili per ora, le quali per giunta, potrebbero pagarsi ratealmente con i guadagni che esse stesse farebbero realizzare.

• Sarebbe altresì possibile la vendita collettiva dei prodotti agrari, richiedendo alla locale Banca Popolare un servizio di credito.

• Solo con la conduzione sociale del podere potrà estendersi la coltivazione dei prati come sussidio all'allevamento del bestiame, indispensabile all'agricoltura moderna. Il miglioramento sarà graduale, ma incessante, continuo, progressivo. Tutto sta a riunire concordemente le forze adesso ancora troppo isolate e a dare soffio di novella vita nell'indirizzo tecnico della Società ».

Alcune affittanze collettive a conduzione divisa si sono già messe su questa via, come ad es. la *Cooperativa agricola di Calvenzano*.

A proposito dell'unione per l'acquisto e l'uso delle macchine nulla impedisce che i coloni delle affittanze collettive a conduzione divisa facciano come hanno fatto molto lodevolmente i piccoli proprietari e i piccoli affittuali di *Felina*, in provincia di Reggio Emilia, i quali si sono uniti e hanno acquistato insieme macchine agrarie per usarle in comune per turno e a nole. — Vedi in proposito il *Giornale di Agricoltura della Domenica* — Piacenza, 1905 - N. 6.

« Il giornaliero, riferisce il Prof. A. Bruttini (1), divenuto in tal modo fit-taiolo, ma privo di animali e di vera e propria azienda, ha solo interesse a produr fave e grano (2), perchè ne ritrae prodotti che può vendere prontamente e può in parte destinare alla sua alimentazione. Perciò i prati permanenti ed avvicendati, le rotazioni e l'allevamento del bestiame non ricevono da questa forma di cooperativa alcun incremento, e la produttività dell'industria ben poco può aumentare, perchè non bastano i soli e pochi concimi chimici a produrre un sensibile e duraturo miglioramento ».

In tutta la Sicilia ben poche Società ci hanno risposto di avere bestiame sui fondi a loro affittati: fra esse la *Società Piccola Industria agricola S. Isidoro* di Caltagirone; la *Cooperativa agricola* di Paceco.

Le macchine agrarie sono anch'esse poco comuni. Qualche Società ci ha risposto che possiede aratri e ci indica un numero che è evidentemente inferiore ai bisogni, data l'ampiezza delle aziende. E poi che aratri saranno? Il Prof. Bruttini nell'articolo citato parla dell'aratro-chiodo che i contadini tanto preferiscono. Solo alcune Cooperative, quelle di Paceco e di Monte S. Giuliano, posseggono una trebbiatrice, e l'averla è necessario, date le grandi estensioni di terreno coltivate a grano.

Da tutto ciò si deduce che, nelle affittanze collettive della Sicilia, la direzione tecnica è inferiore ai bisogni.

Quasi tutte le associazioni hanno ai loro stipendi dei campieri coll'incarico di sorvegliare i coloni. Qualcuna ha anche un Ufficio tecnico: per es., la *Cooperativa di lavoro S. Giuseppe* di Ribera in provincia di Girgenti. Le Cooperative agricole del Trapanese hanno per lo più a capo delle aziende un agrimensore che provvede alla divisione del terreno e alla ripartizione dei lotti tra i soci, e un Direttore tecnico dei lavori colturali coadiuvato da uno o più campieri.

Ora la Cooperativa agricola di Monte S. Giuliano ha preso l'iniziativa di formare, fra le società consimili della provincia di Trapani, una Federazione al fine di evitare che le Società si facciano concorrenza nell'assunzione dei terreni in affitto, di provvedere meglio all'acquisto delle materie necessarie all'esercizio dell'agricoltura, alla vendita dei prodotti agrari e alla tecnica agraria in genere.

#### **D) La tenuta dei libri nelle affittanze collettive.**

Sarà senza dubbio interessante, in occasione più propizia, di studiare a fondo l'argomento al fine di trarne insegnamenti intorno ai metodi di scrittura che più si confanno alle nuove organizzazioni agricole che andiamo studiando.

La nostra inchiesta sulle contabilità, attualmente usate, ha dovuto limitarsi a poche domande generiche. Esse ci hanno procurato risposte, le quali ci

(1) *Bollettino quindicinale della Società degli agricoltori italiani* — 1904 - N. 14 — « Il movimento cooperativo agrario in provincia di Trapani ».

(2) Così infatti è molto diffusa la rotazione biennale: civele-grano.

permettono di affermare che molte affittanze collettive posseggono scritture abbastanza bene ordinate.

Alcune Società hanno un vero Contabile; altre affidano la tenuta dei libri al Segretario; altre ancora sono aggregate ad Istituti di credito o a Cooperative di consumo e in questo caso la tenuta dei libri è necessariamente accurata e diligente.

La Federazione delle Cooperative agricole della provincia di Reggio Emilia ha provveduto all'istituzione di un *Ufficio centrale di contabilità* per mettere le Cooperative agricole in grado di avere registrazioni uniformi ed un impianto contabile moderno.

Noi crediamo che l'istituto della *revisione*, quale è propugnato dall'on. Luzzatti, e quale è in uso con profitto da tempo in Germania per le associazioni Cooperative, sarà un mezzo efficacissimo per assicurare il buon funzionamento delle affittanze collettive.

---

## IL CREDITO NELLE « AFFITTANZE COLLETTIVE ».

I Soci delle *affittanze collettive* sono lavoratori, e le loro organizzazioni nascono con capitali minimi e di lenta e faticosa formazione, i quali non possono bastare a tutte le esigenze, imposte da un razionale impianto e da un regolare funzionamento delle aziende prese in affitto.

Il difetto di capitali è la ragione principale della diffidenza con cui vengono accolti i primi tentativi delle *affittanze collettive*.

Il Prof. Samoggia, si preoccupa (1) di togliere quella diffidenza: « Qui, egli

(1) Relazione al Gruppo dei deputati amici della cooperazione pubblicato nel giornale *La Cooperazione Italiana* del 15 aprile 1905 — *Concessione in affittanze dei terreni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle Opere Pie alle Cooperative di lavoratori rurali*.

Di questa relazione riportiamo le conclusioni che furono anche discusse e approvate dal Congresso fra le Cooperative agricole tenuto a Reggio Emilia l'8 ottobre 1905:

Le leggi vigenti e disciplinanti la materia dei beni rustici dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Opere Pie dovrebbero, con nuova legge, permettere:

a/ di preferire, a parità di ogni altra condizione, nelle affittanze dei beni rustici, le Cooperative di coltivatori ai non coltivatori o ai capitalisti imprenditori;

b/ di trattare direttamente con dette Cooperative locali quando esse diano le più ampie garanzie di buona coltivazione dei terreni e di solvibilità, e di dare ad esse la prelazione in modo assoluto nella rinnovazione degli eventuali contratti in corso con le Cooperative stesse;

c/ di indire aste o gare esclusivamente fra cooperative di lavoratori di luoghi contermini quando le dette gare fossero suggerite dall'interesse della Amministrazione locatrice e affidando i terreni a non coltivatori o a capitalisti solo nel caso che l'asta andasse deserta;

d/ di stipulare contratti di locazione di natura e di durata varia in armonia alle varie condizioni dei luoghi, dei beni locati, delle coltivazioni al duplice intento di raggiungere il maggior possibile reddito dalla terra e di affezionare ad essa i coltivatori (contratti a miglioria; enfiteusi possibilmente non redimibili; affittanze con anticipazione o sovvenzioni o prestiti per migliorie fondiarie; affittanze con soccida; affittanza da 29 a 99 anni, ecc.);

e/ di includere nel contratto di fitto la rescissione a richiesta della Cooperativa conduttrice ogni tanti anni e con un congruo preavviso;

f/ di far costituire la cauzione, per il canone di fitto e per le eventuali scorte in diversi anni e con un soprappiù del canone stesso, e di pagare un congruo interesse al deposito cauzionale;

g/ la cauzione richiesta da una Cooperativa non deve mai essere superiore a quella che localmente è consuetudine di chiedere ai migliori conduttori. Del deposito cauzionale e della sua integrità risponde l'Amministrazione locatrice;

h/ l'Amministrazione locatrice può concedere gratuitamente o dietro semplice rimborso delle spese sostenute, l'assistenza tecnica o quella contabile amministrativa alle cooperative conduttrici dei proprii beni rustici.

• scrive, si potrebbe da taluno osservare che il concedere terre a lavoratori  
 • ricchi di buona volontà, ma poveri di capitali, può non essere conforme  
 • alle esigenze della moderna economia rurale che ha fatto passare in se-  
 • conda linea il lavoro, per valersi più specialmente del capitale e della intel-  
 • ligenza. Ma domandiamo noi: — Può avere, nel paese nostro, un forte  
 • valore una tale obbiezione? —

• L'agricoltura italiana si esplica in terreni per gran parte accidentati e  
 • quindi bisognosi di molto lavoro e poco adatti allo impiego delle mac-  
 • chine; l'agricoltura italiana è essenzialmente arboricola e quindi tale da  
 • dover fare fortissimo assegnamento sul lavoro umano. D'altra parte la  
 • nostra mano d'opera rurale è abbondante ed ha, relativamente ad altri  
 • paesi, miti pretese; sicchè più e più volte, anche nelle aziende private, si  
 • è in forse se convenga la introduzione di qualche macchina con relativa  
 • eliminazione di qualche salariato, perchè il salariato di ben poco si ac-  
 • contenta ».

A noi sembra che l'osservazione non abbia tale efficacia da togliere i mo-  
 tivi della diffidenza, sia perchè i terreni, dove vediamo il più spesso sorgere  
 le affittanze collettive, non sono quelli accidentati, bensì quelli in pianura  
 dove le macchine si possono usare facilmente e dove, data l'ampiezza  
 delle aziende, l'uso di macchine anche costose (come le trebbiatrici) è, più  
 che utile, necessario; sia perchè, se si vuol fare dell'agricoltura moderna,  
 provvedere alla anticipazione dei canoni di affitto, ai depositi di garanzia,  
 alle scorte vive e morte, alle spese indispensabili della gestione, occorre  
 sempre un capitale assai forte.

Tant'è vero che quasi tutte le associazioni hanno dovuto contrarre al  
 loro sorgere e in seguito prestiti cospicui.

**A) Le fonti del credito a cui ricorrono le « affittanze collettive ».**

Le *affittanze collettive* si procurano ordinariamente il credito da  
 soci;  
 privati;  
 istituti di credito;  
 altre associazioni.

---

Si fanno voti poi che la stessa nuova legge auspicata abbia:

1.º a contemplare agevolazioni fiscali per la stipulazione dei contratti di locazione a cooperative di  
 lavoratori;

2.º a facilitare il sorgere e il funzionare di uno o più istituti di credito destinati a sovvenire (finan-  
 ziariamente o con merci di uso agrario e umano o con macchine e attrezzi, ecc.) le Cooperative assuntrici  
 dei beni rustici alle quali verrebbe imposta una direzione tecnica ed amministrativa di fiducia dell'Istituto;

3.º a facilitare la costituzione ed il funzionamento di cooperative d'acquisto, di vendita, di manipo-  
 lazione di prodotti, di credito nel seno delle cooperative conduttrici o fra le stesse Cooperative.

A complemento di queste notizie è bene aggiungere che tosto l'On. Pantano, Ministro di agricoltura  
 Industria e Commercio ebbe presentato il disegno di legge per la creazione di un Istituto di colonizzazione  
 interna, la Camera del lavoro di Reggio Emilia telegrafò al Ministero constatando, e di ciò compiacendosi,  
 che nel disegno fossero contenute disposizioni che corrispondevano ai voti del Congresso di Reggio.

**B) Credito dai soci.**

I soci fanno credito alla Società, o depositando nella Cassa sociale i loro risparmi, o facendo prestito totale o parziale di quanto spetta loro per il lavoro eseguito.

I soci delle Cooperative agricole del Reggiano, come quelle di Fabbrico, di S. Vittoria e di Brugnato, incominciarono a mettere insieme il capitale necessario con sacrifici personali, versando, a titolo di prestito, alla Cassa sociale i loro piccoli risparmi, messi insieme nei mesi della emigrazione (1).

Del credito, fatto dai soci, col loro salario, abbiamo parlato, spiegando l'ordinamento della Cooperativa agricola di Fabbrico. Tutte le Cooperative agricole emiliane ricorrono a questa forma di credito. I soci ricevono, ordinariamente nell'inverno, invece del salario o di una parte di esso, un *buono* che rappresenta il loro credito, il quale viene rimborsato entro l'anno al tempo della vendita dei prodotti, oppure anche dopo.

La Cooperativa di Fabbrico, come abbiamo visto, rende obbligatorio ai soci di farle credito.

Fra le *affittanze collettive a conduzione divisa* è degna di nota la Cooperativa agricola di Calvenzano, i soci della quale nei primi tempi spinsero lo spirito di sacrificio fino a portare al Monte di Pietà le loro robe per prestarne il ricavato alla Cassa sociale (2).

**C) Credito da privati.**

Sono spesso amici, qualche volta gli stessi proprietari dei terreni affittati alla Società, che provvedono i capitali necessari.

Nelle Società cattoliche della Lombardia sono iscritti fra i soci, col titolo di soci onorari, persone facoltose, spesso i parroci, le quali prestano garanzia per la Società a privati e ad istituti, facilitando così il credito. Ragione questa che fa ritenere non necessaria la forma commerciale alle Società cattoliche lombarde.

Ad Altedo di Bologna fanno credito alla Società gli esercenti. La Società, nel maggior numero dei casi, paga i soci, non in danaro, ma con un *buono* che è riconosciuto ed accettato dagli esercenti.

Molte sono le società che hanno debiti con privati.

**D) Credito da Istituti.**

Varie *affittanze collettive* sono aggregate ad Istituti di credito (nel più dei casi Casse rurali) i quali provvedono al capitale necessario. Ad es. la *Cassa rurale di Cà de' Soresini* in provincia di Cremona, la *Cassa rurale di Francofonte* in provincia di Siracusa, molte altre Casse rurali, e il *Piccolo Credito di Rho* in provincia di Milano.

(1) Congresso nazionale delle Cooperative agricole — 8 ottobre 1905. — Resoconto stampato per cura della Camera del Lavoro di Reggio Emilia.

(2) Vedi Società Cooperativa Agricola di Calvenzano: *Relazione e Bilancio sull'Esercizio 1904*.

Altre, specialmente cattoliche, senza essere aggregate ad Istituti, vivono in molta intimità con essi: — in genere si tratta di Casse rurali, — e ne godono facilmente il credito.

Varie Associazioni ottennero prestiti da Casse di Risparmio, come le *Cooperative braccianti* del Ravennate e da Banche Popolari come la *Cooperativa agricola* di Marsala.

Il Banco di Sicilia fa credito direttamente ai soci delle Cooperative agricole con garanzia della Società.

Nella provincia di Reggio Emilia le *affittanze collettive*, oltre a trovare credito presso i soci, presso privati e presso la Cassa di Risparmio locale, ne trovano anche dalla *Banca delle Cooperative*, fondata l'11 ottobre 1903 presso quella Camera di Lavoro, colla partecipazione di Società di M. S. e di Cooperative e con oltre 100 mila lire di capitale sociale. La Banca funziona dal giugno del 1904; è ammessa al risconto dall'Istituto di Credito presso la Società Umanitaria di Milano, dal Banco di Napoli, dal Credito italiano e dalla Banca Popolare di Reggio, ed ha compiuto, dalla sua fondazione a tutto settembre 1905, operazioni di prestiti cambiari con le Cooperative in genere (di lavoro, di consumo ed agricole) per 800 mila lire (1).

L'*Istituto di credito per le Cooperative* con sede presso la Società Umanitaria in Milano, è una Cooperativa con un capitale azionario di 400 mila lire ed un fondo di riserva di 1600 lire. Esso fu istituito nel maggio del 1904 e aperto nel luglio successivo. Fa operazioni di credito a Società cooperative in genere, e dalla costituzione al 31 dicembre 1905 sovvenne lire 74 mila a Cooperative agricole (2).

#### **E) Credito da altre Associazioni.**

Hanno fatto credito alle *affittanze collettive* le Leghe di Miglioramento e le loro Federazioni.

Alla Cooperativa agricola di Fabbrico ha fatto credito la Lega di miglioramento locale; alla Cooperativa agricola di Altedo la Federazione delle Leghe del Bolognese.

La Lega di miglioramento di Caravaggio di Bergamo sovvenne col credito la Cooperativa agricola dei contadini.

Anche i Consorzi agrari, ad es. quelli di Guastalla e di Bologna, hanno fatto credito alle affittanze collettive, fornendo materie necessarie all'agricoltura. Quello di Bologna ha richiesto però una speciale garanzia.

#### **F) Condizioni di credito meglio adatte alle esigenze delle « affittanze collettive ».**

La forma più comune delle operazioni di credito è la cambiaria che è accompagnata di solito da tassi elevati di interesse, obbliga a scadenze

(1) Rapporto del Congresso nazionale delle Cooperative agricole di Reggio Emilia dell'8 ottobre 1905 fatto dal Segretario di quella Camera del Lavoro.

(2) Periodico *l'Umanitaria*; N.º del gennaio 1906.

rigorose e frequenti e a non leggere spese di bollo, provvigioni, viaggi, posta, ecc.

Qualche associazione ha ottenuto l'apertura di un conto corrente. Ad es. la *Società probi contadini* di Arcene di Bergamo ebbe l'aiuto di un conto corrente apertole dalla Banca *Piccolo credito bergamasco*.

Anche gli attuali Istituti di credito per le Cooperative, non ostante gli ottimi intendimenti dei loro amministratori, non soddisfano interamente ai bisogni perchè devono attingere i mezzi, quasi esclusivamente, dal *risconto* del portafoglio, e sono quindi obbligati a ricedere il danaro a tassi elevati e a richiedere alle *affittanze collettive* la osservanza di discipline rigorose, specialmente rispetto alle garanzie.

È indubitato che il prestito cambiario, così come è fatto, grava eccessivamente sul bilancio delle *affittanze collettive* e non si presta alle condizioni delle aziende le quali hanno bisogno di regolare le scadenze coi raccolti. Occorrerebbe un servizio di credito più facile, comodo e poco costoso.

Tutto questo veniva affermato dal Congresso delle Cooperative agricole tenuto l'8 ottobre 1905 (1) a Reggio Emilia, il quale invocò apposite disposizioni legislative che assicurino alle Cooperative, legalmente costituite e possibilmente consorziate per provincie o per circondari, un sufficiente, rapido, facile e libero servizio di credito, ad un tasso non superiore al 40/0, da compiere con piena fiducia sulle aziende, dietro la garanzia morale di uffici di contabilità e di ispezione, da istituti chiamati ad esercitare il credito col conferimento ad essi di privilegi sui raccolti e sulle attività delle aziende cooperative (2).

(1) Resoconto del Congresso pubblicato per cura della Camera del Lavoro di Reggio Emilia.

(2) Nella riunione, indetta dalla Federazione Italiana dei Consorzi agrari per un'intesa intorno alla fondazione di un Istituto di credito agrario, riunione che ebbe luogo in Piacenza il 30 ottobre 1905, l'on. Luzzatti, che del progettato Istituto spiegò i mezzi ed i fini, accennò anche alle Cooperative agricole operale e all'esperimento delle *affittanze collettive*, in favore delle quali dovrebbe intervenire il futuro istituto.

Nel Congresso di Reggio Emilia dell'8 ottobre 1905 l'on. Maffi, Segretario generale della Lega Nazionale delle Cooperative, presentò un suo disegno di legge per una Banca Cooperativa di Stato. La Banca dovrebbe avere un capitale iniziale di 3 milioni, raccolti col concorso dello Stato, della Società Umanitaria, della Banca d'Italia, delle Casse di Risparmio. Suo ufficio dovrebbe essere, fra l'altro, quello di somministrare i mezzi finanziari per prendere in affitto o in enfiteusi o per condurre a colonia parziaria terreni da essere coltivati in cooperazione; di concedere il credito per l'esercizio dell'industria agricola a beneficio di Cooperative di produzione agraria costituite da lavoratori e da piccolissimi proprietari.

Il disegno di legge, presentato dall'on. Pantano alla Camera dei Deputati nella seduta dell'8 marzo 1906, che mira alla costituzione di un fondo nazionale per la colonizzazione interna, amministrato da un istituto posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, contiene disposizioni colle quali si provvede al credito in favore delle cooperative di lavoratori.

L'istituto dovrebbe fare le seguenti operazioni:

a/ Anticipazione per pagamento dei canoni di enfiteusi e di affitto per un periodo da determinarsi dal regolamento, ma in ogni caso non inferiore ai 5 anni ed ammortizzabile in un periodo non superiore ai dieci anni successivi;

b/ Prestiti ammortizzabili per costruzioni e trasformazioni agricole;

c/ Anticipazioni e prestiti per spese di assicurazione, per acquisto di materie prime, di bestiame e di strumenti.

Le operazioni dell'istituto verrebbero garantite coi privilegi speciali stabiliti dalle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, serie III; 7 luglio 1901, n. 334; e 31 marzo 1903, n. 254.

G) La necessità della garanzia.

Uno dei maggiori dubbi intorno al credito per le *affittanze collettive* sorge allorchè si discute la solvibilità di esse.

Che garanzie possono prestare le *affittanze collettive* ai proprietari dei terreni e ai creditori?

È certo che la garanzia rappresenta la condizione prima perchè una *affittanza collettiva* possa vivere. Un proprietario — sia esso un privato od una pubblica amministrazione — non può accettare di cedere i suoi terreni ad associazioni di lavoratori che non gli assicurino, oltre alla buona coltivazione, il pagamento dell'affitto; e un Istituto di credito o un privato non possono prestare capitali senza una garanzia che assicuri loro il rimborso.

Nel caso di enti morali (Opere Pie, ecc.) la garanzia assume una importanza ancora maggiore.

A motivo di ciò abbiamo fatte ricerche, affine di stabilire le forme di garanzia offerte dalle *affittanze collettive* per avere terreni in affitto e capitali a prestito.

H) Le forme di garanzia.

Ai proprietari dei terreni le *affittanze collettive* anticipano, di solito, a titolo di cauzione, una somma corrispondente ad una annualità di affitto. La cauzione e il resto del capitale occorrente vengono il più spesso dati a prestito alla Società o da privati o da enti con la garanzia di persone solvibili, spesso di amici della Società.

La Cooperativa agricola di Fabbriano, in un recente contratto di affitto (1), potè risolvere così il problema della cauzione: la garanzia del canone, dovuto al proprietario, venne fatta dalla Banca delle Cooperative di Reggio Emilia la quale si cautelò con la firma di un facoltoso amico della Cooperativa.

La Cooperativa agricola di Molinella impone ai proprii soci di partecipare direttamente a formare la garanzia dei prestiti da essa contratti e trattiene, a tal fine, una quota dei salari fino al limite necessario. L'Istituto di credito per le Cooperative presso la Società Umanitaria di Milano, fornì capitali alla Cooperativa di Molinella la quale si obbligò appunto di trattenerne, a rimborso di essi, il 50 0/0 dei salari.

L'Istituto si è riservato, non solo di accertarsi che la trattenuta venga fatta, ma volle, a maggiore sua quiete, avere il diritto della vigilanza tecnica ed amministrativa su tutto l'andamento dell'azienda; ed esercita tale funzione mediante persona di sua fiducia. L'Istituto intende seguire lo stesso sistema per tutte le *affittanze collettive*.

Degna di nota è la forma di garanzia richiesta, alle « *affittanze collettive* », da alcune Opere Pie della Lombardia. Nel contratto di affitto fra l'Amministrazione dell'Orfanotrofio maschile della provincia di Bergamo e

(1) Contratto col quale la Cooperativa assunse in affitto un quarto podere, la Battistona di proprietà De Medici.

la Società Probi-Contadini di Castel Cerreto e Battaglie in Treviglio, l'Amministrazione del Luogo Pio richiede:

a) che i lavoratori depositassero, come ogni altro affittuale, una cauzione uguale al doppio del canone annuo d'affitto, aumentato dagli accessori previa svalutazione di 1/10 per i titoli depositati;

b) che essi fossero costituiti in Società legale diretta costantemente da tre persone abbienti e bene accette all'Amministrazione dell'Opera Pia, che si rendano solidali e responsabili illimitatamente degli impegni sociali verso il Luogo Pio per tutta la durata della locazione (1). Le tre persone abbienti garantiscono per la Società, di cui sono i dirigenti, i capitali avuti a prestito.

Per ultimo diciamo della forma di garanzia, offerta dalla Cooperativa agricola di Monte S. Giuliano di Trapani ai proprietari dei terreni e al Banco di Sicilia che fa credito ai soci della Cooperativa.

Ad alcuni proprietari la Società versa una cauzione; agli altri ha lasciato scegliere un gruppo di soci fra i più solvibili e questi prestano garanzia per tutta la Società.

Per le altre anticipazioni, non la Società, ma il singolo socio, riceve a prestito i capitali occorrenti dal Banco di Sicilia il quale concede le sovvenzioni agrarie con la garanzia solidale dei Consiglieri di Amministrazione, e con la garanzia della Società che rinuncia, a favore del Banco, al *privilegio legale* sui prodotti del terreno coltivato dal socio-debitore e sulle scorte (2).

#### I) Conclusione.

In sostanza, il credito non è mancato alle « affittanze collettive ». Vi è giunto alla spicciolata, in misura non sempre adeguata, con formalità e vincoli numerosi e talora con aiuti di carattere eccezionale. Ma anche così, il fatto che tutte le Associazioni hanno potuto ottenere il credito, presentando le richieste garanzie, è incoraggiante ed è una prova in loro favore.

(1) Questa esigenza dell'Amministrazione del Luogo Pio ha rapporto con la disposizione dell'art. 6, già citato a pag. 9, dello Statuto della Società Probi-Contadini di Castel Cerreto e Battaglie.

(2) Il socio rilascia al Banco di Sicilia uno o più effetti cambiali, sui quali viene indicato, a guisa di causale, la destinazione dei prestiti, affinché sorga a favore dell'Istituto il *privilegio legale* sui frutti delle terre, a beneficio delle quali l'operazione viene fatta e sulle scorte.

Il Banco non dà valore al *privilegio legale* se non a condizione che la Società, nell'interesse di ogni socio che chiede il prestito, presenti:

- a) le quietanze dell'affitto a saldo;
- b) i contratti di affitto;
- c) l'estratto della deliberazione dei sorteggi per l'assegnazione dei lotti ai soci;
- d) l'estratto della deliberazione colla quale il Consiglio di Amministrazione autorizza il socio a contrarre il prestito;
- e) una procura generale del socio la quale autorizzi un amministratore ad eseguire tutte le operazioni necessarie per il conseguimento del prestito e a ricevere il denaro.


Con queste formalità i soci della Cooperativa agricola di Monte San Giuliano di Trapani ebbero dal Banco di Sicilia nel 1904 circa L. 40.000 e nel 1905 circa L. 90.000.

La nuova legge sul *Credito agrario per le provincie siciliane*, recentemente approvata dal Parlamento, porterà modificazioni alle formalità suindicate.

PARTE II.

—

STATISTICHE



## GENERALITÀ

Le nostre indagini ci conducono a formare il seguente specchio il quale indica le « *Affittanze collettive* » funzionanti in Italia a tutt'oggi, alla fine cioè di aprile del 1906.

### AFFITTANZE COLLETTIVE A CONDUZIONE UNITA (1).

#### Emilia, Romagna e luoghi vicini.

##### Sette nella provincia di Reggio Emilia

- |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| 1) Brugnato . . . . .     | — | Cooperativa agricola |   |
| (Com. di Reggiolo)        |   |                      |   |
| 2) Campagnola . . . . .   | — | *                    | * |
| 3) Fabbriico . . . . .    | — | *                    | * |
| 4) Reggiolo . . . . .     | — | *                    | * |
| 5) Rio Saliceto . . . . . | — | *                    | * |

(1) Si ha nella

##### Provincia di Parma

la *Cooperativa agricola di Borgo S. Donnino*

che si costituirà ultimamente e comincerà a funzionare il prossimo autunno.

Esistono anche Cooperative agricole, che non hanno ancora potuto prendere terreni in affitto, ma che si propongono di prenderli appena se ne presenti l'occasione favorevole. Tali Cooperative adotteranno la conduzione unita e sono le seguenti, indicate dal nome del luogo:

##### Provincia di Reggio Emilia

- |                             |   |                      |   |
|-----------------------------|---|----------------------|---|
| 1) Aiola . . . . .          | — | Cooperativa agricola |   |
| (Com. di Montecchio)        |   |                      |   |
| 2) Montecchio . . . . .     | — | *                    | * |
| 3) Praticello . . . . .     | — | *                    | * |
| (Com. di Gattatico)         |   |                      |   |
| 4) San Bernardino . . . . . | — | *                    | * |
| (Com. di Novellara)         |   |                      |   |

##### Provincia di Bologna

- |                       |   |                      |   |
|-----------------------|---|----------------------|---|
| 5) Medicina . . . . . | — | Cooperativa agricola |   |
| 6) Budrio . . . . .   | — | *                    | * |

È poi a nostra notizia che, nel Ravennate e nel Bolognese, gruppi di lavoratori assumono a mezzadria, con contratti annuali, la coltivazione collettiva di risale.

Sono contratti che hanno una durata molto breve, e si concludono senza atti pubblici. Non si è potuto avere l'elenco delle mezzadrie collettive esistenti durante l'anno in corso.

6) S. Vittoria . . . . . — *Cooperativa agricola*  
(Com. di Gualtieri)

7) Bettolino . . . . . — *Società contadini* (1)  
(Com. di Reggiolo)

**Due nella provincia di Modena**

8) Migliarina e Budrione — *Cooperativa agricola*  
(Com. di Carpi)

9) Fossoli . . . . . — Un gruppo di lavoratori.  
(Com. di Carpi)

**Quattro nella provincia di Bologna**

10) Altedo . . . . . — *Cooperativa agricola*  
(Com. di Malalbergo)

11) Molinella . . . . . — " "

12) Pegola Monticelli . . . . . — " "

13) Saletto . . . . . — " "  
(Com. di Malalbergo)

**Una nella provincia di Ravenna**

14) Lavezzola . . . . . — *Cooperativa Braccianti.*

**Una nella provincia di Mantova**

15) S. Rocco . . . . . — *Lega di miglioramento.*  
(Com. di Quistello)

**Tre nella provincia di Rovigo (2)**

16) Arquà Polesine . . . . . — *Cassa Rurale*

17) Boara Polesine . . . . . — " "

18) Mardimago . . . . . — " "

**AFFITTANZE COLLETTIVE A CONDUZIONE DIVISA (3).**

**Emilia e Romagna.**

**Una nella provincia di Reggio Emilia.**

1) Cavriago . . . . . — *Cooperativa agricola.*

**Una nella provincia di Ravenna.**

2) Ravenna . . . . . — *Cooperativa Braccianti.*

(1) È una Società di fatto e sta costituendosi ora in associazione cooperativa.

(2) Vedi nota a pag. 3.

(3) È a nostra notizia che sono costituite e cominceranno a funzionare nel prossimo autunno, in terreni già affittati, le seguenti Società che nella conduzione dei terreni adotteranno la forma divisa.

**Novarese.**

**Provincia di Novara**

1) Fontanetto Po . . . . . — *Cooperativa agricola.*

**Lombardia.**

**Provincia di Bergamo**

2) Treviglio . . . . . — *Società affitto collettivo di Spirano.*

## Novarese.

Una nella provincia di Novara.

- 3) Livorno Vercellese — *Affittanza livornese.*

## Lombardia.

Nove nella provincia di Milano.

- 4) Bellinzago . . . . . — *Cooperativa agricola.*  
 5) Brugherio . . . . . — *Società coloni.*  
 6) Magnago . . . . . — *Società contadini.*  
 7) Muggiano . . . . . —

In **Sicilia** le seguenti associazioni entreranno esse pure in esercizio nel corrente anno:

### Provincia di Palermo

- 3) Prizzi . . . . . — *Lega Cooperativa agricola cattolica*  
 4) S. Giuseppe Jato . . . . . —  
 5) Vicari . . . . . —  
 6) Ventimiglia . . . . . —

### Provincia di Trapani

- 7) Alcamo . . . . . — *Lega Cooperativa agricola cattolica.*

### Provincia di Caltanissetta

- 8) Resuttano . . . . . — *Lega Cooperativa agricola cattolica.*

### Provincia di Girgenti.

- 9) S. Stefano Quisquina — Una Società di cui non abbiamo il nome.

A queste associazioni ne aggiungiamo altre che hanno, fra i loro fini, quello di prendere terreni in affitto; ma che finora non hanno concluso nessun contratto:

- 1) Masano . . . . . — *Cassa agraria.*  
 (Com. della provincia di Bergamo)  
 2) Petralia Sottana . . . . . — *Società agricola.*  
 3) Recalmuto . . . . . — *Società Piccola Industria agricola Maria Ss. Immacolata.*  
 4) Villarosa . . . . . — *Cooperativa agricola « Regina Elena ».*  
 (Comuni in provincia di Palermo)

Abbiamo una Società di incerta esistenza a

Scordia

(Com. in provincia di Catania)

indicata dal sig. Pompeo Colaianni in un suo lavoro: *Le istituzioni cooperative in Sicilia.*

Infine notiamo due *affittanze collettive a conduzione divisa* che non esistono più.

- 1) Fellegara . . . . . — *Sindacato agricolo cattolico*  
 (Com. di Scandiano) Reggio E.

Il quale aveva assunto la conduzione di terreni del Comune di Scandiano. Ci si annuncia che esso ha testé acquistati i terreni prima assunti in enfiteusi.

- 2) Grammichele . . . . . — *Società piccola Industria S. Biagio*  
 (Com. in provincia di Catania)

società che cadde nel settembre scorso.

- 8) Pozzuolo Martesana . . . — *Cooperativa agricola.*  
 9) Rho . . . . . — *Società piccolo credito.*  
 10) Sulbiate Inferiore . . . — *Cassa rurale di depositi e prestiti.*  
 11) Vaprio d'Adda . . . — *Consorzio agrario fra contadini dell'Ospedale Cotta-Oltrocchi.*  
 12) Vimodrone . . . . . — *Cooperativa agricola.*

**Nove nella provincia di Bergamo.**

- 13) Arcene . . . . . — *Società Probi Contadini.*  
 14) Calvenzano . . . . . — *Cooperativa agricola.*  
 15) Calvenzano . . . . . — *Unione rurale.*  
 16) Caravaggio . . . . . — *Cooperativa fra lavoratori della terra.*  
 17) Pognano . . . . . — *Una piccola affittanza collettiva con due famiglie.*  
 18) Sforzatica . . . . . — *Società contadini di Vailetta, Sabbio e Sforzatica.*  
 19) Treviglio . . . . . — *Società Probi contadini di Castel Cerreto e Battaglie.*  
 20) . . . . . — *Società Contadini dell'Orfanotrofio femminile.*  
 21) Villasola . . . . . — *Società contadini.*

**Due nella provincia di Como.**

- 22) Bregano . . . . . — *Società contadini.*  
 23) Mariano . . . . . — *Unione rurale.*

**Una nella provincia di Brescia.**

- 24) Leno . . . . . — *Società affitti collettivi S. Isidoro.*

**Tre nella provincia di Cremona.**

- 25) Ca' de' Soresini . . . — *Cassa rurale di prestito S. Pietro M.*  
 26) Rivolta d'Adda . . . — *Cooperativa di lavoro.*  
 27) Vailate . . . . . — *Società agricola La Madre Terra.*

**Sicilia.**

**Undici nella provincia di Palermo.**

- 28) Bisacquino . . . . . — *Lega cooperativa agricola cattolica.*  
 29) Bocca di Falco . . . — *Federazione agricola degli operai.*  
 30) Corleone . . . . . — *Cooperativa S. Leoluca.*  
 31) Caltavuturo . . . . . — *Cassa rurale.*  
 32) Campofelice di Fitalia — *Cooperativa agricola di lavoro.*  
 33) Giuliana . . . . . — *Lega cooperativa agricola cattolica.*  
 34) Partinico . . . . . — *Cooperativa agraria intercomunale di lavoro.*  
 35) Piana dei Greci . . . — *Cooperativa agricola.*  
 36) . . . . . — *Lega cooperativa agricola cattolica.*  
 37) Sciarra . . . . . — *Lega cooperativa agricola cattolica.*  
 38) S. Mauro Castelverde — *Lega cattolica cooperativa agricola di lavoro.*

**Dodici nella provincia di Trapani.**

- 39) Calatafimi . . . . . — *Legha cooperativa agricola cattolica*  
 40) . . . . . — *Cooperativa agricola*  
 41) Marsala . . . . . — . . . . .  
 42) . . . . . — *Legha del Popolo*  
 43) Monte S. Giuliano . . . . . — *Cooperativa agricola*  
 44) Paceco . . . . . — . . . . .  
 45) Salemi . . . . . — . . . . .  
 46) Salaparuta . . . . . — . . . . .  
 47) Vita . . . . . — . . . . .  
 48) Trapani (Ballotta) . . . . . — . . . . .  
 49) Mazzara del Vallo (1) . . . . . — . . . . .  
 50) Marausa (2) . . . . . — *Leghe contadini*

**Dieci nella provincia di Girgenti.**

- 51) Burgio . . . . . — *Cooperativa agricola cattolica di lavoro*  
 52) Cattolica Eraclea . . . . . — *Cassa rurale cattolica*  
 53) Casteltermini . . . . . — . . . . .  
 54) Girgenti . . . . . — *Società agricola cattolica*  
 55) Palma Montechiaro . . . . . — *Legha cooperativa agricola cattolica*  
 56) Ravanusa . . . . . — *Cassa rurale Sacro Cuore*  
 57) Ribera . . . . . — *Cooperativa di lavoro S. Giuseppe*  
 58) Sant'Angelo Muxharo . . . . . — *Cassa rurale cattolica*  
 59) Sciacca . . . . . — *Legha cooperativa agricola cattolica*  
 60) S. Stefano Quisquina . . . . . — *Legha cooperativa cattolica*

**Sette nella provincia di Caltanissetta.**

- 61) Castrogiovanni . . . . . — *Società la Madre Terra*  
 62) . . . . . — *Unione D. C.*  
 63) Mazzarino . . . . . — *Società agricola cooperativa di produzione e lavoro*  
 64) Niscemi . . . . . — *Piccola industria S. Maria del Bosco*  
 65) Pietraperzia . . . . . — *Cassa rurale cattolica*  
 66) Valguarnera . . . . . — *Legha cooperativa agricola cattolica*  
 67) . . . . . — *Legha agricola con cooperativa di produzione e consumo*

**Una nella provincia di Siracusa.**

- 68) Francofonte . . . . . — *Cassa rurale cattolica di credito e lavoro*

**Due nella provincia di Catania.**

- 69) Caltagirone . . . . . — *Legha di resistenza*  
 70) . . . . . — *Società piccola industria S. Isidoro*

(1) Mettiamo questa Cooperativa fra quelle che adottano la conduzione divisa perchè l'ambiente nel quale essa è sorta e i fini che si è posta la portano a dover adottare la conduzione divisa. Tuttavia ora essa ha in affitto un vivaio di viti americane che coltiva collettivamente.

(2) Così dicasi di queste Leghe, sono quattro, le quali hanno preso in affitto 80 migliaia di viti che vengono coltivate collettivamente.



## AFFITTANZE COLLETTIVE A CONDUZIONE UNITA

### EMILIA, ROMAGNA E LUOGHI VICINI

#### Provincia di Reggio Emilia.

*Le sei Cooperative, che seguono, sono aderenti, con quella di Cavriago, che adotta la conduzione divisa, alla Camera del Lavoro di Reggio Emilia ed hanno carattere socialista. Ora sta per costituirsi in società anonima cooperativa la Società contadini del Bettolino, la quale aderirà essa pure, secondo quel che ci risulta, alla Camera del Lavoro.*

1) **BRUGNETO. — Cooperativa agricola.** — La Società si costituì il 6 marzo 1904. Soci 180; capitale sottoscritto L. 4456; versato L. 2442,50. Ha in affitto dall'11 novembre dell'anno scorso due poderi: la *Ferrarola* di ettari 26 e la *Veniera* di ettari 40, tutti e due di proprietà dei signori Allegretti. — A questi la Società paga un affitto di L. 7530 in due rate ed ha versato, in danaro, una cauzione di L. 3765. — La Società possiede un capitale bestiame per L. 7630; un capitale macchine e attrezzi per L. 1429 (aratri, carri ecc.); un capitale mangimi, lettimi, concimi ecc. per L. 5742,32, oltre a prodotti in granaio per L. 722,02. — Non bastando il capitale della Società, questa ottenne un credito dalla Banca delle cooperative di Reggio Emilia con garanzia di privati (1).

(1) Riportiamo della *Cooperativa agricola* di Brugno il

#### BILANCIO PER L'ANNATA 1904-1905.

Attività	Passività
Bestiame . . . . . L. 7.630,00	Capitale sociale sottoscritto . L. 4.456,00
Scorte morte:	Fondo di riserva . . . . » 189,00
mangimi, lettimi, concimi ecc. . . . » 5.740,33	Conti terzi:
attrezzi e macchine . . . » 1.429,75	affitti passivi, scorte morte
anticipazioni culturali . . » 1.712,70	in dotazione, debiti
Prodotti in granaio . . . » 722,02	personali . . . . » 25.537,50
Cassa . . . . . » 541,15	
Conto terzi . . . . . » 4.670,29	
Soci a saldo azioni . . . » 2.013,50	
L. 24.460,34	
Deficit a pareggio . . . » 5.722,16	
L. 30.182,50	L. 30.182,50

Ci si fa osservare che il passivo è determinato da infortuni: una inondazione e una grandinata che hanno arrecato un danno di circa 7.000 lire.

La *Ferrarola* e la *Veniera* sono due poderi arborati, vitati, irrigati e coltivati a frumento, a frumentone, a riso e a prato artificiale. Sulla *Veniera* vi è un capitale bestiame di una quindicina di capi grossi, più un numero variabile di vitelli. Di macchine agrarie vi sono solo degli aratri. I terreni sono coltivati dai soci e, occorrendo, anche da estranei. Sui poderi c'è un personale fisso rappresentato da bifolchi e da un capo-uomo i quali vengono pagati con salari speciali e in gran parte in generi. Ultimamente la Società ha chiamato un tecnico a dirigere la coltivazione.

2) **CAMPAGNOLA.** — Cooperativa agricola. — Costituitasi il primo novembre 1904; soci 155; capitale sottoscritto L. 9085; capitale versato L. 3017,35. — Ha in affitto dall'11 novembre dello stesso anno due poderi di proprietà del Comune di Reggio: la *Colombara* di ettari 34,09 e la *Boccalina* di ettari 37,58. — Per questi paga un affitto complessivo di L. 4880 ed ha versato una cauzione di L. 9492,55. — La Società ha un capitale bestiame per L. 10.290,00; un capitale macchine e attrezzi per L. 927,26; un capitale mangimi e lettimi per L. 6058,94, oltre a prodotti in granaio e in cantina per L. 764,19. — Ottenne un credito dalla Banca delle cooperative, con garanzia di amici della Società, e anche da privati (1).

Terreni arborati e vitati; coltivati a frumento, a prato artificiale, a marzelli e a poco frumentone. Il capitale bestiame è rappresentato da 18 capi sulla *Colombara* e da 20 sulla *Boccalina*. Di macchine solo aratri.

(1) Riportiamo della *Cooperativa agricola* di Campagnola il

BILANCIO DELL'ANNATA 1904-1905.

Attività	Passività
Bestiame . . . . . L. 10.290,00	Capitale sociale sottoscritto . L. 9.085,00
Scorte morte:	Fondo di riserva . . . . . » 155,—
Mangimi e lettimi . . . » 6.058,94	Conto terzi — Debiti per:
Attrezzi e macchine . . » 927,20	Scorte morte in dotazione
Anticipazioni culturali . . » 4.012,75	Mangimi e lettimi . . . » 1.751,11
Prodotti in granaio e cantina » 764,19	Attrezzi e macchine . . . » 19,20
Cassa . . . . . » —,—	Anticipazioni culturali . . » 634,69
Conto terzi — crediti per:	Materie prime . . . . . » —,—
Depositi cauzionali . . . » 9.492,55	Bestiame in dotazione . . » 2.207,55
Fondi pubblici e privati . . » 240,00	Affitti passivi . . . . . » 2.440,00
Debitori in conto azioni . . » 6.067,65	Personali . . . . . » 11.802,96
Crediti diversi . . . . . » 1.521,26	Enti pubblici . . . . . » 7.001,00
	Frutti passivi . . . . . » 350,00
	TOTALE . L. 35.446,51
	Utili netti . . . . . » 3.928,03
TOTALE . L. 39.374,54	TOTALE . L. 39.374,54

Conto Spese e Rendite.

Prodotti ottenuti . . . . . L. 15.764,63	
Spese:	
per lavorazione . . . . . L. 6.652,65	
generali . . . . . » 761,02	
extra rurali . . . . . » 4.429,05	
TOTALE . . . . . L. 15.764,63	L. 11.842,72
	Utili netti . . . . . » 3.921,91
	L. 15.764,63

Rileviamo una piccola discordanza fra la cifra degli utili netti risultanti a bilancio e quella degli utili netti risultanti nel Conto Spese e Rendite.

3) **FABBRICO.** — Cooperativa agricola. (1) — Cominciò a dirigere aziende agrarie l'11 novembre 1902; ma è costituita legalmente dal 1903. — Soci 471 in continuo aumento; capitale sottoscritto L. 11.622,29; capitale versato L. 9.472,50. — Ha in affitto tre poderi: la

(1) Di questa Società abbiamo due bilanci: quello dell'annata 1903-1904 e quello dell'annata 1904-1905.

**BILANCIO 1903-1904.**

Attività	Passività
Bestiame, valore complessivo . L. 11.137,50	Capitale sociale . . . . L. 10.056,00
Scorte morte:	Soci adesioni . . . . » 1.705,49
per invernaglie . . . . » 6.351,20	Conto terzi . . . . » 44.717,17
per attrezzi rurali, macchine » 11.119,70	Affitti passivi . . . . » 4.154,13
per anticipazioni culturali . » 4.057,74	Scorte in dotazione . . . » 4.046,05
Prodotti giacenti in granaio e in cantina . . . . » 19.516,46	Riserva . . . . . » 220,00
Cassa . . . . . » 593,59	Interessi passivi . . . . » 536,00
Conto terzi . . . . . » 11.783,55	
Debitori in conto azioni . . » 2.090,50	
	TOTALE . L. 65.424,84
L. 66.650,24	Utile netto . . . . . » 1.225,40
	L. 66.650,24

**Conto spese rurali ed extra rurali.**

Per mano d'opera (giornate N. 11734 corrispondenti a N. 32 per ogni giorno dell'anno) . . . . . L. 17.602,—
Per acquisto di materia prima . . . . . » 8.750,—
Per piccole spese agricole . . . . . » 250,—
Per spese extra rurali (fitti, canoni irrigui, interessi, viaggi) » 9.578,—
L. 36.180,—

**BILANCIO 1904-1905.**

Attività	Passività
Bestiame, valore complessivo L. 12.770,00	Capitale sociale . . . . L. 11.622,29
Scorte morte:	Fondo di riserva per tasse d'ammissione . . . . » 370,00
mangimi e lettimi . . . . » 7.769,31	Conto terzi:
attrezzi e macchine . . . . » 10.911,00	scorte morte in dotazione » 4.046,05
anticipazioni culturali . . . » 3.305,00	personali . . . . . » 31.199,76
materie prime (zolfo, solfato, legna ecc.) . . . » 274,40	affitti passivi . . . . » 4.038,84
Prodotti in granaio e in cantina » 6.429,38	
Cassa . . . . . » —,—	
Conto terzi — crediti per:	
depositi cauzionali . . . . » 8.200,00	L. 51.276,94
fondi pubblici e privati . . » 680,00	Utile netto . . . . . » 3.410,24
debitori in conto azioni . . » 2.149,79	
Crediti diversi . . . . . » 1.070,30	
L. 54.687,18	TOTALE . L. 54.687,18

**Conto Spese e Rendite.**

Prodotti ricavati e utile bestiame per vendite fatte . . . . . L. 44.360,24	
Per lavorazione . . . . . L. 20.404,79	
Per acquisto di materie prime . . . . » 5.591,64	
Per spese extra rurali . . . . . » 14.953,71	
	L. 40.950,14
Utile netto . . . . . » 3.410,10	
	L. 44.360,24

Anche qui, nel bilancio 1904-1905, c'è discordanza, lieve, fra le cifre degli utili netti.

*Donata* di proprietà Guidotti di ettari 80, la *Scaglietta* di proprietà Righi di ettari 31,55, la *Vallicella* di proprietà del Comune di Fabbrico di ettari 25. — Paga per la *Scaglietta* un canone annuo di affitto di L. 1.800; per la *Donata* L. 6.500; per la *Vallicella* L. 800 con una cauzione complessiva di L. 8.200. — Ultimamente la Società concluse un contratto col quale essa assume in affitto un quarto podere: la *Battistona bassa* di proprietà De Medici in territorio di Reggiolo, Comune attiguo a Fabbrico. La Cooperativa di Fabbrico ha assunta la conduzione di questo podere temporaneamente, per poter continuare uno sciopero. Finita la locazione che è di 6 anni, con diritto alla Società di rescindere il contratto dopo 3 anni, la Cooperativa lascerà il posto alla *Società Contadini* del Bettolino la quale ha già in affitto la *Battistona alta*, di proprietà dei marchesi Pallavicino. Per intanto la Cooperativa di Fabbrico si impegna di lasciar lavorare i lavoratori di Reggiolo sulla *Battistona bassa* per il 70 0/0 delle giornate. La *Battistona bassa* ha l'ampiezza di circa 105 ettari. Il canone annuo di affitto è di L. 6.250 garantito dalla *Banca delle Cooperative* di Reggio. Il proprietario s'impegna di versare alla Cooperativa la somma di L. 6.000 per la lavorazione — somma infruttifera per quest'anno, fruttifera gli anni successivi. — La Cooperativa possiede in complesso un capitale bestiame per L. 12.770,00; un capitale macchine e attrezzi per L. 10.911,00; un capitale mangimi e lettimi per L. 7.769,31, ed ha prodotti in granaio e cantina per L. 6.429,38.

La *Vallicella* è coltivata per metà a risaia valliva e per metà a prati d'argine; la *Scaglietta* è coltivata a frumento, a frumentone, a marzatelli, a prati artificiali e stabili. — La *Donata* è coltivata a frumento, frumentone, riso, marzatelli, prato temporaneo, prato d'argine. I tre poderi sono costituiti in due corpi: la *Scaglietta* da una parte, la *Donata* e la *Vallicella* dall'altra. Sulla *Scaglietta* e sulla *Donata* v'è del bestiame: 20 capi per una. — Di macchine vi sono degli aratri, una coppia trebbiante e una macchina idrovora.

4) REGGIOLO. — Cooperativa agricola. (1) — Si costituì nel maggio del 1903. Soci 232; capitale sottoscritto L. 13815 e versato L. 1365,10. Dall'11 novembre dello stesso anno dirige la coltivazione dei due fondi; la *Gatta* di ettari 24,34 assunta in affitto; i *Bruciatì* di

(1) Riportiamo della *Cooperativa agricola* di Reggiolo il

BILANCIO DELL'ANNATA 1904-1905.

Attività	Passività
Bestiame . . . . . L. 7.220,00	Capitale sociale . . . . . L. 13.815,00
Scorte morte:	Fondo di riserva . . . . . » 232,00
Mangimi, lettimi e concimi » 8.288,88	Conto terzi — Debiti per:
Attrezzi e macchine . . » 6.576,85	Scorte morte in dotazione L. 3.854,47
Anticipazioni colturali . . » 1.411,76	Attrezzi e macchine . . » 6.585,00
Prodotti . . . . . » 986,20	Bestiame in dotazione . . » 7.000,00
Cassa . . . . . » 50,23	Interessi passivi . . . . » 250,00
Conto terzi — Crediti per:	Affitti passivi . . . . . » 1.066,00
Depositi cauzionali . . . » 10.300,00	Debiti diversi . . . . . » 16.721,20
Fondi pubblici e privati . » 1.620,00	Spese extra rurali . . . . » 55,00
Debitori in conto azioni . » 12.449,90	
Personalì . . . . . » 451,50	
TOTALE . L. 49.355,41	
Deficit a pareggio . . . . » 823,26	
L. 50.178,67	L. 50.178,67

ettari 204,65 assunti a colonia. Di tutti e due i poderi è proprietario il Principe Carrega. Per la *Gatta* la Società paga un canone annuo di affitto di L. 3.333; per i *Bruciati* ecco le condizioni principali: la Cooperativa si obbliga di lavorare metà circa della estensione totale e di lasciare l'altra a riposo alternativamente. Il proprietario si obbliga di somministrare L. 70 per ogni biolca reggiana (circa 1,3 di ettaro) lavorata; più olio, cordami, battelli, ecc. Il proprietario è tenuto a fornire i concimi e le sementi. Essendo i *Bruciati* tutti coltivati a riso, il prodotto viene così ripartito: sette quintali di riso per biolca vanno al padrone, il di più rimane da dividersi a metà; la paglia e il fieno d'argine restano alla Società. Questa ha un debito col proprietario e con la *Banca delle cooperative* con garanzia di amici ed ha un capitale bestiame per L. 7220; un capitale scorte morte per L. 16.277, ed ha prodotti in granaio per L. 966.

I *Bruciati*, come si disse, sono coltivati a riso, la *Gatta* è coltivata a frumento e a prato. Sulla *Gatta* vi è un capitale bestiame rappresentato da 18 capi grossi più alcuni vitelli il cui numero è variabile. Vi sono degli aratri con una pressa da foraggio, una coppia trebbiante e delle turbine.

La Società stipendia un personale fisso, addetto alla cura del bestiame. Essa mira a poter assumere la conduzione in affitto di altri poderi nel territorio di Reggiolo.

Il deficit in cui la Cooperativa si è trovata quest'anno non deve costituire per essa un titolo di demerito perchè si tratta di terreni esposti continuamente ai pericoli di inondazioni. Ben più che dalla cifra dei risultati conseguiti, bisogna che il lettore giudichi della stabilità o meno di queste associazioni dalla educazione cooperativa dei soci e dall'ordinamento della società.

5) RIO SALICETO. — Cooperativa agricola. — Sorta il 18 aprile 1904. Soci 78; capitale azionario sottoscritto L. 2.960 e versato L. 1.371. Cominciò a dirigere aziende agrarie l'11 novembre dello stesso anno. Conduce in affitto due poderi di proprietà del Municipio di Reggio: la *Dinarella* di ettari 41,85 e il *Bosco* di ettari 42,14 pei quali paga un canone complessivo di L. 5640 ed ha anticipato per garanzia L. 6820 in denaro. La Società possiede un capitale bestiame per L. 9760; un capitale scorte morte per L. 9721,18; ha prodotti in granaio e cantina per L. 2765,12 con un fondo cassa di L. 620,16. Non bastandole, per l'impianto e la

Continuando la pubblicazione del bilancio della *Cooperativa agricola* di Reggiolo per l'anno 1904-1905, riportiamo il

Conto Spese e Rendite	
Prodotti . . . . .	L. 28.920,68
Bestiame . . . . .	» 2.748,16
Spese:	
lavorazioni . . . . .	L. 24.893,13
generali . . . . .	» 1.918,67
extra rurali . . . . .	» 5.680,30
	L. 31.668,84
	L. 32.492,10
Perdita d'esercizio L.	823,26
	L. 32.492,10

A creare il deficit ha contribuito un'inondazione.

conduzione delle aziende, il suo capitale, la Cooperativa ha dovuto contrarre un debito con la Banca delle cooperative e con privati mediante garanzia di amici (1).

I poderi sono arborati, vitati ed irrigati; coltivati a frumento, granturco, prato artificiale, prato naturale e vigneto. — Il capitale bestiame è rappresentato complessivamente da 21 capi. — Di macchine solo aratri.

6) S. VITTORIA. — Cooperativa agricola. — Fu fondata nel febbraio del 1900, ma cominciò ad assumere la direzione di aziende agrarie l'11 novembre del 1903. Conta 347 soci ed ha un capitale sottoscritto di L. 8.328 e versato di L. 7.798. Conduce in affitto due poderi: la *Capanna* di ettari 55 e la *Cantona* di ettari 32,33 di proprietà del Capitano Manfredi. L'affitto ammonta a L. 4.010 per la *Cantona* e a L. 4.000 per la *Capanna*. La cauzione ammonta a L. 5.000 depositate alla Cassa di Risparmio e fruttanti il 3 1/2 0/0. La Società ha un capitale bestiame per L. 18.670,00; un capitale macchine e attrezzi per L. 2.268,85; un capitale scorte morte per L. 8.579,48 oltre a L. 1.449,58 di anticipazioni colturali. Essa ha un debito con la Cooperativa di Consumo locale e con privati mediante garanzia di amici. Giova ricordare che il primo ca-

(1) Riportiamo della *Cooperativa agricola* di Rio Saliceto il

BILANCIO 1904-1905.	
Attività	Passività
Bestiame . . . . . L. 9.760,00	Capitale sottoscritto . . . . . L. 2.960,00
Scorte morte:	Fondo di riserva . . . . . » 78,00
mangimi e lettimi . . . . . » 3.167,75	Conto terzi per:
attrezzi e macchine . . . . . » 1.460,23	Scorte morte in dotazione
anticipazioni colturali . . . . . » 4.588,00	mangimi e lettimi . . . . . } 2.484,44
materie prime . . . . . » 205,20	concimi . . . . . }
Prodotti in cantina e granaio » 2.765,12	Prodotti . . . . . » 76,50
Cassa . . . . . » 620,16	Bestiame in dotazione . . . . . » 2.030,84
Conto terzi — Crediti per:	Affitti passivi . . . . . » 3.005,00
depositi cauzionali . . . . . » 6.820,00	Personali . . . . . » —,—
fondi pubblici e privati . . . . . » 600,00	Creditori diversi . . . . . » 24.341,42
debitori in conto azioni . . . . . » 1.589,00	
Debitori diversi . . . . . » 3.840,75	L. 34.976,20
	Utile netto . . . . . » 440,01
L. 35.416,21	L. 35.416,21

#### Conto Spese e Rendite.

Prodotti ricavati . . . . . L. 18.135,50	
Spese di lavorazione . . . . .	L. 11.825,94
Spese generali . . . . .	» 845,49
Spese extra-rurali . . . . .	» 5.024,06
	L. 17.695,49
Utile netto . . . . .	» 440,01
	L. 18.135,50

pitale sociale fu messo insieme dai soci i quali depositarono, a titolo di prestito, nella Cassa sociale i loro risparmi fatti nei mesi di emigrazione (1).

I poderi sono arborati e vitati; coltivati a granturco, a frumento, a prato artificiale e ad orto. — Ha personale fisso costituito da bifolchi in numero di due ed il camparo pagati in generi. — Sui due poderi vi sono 64 capi bovini tra grossi e piccoli.

7) **BETTOLINO.** — Società contadini. — È una Società di fatto, sorta spontaneamente. Ha in affitto dal novembre 1905 la *Battistona alta* di proprietà dei Marchesi Pallavicino. L'ampiezza del podere è di 56 biolche (biolca reggiana: circa 1/3 di ettaro). La garanzia fu data dalla Società stessa con un proprio capitale. La Società, come s'è avvertito, sta costituendosi in cooperativa.

### Provincia di Modena.

*Sono due Società derivate da Leghe di miglioramento come quelle reggiane, con le quali hanno comune anche il carattere politico.*

8) **FOSSOLI DI CARPI.** — È un gruppo di 40 operai di quella *Lega di miglioramento*, i quali hanno preso a mezzadria circa 15 ettari di terreno che fan parte di un fondo del signor Giovanni Trevello di Novi di Modena. — Parliamo a suo tempo di questo contratto dicendone le modalità.

Di questa Società non abbiamo bilanci.

Sappiamo solo che la Società non ha ancora realizzato utili, causa le inondazioni. Quei lavoratori dicono che finchè non sarà fatta la bonifica del basso Carpigiano, le inondazioni saranno periodiche ed inevitabili. Altro malanno che ha congiurato contro la Società è il *brusone* che ha recato danni non indifferenti al riso.

Tutto il podere è coltivato a prato, a frumento e a risaia. — La parte che tocca ai lavoratori è quella coltivata a frumento e a risaia. — Il prato resta al proprietario il quale presta alla Società il bestiame, gli attrezzi e le mac-

(1) Della *Cooperativa agricola* di S. Vittoria riportiamo il

#### Conto Spese e Rendite del 1904-1905.

Prodotti ricavati . . . . .	L. 16.426,39	
Utili stalle . . . . .	» 7.521,50	
Spese di lavorazione . . . . .		L. 8.663,68
Acquisto materie prime . . . . .		» 2.141,50
Affitti . . . . .		» 8.010,00
Assicurazioni . . . . .		» 787,02
Diverse . . . . .		» 1.978,43
	L. 23.947,89	L. 21.580,63
Utile netto . . . . .		» 2.567,26
		L. 23.947,89

chine occorrenti. — Il podere è provvisto di una macchina idrovora che vien mossa dalla officina elettrica di Carpi.

9) **MIGLIARINA E BUDRIONE DI CARPI.** — *Cooperativa agricola.* — Si costituì nell'ottobre del 1902 con 150 soci che hanno ora raggiunto il numero di 162; capitale sottoscritto L. 6480 e versato L. 1798,46. La Società cominciò subito a coltivare terreni presi a mezzadria. — Ora ha in affitto due poderi presi nel 1903: la *Bentivoglia* di circa 33 ettari del Signor Ciro Balli e la *Macchina* di 30 ettari del Signor Valentino Calza. — Conduce poi a mezzadria un terzo podere, la *Valtrina*, del Signor Ezio Notari. — Per la *Bentivoglia* la Società paga un affitto di L. 582,30, per la *Macchina* L. 511,01. — Per la *Valtrina* le condizioni sono le comuni: capitale e scorte fornite dal proprietario; spese a metà; prodotti a metà. — La Società ha un capitale bestiame per L. 6.080; un capitale macchine e attrezzi per L. 573; dei valori in magazzino per L. 3.753,25. Essa ha debiti coi proprietari e con privati mediante garanzia di amici (1).

I poderi sono coltivati in molta parte a prato artificiale, a frumento e a granturco. — La Società possiede un capitale bestiame complessivo di 20 capi: sulla *Bentivoglia* 8 buoi e 2 manzetti; sulla *Macchina* 4 manze, 4 vitelli e 2 vacche. — Di macchine c'è un aratro bivomere. — I capitali della Società non sono bastati; al restante provvidero i proprietari stessi facendo prestito alla Società.

La terra viene lavorata dai soci e dalle loro famiglie collettivamente con paga fissata; vi sono però anche delle giornate obbligatorie senza pagamento. — Le paghe sono queste: in primavera e in autunno L. 1,40; d'estate da L. 2 a L. 2,40. — I vecchi e le donne hanno una tariffa speciale. — Orario: di primavera e d'autunno 8 ore; d'estate 10 ore. —

### Provincia di Bologna.

*Le associazioni di cui verremo parlando fanno parte della Federazione dei lavoratori della terra presso la Camera del Lavoro di Bologna, ed hanno rapporti con le organizzazioni politiche di carattere socialista.*

10) **ALTEDO.** — *Cooperativa agricola.* — Cominciò ad assumere la direzione di aziende agrarie nel 1903 come *Lega di miglioramento*. Si è costituita in Cooperativa ultimamente. —

(1) Nella prima annata, 1903-1904, la *Cooperativa agricola* di Migliarina subì una perdita di L. 1441,43 causa l'inondazione del canale di Migliarina, il quale recò danni per circa 2000 lire. Per l'annata 1904-1905 riportiamo il bilancio:

Attività		Passività	
Podere <i>Bentivoglia</i> . . . . .	L. 12.221,21	L. 11.924,63	
» <i>Macchina</i> . . . . .	» 7.128,86	» 6.859,84	
» <i>Valtrina</i> . . . . .	» 1.465,27	» 953,90	
TOTALE . . . . .	L. 20.815,34	L. 19.738,37	
Utili a pareggio . . . . .		» 1.076,97	
	TOTALE . . . . .	L. 20.815,34	

Soci 900. — I poderi che essa dirige sono presi parte a mezzadria e parte in affitto, e sono: il *Pelliccione* di ettari 29 circa (proprietario il Cav. Zucchini); l'*Opera* di ettari 16,64 (proprietario l'Opera Pia Vergognosi); la *Castellina* di circa 26 ettari (proprietario il signor Blacas); i *Calvi* di ettari 33,28 (proprietario il signor Massei). I primi due sono condotti a mezzadria; gli altri in affitto. — Tutti questi poderi furono assunti a coltivazione dalla Società nel 1903, tranne i *Calvi* che furono presi in affitto l'anno scorso. — Il canone annuo complessivo di affitto è di L. 7.260,11 senza cauzione. La Società ha ottenuto il credito presso due Banche con garanzie di privati, ma ora non ha debiti che cogli esercenti del Comune i quali, come è noto, riconoscono i *buoni* emessi dalla Cooperativa (1).

I terreni sono coltivati a riso. — Sui poderi non c'è bestiame e non vi sono macchine. — Le terre sono lavorate dai soci e anche, in caso di bisogno, da estranei.

11) MOLINELLA. — Cooperativa agricola. — Sorta nel 1905, soci 557 fra cui 90 donne — numero che è in continuo aumento. La Società ha preso in affitto i terreni dell'Opera Pia Ospedale Valeriani, la *Valeriana*, della superficie di ettari 64 pagando un canone annuo di L. 4900. — Ultimamente poi la nuova Cooperativa è riuscita ad assumere in affitto la *Boscosa*, podere della Partecipanza di Budrio, situato in Comune di Molinella, di ettari 412,55 per il quale la Società paga un affitto annuo di L. 37.000 ed ha versato una cauzione di L. 9000. Da notarsi che l'affitto è aumentato di 8000 lire col passaggio della conduzione da privati alla Cooperativa, causa la concorrenza che gli affittuari privati fanno nelle aste alle Cooperative agricole al fine di elevare gli affitti. La Cooperativa ha ottenuto, dall'*Istituto di credito* che ha sede presso l'*Umanitaria* di Milano, un prestito di 60.000 lire garantite dal deposito del 50 0/0 dei salari fatto dai soci e da una direzione tecnica di fiducia dell'Istituto. Inoltre la Cassa di Risparmio di Bologna le presta fideiussione presso il Consorzio agrario di quella Città per le merci che occorrono alla Cooperativa.

(1) Nel 1903-1904 si è avuto, per la *Cooperativa agricola* di Altedo, un totale *spese* di L. 21.237,13, con L. 13.977,02 di *spese di conduzione*, e un'*entrata* totale di L. 22.035,41.

Riportiamo poi, della cooperativa di Altedo, il *conto spese e rendite* per l'anno 1904-1905 e per i terreni condotti in affitto. Per quelli condotti a mezzadria manca il conto corrispondente.

Rendite.	Spese.
Riso . . . . . L. 49.954,45	Fitto . . . . . L. 9.964,65
Cascami di riso . . . . . » 806,95	Mano d'opera . . . . . » 22.841,05
Paglia . . . . . » 1.000,00	Seme . . . . . » 3.635,78
Rendite diverse . . . . . » 644,94	Concime . . . . . » 3.715,52
TOTALE . . . . . L. 52.406,34	Macchine . . . . . » 533,00
	Assicurazione . . . . . » 3.667,56
	Vino . . . . . » 1.364,00
	Diverse . . . . . » 629,90
	TOTALE . . . . . L. 46.351,46
	Utile netto . . . . . » 6.054,88
	L. 52.406,34

Riportiamo anche alcuni elementi della situazione di quella Cooperativa.

Capitale esistente in Cassa al 31 Dicembre 904 . . . . . L. 3.329,45
Utili conseguiti sui terreni condotti in affitto . . . . . » 6.054,88
» » » » a mezzadria . . . . . » 1.338,05
Introito per noleggio macchine agricole . . . . . » 64,45

La *Valeriana* è coltivata a risaia, a vigna, a canapa, a frumento e a prato. La *Boscosa* è tutta coltivata a risaia. Poco bestiame, poche macchine ed attrezzi. La coltivazione è diretta da un agronomo; c'è inoltre del personale fisso per la cura del bestiame e per la sorveglianza.

12) **PEGOLA PONTICELLI.** — Cooperativa agricola. — Sorta nel principio del 1906. Soci: 50 famiglie con circa 200 individui. Conduce dal novembre 1904 in affitto 101 tornature di terreno (una tornatura bolognese, m<sup>2</sup> 2080) coltivate a risaia pagando un canone di L. 2.070,50. Nel primo anno ha ricavato un utile netto di L. 2.990 con L. 12.133 di spese colturali.

13) **SALETTO.** — Cooperativa agricola. — Fondata nel 1905, soci 195, capitale versato L. 2.700. Prima, come *Lega di miglioramento*, imprese la conduzione in affitto di un lotto di risaia di proprietà del *Corpo amministrativo degli Spedali di Bologna* (eredità Gozzadini). Il lotto ha l'ampiezza di 91 tornature (tornatura bolognese: m<sup>2</sup> 2.80) e fu subaffittato alla Società dall'affittuario sig. Antonio Burnelli. Il lotto è condotto in affitto senza garanzia nominale; ma il proprietario si riserva di eseguire lui la vendita del riso. Canone annuo L. 3.893. Avendo finora ottenuto buoni risultati (L. 2.200 di utili), la Lega si costituì in *Cooperativa agricola* e cerca ora di assumere in affitto tutto il podere che è di 500 tornature essendo stata invitata per una prossima licitazione privata del *Corpo amministrativo degli Spedali* per un contratto novennale. Cauzione un'annualità e mezza di fitto. Il contratto, in caso, decorrerà dal 1.° novembre 1906. La Società ha un debito con un privato.

### Provincia di Ravenna.

*Una Associazione: aderente alla Camera del Lavoro di Ravenna.*

14) **LAVEZZOLA.** — Cooperativa Braccianti. — La Società sorse nel 1898 con lo scopo di assumere lavori pubblici. Cominciò ad assumere la conduzione di aziende agrarie nel 1905 con lo scopo di togliere di mezzo l'affittuale e trattare direttamente col proprietario. Attualmente conta circa 400 soci con un capitale sottoscritto di L. 1.830 e versato di L. 1.429. La Cooperativa ha assunto a mezzadria il *Traversante basso e alto* della Cassa di Risparmio di Lugo. Il podere ha l'ampiezza di 500 tornature (tornatura di Lugo m<sup>2</sup> 1681,43), ma, di queste, solo 250 sono coltivate. Le condizioni sono le seguenti: la Cooperativa consegna alla Cassa il 18 0/0 del raccolto e questa paga il 18 0/0 per l'acquisto del concime e per l'assicurazione contro i danni della grandine e dell'incendio. L'osservanza dei patti è garantita per la Società da due privati. La Società ha un conto corrente con la Cassa di Risparmio di Lugo con garanzia di alcuni proprietari del luogo. Essa ha recentemente assunto, con contratto triennale a mezzadria, la conduzione dei seguenti poderi: *Valle Bastia* di tornature 320, proprietario il Duca Massari, affittuario il sig. Padovani; *Valle Frascata* di tornature 60, proprietario il sig. Monti, affittuario il sig. Ghiselli. Le condizioni sono le seguenti: gli affittuari avranno il 22 0/0 del prodotto e pagheranno il 22 0/0 delle spese per l'acquisto dei concimi e delle sementi, per l'acqua. La lavorazione sarà tutta a carico della Cooperativa. Di più i soci ricevono, dopo i lavori, il 50 0/0 della paga ad essi dovuta. Dell'altro 50 0/0 fanno credito alla Società che rimborsa all'epoca del raccolto. Trattandosi del primo anno di esercizio non c'è bilancio.

Sono tutti terreni coltivati a risaia.

### Provincia di Mantova.

*Una Associazione: aderente alla Federazione dei lavoratori della terra di Mantova.*

15) S. ROCCO. — **Legha di miglioramento.** — La Legha sorse nel 1885 subito dopo i noti scioperi del basso mantovano avvenuti in quell'epoca; ma non assunse la conduzione di aziende agrarie che nel 1901. Soci 41. Ha i terreni a mezzadria e sono divisi in tre poderi: la *Gabbiana* di ettari 49 (proprietari i signori F.lli Moreschi); la *Brogna* di ettari 27 (proprietario il signor Iginio Zavanella); la *Colombarola* di ettari 25 (proprietario il signor Luigi Trombelli). — A queste condizioni: la mano d'opera per la conduzione dei fondi spetta esclusivamente alla Legha. — Se essa non eseguisce le opere stabilite, e in tempo debito, resta la facoltà ai proprietari di farle eseguire a loro spese. — I proprietari e la Legha non possono vendere nè comperare se non di comune accordo. — La Legha deve pagare L. 30 per ettaro ai proprietari per la così detta *tassa di cortile*. — I proprietari anticipano, senza frutto, tutti i capitali occorrenti per la conduzione del fondo e cioè: bestiame, macchine, attrezzi, sementi, zolfo, solfato di rame, concimi chimici, ecc. e anticipano poi alla Legha, durante l'annata, in rate mensili o settimanali una determinata somma. La somma anticipata dai F.lli Moreschi è di L. 3.000 in rate mensili, quella anticipata dal sig. Zavanella è di L. 1.700, pure in rate mensili. Il sig. Trombelli anticipa per ogni giornata di uomo L. 1 e per ogni giornata di donna 60 centesimi. Sui poderi i proprietari sono rappresentati da un castaldo; la Legha è rappresentata da un socio, il quale ha l'alloggio gratuito (1).

I terreni, arborati e vitati, sono coltivati a granturco, frumento e prato artificiale. Sui tre fondi vi sono 130 capi di bestiame così divisi: *Colombarola*: 8 buoi, 10 vacche, 8 vitelli di due anni e 10 di sei mesi; *Gabbiana*: 10 buoi, 16 vacche, 11 vitelli di due anni, 10 di un anno e 13 di sei mesi; *Brogna*: 6 buoi, 12 vitelli di due anni, 6 vitelli di un anno, 10 vitelli di sei mesi.

(1) Riportiamo della *Legha di miglioramento* di S. Rocco e per le annate 1901-1902; 1902-1903; 1903-1904 il seguente quadro preso dall'*Agricoltura Moderna* N. 4 - 1905 - articolo del Prof. Oliva. Aggiungiamo i dati dell'anno 1904-1905 favoriti dalla Legha.

	Anno 1901-1902	Anno 1902-1903	Anno 1903-1904	Anno 1904-1905
Entrata lorda (parte della Legha) . . . . .	L. 16.245,63	L. 25.687,65	L. 20.555,06	L. 22.169,21
Totale spese . . . . .	» 11.315,42	» 16.772,64	» 12.877,00	» 9.541,97
Reddito netto . . . . .	» 4.930,21	» 8.915,01	» 7.678,06	» 12.627,24

Dalle L. 12.627,24 corrispondenti al reddito netto per l'anno 1904-1905 L. 12.470,95 sono state ripartite fra i soci in ragione delle giornate prestate; il resto è stato messo nel fondo di riserva. Le giornate furono 3623,72 d'estate a L. 1.70; 3052,10 di primavera e d'autunno a L. 1.30; 2342,90 d'inverno a L. 1.

Vi sono macchine agrarie: aratri, una seminatrice ed un torchio da vinacce.

Lavorano queste aziende solo i soci della Lega pagati in danaro con acconti sugli utili finali. Nel 1901-1902 i soci della lega ottennero un salario medio giornaliero di L. 1,05; nel 1902-1903 di L. 1,47; nel 1903-1904 di L. 1,35. Bisogna aggiungere che nei proventi della lega sono considerati, nei bilanci, anche quelli che i soci ottengono fuori dell'azienda e di cui viene rilasciato alla Lega un terzo.

La Società è assicurata contro i danni dell'incendio e della grandine.

### Provincia di Rovigo.

*Sono tre Casse Rurali Cattoliche che noi mettiamo con riserva fra le « affittanze collettive » perchè, come s'è avvertito in nota a pag. 3, i lavori sono eseguiti in gran parte da lavoratori estranei alle Casse.*

16) ARQUA POLESINE. — Cassa Rurale S. Andrea Apostolo. — Sorta nel 1895; ma cominciò ad assumere la gestione di aziende agrarie nel 1903 prendendo in affitto tre poderi di proprietà dei Fratelli Cavalieri (la *Palazzina*, la *Contarina* ed i *Gorghì*) della superficie totale di circa 81 ettari. La Cassa paga un affitto di L. 6549,90 e per cauzione ha versato un'intera annualità. I soci sono 130 tutti professanti la religione cattolica, avendo la Cassa, come le altre due della provincia di Rovigo che hanno assunta la gestione di aziende agrarie, carattere confessionale. Di questa, come delle altre due Casse, non abbiamo i bilanci relativi alla conduzione dei poderi. Diciamo solo che la Cassa nella prima annata non realizzò nessun utile; subì anzi una perdita dovuta in gran parte alla siccità. La Cassa ha conto corrente con la Banca Cattolica di Rovigo.

I poderi affittati si trovano in condizioni diverse: la *Palazzina* è tutta arborata, vitata ed irrigata; nella *Contarina* (dove si ha un vigneto di due anni) e nei *Gorghì* si procede ora allo sboscamento e allo spianamento. I terreni che possono essere sottoposti a coltura sono coltivati a granturco, a barbabietole e a frumento. Coltiva, oltre al vigneto di cui si è parlato, del prato artificiale e v'è anche una piccola parte coltivata a cocomeri. Le aziende sono fornite di un capitale bestiame rappresentato complessivamente da 36 capi (26 grossi e 10 tra vitelli e manzi giovani) e di un capitale macchine costituito da tre aratri, due seminatrici e una falciatrice.

Sui poderi abita un personale fisso pagato con L. 1 al giorno in danaro e L. 300 all'anno in generi.

La Società è assicurata contro i danni dell'incendio.

—

17) **BOARA POLESINE.** — **Cassa Rurale Cattolica.** — Come Istituto di Credito fu costituita nel 1896, ma assunse la gestione di poderi nel 1902. Ha in affitto un podere di poco più di 58 ettari di estensione, paga un canone annuo di L. 7.000 e per garanzia anticipa un'annata di affitto. Soci 60. Alla Cassa fa credito la Banca Cattolica di Rovigo. Non vi furono utili netti causa la siccità e le grandinate.

Il podere è coltivato a frumento, granoturco, prato naturale e vigneto. Capitale bestiame 22 capi grossi, comprese 8 vacche e 18 allievi da 1 a 3 anni. Capitale macchine: aratri e seminatrici.

La Società ha un personale fisso, dei bifolchi e un *capo-uomo*.

18) **MARDIMAGO.** — **Cassa Rurale di prestiti S. Floriano M.** — Anno di fondazione 1896. Nel 1902 prese in affitto il podere *Coltre*, proprietà del Cav. Giulio Bisi di Padova, di ettari 156 per il quale paga un canone annuo di L. 20.000 diviso in tre rate uguali e ha depositato, come cauzione, altre L. 20.000 per le quali il proprietario cede l'interesse del 2 0/0. Soci 50, tutti piccoli proprietari, che prestano la garanzia coi loro beni. Anche a questa Cassa fa credito la Banca Cattolica di Rovigo. Nel primo anno, 1902-1903, si ebbe un utile di L. 6.581,14; nel 1903-1904 si ebbe una perdita di L. 6.231,57 causa le piogge frequenti e le grandinate.

Il podere è arborato, vitato e irrigato; coltivato a frumento, granoturco, prato naturale, prato artificiale, barbabietole, canapa, patate americane e vigneto. Su di esso sono tre stalle con 76 capi di bestiame: 26 capi grossi, 24 vacche e 26 vitelli. L'azienda è fornita di aratri, di seminatrici e di una coppia trebbiante che viene data a nolo anche a privati, costituendo così una sorgente di utili.

*Seguono sette associazioni le quali hanno il fine di assumere la conduzione di aziende agrarie prese in affitto: la prima entrerà in esercizio nel seguente autunno avendo già preso i terreni, le altre non hanno ancora concluso nessun contratto.*

1) **BORGO S. DONNINO** (prov. di Parma) — **Cooperativa agricola.** — Costituitasi nel corrente anno. Ha già concluso un contratto col quale assume la conduzione in affitto del podere *Due Granelle* dell'Ospedale Civile di Borgo S. Donnino e subentra nell'affitto al signor Ferruccio Vicini rilevando i capitali di lui e le scorte del podere. Essa è ora in trattative per l'affitto di alcuni altri poderi.

2) <b>AIOLA</b> . . . . .	— Cooperativa agricola	}	in provincia di Reggio Emilia
3) <b>MONTECCHIO</b> . . . . .	— » »		
4) <b>PRATICELLO</b> . . . . .	— » »		
5) <b>S. BERNARDINO</b> . . . . .	— » »		
6) <b>BUDRIO</b> . . . . .	— » »	}	in provincia di Bologna
7) <b>MEDICINA</b> . . . . .	— » »		

## AFFITTANZE COLLETTIVE A CONDUZIONE DIVISA <sup>(1)</sup>

---

### EMILIA E ROMAGNA

---

#### Provincia di Reggio.

*Una, aderente alla Camera del lavoro di Reggio Emilia.*

1) CAVRIAGO. — Cooperativa agricola. — Istituita il 26 gennaio 1904. Soci 55. Capitale sottoscritto L. 1.530, versato L. 160. Ha in affitto dall'11 novembre 1904 la *Corte Grande* delle Opere Pie Educative, di ettari 35. Paga un affitto di L. 3.430. Il podere è diviso in 20 lotti: 12 ettari sono divisi in parti uguali fra 18 famiglie di soci. Dei 24 ettari restanti 9 sono coltivati dalla famiglia di un bifolco; 15 dalla famiglia di un secondo bifolco. I bifolchi hanno l'obbligo di servire, col bestiame e gli attrezzi, tutte le famiglie dei soci. La Società ha debiti coi soci.

Il fondo è arborato e vitato; coltivato a frumento, granturco e prati artificiali e naturali.

#### Provincia di Ravenna.

*Una, aderente alla Camera del lavoro locale.*

2) RAVENNA. — Associazione generale degli operai braccianti. — Di essa facemmo a suo tempo la storia. Sorta nel 1883 cominciò ad assumere la conduzione di fondi nel 1886. Soci 3010. Capitale sottoscritto L. 72.240; capitale versato L. 59.619.

La Società ha in affitto dal 1886 la *Colonia S. Vitale* del Comune di Ravenna: estensione ettari 260; affitto annuo L. 23.400 con una cauzione di L. 20.000. Il credito è fatto dalla Cassa di Risparmio di Ravenna.

Terreni non arborati, non vitati, non irrigati. Vi si coltivano prato e cereali.

I lotti, in cui è divisa l'azienda, vengono ceduti ai soci per turno e a mezzadria; i mezzadri mettono il lavoro manuale, la Società mette le se-

---

(1) Non crediamo di dover riportare, come facemmo per buona parte delle « Affittanze collettive a conduzione unita » i bilanci annuali delle « Affittanze collettive a conduzione divisa » per il fatto che, essendo le aziende divise e coltivate in lotti, il bilancio delle Associazioni ha una importanza minima.

menti ed i concimi ed eseguisce l'aratura con bestiame e attrezzi che sono di proprietà sociale. Ma i mezzadri devono però provvedere alla spesa viva del personale (L. 30 l'ettaro). Ai mezzadri tocca metà del prodotto, detratte le sementi.

La direzione tecnica è assunta da un apposito Comitato. Il personale fisso è costituito da tre famiglie di bifolchi pagate ognuna a L. 100 mensili. Ogni famiglia di bifolchi può avere inoltre un proprio lotto di terra da coltivare.

## NOVARESE

---

*Un'unica affittanza collettiva in esercizio. Ha carattere cattolico.*

3) **LIVORNO VERCELLESE.** — **Affittanza Livornese.** — Società cooperativa anonima sorta nel 1903. In quell'anno prese in affitto un appezzamento di 34 ettari. Nel 1905 ne prese in affitto un secondo di ettari 45. Tutti e due gli appezzamenti sono proprietà del Comune di Livorno e sono parte di un solo podere: il *Gerbido Chivoli*, pel quale la Società paga un canone annuo complessivo di affitto di L. 9.100. — La Società ha depositato una cauzione corrispondente a circa la metà della quota annua di fitto in cartelle del debito pubblico acquistate mediante mutuo contratto presso la Cassa di Risparmio di Vercelli con garanzia di un amico.

La coltivazione è fatta per lotti di varia ampiezza (da 20 a 100 are) proporzionati ognuno al numero dei componenti le famiglie alle quali vengono affidati. Il numero dei lotti è di 138.

I terreni sono a coltura asciutta: granoturco, frumento, segale, prato. Sul podere non vi è bestiame e non vi sono macchine.

## LOMBARDIA

---

### Provincia di Milano.

*Quasi tutte le associazioni, gerenti affittanze collettive nel Milanese, sono cattoliche. Non è tale la sola Cooperativa agricola di Vimodrone fondata per iniziativa della Lega Nazionale delle Cooperative che ha sede in Milano. Le Cooperative agricole di Bellinzago e di Pozzuolo Martesana assunsero il carattere confessionale dopo la loro fondazione.*

4) **BELLINZAGO.** — **Cooperativa agricola.** — Dall'11 novembre 1903 la Cooperativa ha in affitto il podere *Cassinello* della Congregazione di Carità di Milano di ettari 75,84. Paga

un fitto annuo di L. 18.602,50 più le imposte comunali sui terreni e fabbricati che ammontano a L. 980,90. La cauzione di L. 27.903. La locazione è per 9 anni.

5) **BRUGHERIO.** — Società coloni. — La Società, sorta nel novembre del 1901, conduce in affitto un'azienda di circa 68 ettari di proprietà del sig. Enrico Noseda. Affitto annuo L. 12 per pertica milanese: circa L. 12.500.

6) **MAGNAGO.** — Società Probi Contadini. — Non sappiamo da che tempo costituita. Essa ha in affitto un podere della Congregazione di Carità di Milano di ettari 229,07 diviso in 114 lotti, tante essendo le famiglie facenti parte della Società. Locazione: nove anni. Il canone annuo è di L. 28.000 mentre prima i contadini pagavano all'affittuale in complesso L. 35.000. Cauzione L. 15.000. I lotti vengono affidati alle famiglie dei soci a colonia parziaria.

7) **MUGGIANO.** — Società Contadini. — Ha in affitto dal 1902, e per dodici anni, un podere del cav. Monti di circa ettari 83, diviso in 19 lotti. Paga un canone annuo di L. 15.500, avendo versato per cauzione un'annata d'affitto. Prima i contadini pagavano all'affittuale una somma complessiva di circa L. 20.000. I contadini coltivano il loro lotto di terra a colonia parziaria.

I terreni sono aratori e coltivati a marcita. Solo piccola parte è di bosco. Vi si coltiva anche granturco, frumento e segala. Sul podere c'è in complesso un capitale bestiame rappresentato da 80 capi. Vi sono aratri e seminatrici. Di industrie vi è, come in tutte le aziende, affittate ad associazioni di contadini della Lombardia, quella dei bozzoli.

La Società assegna i lotti ai soli soci ed ha un segretario dirigente che va sul posto due volte alla settimana. I soci sono assicurati contro i danni dell'incendio e costituiscono nell'interno della Società una Mutua per l'assicurazione del bestiame (1).

8) **POZZUOLO MARTESANA.** — Cooperativa agricola. — Dal 1903 tiene in affitto il podere *Pozzuolo* della Congregazione di Carità di Milano, di ettari 96,81, pagando un affitto annuo di L. 19.032 e le imposte comunali sui terreni e fabbricati ammontanti a L. 1.334,48. La cauzione è di L. 28.548. Durata dell'affitto 9 anni.

9) **RHO.** — Piccolo Credito. — La Società ha il fine principale di estendere i benefici del credito alle Associazioni di Mutuo Soccorso e alle Casse Rurali, ai proprietari, ecc. Ma poi mira anche ad acquistare o ad assumere in affitto terreni da coltivare. Infatti ha acquistato il podere *Porta Ronca* e ne tiene dal 1902 tre in affitto;

1) La Comunità *Arconate* di ettari 523,80, proprietaria la marchesa Peyrat Arconati Visconti, alla quale la Società passa un canone annuo di L. 36.000 ed ha versato una cauzione di L. 60.000.

(1) Vedi *Agricoltura Moderna* — N. 4 — 1902 — Articolo del Prof. CINZIO CAMPI.

2) La *Comunione Passirana* di ettari 117,82, proprietà dell'Ospedale Casati di S. Giuseppe all'Amministrazione del quale la Società paga un fitto annuo di L. 20.700 ed ha versato una cauzione di L. 31.050.

3) La *Comunione Del Mayno*, proprietà della Congregazione di Carità di Rho, di ettari 26,18, per la quale la Società paga un fitto annuo di L. 6.100 ed ha versato una cauzione di L. 3.000.

I soci sono 286, ma, dato il carattere dell'Istituto, non tutti sono coloni. E, d'altra parte, la Società subaffitta lotti di terreno anche ad estranei.

I terreni assunti in affitto sono irrigati, coltivati a frumento, granturco, prato artificiale, prato naturale e a gelsi. La Società possiede aratri, seminatrici, spandiconcimi, falciatrici, rastrelli, mietitrici e presse da foraggi. Vi è un Amministratore per i fondi Arconate e Passirana.

---

10) **SULBIATE INFERIORE.** — *Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti.* — Sorta nel 1901, cominciò a condurre aziende agrarie nel 1902, assumendo in affitto un fondo di circa ettari 131 per il quale paga un annuo canone di L. 24.800 ed ha versato per cauzione un'annata di affitto.

Terreni coltivati a frumento, a granturco e a prato. Non c'è irrigazione. Il fondo è diviso in 50 lotti assegnati ciascuno alle sole famiglie dei soci. Nelle stalle del podere si trovano 150 capi bovini e 50 cavalli. La Società esercita l'industria del baco da seta. Per l'assicurazione ogni socio fa da sé.

---

11) **VAPRIO D'ADDA.** — *Consorzio agrario fra i contadini dell'Ospedale Cotta-Oltrocchi.* — I vecchi coloni di un fondo dell'Ospedale hanno sostituito al S. Martino del 1905 l'affittuale intermediario, assumendo essi, uniti in società, la direzione dell'azienda. Si tratta di un podere di ettari 67,75 per il quale la Società paga un affitto di L. 8.800, più le tasse comunali, e ha data una cauzione di L. 12.000.

Il terreno è coltivato a frumentone, frumento, prato artificiale, gelsi. Vi sono 75 vacche, 30 asini e 5 cavalli. Le macchine: aratri, seminatrici, ecc. sono fornite dalla locale Cassa Rurale che fa credito alla Società.

---

12) **VIMODRONE.** — *Cooperativa agricola.* — La Società fu costituita nel 1903 e nello stesso anno assunse in affitto due poderi della Congregazione di Carità di Milano: *Vimodrone di mezzo* di ettari 31,17 e *Vimodrone superiore* di ettari 60,42. Per Vimodrone di mezzo la Società paga un affitto di L. 5.480 più le imposte comunali ammontanti a L. 667. Ha dato una cauzione di L. 8.220. Per Vimodrone superiore l'affitto è di L. 9.700, l'imposta di L. 843,20, la cauzione di L. 9.700. I soci sono 43.

I due poderi sono irrigati e coltivati a frumento, granturco e prato. Bestiame poco, macchine nulla.

### Provincia di Bergamo.

*Tolte le Cooperative agricole di Calvenzano e di Caravaggio, tutte le altre associazioni che seguono sono cattoliche.*

13) **ARCENE.** — Società Probi Contadini. — Col novembre del 1905 cominciò a funzionare avendo assunto in affitto un podere di ettari 28,46 da dividersi in 13 lotti. Canone annuo L. 5.340 più accessori per irrigazione (L. 150) e per rifusione di spese di assicurazione, manutenzione abitazioni, ecc. Cauzione uguale a due anni di affitto più accessori. Il podere è di proprietà della Congregazione di Carità di Bergamo. La locazione è di 12 anni. La Società ha un conto corrente col Banco Piccolo Credito Bergamasco (agenzia di Treviglio).

Terreno irrigato e coltivato a frumento, granturco, prato da vicenda, prato stabile e gelsi. Industrie agrarie: bozzoli. Bestiame: 26 capi di bestiame bovino e tre asini. Macchine: aratri moderni e piccole seminatrici. La Società è assicurata contro i danni dell'incendio e della grandine.

La Società ha un Segretario-direttore, con lo stipendio di L. 1500.

14) **CALVENZANO.** — Cooperativa agricola. — Fondata, come si vide, nel 1887, nel 1891 comprò un podere (*Possessione Brambilla*) e nel 1894 cominciò a dirigere una azienda agraria presa in affitto: la *Possessione Alberto Vacis* di ettari 39,27, proprietario l'Ospedale Civile di Treviglio, all'Amministrazione del quale la Società paga un affitto di L. 5.600 ed ha dato una cauzione di L. 11.200. L'anno scorso ha poi assunto la direzione di un fondo dell'Orfanotrofio maschile di Bergamo: *Eredità Piazzoni*, di ettari 75,27, pagando un affitto di L. 13.795 e una cauzione di L. 27.590. Conduce in affitto un terzo podere di ettari 2,16 dell'Ospedale di Vailate, per cui paga un affitto di L. 200. Infine la Società sta ora contrattando una nuova affittanza di proprietà della signora Andreina Torri Ceserani dell'estensione di ettari 16,36. I soci sono 141 e in continuo aumento; il capitale sottoscritto è di L. 17.950, quello versato di L. 12.945. Somma che naturalmente non basta, data l'importanza che ha assunto la Cooperativa la quale ha dovuto fare un debito con un istituto di credito e con privati.

I terreni sono tutti irrigati. Vi sono poche viti (Isabella) e molti gelsi. Coltivazione a frumento, granturco, prati e ortaggi (meloni, pomodoro e patate). I lotti sono affidati ai soci e a pochi estranei. C'è un personale fisso: un segretario che percepisce uno stipendio di L. 1200 e un sorvegliante di campagna con L. 800 oltre l'abitazione gratis per tutti e due e una partecipazione agli utili. A conti fatti le giornate dei coloni vengono ad essere di L. 1,10 d'inverno, di L. 1,50 di primavera e d'autunno, di L. 3,50 d'estate. Il capitale bestiame non si può fissare. Il capitale macchine è rappresentato da una sessantina di aratri distribuiti ai soci, da seminatrici, da una coppia trebbiante, da uno sgranatoio, da uno svecciatoio, da pompe irroratrici, ecc.

La Società è assicurata collettivamente contro i danni della grandine e dell'incendio.

Per l'assicurazione del bestiame c'è, in seno alla Società, un'Associazione apposita. La Cooperativa ha poi aperto ultimamente una Latteria.

Degli utili conseguiti dalla Società una parte viene devoluta al mantenimento di scuole serali.

---

15) **CALVENZANO. — Unione rurale.** — È un'associazione cattolica sorta nel 1903 con 188 soci contrapposta alla Cooperativa agricola locale. L'Unione è proprietaria di case popolari del valore di 30.000 lire che ha costruito l'anno scorso per 7 famiglie. Col S. Martino dell'anno scorso assunse in affitto un lotto del possesso *Masnadora* di 107 pertiche metriche (pertica metrica m.<sup>2</sup> 1000) di proprietà dell'Ospedale Civico di S. Maria in Treviglio, possesso situato in territorio di Calvenzano. Affitto L. 2.307,45. I capitali sono forniti dalla *Cassa rurale cattolica* locale e da privati.

Terreni arborati, in parte a gelsi, e in parte vitati e irrigati, coltivati a prato, mais, frumento e ortaggi. — 20 capi di bestiame. La società è assicurata contro i danni dell'incendio presso la Società Cattolica di Verona e contro le malattie del bestiame presso una Società locale.

---

16) **CARAVAGGIO. — Cooperativa agricola.** — La Società si costituì il 27 marzo 1903. Soci 250. Conduce in affitto dal 1903 due poderi, uno del Monte di Pietà di ettari 23,17 e un altro dell'Ospedale di ettari 8,90. Il canone annuo complessivo è di L. 5.605; la cauzione corrisponde ad un'annata d'affitto. Il capitale versato, non bastando all'impianto e alla conduzione delle aziende, la Società ha dovuto contrarre un prestito con la *Lega di miglioramento* locale che vive accanto alla Cooperativa.

Terreni coltivati a frumento, granturco, riso, prato. Sulle aziende esiste un discreto capitale bestiame con un capitale macchine, che sono proprietà privata dei soci coloni. I lotti, in cui sono divise le due aziende, sono affidati ai soli soci.

---

17) **POGNANO.** — È una piccola affittanza collettiva. Si tratta di un podere di 6 ettari e mezzo, di proprietà della Casa dei Vecchi di Verdello. L'affitto è L. di 1425. I soci sono due.

---

18) **SFORZATICA. — Società contadini di Vailetta, Sabbio e Sforzatica.** — Si costituì nel 1904 con 22 soci e nello stesso anno prese in affitto un fondo della Congregazione di Carità di Bergamo di ettari 47,58 pagando un canone annuo di L. 15.190,59. La cauzione è di L. 36.344,70. Alla Società ha fatto credito la Banca Piccolo Credito Bergamasco.

Terreni irrigui, arborati (gelsi), coltivati a frumento, granturco, trifoglio, avena, segala e prato stabile. Bestiame in quantità variabile. Di macchine agrarie, aratri e seminatrici. V'è l'industria dei bachi. I singoli soci sono assicurati contro i danni dell'incendio, della mortalità del bestiame e della grandine.

---

19) **TREVIGLIO.** — Società Probi Contadini di Castel Cerreto e Battaglie. — Data della costituzione 13 luglio 1901. Dall'11 novembre dello stesso anno ha in affitto per 12 anni i due poderi *Cerreto* e *Battaglie*, il primo di ettari 326,41, il secondo di ettari 215,40. L'affitto è di L. 48000 più la tassa di irrigazione, metà imposte comunali e provinciali, l'assicurazione contro i danni dell'incendio, ecc. La Società ha versato una cauzione di L. 96000. Danaro tutto prestato da privati e da una Banca. I due poderi sono divisi in 120 lotti. C'è però una parte (il *Bosco*) amministrata e condotta collettivamente.

Terreni irrigati e gelsiti, coltivati a frumento, granturco, prato artificiale e un po' anche ad ortaggi. Prevale il granturco, segue il prato artificiale. Si può calcolare che sui due fondi vi siano 360 capi di bestiame bovino: 100 cavalli e 20 asini. Vi sono poi degli aratri, tre seminatrici, uno svecciatoio, tre pompe da pozzi neri ecc.

Tutto questo è a disposizione dei soci senza pagamento di nolo. C'è poi un essiccatoio da granturco.

---

20) **TREVIGLIO.** — Società Contadini dell'Orfanotrofio femminile. — Piccola affittanza dell'Orfanotrofio di Treviglio. La Società è formata da 5 coloni solidalmente responsabili nel lotto dell'affitto. Non sappiamo di che estensioni si tratti. L'affitto è di L. 1400 annue.

---

21) **VILLASOLA.** — Società contadini. — La società si costituì il 6 settembre 1901 per iniziativa di quel Parroco don Pietro Zanchi fra i 17 coloni di un podere di proprietà del conte Paolo Vimercate Zozzi di ettari 59,97 con lo scopo di assumere in affitto collettivamente il fondo stesso eliminando l'intermediario. La locazione dura trent'anni; la Società paga annualmente un affitto di L. 13600 ed ha versato una cauzione di L. 11500. Il capitale necessario, compresa la cauzione, fu prestato dalla famiglia Zanchi.

Terreni a gelsi e a vite che furono rispettivamente danneggiatissimi dalla *Diaspis* e dalla *Fillossera*. Sul podere si pratica la rotazione granturco, frumento, prato. Il bestiame vi si trova in quantità variabile. Vi sono aratri e seminatrici. Viene esercitata dai soci l'industria dei bozzoli che ora temporaneamente ha subito una sosta, causa la malattia dei gelsi.

### Provincia di Como.

*Due associazioni: tutte e due cattoliche.*

22) **BREGANO.** — **Società civile Probi Contadini** — La Società fu costituita nel 1902 e dall'11 novembre di quell'anno ha in affitto un podere di proprietà della signora Nina Quaglia di Milano, di ettari 58.54. Canone annuo L. 6.670; altrettanto per cauzione. Il podere è diviso in 25 lotti affidati alle singole famiglie dei soci.

Terreno aratorio, vitato e non irrigato. Coltivato a frumento, granturco, prato artificiale e naturale. 35 capi di bestiame. Nessuna macchina. I soci esercitano l'industria dei bachi.

23) **MARIANO.** — **Unione rurale cattolica.** — Fondata nel 1901. Soci 97. Nel 1904 poté assumere in affitto un podere del cav. Carlo Silva di Seregno, di ettari 47,19. Il canone annuo è di L. 8.000 più L. 1.600 per le tasse; la cauzione è di L. 10.000.

Terreno aratorio, non irrigato, coltivato a frumento, granturco e a gelsi. I soci esercitano l'industria dei bozzoli. Bestiame secondo i dati dell'esercizio 1905: 27 vacche, 8 cavalli, un mulo, tre asini e trenta porci. Macchine: tre aratri.

Ogni socio è assicurato contro i danni della mortalità del bestiame, essendo ognuno di essi anche socio della Società d'Assicurazione che ha sede in quel Comune.

### Provincia di Brescia.

*Una: cattolica.*

24) **LENO.** — **Società degli affitti collettivi S. Isidoro.** — Fondata nel luglio del 1901, nel novembre dello stesso anno assunse la conduzione di una azienda agraria presa in affitto collettivamente. Proprietario l'avv. cav. Luigi Sertori. Estensione del podere circa ettari 70. Canone annuo L. 6.160; cauzione uguale a due fitti annuali. La Società ha dovuto fare un debito di 20.000 lire colla Banca S. Paolo di Brescia. I soci sono 20 che si dividono il podere in lotti.

Terreno vitato, gelsito, irrigato; coltivato a frumento, granturco, prato artificiale e naturale, vigneto. Sopra tutto si tende alla coltivazione dei cereali, essendo il terreno fertilissimo. La Società possiede bestiame, ma non lattifero. Le macchine sono proprietà dei singoli soci. Industria dei bachi da seta. La Società fa essa le assicurazioni contro i danni dell'incendio e della grandine.

### Provincia di Cremona.

*Delle seguenti Società la prima ha carattere cattolico, le altre sono neutre.*

25) **CA' DE' SORESINI.** — Cassa rurale cattolica di prestiti S. Pietro M. — Come Istituto di credito fu fondata nel 1896. Nel 1897 assunse in affitto un podere della Congregazione di Carità di Cremona per il quale paga un canone annuo di L. 2.700. Nel 1900 ne prese in affitto un secondo, anch'esso della Congregazione di Carità di Cremona, per un canone annuo di L. 2.900. Infine nel 1904 ne prese un terzo, sempre della Congregazione di Carità di Cremona, per un canone annuo di L. 6.600. In tutto si tratta di una estensione di ettari 114 circa che i soci dividono in 43 lotti. La cauzione data ammonta in complesso a L. 13.670.

Le aziende sono coltivate a frumento, granturco, prato artificiale e naturale, prato stabile irrigato e vigna. Alla affittanza è annessa una Cantina per tutti i soci. La Società possiede aratri e seminatrici.

26) **RIVOLTA D'ADDA.** — Cooperativa di lavoro fra agricoltori. — La Società nacque nel 1901. Soci 141. L'11 novembre dello stesso anno assunse la direzione di tre aziende: la *Gorina* di ettari 50,72, la *Marsiglia* di ettari 40,84 tutti e due dell'*Opera Pia della Misericordia*. A queste si aggiunsero nel 1904 il podere *S. Martino* di ettari 33,83, anche questo dell'*Opera Pia della Misericordia* e un appezzamento di ettari 6,54 di proprietà dell'*Opera Pia nubende povere*. Infine conduce in affitto un bosco di ettari 28,79. Per tutti i poderi la Società paga un canone annuo di L. 13.667,84 e ha dato una cauzione complessiva di L. 20.795,01. La Società ha debiti per L. 12,506 con garanzia ipotecaria di un privato.

Terreni gelsiti e vitati, coltivati a frumento, granturco, prato naturale e prato artificiale. I soci esercitano l'industria dei bachi da seta. Il capitale bestiame è rappresentato complessivamente da 102 capi bovini e da 29 cavalli. La Società fa essa le assicurazioni contro i danni dell'incendio e della grandine.

27) **VAILATE.** — Società agricola « *La Madre Terra.* » — Anno di fondazione 1904. Nello stesso anno assunse in affitto due piccoli poderi dell'ampiezza complessiva di circa 5 ettari: il *Bosco Salse* dell'Ospedale Caimi e il *Podere Resica* del sig. Felice Ferri. La società paga un affitto complessivo di L. 625 e ha dato una cauzione complessiva di L. 205.

Terreno irrigato, coltivato a frumento, granturco, prato artificiale e naturale.

## SICILIA (1)

## Provincia di Palermo.

*Quasi tutte le Associazioni di lavoratori della terra che conducono terreni assunti in affitto sono cattoliche. La Federazione agricola degli operai di Bocca di Falco è, da quel che risulta a noi, neutra. Della Cooperativa agricola di Piana de' Greci non conosciamo il carattere.*

28) **BISACQUINO.** — Lega cooperativa agricola cattolica. — Ha in affitto due ex-feudi della superficie complessiva di ettari 490 per i quali paga un affitto di L. 12.740. La durata della locazione è di 6 anni; dal 1904 al 1910. — I due ex-feudi sono divisi in 97 lotti.

29) **BOCCA DI FALCO.** — Federazione agricola degli operai. — Questa Associazione fu fondata nel 1900. — Aveva allora 70 soci e ne ha ora 156. — La Società conduce a mezzadria due aziende: una è il R. Vivaio di viti americane e l'altra coltivata a frumento, è di proprietà del R. Istituto Zootecnico. — Il sistema di conduzione adottata è quello per lotti, poichè il tentativo di seguire il sistema di conduzione collettiva non diede buoni risultati. La Società ha ottenuto sussidi dal Ministero d'agricoltura.

30) **CORLEONE.** — Cooperativa agricola S. Leoluca. — Ha in affitto due latifondi: *Strasatto-Spina* di ettari 206 per il quale paga un affitto di L. 8.721 e *Bisagno* di ettari 100 per il quale paga L. 3.733. — L'affitto del primo decorre dal 1902 al 1908; quello dell'altro decorre dal 1904 al 1908. — Il primo è diviso in 79 quote; il secondo in 34.

31) **CALTAVUTURO.** — Cassa rurale cattolica. — Per sei anni, dal 1904 al 1910, ha in affitto il latifondo *Mandre-Nuove* di ettari 478 per il quale paga un canone annuo di L. 17.200. — Il latifondo venne diviso in 64 lotti.

32) **CAMPOFELICE DI FITALIA.** — Lega cooperativa agricola cattolica. — Quale ente legalmente riconosciuto sorse nel 1903 e dal settembre dello stesso anno per 12 anni, quindi fino al 1915, tiene in affitto un ex-feudo, *Puzzo*, di ettari 320 per il quale paga un affitto di L. 8,100 e una cauzione di L. 2.700.

Terreni coltivati a frumento, lave, sulla, prato naturale e vigneto.

(1) Diamo notizie sommarie, quali solo ci fu dato di raccogliere.

33) GIULIANA. — Lega cooperativa agricola cattolica. — Ha in affitto per sei anni, dal 1904 al 1910, un ex-feudo di ettari 500 per il quale paga un affitto di L. 15.000.

34) PARTINICO. — Cooperativa agricola intercomunale di lavoro. — Il latifondo assunto in affitto da questa Società è di ettari 500 e per esso la Società paga un canone annuo di L. 20.000. — La durata della locazione è di 5 anni, dal 1904 al 1909.

35) PIANA DEI GRECI. — Cooperativa agricola. — Ha tre anni di vita e conduce in affitto 4 ex-feudi: *Ducco*, *Aquila*, *Arcivacale* e *Arcivacalotto* della superficie complessiva di 1800 ettari, — Per il *Ducco* e l'*Aquila* la Società paga un canone di L. 19.700; per l'*Arcivacale* e l'*Arcivacalotto* il canone è di L. 31.000. — I risultati sono mediocri stante le cattive annate.

36) PIANA DEI GRECI. — Cooperativa agricola cattolica. — Ha un ex-feudo in affitto: *Maganocce* di ettari 237, dal 1904 al 1910, con un canone annuo di L. 9.000. — L'anno scorso assunse la direzione di un altro ex-feudo: *Gaggio* di ettari 938 per il quale paga un affitto di lire 16.000. — I due ex-feudi sono divisi in 100 lotti.

37) SCIARA. — Lega cooperativa agricola cattolica. — Ha due ex-feudi in affitto: uno di 150 ettari per il quale la Società paga un canone di L. 4.300 ricavando dal subaffitto ai soci L. 4.900. — Durata della locazione sei anni: dal 1902 al 1908. — L'altro ex-feudo è di ettari 246. — La Società paga per questo un affitto di L. 13.458,50 ricavando dal subaffitto L. 14.258. — Durata della locazione 6 anni, dal 1904 al 1910.

38) S. MAURO CASTELVERDE. — Cooperativa agricola cattolica S. Mauro. — Il latifondo assunto in affitto si chiama *Gallina* ed è di ettari 926. Il canone è di L. 13.515.

### Provincia di Trapani.

*Fra le « affittanze collettive » in esercizio nella Provincia di Trapani, solo la Lega cooperativa agricola di Calatafimi è cattolica. Delle altre, da quel che risulta a noi, alcune hanno aperto carattere socialista (Ballotta, Monte S. Giuliano, Paceco). Delle altre non sappiamo bene; ma è lecito supporre che almeno molte di esse abbiano, più o meno apertamente, lo stesso carattere.*

39) CALATAFIMI. — Lega cooperativa agricola cattolica. — Ha cominciato ad amministrare un ex-feudo di 100 ettari pagando un canone annuo di L. 7.000. Locazione 6 anni. L'anno venturo poi assumerà l'amministrazione una metà dell'ex feudo *Biguttia* (ettari 474) pagando un affitto di L. 15.000.

40) **CALATAFIMI**. — Cooperativa agricola. — Di questa cooperativa sappiamo solo l'esistenza. Che terreni essa abbia in affitto, che canone paghi, ecc. noi non abbiamo potuto sapere.

41) **MARSALA**. — Cooperativa agricola. — Sorta nel 1902 con 730 soci che ora sono raddoppiati, dopo aver già passato il doppio, e con un capitale sottoscritto di L. 20.612,65 e quasi tutto versato. Nello stesso anno la Società cominciava ad assumere ex-feudi in affitto. Ora ne ha dieci:

- 1° L'ex-feudo *Marcanza Soprana*.
- 2° » *Sottana Fardella*.
- 3° » *Sottana Ripa* — propr. eredi Fardelli-Lisomo-Ripa
- 4° » *Alfaraggio* — » Tom. Onet Gordon
- 5° » *Pozzallo* — » Marchese Platanone
- 6° » *S. Nicola* — » Laudriana e C. (subaffitto)
- 7° » *Favarotta* — » Fratelli Lombardo ( » )
- 8° » *Guido* — » » » ( » )
- 9° » *Badessa* — » Rocco Fedele ( » )
- 10° Spezzone *Boco e Cozzano* — » Demanio.

Si tratta di una estensione totale di 3389 ettari di terreno per i quali viene pagato un canone complessivo di affitto di L. 176206.

La Società ricorse per il capitale necessario alla Banca Popolare di Marsala. Essa stipendia un Direttore, un contabile e dei *campieri*.

Terreni coltivati a frumento, orzo, avena, prato artificiale.

42) **MARSALA**. — Lega del Popolo. — Di questa Società sappiamo che ha in affitto diversi feudi per la estensione complessiva di 650 ettari.

43) **MONTE S. GIULIANO**. — Cooperativa agricola. — Fu fondata nel 1902 ed ha ora in affitto 8 ex-feudi della superficie complessiva di ettari 3278,08.

- 1) *Cancelliere* . . . — propr. Barone Bernardo Cammarata di Palermo di 301 ettari
- 2-3) *Raguleo e Murfi* . . . — » Conte Francavilla di Palermo » 819 »
- 4) *Mafi* . . . . . — » gli eredi Fardella e Fallucca » 208,60 »
- 5) *Mocata* . . . . . — » il Cav. Gabriele Luppino » 139,35 »
- 6-7) *Pandolfina e Belmonte* — ampiezza ettari 1735,94.
- 8) *Martognelle* . . . — » » » 28.

Il canone d'affitto complessivo ammonta a L. 135.000.

Ai soci della cooperativa fa credito il Banco di Sicilia.

Terreni coltivati a civaie e cereali. La Società non ha bestiame. Ha un capitale macchine rappresentato da una coppia trebbiante. Personale fisso; un direttore, dei guardiani.

44) **PACECO**. — Cooperativa agricola. — Si costituì nel 1901 con 131 soci che ora sono saliti a 479 ed ha ora un capitale sottoscritto e versato di L. 19.525. Nello stesso anno la Società cominciò ad assumere terreni in affitto. Ora essa esercita la conduzione di sei ex-feudi:

1° Pergola	— salme	58	— propr. March. Nicola Spanò di Marsala	— affitto L.	10.416,30
2° Niggiani	— »	120	— » » » » »	— » »	20.445,80
3° Portelli	— »	119	— » Cav. N. Burgio	— » »	18.915,78
4° Conigli	— »	110	— » Barone Reissa	— » »	18.325,73
5° Recuza	— »	37	— » Cav. Fardella	— » »	9.194,29
6° Sciarra	— »	13	— » Dott. Ricevuti	— » »	2.509,21

La salma è una misura locale di m.<sup>2</sup> 17462,59.

Alla Società fanno credito la Banca Mutua Popolare e la Banca Operaia di Trapani.

Terreni coltivati a frumento, avena, orzo, lino, miglio, fave. La Società possiede una coppia trebbiante. È assicurata contro i danni dell'incendio.

Personale fisso: dei guardiani.

In uno degli ex-feudi la Società ha un campo sperimentale.

---

45) SALEMI. — Cooperativa agricola. — Fondata nel 1904 con 22 soci, ora 75. All'atto della fondazione assunse in affitto l'ex-feudo *Celso*, del sig. Fardella di Trapani, per un canone annuo di L. 2.944,75.

Terreni coltivati a cereali. Personale fisso: un custode, un segretario e un contabile.

---

46) SALAPARUTA. — Cooperativa agricola. — Anche di questa cooperativa non abbiamo potuto sapere di più della esistenza. Sappiamo solo che conta 150 soci e che ha un capitale sociale di L. 7000.

---

47) VITA. — Cooperativa agricola. — Costituitasi nel 1902 assunse nel 1904 in affitto due ex-feudi: *Celso*, delle sorelle Moxarta di Trapani, di ettari 301, con un canone annuo di L. 14.361,90; *S. Nicolò*, di ettari 50 circa, con un canone di L. 2.300. La Società ha 105 soci, con un capitale sottoscritto e quasi tutto versato di L. 6.075.

Prodotto principale: frumento. Personale fisso: un guardiano.

---

48) TRAPANI (Ballotta). — Cooperativa agricola. — Fondata nel 1903. Ora la Società ha 126 soci, un capitale sottoscritto di L. 3.475 e versato di L. 3.050. Non sappiamo quali terreni questa cooperativa abbia in affitto e di che estensione. Solo sappiamo che paga un affitto di L. 16.784. La Società ha ottenuto credito presso privati ed ha ottenuto a credito i concimi.

I terreni sono coltivati a cereali.

---

49) MAZZARA DEL VALLO. — Cooperativa agricola. — Fu fondata nel 1904 e già dal 1903, quando si facevano le pratiche per la costituzione, conduce in affitto un piccolo podere di ettari 1,06 adibito a vivaio pagando un canone di L. 306. La locazione è per 9 anni e la conduzione è collettiva.

Nel podere vi sono 3000 barbatelle e 60000 talee da vivaio. La spesa d'im-

pianto fu di L. 2968,60. Regola la distribuzione delle barbatelle e delle talee un regolamento speciale.

---

50) MARAUSA. — Quattro Leghe di contadini hanno assunto in affitto 80 migliaia di viti che vengono coltivate collettivamente.

### Provincia di Girgenti.

*Sono tutte associazioni cattoliche.*

51) BURGIO. — Cooperativa agricola di lavoro. — Ha assunto l'anno scorso l'amministrazione di un ex-feudo preso collettivamente in affitto, di ettari 270 per il quale paga un canone annuo di L. 11.600.

---

52) CATTOLICA ERACLEA. — Cassa rurale cattolica. — Ha in affitto due ex-feudi: *Piana e Virzi*, della estensione totale di ettari 900 pagando un affitto di L. 36.000. Ne ha assunto l'amministrazione l'anno scorso.

---

53) CASTELTERMINI. — Cassa rurale cattolica. — Sorta nel 1900, conduce in affitto dal 1902 e per tutto l'agosto del 1908 metà dell'ex-feudo *S. Giovanni* di proprietà dei signori Inglese: estensione ettari 550; canone annuo L. 26.500. La cauzione è di L. 8.000. La Società ha contratto un debito con la Banca Cattolica S. Gaetano di Girgenti.

Terreno coltivato a frumento, fave, orzo e ulive. I lotti vengono affidati anche ad estranei. Sull'azienda vi è un capitale bestiame rappresentato da 8 vacche. La Società possiede aratri.

L'altra metà dell'ex-feudo è affittata alla *Cassa Rurale* di S. Angelo Muxharo che troveremo più avanti.

---

54) GIRGENTI. — Società agricola cattolica. — Amministra due ex feudi. Il primo è di 49 ettari; affitto annuo L. 2.000. Locazione dal 1° settembre 1905 al 1° settembre 1911. Il secondo ha l'estensione di ettari 500; canone annuo L. 12.000. Di quest'ultimo ex-feudo assumerà la conduzione il 1° settembre del corrente anno. Locazione 6 anni.

---

55) PALMA MONTECHIARO. — Lega cooperativa agricola cattolica. — Dal 1904 e per 6 anni conduce in affitto un ex-feudo di ettari 400 per il quale paga un canone annuo di L. 15.000.

---

56) RAVANUSA. — Cassa rurale cattolica. — Dal 1903 e per 6 anni conduce in affitto un ex-feudo per il quale paga un canone annuo di L. 11.000 ricavando dal subaffitto L. 12.000. L'estensione dell'ex-feudo è di ettari 250.

---

57) RIBERA. — Cooperativa agricola di S. Giuseppe. — Fu fondata nel marzo del 1903 e col settembre dello stesso anno assunse l'amministrazione di terre comunali (ett. 25 circa) per le quali paga un canone annuo di L. 1.401,61 e dà una cauzione di L. 467,57. Poi prese in affitto l'ex-feudo *Cameni superiore* del Duca Bivona di ettari 325 circa per un canone annuo di L. 14.984,40 e con una cauzione di L. 4.000. Infine ha in affitto l'ex-feudo *Quarto Giardinelli* del Banco Agricolo Girgentino di ettari 176 per il quale la Società paga un canone di L. 5.737,50 senza cauzione. Dal subaffitto la Società ricava per Cameni Superiore L. 15.783; per il Quarto Giardinelli L. 7.224.

Terreni coltivati a grano, orzo, avena, cotone e anche ortaglie. I lotti sono affidati alle sole famiglie dei soci, i quali sono 248. C'è poi, fisso, un guardiano pagato con L. 360, più un *complimento* all'epoca della raccolta.

58) S. ANGELO MUXHARO. — Cassa rurale cattolica. — Come istituto di credito fu fondata nel 1899. Cominciò ad amministrare aziende agrarie nel 1902 prendendo in affitto metà dell'ex-feudo *S. Giovanni* di proprietà dei signori Inglese (ettari 550) per la quale paga un canone di L. 26.000 annue e ha dato una cauzione di L. 9.000.

I terreni sono coltivati a frumento, fave, orzo e ulivi.

59) SCIACCA. — Lega cooperativa agricola cattolica. — Due ex-feudi in affitto: uno, il *Nadore*, è di ettari 400, l'altro è di ettari 307. Per il primo la Società paga un canone annuo di L. 18.000; per l'altro il canone è di L. 20.000. Durata della locazione 6 anni: dal 1904 al 1910.

60) S. STEFANO QUISQUINA. — Lega cooperativa agricola cattolica. — Dal 1903 e per 6 anni ha la amministrazione di un ex-feudo di ettari 958 per il quale paga un canone annuo di L. 15.000 e ne ricava L. 18.000.

### Provincia di Caltanissetta.

*Era le « affittanze collettive » in esercizio in questa provincia, la Società « La Madre Terra » di Castrogiovanni è socialista; la « Lega Agricola con Cooperativa di produzione e consumo » di Valguarnera è liberale. Della « Società agricola di produzione e lavoro » di Mazzarino non conosciamo il carattere. Tutte le altre sono cattoliche.*

61) CASTROGIOVANNI. — Società « La Madre Terra ». — La Società fu fondata nell'anno 1894 e cominciò ad assumere l'amministrazione di aziende agrarie nel 1898. Ora ha in affitto cinque ex-feudi: *Sciortabinello* di ettari 125,44 (proprietario il Barone Geracello di Castrogiovanni); *Garmeno* di ettari 40,52 (proprietario il Cav. Tita Billotti di Calascibetta); *Pizzuto* di ettari 146,69 (proprietario il Dott. Angelo Romano di Castrogiovanni); *Pasquasia* di ettari 471,75

del Barone Castagna di Castrogiovanni; *Spitalotto* di ettari 110,88 del Cav. Mario Ajala di Castrogiovanni.

Per tutti questi ex-feudi la Società paga un affitto complessivo di L. 25.815,39 in quadrimestri anticipati. Alla loro volta le famiglie coloniche pagano alla Società a quadrimestri anticipati il proprio canone di affitto, gravato di una percentuale per sopperire alle spese generali della Società e per dare incremento al patrimonio sociale. Soci 722.

Terreni coltivati a frumento, fave e orzo. Divisione in lotti. Vi sono due campi, pagati con uno stipendio di L. 500 annue. (1)

62) **CASTROGIOVANNI.** — Unione D. C. (2) — Ha in affitto dal 1904 e fino al 1° settembre 1908 il feudo *Grangi* di ettari 224 pel quale paga un canone annuo di L. 6.158,25 ricavando dal subaffitto la somma di L. 7.229.

63) **MAZZARINO.** — Società agricola di produzione e lavoro. — Sappiamo che tale Società fu fondata nel 1901 e che prese subito in affitto il feudo *Galati*, ma non sappiamo che estensione avesse il feudo e che affitto pagasse la Società. Alcuni soci, visti i primi buoni risultati, assunsero, per loro conto, con contratti diretti, il terreno in affitto. Ora la Società conduce in affitto una piccola tenuta di cui non conosciamo l'estensione e l'anno venturo pare assumerà la amministrazione di altri terreni.

64) **NISCEMI.** — Piccola industria agricola S. Maria del Bosco. — Data della costituzione: 8 marzo 1903. Dal 1° settembre del 1904 ha in affitto due ex-feudi: *Rigiulfo*, di 69 ettari, del

(1) Togliamo da un articolo dell'on. Colalanni, pubblicato il 2 aprile 1906 sul *Giornale di Sicilia*, questi altri particolari interessanti. Vi sono alcune differenze nei dati che forse dipendono da momenti diversi in cui furono raccolti.

• La *Madre Terra* venne fondata nell'anno 1894 con 307 soci; pagavano una tassa di ammissione, a seconda dell'età, da un minimo di lire una e cent. 55 ad un massimo di lire dieci, a sessant'anni. Pagavano inoltre un tumolo di frumento a fondo perduto allo scopo di costituire il *Monte frumentario*. La Società languì e nel 1899 si ridusse in 185 soci.

• In tale anno prese in affitto l'ex-feudo *Ferrara* della estensione di Ettari 390; il patrimonio era di L. 5000 e il numero dei soci risali a 245. Nel maggio 1903 la Società si costituì legalmente con 424 soci intervenuti all'atto di costituzione. Il patrimonio nell'agosto 1902 era di L. 16300. Al 31 agosto 1905 il numero dei soci era di 624 e si era costituita nel suo seno una sezione di *giornalieri* che hanno tutti i diritti degli altri soci.

• A fine novembre il patrimonio era di lire 30 mila e la Società aveva preso in fitto le tenute di *Garmeno*, *Pizzuto*, *Spitalotto* e parte dell'ex feudo *Pasquasia*; in tutto Ettari 555. Le tenute di Reggiolo, le più vaste dell'Emilia, sono di 210 ettari.

• Non avevo ragione di segnarne a titolo di onore il rapido incremento e la grande prosperità?

• Constatando con grande compiacimento il successo di questa Istituzione non intendo esagerarne la portata sociale, soprattutto per il fatto che i soci della *Madre Terra* rappresentano, per così dire, l'aristocrazia dei lavoratori della terra di Castrogiovanni; ma sono innegabili i benefici che essa ha arrecato alla classe lavoratrice. Essa esercita il credito agrario ed ha sottratto i coltivatori all'usura, ha eliminato la concorrenza che si facevano reciprocamente; ha largamente incoraggiato l'uso dei concimi chimici, che compra allo ingrosso e ripartisce tra i soci a prezzo di costo; ha soppresso il capitalista intermediario, il gabelloto, che li sfruttava e s'arricchiva spesso alle loro spalle; ha iniziato e rinvigorito i sentimenti di solidarietà ».

(2) Abbreviazione delle parole *Democratica Cristiana*.

Duca Airoidi di Palermo, e *Mendolo* di ettari 34 circa del sig. Rosario Malerba. Per il primo la Società paga un canone annuo di L. 27.500, per il secondo il canone è di L. 7.400. Dal subaffitto ricava per il *Rigiulfo* L. 30.000, per il *Mendolo* L. 8.250. La cauzione versata è di L. 16.000. La Società ha un debito con privati per L. 9.000. Soci 150.

Terreno coltivato a frumento, fave, ceci, cicerchie, cotone, orzo. I terreni sono affidati in lotti per sorteggio ai soci in proporzione delle loro azioni. Di personale fisso ci sono le guardie pagate a L. 400 annue più la regalia di 18 litri di grano, orzo e fave per ogni ettaro coltivato. Non ci sono industrie agrarie, non c'è bestiame, non ci sono macchine agrarie. La Società è assicurata contro i danni dell'incendio.

---

65) **PIETRAPERZIA.** — Cassa rurale cattolica. — Ha in affitto per 6 anni, dal 1904 al 1910 un ex-feudo di 244 ettari pagando un canone di L. 13.458,50 e ricavando dal subaffitto una somma di L. 14.258. L'ex-feudo è diviso in 63 lotti.

---

66) **VALGUARNERA.** — Lega agricola con cooperativa di produzione e di consumo. — La Società si costituì nel 1903 con 300 soci e un capitale di L. 1.500. Nel 1904 assunse in affitto l'ex-feudo *Castani* di 278 ettari, proprietario il Comune di Piazza Armerina, per un canone annuo di L. 7.910. Il Presidente ci ha dichiarato di fornire egli a credito alla Società il capitale necessario.

Il terreno è coltivato a civaie e a grano.

---

67) **VALGUARNERA.** — Società rurale D. C. — Tiene in affitto per 6 anni (dal 1902 al 1908) l'ex-feudo *Castel Gresti* di ettari 200 per il quale paga un affitto di L. 6.455 ricavando dal subaffitto L. 7.650. La Società ha ceduto parte dell'ex-feudo ad un privato.

### Provincia di Siracusa.

*Un'unica associazione: ha carattere cattolico.*

68) **FRANCOFONTE.** — Cassa rurale di prestiti e lavoro *S. Maria della Neve.* — Come Istituto di credito fu fondata nel 1903. Ad amministrare aziende agrarie ha cominciato col 1° settembre del 1905. Tiene in affitto l'ex-feudo *Borghesia* della Fidecommissaria Principe di Palagonia di ettari 453,66 per un canone annuo di L. 14.940,16 e con una cauzione di L. 4.980,16. Soci 65.

Il terreno è coltivato a frumento ed a pascolo naturale. Vi sono anche piante di ulivo, carubo, quercie da sughero, fichi, ecc.

La terra è lavorata dai soci della Cassa e dai soci di una locale Lega Cattolica, esclusi gli estranei alla Società. La Società anticipa ai soci le sementi a chi le chiede e ne riscuote alla raccolta la resa con un piccolo interesse. Ai soci, in caso di bisogno, vengono fatte anticipazioni al saggio del 6 %.

Alla raccolta, in luglio, metà del prodotto di ogni lotto è del colono, e metà della Società, la quale prima si fa rendere le anticipazioni fatte. Anche la paglia viene divisa. Il prodotto degli ulivi e dei pascoli va tutto invece alla Società per formare il fondo di riserva. Sull'azienda stanno due guardie campestri con il salario di L. 1,25 al giorno, con l'obbligo di custodire quello che esiste nel feudo.

La Società assicura i covoni e la paglia contro i danni dell'incendio.

### Provincia di Catania.

*La prima di queste Società è socialista, l'altra cattolica.*

69) **CALTAGIRONE.** — **Lega di resistenza.** — Sorta nel gennaio del 1904, poté nel settembre dello stesso anno assumere l'amministrazione dell'azienda *Albospino* di circa 210 ettari di proprietà del Comune di Caltagirone al quale la Società paga un canone annuo di L. 4.192,55 e una cauzione di L. 2.160. Soci 40.

Terreno seminativo, coltivato a frumento, fave, ceci, cicerchie; metà a frumento.

70) **CALTAGIRONE.** — **Società piccola industria S. Isidoro.** — Ha in affitto il latifondo *Pietre rosse soprane* di proprietà del Senatore Dall. Estensione ettari 750; affitto annuo L. 36.500 in quadrimestri anticipati; cauzione L. 10.000. Il latifondo viene diviso in 130 lotti. La Società è stata fondata nel 1900; ma l'affitto di questo latifondo decorre dal 1904 al 1910. Soci 117.

Terreni coltivati a fave e frumento. La Società possiede un capitale bestiame, rappresentato da 30 capi, e 2 aratri.

Personale fisso: un contabile pagato con L. 700 annue; due campieri a L. 600 ciascuno annue.

*Seguono ora 13 associazioni sorte col fine di assumere la conduzione divisa di aziende agrarie prese in affitto. Le prime nove entreranno in esercizio nel prossimo autunno, avendo già trovati i terreni; le altre non hanno ancora concluso alcun contratto.*

1) **FONTANETTO PO** (Provincia di Novara). — **Cooperativa agricola.** — Ha già concluso il contratto col quale assume un podere di proprietà del Comune, di ettari 120. La Società è neutra.

2) **SPIRANO** (Provincia di Bergamo). — **Affitto collettivo.** — Società cattolica costituitasi sotto il motto: *In Te Domine Speramus*. Il podere preso in affitto ultimamente è della *Congregazione di Carità* di Bergamo: esso sarà diviso fra 181 famiglie. Amici della Società agolarono il contratto dando garanzia per 85.000 lire.

3) **PRIZZI** (Provincia di Palermo). — **Lega cooperativa agricola cattolica.** — Ha già concluso il contratto per la conduzione in affitto del latifondo *Kaja* di 150 ettari pel quale venne stabilito il pagamento del canone annuo di L. 3.000.

---

4) **S. GIUSEPPE JATO** (Provincia di Palermo). — **Lega cooperativa agricola cattolica.** — Comincerà nel prossimo autunno a condurre un latifondo di 237 ettari pel quale pagherà un canone annuo di L. 8.100.

---

5) **VENTIMIGLIA.** (Provincia di Palermo). — **Lega cooperativa agricola cattolica.** — Dal 1906 al 1912 amministrerà l'ex-feudo *Monte Cane*, di ettari 948, pel quale è stato fissato un annuo canone di L. 20.000.

---

6) **VICARI** (Provincia di Palermo). — **Lega cooperativa agricola cattolica.** — Condurrà in affitto un ex-feudo di ettari 480 pel quale è convenuto un canone annuo di L. 15.100.

---

7) **ALCAMO** (Provincia di Trapani). — **Lega cooperativa agricola cattolica.** — Condurrà in affitto dal 1906, settembre, al 1912, la metà, ettari 474, dell'ex-feudo *Biguttia*, per il quale è convenuto un canone annuo di L. 15.000.

---

8) **RESUTTANO** (Provincia di Caltanissetta). — **Lega cooperativa agricola cattolica.** — Dal 1° settembre 1906 imprenderà la conduzione di due ex-feudi in affitto: uno di 100 ettari e l'altro di 150. Per il primo pagherà un affitto di L. 3.100; per l'altro un affitto di L. 3.000.

---

9) **S. STEFANO DI QUISQUINA** (Provincia di Girgenti). — Condurrà in affitto un ex-feudo, *Meglia*, di ettari 180 per cui è convenuto un canone di affitto di L. 5.000. La locazione è per 6 anni.

---

10) **MASANO** (Provincia di Bergamo). — **Cassa agraria.**

---

11) **PETRALIA SOTTANA** (Provincia di Palermo). — **Società agricola.**

---

12) **RECALMUTO** (Provincia di Palermo). — **Società piccola industria agricola Maria Ss. Immacolata.**

---

13) **VILLAROSA** (Provincia di Palermo). — **Cooperativa agricola « Regina Elena ».**

---

PARTE III.

—

DOCUMENTI



- Riproduciamo in questa parte i seguenti documenti come i più tipici:
- a) Statuto della *Cooperativa agricola* di Fabbrico (Reggio Emilia).
  - b) Tariffa adottata dalla *Cooperativa agricola* di Fabbrico ne' suoi rapporti coi soci.
  - c) Statuto della *Cooperativa agricola* di Calvenzano (Bergamo).
  - d) Capitolato generale per l'affitto dei beni rustici della *Cooperativa agricola* di Calvenzano.
  - e) Regolamento della Società Mutua fra i soci della *Cooperativa agricola* di Calvenzano per l'assicurazione contro la mortalità del bestiame.
  - f) Statuto della *Società Probi Contadini di Castel Cerreto e Battaglie* di Treviglio (Bergamo).
  - g) Statuto della *Cooperativa agricola* di Paceco (Trapani).
  - h) Statuto della *Società piccola industria S. Isidoro* di Caltagirone (Catania).
  - i) Statuto e Regolamento del *Piccolo Credito* di Rho (Milano). — Estratti.
  - l) Statuto della *Federazione agricola di Operai* di Bocca di Falco (Palermo-Monreale). — Estratto.
  - m) Statuto e Regolamento interno della *Cooperativa di lavoro S. Giuseppe* in Ribera (Girgenti). — Estratti.
  - n) Statuto della *Società agricola « La Madre Terra »*. — Estratto.
  - o) Nota.

---

## STATUTO

DELLA COOPERATIVA AGRICOLA DI FABBRICO (REGGIO EMILIA).

---

### TITOLO I

**Costituzione sede, scopo, durata della Società  
e designazione del foglio per la pubblicazione degli Atti sociali.**

Art. 1 — È costituita una Società Anonima per azioni che prende la denominazione di *Società anonima cooperativa di miglioramento fra i lavoratori della terra di Fabbrico*.

Art. 2 — La Società ha la sede in Fabbrico stesso.

Art. 3 — Essa si propone di migliorare progressivamente la condizione economica e morale dei lavoratori della terra, procurando loro lavoro ed abituandoli alla previdenza.

Art. 4 — Onde raggiungere il suo scopo, la Società, in relazione ai mezzi disponibili :

- a) assumerà la conduzione di fondi rustici, la cui coltivazione verrà affidata a soci e loro famiglie ;
- b) eserciterà il commercio di prodotti agricoli e di articoli occorrenti all'industria agraria, (concimi, zolfo, solfati, attrezzi da lavoro, macchine ecc.);
- c) assumerà imprese di lavori pubblici che abbiano attinenza col miglioramento delle condizioni dei terreni (lavori di bonifiche, argini, terrapieni, dissodamento di terreni ecc.);
- d) diffonderà, con conferenze e distribuzione di opuscoli, l'istruzione agricola fra i soci ;
- e) istituirà un fondo pecuniario per soccorrere i soci nei casi di malattia o di assoluta indigenza.

Art. 5 — I rapporti fra i Soci sono regolati dalle norme della più perfetta eguaglianza.

Art. 6 — La Società avrà la durata di anni 25, decorribili dal giorno della sua legale costituzione, con facoltà di proroga.

Art. 7 — Per la pubblicazione degli atti sociali vengono designati i giornali *La Giustizia* di Reggio Emilia, e la *Cooperazione italiana* di Milano.

## TITOLO II

### Patrimonio della Società.

Art. 8 — Il patrimonio della Società è costituito :

- a) dal capitale sociale ;
- b) dal fondo di riserva ;
- c) dal fondo di soccorso.

Art. 9 — Il capitale sociale è illimitato, e diviso in azioni ciascuna del valore nominale di L. 12 (dodici).

Le azioni sono nominative. — Non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio d'amministrazione. — Si deroga alle disposizioni dell'art. 144 ed a quello del Num. 3 dell'art. 165 del Codice di Commercio.

Art. 10 — Il fondo di riserva è costituito :

- a) dal 30 0/0 sugli utili netti risultanti dal Bilancio annuale.

b) dal premio o contribuzione alla riserva delle nuove azioni che verrà fissato d'anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione, dividendo il fondo stesso pel numero delle azioni sottoscritte.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto il quarto del capitale sociale sottoscritto, la quota degli utili di cui alla lettera a) si devolverà a favore del fondo soccorso, salvo quanto in appresso.

Il fondo di riserva, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato nel modo stesso con cui venne formato.

Art. 11 — Il fondo soccorso è illimitato e serve allo scopo di cui alla lettera e) dell'art. 4. — Sarà retto da speciale regolamento da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Esso vien formato :

- a) colle tasse d'ammissione ;
- b) col 30 0/0 degli utili netti dell'esercizio annuale ;
- c) colla quota di detti utili contemplata nel penultimo capoverso dell'articolo precedente ;
- d) coi versamenti dei soci esclusi od espulsi ;
- e) coi proventi straordinari, donazioni, ecc.

## TITOLO III

### Soci.

#### AMMISSIONE.

Art. 12 — Possono far parte della Società i braccianti, boari, giornalieri e cameranti residenti nel Comune di Fabbrico. — Restano esclusi gli affittuari, anche se essi stessi lavorano la terra ed i mezzadri. È fatta eccezione per quegli affittuari e mezzadri di limitata estensione di terreno, e cioè tale da poter essere liberi di coltivare terreni altrui almeno per circa metà tempo dell'anno.

Art. 13 — Coloro che non sono intervenuti all'Atto costitutivo della Società per esservi ammessi, dovranno fare domanda al Consiglio di Amministrazione, cui spetta deliberare in merito. — Nel caso di rigetto della domanda, il richiedente ha diritto di appellarsi all'Assemblea generale, la quale deciderà definitivamente.

Art. 14 — L'ammissione dei nuovi Soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta personalmente od a mezzo di mandatario nel libro Soci a norma dell'art. 226 del Codice di Commercio.

Art. 15 — Le persone aventi capacità giuridica limitata, come le donne maritate, i minori ecc. non saranno ammessi come Soci se la loro capacità giuridica non sia integrata a norma di legge.

#### DOVERI.

Art. 16 — Ogni Socio è obbligato:

- a) a versare all'atto della sua ammissione la tassa di una lira;
- b) ad acquistare due azioni almeno se uomo, od una almeno se donna;
- c) a rispondere, fino alla concorrenza dell'importo delle azioni acquistate, per tutti gli obblighi che vengono assunti alla Società;
- d) ad osservare il presente *Statuto* e *Regolamenti* approvati o dalla Assemblea dei Soci o dal Consiglio d'Amministrazione, a seconda della propria competenza, nonché le deliberazioni degli organi sociali validamente prese.

#### DIRITTI.

Art. 17 — Il Socio ha diritto:

- a) d'intervenire alle adunanze dell'Assemblea generale senza diritto a voto.
- b) di essere elettore ed eleggibile se ha compiuto gli anni 21.
- c) di partecipare agli utili e dividendi sociali in proporzione dei versamenti azionari eseguiti o costituiti, a norma dell'articolo 25, nell'anno finanziario precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- d) di acquistare le due azioni se uomo, e l'azione sola se donna, in rate mensili anticipate di L. 1,00 per i primi e di centesimi cinquanta per le seconde.

#### ESCLUSIONE, RECESSO, ESPULSIONE E MORTE.

Art. 18 — Il Socio che si renda moroso al pagamento delle quote mensili, dopo tre mesi, incorrerà nell'ammonizione, e dopo un altro mese verrà sospeso dai diritti inerenti alla sua qualità di Socio.

Persistendo egli nella morosità per altri sei mesi verrà escluso dalla Società.

È fatta eccezione per i soci ammalati o che si trovassero in epoca di forzata disoccupazione, nei quali casi il Consiglio d'Amministrazione deciderà in proposito. — Durante il servizio militare il Socio ha diritto di sospendere i suoi versamenti conservando, ciò malgrado, la sua qualità ed i suoi diritti di Socio.

Art. 19 — È ammesso il recesso per il socio che non appartenga più a nessuna delle categorie indicate all'art. 12 o che trasporti fuori del Comune di Fabbrico la sua abituale residenza.

In tali casi il recesso si opera di diritto.

Art. 20 — Il Socio riconosciuto colpevole di avere scientemente danneggiata la Società o che fosse disgraziatamente colpito da condanna infamante verrà espulso dalla Società.

Art. 21 — Al Socio receduto verranno restituiti entro sei mesi dal recesso i versamenti azionari effettuati, diminuiti dalla relativa percentuale per le perdite che avesse subito la Società al giorno del recesso, qualora le perdite stesse non fossero a quel giorno state reintegrate.

Art. 22 — L'ammonizione, la sospensione, l'espulsione verranno pronunciate dal Consiglio d'Amministrazione in adunanza a cui sarà, con lettera raccomandata, invitato il socio che si crede passibile di tale pena, perchè si difenda. — Contro la decisione del Consiglio, il Socio stesso avrà diritto, entro 30 giorni da che ne avrà avuta notizia, di reclamare all'Assemblea generale dei Soci la quale deciderà definitivamente.

Art. 23 — In caso di morte di un Socio i suoi eredi entrano nei diritti del defunto e designeranno uno di loro a rappresentarli. — In mancanza di tale designazione non avendo la persona designata la volontà o le qualità per far parte della Società, entro sei mesi dal dì in cui la Società avrà avuto notizia del decesso del Socio, rimborserà ai suoi eredi i versamenti azionari da lui eseguiti colla deduzione menzionata all'art. 20.

#### TITOLO IV

##### Bilancio e riparto degli utili netti.

Art. 24 — L'anno finanziario decorre dall'11 novembre all'11 novembre dell'anno successivo.

Art. 25 — Il bilancio annuale dovrà contenere, distinto in categorie, lo stato attivo e passivo della Società, nonché il conto di spese e rendite dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 26 — Gli utili netti annuali verranno ripartiti come segue:

a) il 30 0/0 al fondo di riserva;

b) il 30 0/0 al fondo soccorso;

c) il 40 0/0 ai soci in proporzione dei versamenti azionari effettuati a norma della lettera c) dell'art. 17 da erogarsi, senza pregiudizio di quelle prescritte dall'art. 16 in acquisto di azioni sociali. — Tale erogazione cessa quando il capitale sociale di cui alla lettera a) dell'art. 8 abbia raggiunta la cifra di L. 100.000 (centomila). — In tal caso, come in quello in cui il Socio arrivasse a possedere, in azioni, oltre L. 5000, la quota d'utile assegnata ai Soci verrà pagata in contanti.

Art. 27 — Il bilancio verrà presentato entro il mese di gennaio ai Sindaci perchè lo esaminino entro dieci giorni e ne facciano relazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 28 — Il Bilancio e la relazione dei Sindaci rimarranno depositati nell'Ufficio Sociale a disposizione dei Soci, negli otto giorni precedenti l'Assemblea generale convocata per la sua approvazione e fino a che il Bilancio stesso non sia approvato.

#### TITOLO V

##### Organi della Società.

Art. 29 — L'Assemblea generale dei Soci, il Consiglio d'Amministrazione ed il Comitato dei Sindaci sono gli organi della Società.

##### ASSEMBLEA GENERALE.

Art. 30 — L'Assemblea generale si compone di tutti i Soci iscritti, salvo il disposto dell'art. 18.

Art. 31 — Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. — L'adunanza ordinaria avrà luogo ogni anno nel mese di febbraio, ed in essa verrà presentato, per la discussione ed approvazione, il Bilancio dell'anno finanziario precedente; si procederà alla nomina delle cariche sociali e si tratteranno tutti gli altri oggetti di competenza dell'Assemblea, non che quelli che per deliberazione del Consiglio, per domanda del Comitato dei Sindaci, o di almeno un terzo dei Soci fossero posti all'ordine del giorno. — La domanda dei Soci di cui sopra dovrà essere fatta al Consiglio per iscritto non più tardi del 31 dicembre.

Art. 32 — Le adunanze straordinarie avranno luogo quando il Consiglio d'Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto dal Comitato dei Sindaci o da un decimo dei Soci con indicazione della materia da trattarsi.

Art. 33 — Il Presidente della Società convocherà le Assemblee mediante avviso da pubblicarsi almeno sei giorni prima nel giornale *La Giustizia* di Reggio Emilia, con avvisi al pubblico od anche in quegli altri modi che verranno stabiliti dal Consiglio. — Nell'avviso di convocazione si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione.

Art. 34 — L'Assemblea di prima convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci un'ora dopo quella fissata dall'avviso.

Art. 35 — Trattandosi di modifiche allo Statuto o del cambiamento di scopi e di indirizzo della Società, l'adunanza non è valida se non interviene almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. — Nella seconda convocazione è valida qualunque sia il numero.

Art. 36 — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta trattandosi di persone; quando venti Soci almeno lo richiedono si procede a scrutinio segreto. — Nel caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. — I Soci devono intervenire personalmente nelle assemblee generali. — Soltanto nei casi di malattie o di assenza dal Comune è concessa al Socio la facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio, munendo il rappresentante di lettera che egli presenterà al Presidente dell'Assemblea.

Ogni Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede. — Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un Socio oltre le ragioni proprie.

Art. 37 — La presidenza dell'Assemblea è devoluta al Presidente del Consiglio d'amministrazione. — Il Segretario del Consiglio stesso funge da Segretario dell'Assemblea.

Art. 38 — Gli scrutatori sono nominati dal Presidente fra i soci presenti.

Art. 39 — Ove in una giornata non sia stato esaurito l'ordine del giorno, potrà l'Assemblea essere prorogata dal Presidente non oltre il settimo giorno successivo, mediante dichiarazione fatta all'adunanza senza scopo di altra pubblicazione. — Nelle adunanze di continuazione si potrà validamente deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti, sempre che si tratti di oggetti indicati nell'ordine del giorno già pubblicato, e salvo il disposto dell'art. 35.

Art. 40 — I verbali dell'Assemblea sono approvati dal Consiglio d'Amministrazione e vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 41 — Il Consiglio d'Amministrazione è composto del Presidente e di otto Consiglieri. — Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 42 — I Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno. — Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte e negli anni successivi dall'anzianità di nomina.

Art. 43 — Il Presidente e i Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione altra responsabilità, di fronte ai terzi, che quella determinata dal Codice di Commercio.

Art. 44 — Il Consiglio d'Amministrazione si raduna ordinariamente ogni quindici giorni e straordinariamente quando il Presidente lo reputi necessario od al seguito di domanda di almeno quattro Consiglieri.

Art. 45 — Le sue adunanze si ritengono legali quando vi intervengono cinque membri. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, nelle votazioni palese prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa recisione del partito.

Art. 46 — Le votazioni sono palesi e segrete, quest'ultimo modo dovrà sempre adottarsi quando sia domandato anche da un solo dei Consiglieri o Sindaci, oppure si tratti di persone o d'affari in cui taluno dei componenti il Consiglio abbia un interesse diretto od indiretto.

Il membro che avrà parte interessata dovrà astenersi dal votare.

Art. 47 — Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente.

Art. 48 — Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, incontra prestiti, stipula legalmente contratti d'affittanza, costituisce ed accetta pegni ed in genere compie tutti quelli atti che per effetto del presente Statuto non sono demandati ad altro organo amministrativo. — Nomina, se lo crede del caso, un Direttore Tecnico, il Segretario Contabile, il Cassiere e tutti gli altri impiegati e salariati che a suo avviso fossero necessari pel buon andamento dell'azienda sociale, ne determina le attribuzioni e lo stipendio, li sospende e li revoca.

Art. 49 — I verbali del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario e vengono approvati dal Consiglio stesso nella sua successiva adunanza.

Art. 50 — Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è anche il Presidente della Società e come tale ha la firma sociale e rappresenta la Società stessa in giudizio e fuori.

Art. 51 — Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, esso viene sostituito in tutte le funzioni, e di pieno diritto, dal Consigliere più anziano di nomina.

## COMITATO DEI SINDACI.

Art. 52 — I Sindaci sono tre effettivi e due supplenti. — Le loro funzioni sono gratuite — Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Possono essere eletti Sindaci persone estranee alla Società.

Art. 53 — I Sindaci vegliano alla stretta osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni sociali ed adempiono a tutti gli uffici loro demandati dalla legge.

## TITOLO VI

## Scioglimento della Società.

Art. 54 — Lo scioglimento anticipato della Società dovrà essere deciso dall'assemblea generale dei Soci a cui dovranno intervenire due terzi almeno dei Soci aventi diritto al voto.

— La Società s'intende sciolta di diritto allorquando il numero dei Soci fosse ridotto a dieci.

Art. 55 — Tanto nel caso di scioglimento anticipato della Società, quanto nel caso di scioglimento per lo spirar del termine stabilito per la sua durata, l'Assemblea nomina uno o tre liquidatori o determina le modalità della liquidazione e del riparto dell'asse sociale netto.

## T A R I F F A

ADOTTATA DALLA COOPERATIVA DI FABBRICO  
NE' SUOI RAPPORTI COI SOCI

**ORARIO** — Novembre, dicembre, gennaio, febbraio: mezz'ora dopo la levata del sole fino al tramonto. — Un'ora di riposo per la colazione ed una a mezzodi.

Marzo, aprile, settembre, ottobre: Mezz'ora dopo la levata del sole fino al tramonto. — Un'ora per la colazione e un'ora e mezza a mezzodi.

Maggio, giugno, luglio e agosto: Mezz'ora dalla levata del sole fino al tramonto. — Un'ora per la colazione e due e mezza dopo mezzodi.

N. B. — Nei lavori urgenti le ore fatte fuori d'orario saranno compensate in proporzione.

<b>SALARI</b> — Novembre, dicembre, gennaio e febbraio . . . . .	L. 1,25
Marzo, ottobre . . . . .	» 1,50
Aprile, settembre . . . . .	» 1,60
Agosto . . . . .	» 1,70
Maggio, giugno, luglio . . . . .	» 1,90

**AGGIUNTE NEI LAVORI SPECIALI.** — Nei lavori di potatura delle viti e delle piante il lavoratore riceverà due fascine ogni giorno oppure centesimi quindici.

In ogni stagione il lavoratore riceverà il vinello. — Nei mesi di giugno e luglio riceveranno un litro di vino schietto, oppure centesimi 25. S' intende che il vino deve esser sano. — Il vino ed il vinello verranno somministrati a meno che, per gelo o per disgrazia, non venisse a fallire il raccolto dell' uva. — Nei lavori di irrorazione delle viti, il lavoratore potrà deporre la pompa per riempirla.

**RACCOLTO DEL FRUMENTO.** — Il lavoratore nel raccolto e nella trebbiatura del frumento riceverà il salario di L. 1,85 al giorno più il vitto d'uso. — Senza vitto il salario sarà di L. 2,60 al giorno, con vino schietto sano litri uno, vinello e spiche d'uso.

Le tariffe sopradescritte, quando si tratti di ragazzi o di vecchi, saranno ridotte in proporzione.

Per la coltivazione del granoturco, viene concessa la presente riduzione: dal quinto al quarto, dal quarto al terzo, dal terzo alla metà.

**TARIFFA DELLE DONNE.** — *In Risaia* — La tariffa delle donne in risaia è fissata con i salari seguenti: maggio L. 1,20; giugno e luglio 1,40. — Ore di lavoro dieci.

**PEI LAVORI ORDINARI.** — Gennaio, febbraio, novembre, dicembre L. 1,10; marzo, settembre, ottobre L. 1,20; aprile, maggio, giugno, luglio e agosto L. 1,30.

**MIETITURA DEL FRUMENTO.** — Senza vitto, con una bottiglia di vino schietto L. 2,30. — Col vitto L. 0,75 al giorno di meno.

**ORARIO.** — Pei lavori ordinari di mietitura come quello dei braccianti.

## STATUTO

### DELLA COOPERATIVA AGRICOLA DI CALVENZANO (BERGAMO).

---

#### CAPO I

##### Costituzione, durata e scopo della Società.

Art. 1 — È costituita una Società Anonima Cooperativa di Lavoro, Produzione e Consumo, a capitale illimitato, sotto la denominazione: *Società Cooperativa Agricola di Calvenzano* con sede in Calvenzano (Bergamo).

Art. 2 — La Società ha la durata di cinquanta anni a datare dalla sua legale costituzione (18 dicembre 1887), con facoltà di proroga, dietro deliberazione dell'assemblea.

Art. 3 — Scopo della Società è lo sviluppo dell'industria agricola, ed il benessere dei Soci, mediante la cooperazione.

#### CAPO II

##### Operazione della Società.

Art. 4 — Le principali operazioni che la Società si propone sono le seguenti:

- a) acquistare ed assumere in affitto beni stabili, per essere affittati in piccoli lotti ai singoli soci, o venduti, od in via eccezionale concessi in lavorazione a mezzadria, o coltivati per conto sociale;
- b) assumere imprese od appalti di lavorazioni agricole o di sterri per dar lavoro ai soci;
- c) acquistare macchine agricole, attrezzi rurali, sementi, piante, bestiame, concimi, generi di consumo, per ripartirli ai Soci al prezzo minimo del mercato;
- d) favorire ed aiutare lo smercio dei prodotti dei singoli soci;
- e) istituire magazzini di consumo per somministrare, ai soli Soci non abbienti, generi di prima necessità;
- f) sviluppare ed esercitare le industrie accessorie dell'agricoltura;
- g) promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere intellettuale, morale e materiale dei soci, specialmente a mezzo di conferenze agricole, di letture di libri e di giornali d'agricoltura.

Art. 5 — È interdetta ogni operazione aleatoria od estranea agli scopi che la Società si propone.

#### CAPO III

##### Capitale sociale, azioni.

Art. 6 — Il capitale sociale è illimitato ed è costituito:

- a) da azioni da L. 50 cadauna;
- b) dal fondo di riserva;
- c) dalle tasse d'ammissione e di trapasso, in quella misura che verrà fissata dal Consiglio, purchè non superiore a L. 50 per azione, meno che pei discendenti dei soci, ai quali il Consiglio potrà usare un trattamento di favore.
- d) dalle proprietà mobiliari ed immobiliari e dai loro redditi;
- e) dai profitti delle operazioni, di cui all'articolo 4;
- f) dai versamenti sulle azioni, che a norma degli art. 14 e 17 venissero acquisiti dalla Società, nei casi di decadenza o di perenzione;
- g) da qualunque altro provento.

Art. 7 — Le proprietà sociali non si potranno alienare né ipotecare, salvo speciali circostanze da determinarsi di volta in volta dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8 — Le azioni sono nominative e personali; il loro prezzo di emissione verrà stabilito ogni anno dall'Assemblea. — Le azioni non possono mai essere sottoposte a pegno od a qualsiasi altro vincolo, né cedute ad altri, se non col previo consenso del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9 — Le azioni sono vincolate parzialmente o totalmente, fin dalla loro origine, a favore della Società, in garanzia delle obbligazioni che il socio può avere colla stessa. — Il Consiglio può validamente deliberare l'ammortamento di parte o di tutte le azioni del socio che, invitato con lettera raccomandata, non si presti nei 15 giorni successivi al pagamento di un suo debito d'affitto o d'altra natura verso la Società. — Resta convenuto che il socio rinuncia a qualsiasi diritto su dette azioni ammortizzate per questa causa.

Art. 10 — Nessuno può possedere più di cinquanta azioni. — Il socio a cui ne pervenisse un numero maggiore, in causa di eredità o di aggiudicazione, deve alienare l'eccedenza nel termine di un anno, a meno che il Consiglio preferisca pagargliene l'importo, annullando il corrispondente numero di azioni.

Art. 11 — Se un'azione passa in proprietà di più persone, la Società non è tenuta ad inscrivere e riconoscere il trasferimento finché non sia designato un unico titolare, e questo non sia stato accettato dal Consiglio d'Amministrazione.

#### CAPO IV

##### Soci.

Art. 12 — Il numero dei soci non è limitato. — Per far parte della Società è necessario fare domanda al Consiglio d'Amministrazione ed avere l'età di almeno 18 anni. — Se la domanda è respinta, il Consiglio non è tenuto ad indicare i motivi, ma il richiedente ha diritto di appellarsi ai Proviviri. — Possono essere soci anche le donne.

Art. 13 — L'ammissione a far parte della Società porta l'obbligo:

a) di versare all'atto della sottoscrizione la tassa di ammissione e la quota di sopra-prezzo o di riserva delle azioni;

b) di pagare l'importo delle azioni sottoscritte anche in piccole rate, purchè in misura di almeno lire dieci all'anno per ogni azione. — Per circostanze speciali il Consiglio potrà accordare delle proroghe, od una riduzione delle azioni sottoscritte;

c) di rispondere, fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte, per tutti gli obblighi assunti dalla Società.

Art. 14 — La mora al pagamento delle rate sulle azioni non ancora saldate, fa perdere al socio il diritto d'intervenire alle Assemblee e di partecipare al dividendo degli utili, e può essere causa di perdita delle quote già versate, qualora ciò sia deliberato dal Consiglio, trascorso un mese dall'invito di pagamento, con lettera raccomandata.

Art. 15 — Il socio ha diritto di partecipare alle operazioni ed ai benefici della Società, e di votare nelle Assemblee. — Può essere eletto alle cariche sociali quando abbia raggiunta la maggiore età. — Il socio non può pretendere, in terreni ed abitazioni, che quanto vi sia disponibile, ed a criterio dell'Amministrazione.

Art. 16 — La qualità di socio si perde, oltrechè nel caso che si cessi dal possedere azioni, per qualsiasi causa, anche per recesso o per esclusione dalla Società. — Il recesso può essere accordato dal Consiglio al socio che ne faccia richiesta, quando vi concorrono giusti motivi. — La esclusione può venire pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione nei seguenti casi:

a) in causa di azioni o fatti disonesti o di condanne disonoranti;

b) in causa di azioni o fatti pregiudizievoli all'interesse od al decoro della Società, o tendenti a danneggiarne l'esistenza;

c) in causa di contegno offensivo o provocatore del socio contro l'Amministrazione;

d) in caso che il socio eserciti per proprio conto, senza il consenso del Consiglio, ed in concorrenza od a danno della Società, le operazioni di cui all'articolo 4 lettera a), che fossero già notoriamente esercitate dalla Società stessa;

e) dietro deliberazione dell'Assemblea generale, su domanda motivata e firmata da almeno 1/4 dei soci iscritti, e approvata da 3/4 dei presenti all'Assemblea.

Le azioni ammortizzate per queste cause verranno rimborsate ai soci esclusi al valor nominale, salvo il disposto dell'art. 9.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione il riconoscere se o meno i fatti od azioni addebitati ad un socio, rientrino nelle categorie di quelli prescritti da questo articolo per l'esclusione del socio.

Il socio escluso può ricorrere in appello al Comitato dei Probiviri.

**Art. 17** — In caso di morte del socio, l'erede è obbligato a vendere le azioni pervenutegli, previa domanda al Consiglio, ammenochè l'erede stesso sia già socio, o venga iscritto come tale, dietro sua richiesta a termini dell'art. 12.

Qualora l'erede, non riconosciuto come socio, non avesse entro due anni a vendere le azioni pervenutegli, i relativi dividendi sono soppressi.

Dopo cinque anni, le azioni di cui sopra, che non fossero state vendute restano annullate, ed il loro importo passerà al fondo di riserva sociale. I termini decorrono dalla data della morte.

**Art. 18** — Col fatto dell'iscrizione, il socio accetta tutte le disposizioni del presente Statuto, che è Legge per la Società, assoggettandosi per il resto alle norme stabilite dal Codice di Commercio.

## CAPO V

### Funzione Sociale.

**Art. 19** — Le funzioni sociali sono esercitate:

- a) dall'Assemblea generale dei soci;
- b) dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) dal Collegio dei Sindaci;
- d) dal Comitato dei Probiviri;
- e) dagli impiegati occorrenti.

#### a) ASSEMBLEA.

**Art. 20** — L'Assemblea generale ordinaria dei soci è convocata entro i primi tre mesi d'ogni anno, e, oltre agli altri oggetti posti all'ordine del giorno:

1. — discute, approva o modifica il bilancio consuntivo, previa relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato dei Sindaci;
2. — surroga gli Amministratori cessanti;
3. — nomina i Sindaci ed i Probiviri.

**Art. 21** — Le Assemblee generali straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio, od i Sindaci, lo credano necessario, nonchè sopra domanda motivata per iscritto e firmata al meno da un quarto dei soci. La convocazione deve farsi entro un mese da tale domanda.

**Art. 22** — Le Assemblee sono convocate mediante circolari d'invito a ciascun socio, spedite almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ed inoltre con avviso pubblicato, nel termine suddetto, nell'Albo sociale. Il giornale la *Cooperazione Italiana* di Milano è l'organo ufficiale per le pubblicazioni di legge.

L'avviso dovrà indicare gli oggetti da trattare.

**Art. 23** — L'Assemblea è legalmente costituita in rappresentanza generale, quando intervenga, o vi si faccia rappresentare, più della metà dei soci. — Trascorsa un'ora da quella fissata, se tale numero non è raggiunto, l'Assemblea è rimandata ad otto giorni dopo, ed in questo caso sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, e senza altro avviso.

**Art. 24** — I soci, in caso d'impedimento legittimo, possono farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, mediante delegazione scritta portante la firma autografa del socio mandante.

Ogni socio ha un sol voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede; può rappresentare un solo altro socio, ed in questo caso avrà due voti, compreso il proprio.

Art. 25 — Le votazioni si fanno normalmente peralzata di mano, o per divisione; però dietro richiesta di almeno un decimo dei presenti si può anche esperire la votazione per appello nominale.

Trattandosi di persone, o quando almeno una metà dei presenti lo richieda, la votazione deve farsi a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; nel caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le votazioni per acclamazione sono interdette.

Art. 26 — Le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento della Società devono essere approvate da tre quarti dei votanti.

Art. 27 — L'Assemblea nomina di volta in volta chi la deve presiedere, e questi sceglie il Segretario che deve redigere il verbale, e tre scrutatori.

Art. 28 — I membri del Consiglio d'Amministrazione non possono dar voto nell'approvazione del bilancio, nè nelle altre materie riguardanti la loro responsabilità.

#### b) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 29 — Il Consiglio d'Amministrazione si compone del Presidente, del Vice-Presidente e di cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo il primo anno, si rinnova per metà in via di estrazione a sorte; successivamente per anzianità.

Art. 30 — Venendo a mancare tre membri del Consiglio, dovrà convocarsi l'Assemblea entro un mese per le elezioni suppletive. — I nuovi membri nominati durano in carica fino alle prossime elezioni.

Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione; la loro responsabilità è determinata dal Codice di Commercio.

Art. 31 — Il Consiglio si raduna ordinariamente ogni qualvolta il Presidente, o chi lo supplisce, lo creda necessario, o quando tre Consiglieri, od il Comitato dei Sindaci, o dei Proviviri, ne facciano richiesta per iscritto.

Le adunanze del Consiglio si ritengono legali, quando intervengano almeno quattro dei membri in carica,

Art. 32 — Le votazioni sono palesi o segrete. — Questo secondo modo di votazione dovrà sempre adottarsi quando si tratti di persone, o quando fosse domandato anche da un solo fra i consiglieri o sindaci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. — A parità di voti la proposta è respinta, a meno che non venga deliberata la sospensiva, nel qual caso se ne rimanderà la deliberazione ad una prossima seduta.

Art. 33 — Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in assenza di questi, dal Vice-Presidente, o, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano per età, salvo che il Consiglio abbia affidato tali funzioni ad altro Consigliere.

Art. 34 — Saranno considerati dimissionari gli amministratori, che, senza giustificati motivi, non intervenissero per quattro sedute consecutive alle adunanze del Consiglio.

Art. 35 — Il Consiglio amministra la Società e la rappresenta di fronte ai terzi.

La firma sociale è devoluta al Presidente, od a chi ne fa le veci, collettivamente con un membro del Consiglio.

Il Consiglio può anche delegare la firma sociale, per determinate specie di atti od affari, ad un solo amministratore.

Art. 36 — La Società sta in giudizio nella persona del proprio Presidente, o chi ne fa le veci. — Tuttavia il Consiglio avrà facoltà, quando lo creda opportuno, di delegare un altro membro dell'Amministrazione, e di destinargli un procuratore legale che lo assista.

Le responsabilità dell'amministrazione sociale sono però solidali fra tutti i membri del Consiglio.

Art. 37 — Sono attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione:

- a) deliberare sull'ammissione, recesso, od esclusione dei soci;
- b) stanziare le spese di amministrazione;

c) nominare, sospendere e revocare gl'impiegati; stabilire le loro attribuzioni, gli stipendi e le gratificazioni;

d) compilare i regolamenti necessari all'ordinamento di tutti i servizi;

e) amministrare i beni mobili ed immobili della Società;

f) deliberare sugli acquisti di terre e di affittanze, sui contratti, sui lavori da compiere, ed in generale su tutto quanto riguardi le operazioni della Società;

g) muovere e sostenere liti, o recederne; appellare e ricorrere per rinvocazione o per cassazione; transigere e compromettere in arbitri od amichevoli compositori, e quant'altro fosse inerente a questioni contenziose;

h) compilare i bilanci e le relazioni annuali, stabilire gli utili, e proporre il riparto all'Assemblea;

i) convocare le Assemblee, e compiere infine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che, pel presente Statuto, non siano tassativamente riservati ad altro organo amministrativo;

l) previa delibera dell'Assemblea: accordare pegni od ipoteche; acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari, o nel Gran Libro del Debito pubblico.

Art. 38 — Gli atti del Consiglio saranno firmati dal Presidente, o da chi lo rappresenta, e dal Segretario.

#### c) SINDACI.

Art. 39 — In ogni assemblea ordinaria si nominano a maggioranza assoluta di voti tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi possono essere scelti anche fra non soci, durano in carica un anno, sono rieleggibili, e nominano fra di loro il proprio Capo.

Art. 40 — I Sindaci hanno speciale mandato di sorvegliare le operazioni sociali e di verificare i Bilanci, i Libri, la Cassa, i Valori, le Scritture, ed in generale sorvegliare che le disposizioni dello Statuto sociale e le deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee sieno adempiute.

Art. 41 — I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio, ma non hanno voto deliberativo; possono far inserire negli ordini del giorno del Consiglio e delle Assemblee quelle proposte che credono opportune.

Sono incompatibili a questa carica i parenti cogli Amministratori fino al quarto grado.

#### d) PROBIVIRI.

Art. 42 — I Probiviri sono tre, eletti annualmente, anche fra non soci, dall'Assemblea ordinaria, rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. — Essi nominano nel proprio seno il loro Capo.

Art. 43 — I Probiviri decidono inappellabilmente su tutte le controversie riguardanti l'ammissione, la decadenza o l'esclusione dei soci. Inoltre si prestano, se richiesti, per definire vertenze tra soci e soci o tra soci e l'Amministrazione, per affari attinenti la Società.

Art. 44 — Il Comitato dei Probiviri si deve riunire entro 15 giorni dalla richiesta ad esso indirizzata per iscritto, e deve deliberare colla maggiore possibile sollecitudine, comunicando tosto per iscritto le deliberazioni alle parti interessate.

I Probiviri possono richiedere tutti i documenti e sentire tutte le persone che credono opportuno esaminare; il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a fornirgli tutti gli schiarimenti e le informazioni di cui fosse richiesto.

#### e) IMPIEGATI.

Art. 45 — Gli impiegati dipendono direttamente dal Presidente e dal Consiglio d'Amministrazione.

I loro doveri, le loro attribuzioni e gli stipendi sono stabiliti da apposito Capitolato approvato dal Consiglio.

Il Cassiere deve prestar cauzione nella misura e nella forma voluta dall'Amministrazione. Un regolamento interno darà le norme per l'ordine di servizio, per la disciplina e per le penalità agli impiegati.

## CAPO VI

### Affittuali e Mezzadri.

Art. 46 — Gli Affittuali e i Mezzadri, che sieno soci, hanno il dovere di mantenere con puntualità gli obblighi assunti nel contratto di affitto o di mezzadria. — La loro qualità di fittabili o di mezzadri non è scompagnata da quella di soci, ma è anzi indivisibile, per cui rispondono non solo colla cauzione d'affitto, ma anche colle proprie quote d'azioni all'esatto e puntuale adempimento di tutti i loro impegni.

Art. 47 — Gli Affittuali e Mezzadri, che non sieno soci, devono attenersi esattamente alle condizioni portate dalle loro scritture d'affitto o di mezzadria, sotto pena di immediata caducità del loro contratto. — Non sono ammesse proroghe di pagamento, se non con garanzia benevisa.

Art. 48 — I Mezzadri che non diano risultati soddisfacenti, secondo i criteri del Consiglio, secondo le medie ordinarie, ed i confronti cogli altri mezzadri, saranno esonerati dalla mezzadria nel più breve termine utile.

Art. 49 — In caso di malattia di un socio, se il terreno da esso coltivato reclamasse il bisogno di essere lavorato, il Presidente farà appello alla filantropia dei consoci mediante avviso esposto all'Albo sociale, invitando i compagni agricoltori a concorrere alla lavorazione del campo del socio ammalato. — Nell'Albo stesso saranno poi pubblicati i nomi di coloro che avranno offerta l'opera loro in tale circostanza.

## CAPO VII

### Bilancio, riserva, riparto utili.

Art. 50 — Il Bilancio Consuntivo indica lo stato patrimoniale, le attività e le passività sociali, il numero delle azioni e degli azionisti, il capitale effettivamente versato, e l'importo del fondo di riserva, nonché le risultanze di rendite e di spese dell'esercizio, dimostrando con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti o le perdite sofferte.

Art. 51 — Il fondo di riserva è costituito dal prelevamento annuo di non meno del venti per cento sugli utili netti; dalle tasse di ammissione e di trapasso, dai dividendi non riscossi, e dagli altri lucri eventuali.

Quando la riserva avrà raggiunto la metà del capitale sociale potrà cessare il prelevamento dagli utili, o limitarne il prelevamento ad una percentuale minore.

Se la riserva viene a diminuire, le si destina ancora il prelevamento dagli utili sino al reintegro dell'importo corrispondente alla metà del capitale sociale.

Art. 52 — Gli utili netti risultanti dal bilancio consuntivo saranno ripartiti come segue:

- a) prelevamento del 20 0/0 per il fondo di riserva;
- b) idem del 20 0/0 ai soci lavoratori della terra, a titolo di interessenza ed in ragione di perticato;
- c) idem del 20 0/0 agli azionisti, purchè tale misura non ecceda il 5 0/0 del capitale versato in conto azioni;
- d) idem 5 0/0 agl'impiegati, a titolo di interessenza nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio;
- e) idem 5 0/0 da ripartirsi dai membri dell'Amministrazione ed i Sindaci;
- f) idem 5 0/0 al fondo sussidi per le famiglie dei soci più poveri, o loro eredi;
- g) idem 5 0/0 al fondo istruzione e scuole serali;
- h) il resto ad ammortamento di passività.

Quando non vi fossero passività da estinguere, o quando la riserva avesse raggiunto la metà del capitale sociale, le percentuali di questi fondi andranno a diminuzione proporzionale degli affitti dei soci, od in opere utili alla Società.

Art. 53 — L'Assemblea, che è sempre sovrana, potrà di volta in volta deliberare, su proposta del Consiglio, un riparto di utili diverso dal suesposto, purchè non s'intacchi la percentuale fissata pel fondo di riserva, né si aumenti quella attribuita all'interesse su capitale.

Art. 54 — Per il calcolo dei dividendi od interessi sulle azioni, l'anno s'intende diviso in quattro parti, ed i dividendi decorreranno in ragione dei versamenti eseguiti in ciascun trimestre.

I dividendi non esatti entro cinque anni passano al fondo di riserva.

## CAPO VIII

### Scioglimento della Società.

Art. 55 — La Società potrà sciogliersi allo scadere del 50° anno (art. 2), e quando si avverasse la perdita della metà del capitale sociale, previa deliberazione dei soci (art. 26), ammenochè l'Assemblea deliberi di rintegrare il capitale.

In caso di scioglimento, l'Assemblea determinerà le norme per la liquidazione e nominerà i liquidatori.

L'attivo sociale che rimanesse disponibile dopo il pagamento delle passività, sarà diviso tra i Soci in proporzione dei loro versamenti sulle azioni.

## CAPO IX

### Disposizioni diverse.

Art. 56 — Il presente Statuto avrà effetto dal giorno delle eseguite pubblicazioni, ed annulla quello precedente in data 18 dicembre 1887.

Art. 57 — Speciali regolamenti, approvati dall'Assemblea, disciplineranno l'esercizio dei magazzini di consumo, e le somministrazioni, di cui l'art. 4 lettere c) ed e), che dovessero essere impiantati dalla Società.

---

**CAPITOLATO GENERALE**  
**PER L'AFFITTO**  
**DEI BENI RUSTICI DELLA COOPERATIVA AGRICOLA DI CALVENZANO**

---

Art. 1 — La durata dell'affitto è di anni 12, cioè dall'11 novembre 1901 al 10 novembre 1913, come è stabilito dalla scrittura, salvo il disposto dell'articolo 9. — Chi non è munito di regolare scrittura è affittaiuolo d'anno in anno, senza eccezione di sorta.

Art. 2 — La tassa d'acqua è a carico dell'affittaiuolo e sarà da aggiungere all'affitto; così pure il prezzo delle stalle che verranno assegnate dall'Amministrazione sociale a norma del bisogno.

Art. 3 — Il pagamento dell'affitto si dovrà fare in due eguali rate posticipate scadenti il 29 giugno e l'11 novembre d'ogni anno.

L'ultima rata dovrà essere pagata entro il mese di ottobre, non dovendosi compensare colla cauzione, la quale deve servire per l'eventuale debito del bilancio di riconsegna.

Art. 4 — Il ricavo delle *gallette* dovrà essere versato alla Società in conto affitto dell'annata corrente, se l'affitto non fu già pagato.

Art. 5 — La cauzione è di un semestre d'affitto, e dovrà essere depositata in contanti prima dell'11 novembre 1901 senza di che non potrà il fittaiuolo fare atti di possesso.

Art. 6 — Il fittaiuolo potrà far verificare a sue spese la misura del perticato indicato dall'Amministrazione sociale, desunta dalle Mappe catastali e dalle Consegne. — Se vi saranno differenze in più o in meno, verranno conteggiate.

Art. 7 — È assolutamente proibito subaffittare in tutto o in parte il terreno, come pure di farlo lavorare da altri sia a mezzadria che in altra forma. — Anche il subaffitto dell'abitazione è vietato.

Art. 8 — In principio di locazione il fittaiuolo riceverà la consegna dei terreni ed abitazione, a mezzo di un Perito incaricato dalla Società. — Il fittaiuolo firmerà la consegna su apposito registro e sul presente libretto d'affitto.

Art. 9 — Coloro che hanno in affitto terreni od abitazioni delle affittanze dell'*Ospedale* di Treviglio o dell'*Orfanatrofio maschile* di Bergamo o di altri proprietari, finiranno la locazione alla stessa scadenza delle rispettive scritture in vigore tra la Società ed i singoli Proprietari.

Così pure lo stesso Capitolato particolare che regola i rapporti tra la Società ed i Proprietari delle affittanze, servirà per i rapporti tra la Società ed i singoli fittaiuoli, oltre alle disposizioni di questo Capitolato generale.

I Capitolati si possono sempre esaminare nell'Ufficio della Società e s'intendono accettati per conto proprio dai singoli fittaiuoli.

Art. 10 — Il fittaiuolo, si obbliga di piantare gratis nei primi tre anni di locazione un gelso ogni pert. mil. di misura non minore di due oncie e di età non maggiore di tre anni. — Si obbliga pure di fare gratis, e nel modo che gli verrà ordinato, le buche e l'innesto per quel numero di gelsi che, per conto sociale, l'Amministrazione credesse di fornirgli.

Art. 11 — Il fieno, le stramaglie ed il letame dovranno essere consumati esclusivamente sul *fondo* affittato dalla Società, e non potranno per nessun motivo essere venduti o destinati ad altri *fondi*.

Art. 12 — Le piante dovranno essere lasciate alla fine di locazione cogli stessi anni di scalfatura come quando furono ricevute, e come risulta dalla consegna.

Art. 13 — È assolutamente vietato di metter mano a qualsiasi pianta senza un permesso scritto dell'Amministrazione; e non si potrà dare il maggengo ai gelsi negli ultimi due anni di locazione.

Art. 14 — Le gabbe d'alberi e di salici morte resteranno in proprietà del fittaiuolo, coll'obbligo a questi di sostituirle con altrettanti pali. — Tutte le altre piante morte dovranno essere condotte dal fittaiuolo al luogo ed all'epoca destinati dall'Amministrazione, e consegnate all'incaricato per l'annotazione di scarico dalla consegna; chi non ottempera a quest'obbligo verrà multato in ragione di L. 5 per ogni pianta, oltre il valore della pianta.

Art. 15 — Le miglorie non autorizzate per iscritto dall'Amministrazione non saranno conteggiate nella riconsegna ed andranno a beneficio della Società. — L'incremento naturale delle piantagioni s'intende a favore del fondo, senza diritto a compenso.

Art. 16 — Il fittaiuolo è obbligato di rispettare e far rispettare i confini ed i diritti carreggiabili e di passaggio; di mantenere i condotti d'acqua e gli incastri in stato di lodevole servizio.

Art. 17 — Il fittaiuolo è obbligato di prestare gratis la mano d'opera occorrente per miglorie deliberate dall'Amministrazione al fondo a lui affittato.

Art. 18 — Il fittaiuolo non potrà nell'ultimo anno di locazione coltivare a patate più di una pertica su dieci di terreno, nè tagliare la quartarola del prato stabile od a ladino od a medica, nè tagliare il terzuolo del prato a trifoglio grasso, i quali resteranno di spettanza del subentrante oltre alle altre doti d'uso.

Art. 19 — Il fittaiuolo dovrà nell'ultimo anno coltivare a frumento o ad avena almeno pertiche una e mezza ogni dieci con diritto al subentrante di *bullare*. — Dovrà pure lasciare in fine di locazione almeno una pertica di cotica di prato ogni dieci di terreno.

Art. 20 — Alla fine di locazione avrà luogo la riconsegna a mezzo di perito incaricato dall'Amministrazione, il quale valuterà e liquiderà inappellabilmente per ambe le parti le miglorie autorizzate ed i danni da comprendere nel bilancio di riconsegna.

Art. 21 — Per tutto quanto non è contemplato specificatamente in questo Capitolato generale, valgono e s'intendono applicabili le consuetudini locali e le norme stabilite dal Codice Civile in materia di locazioni.

Art. 22 — Il fittaiuolo si obbliga di osservare e rispettare tutti i patti del presente Capitolato, nonchè quelli che nel corso della locazione potranno essere aggiunti, dietro proposta del Consiglio di Amministrazione approvata a maggioranza dai soci convocati in Assemblea generale od a *Referendum*.

Art. 23 — Tutte le spese di scrittura, consegna e riconsegna sono a carico del fittaiuolo.

Art. 24 — La inosservanza a qualsiasi articolo di questo Capitolato dà diritto all'Amministrazione sociale di far risolvere in ogni tempo il contratto di locazione.

**REGOLAMENTO**  
**DELLA SOCIETÀ MUTUA**  
**FRA I SOCI DELLA COOPERATIVA AGRICOLA DI CALVENZANO**  
**CONTRO LA MORTALITÀ DEL BESTIAME**

---

**Art. 1** — Per iniziativa della Spettabile Società Cooperativa Agricola di Calvenzano, ma con gestione affatto separata ed indipendente, si è costituita al 12 gennaio 1903 l' *Associazione di Mutua Assicurazione contro la mortalità del bestiame*, con sede in Calvenzano e con durata indeterminata.

**Art. 2** — Suo scopo è di dividere tra gli associati i danni cagionati dalla mortalità del bestiame assicurato, secondo le convenzioni del presente Statuto, accettate in ogni sua parte da tutti gli associati col fatto della loro iscrizione.

**Art. 3** — I soci della Cooperativa Agricola di Calvenzano sono i promotori dell'Associazione, e come tali vi sono ammessi di pieno diritto; vi possono appartenere anche quelle altre persone la cui domanda venisse ammessa dal Consiglio d'Amministrazione.

**Art. 4** — Chi intende appartenere all'Associazione deve indicare nella domanda d'iscrizione la qualità e il numero delle bestie che intende assicurare, nonché il valore di ognuna. Non si può escludere dall'assicurazione alcuna bestia della stessa categoria; l'associato ha l'obbligo di assicurare anche quelle altre che comperasse nell'anno (pure della stessa categoria), diversamente è convenuto che le bestie che morissero non sono assicurate. Però si ha facoltà di assicurare per soli sei mesi quei capi di bestiame che l'associato certifica di voler vendere entro questo periodo di tempo.

**Art. 5** — Sono assicurabili le bestie bovine d'età superiore a quattro mesi, purché visitate dal Veterinario ed immuni da malattia e da vizi occulti. L'effetto dell'assicurazione decorre dal nono giorno successivo alla iscrizione e al pagamento delle tasse. Però se la bestia morisse per parto è assicurata, e quindi indennizzabile, ancorché non trascorsi gli otto giorni.

**Art. 6** — L'assicurazione è di anno in anno, ma s'intende rinnovata se l'associato non dà disdetta nel mese precedente alla scadenza. La scadenza annuale è per tutti gli associati al 31 dicembre, alla quale epoca si farà anche il Rendiconto.

**Art. 7** — La tassa d'ingresso per i primi tre mesi d'esercizio è fissata in lire una: successivamente verrà determinata dal Consiglio d'Amministrazione a norma delle circostanze.

**Art. 8** — Sono doveri dei soci:

a) di avvertire immediatamente la Presidenza al primo sintomo di malattia che si manifestasse nelle bestie assicurate;

b) di prestarsi per la chiamata del Veterinario e per la cura che sarà dal medesimo prescritta, nonché per gli ordini che la Presidenza credesse di dare;

c) di notificare al Segretario qualsiasi cambiamento del bestiame assicurato;

d) di adempiere tutti gli obblighi portati dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione;

e) di avvertire l'Amministrazione in caso di difficoltà nel parto della bestia, acciò provveda una persona pratica di aiutare il parto.

**Art. 9** — Sono diritti dei soci:

a) di essere interamente risarciti (al prezzo di stima di cui all'art. 12) del danno derivante dalla morte delle bestie assicurate, per malattia ordinaria o per disgrazia (escluso l'incendio);

b) di essere parzialmente risarciti del danno derivante da deperimento grave, causato da malattia, in quella misura che a suo giudizio il Consiglio riterrà più giusta, a norma dei casi, e dopo che la bestia sarà completamente ristabilita.

I doveri e i diritti dell'assicurato si estendono agli eredi in caso di morte.

Art. 10 — Sono escluse dall'assicurazione le malattie infettive e contagiose, e perciò non è risarcibile il danno prodotto dalla morte o dal deperimento grave per effetto di tali malattie.

Se però accadesse di questi casi, i soci sono obbligati (quando sarà cessata l'epidemia) a versare alla Cassa sociale quanto basti per indennizzare gli assicurati, con un massimo però di lire dieci ogni assicurato. Se tale misura non bastasse, i danneggiati riceveranno una parte proporzionale. — Il Consiglio potrà, se lo crederà del caso, aggiungere anche una parte del fondo sociale, a norma dello stato di cassa. Se la carne sarà godibile, verrà distribuita ai soci o venduta per insacco per loro conto.

Art. 11 — In caso di morte delle bestie per *timpanite* (gonfiamento prodotto dal pascolo delle cosiddette *fuòle* ed anche ladino ed erba medica), l'indennità sarà diminuita del 20 per cento dal prezzo di perizia, a titolo di ammenda.

Art. 12 — Apposita commissione, (composta di cinque soci estranei al Consiglio, ma da esso nominati di volta in volta), farà la stima della bestia appena denunciata ammalata, e rassegnerà al Presidente del Consiglio il giudizio di stima che costituirà la base del risarcimento. È in facoltà dell'assicurato di rifiutare due dei soci della commissione; in questo caso il Presidente sostituirà altri due soci a quelli rifiutati.

Il risarcimento del danno non potrà mai superare il valore della bestia assicurata.

Art. 13 — È soltanto il Consiglio d'Amministrazione (sentito il parere del Veterinario) che deve giudicare se una bestia ammalata debba essere o no venduta o macellata. L'assicurato è affatto estraneo a questa decisione.

Art. 14 — La carne della bestia macellata sarà venduta ai soci al prezzo che vale, fissato di volta in volta dal Consiglio. I soci sono obbligati a comperarne in proporzione dei capi di bestiame assicurato, pagando l'importo entro 15 giorni. Il Consiglio potrà anche vendere la bestia ad un macellaio, qualora il prezzo sia conveniente. La differenza fra il ricavato ed il prezzo di stima della bestia, andrà a carico della cassa sociale.

Art. 15 — Il socio è obbligato al trasporto della bestia da macellare, ed a prestarsi alla distribuzione della carne.

Art. 16 — *Tariffa.* Tassa fissa annuale di L. 1 ogni capo di bestiame per le spese del Veterinario. Inoltre :

L. 1,50	per le bestie di valore denunciato non superiore a L. 100
» 2,00	» » » » » 150
» 2,50	» » » » » 200
» 3,00	» » » » » 250
» 3,50	» » » » » 300
» 4,00	» » » » » 350
» 4,50	» » » » » 400
» 5,00	» » » » in più di » 400

In caso si dovesse variare la presente tariffa, sarà convocata l'Assemblea per deliberare. È permesso di aumentare durante l'anno il valore delle bestie assicurate pagando la differenza di tariffa. Alla scadenza di ogni anno potrà l'associato diminuire il valore del bestiame da assicurare per il nuovo anno.

Art. 17 — Chi si assicura durante l'anno pagherà il premio d'assicurazione in proporzione dei mesi che mancano a compiere l'anno.

Art. 18 — Ogni anno, nei primi 15 giorni di gennaio, gli associati dovranno pagare l'importo anticipato del loro premio annuale d'assicurazione. Non ha diritto a qualsiasi compenso chi non è in regola col pagamento delle tasse dovute, e chi non adempie le prescrizioni fissate dall'art. 8; così pure chi avesse per negligenza o per colpa causata la malattia o il deperimento della bestia assicurata.

Art. 19 — Potrà essere escluso, con deliberazione del Consiglio o dell'Assemblea, il socio che non adempisse ai propri doveri, o che venisse ritenuto indegno di appartenere all'Associazione.

Art. 20 — I soci che recedono volontariamente, o che vengono esclusi dall'Associazione, non hanno alcun diritto a rimborso od a partecipazione del fondo sociale.

Art. 21 — Cogli introiti delle tasse e col ricavo della carne, l'Associazione provvede: allo

stipendio del Veterinario, del Segretario e del Fattorino; alla provvista dei medicinali (meno quelli che non sono di preparazione del farmacista); alle spese d'amministrazione, al risarcimento dei danni per mortalità e per deperimento grave del bestiame.

Art. 22 — Qualora non bastasse il fondo di cassa a saldare i danni, i soci sono obbligati a sborsare quanto basti per completare il pagamento dei danni avvenuti nell'annata.

Art. 23 — Il Capitale sociale è formato:

- a) dalle tasse d'ingresso dei soci;
- b) dai premi d'assicurazione;
- c) dal fondo di riserva formato dagli avanzi;

d) dalla garanzia che la Spettabile Cooperativa Agricola di Calvenzano costituisce spontaneamente per i primi tre anni dalla fondazione, fino ad un massimo di lire cinquecento a titolo di prestito senza interessi, salvo restituzione sugli avanzi successivi.

Art. 24 — L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette Consiglieri soci o non soci, (1) i quali nominano nel proprio seno un Presidente e un Vice-Presidente. Tutti durano in carica due anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita; dopo il primo anno si estrarranno a sorte tre nomi dei componenti il Consiglio; successivamente scadranno per anzianità. Le attribuzioni del Consiglio sono tutte quelle che in generale concernono l'andamento sociale e l'amministrazione del patrimonio, nonché di esercitare una rigorosa sorveglianza sulle bestie ammalate, riferendone al Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio risulteranno da apposito Libro dei Verbali. Le assenze dei Consiglieri devono essere giustificate, ritenendosi dimissionario il Consigliere che mancasse tre volte di seguito senza motivo.

Art. 25 — La Rappresentanza Sociale è assistita da tre Revisori dei conti, nominati dall'Assemblea, e scelti anche fra i non soci. Essi verificano la regolarità della cassa e dei libri; sorvegliano al buon andamento dell'Associazione e all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, facendo quelle proposte che tornino di vantaggio all'Associazione. Non hanno voto deliberativo nei Consigli, e durano in carica un anno.

Art. 26 — Per appianare ogni possibile controversia fra i Soci e la Rappresentanza sociale, l'Assemblea nominerà ogni anno tre Proviviri, i quali funzioneranno da Arbitri inappellabili, sia a mezzo di amichevole componimento, sia con delibera presa a maggioranza dei loro voti.

Art. 27 — L'Assemblea generale dei soci viene convocata in via ordinaria entro il mese di febbraio per l'approvazione dei conti, per la nomina alle cariche e per gli altri oggetti specificati nell'ordine del giorno. In via straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, o dietro giustificato motivo dei Revisori o di un quarto dei soci. L'invito all'Assemblea basta che sia pubblicato con avvisi almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Art. 28 — Per la validità delle deliberazioni occorre che in prima adunanza sia presente almeno un quarto dei soci iscritti e che la proposta raccolga il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso di cui all'art. 31.

In seconda adunanza l'Assemblea può deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. Non possono intervenire i soci in arretrato di pagamento.

Art. 29 — Il Segretario può essere nominato dal Consiglio nel proprio seno; esso è retribuito con un assegno annuo e potrà funzionare anche da Cassiere.

Il fattorino è pure nominato dal Consiglio, con un assegno proporzionato alle incombenze che gli verranno affidate.

Art. 30 — La firma sociale spetta al Presidente, ed in sua assenza al Vice Presidente. Rispetto ai terzi la personalità giuridica dell'Associazione si concentra nella persona del Presidente che ne è il capo.

Art. 31 — Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di due terzi dei soci e il voto concorde di almeno tre quarti degli intervenuti.

In caso di scioglimento, i fondi sociali dovranno essere dall'Assemblea destinati ad opere di beneficenza.

(1) Sott'inteso: della *Cooperativa Agricola*.

**STATUTO**  
**DELLA SOCIETÀ PROBI CONTADINI DI CASTEL CERRETO**  
**E BATTAGLIE DI TREVIGLIO (BERGAMO).**

---

§ I

**Costituzione, scopo e durata della Società.**

Art. 1 — Costituiscono i comparenti (1) tra loro una Società civile particolare con domicilio e sede in Treviglio.

Art. 2 — Questa Società viene denominata *Società dei Probi Contadini di Castel Cerreto e Battaglie*.

Art. 3 — La Società ha per iscopo:

a) di prendere in locazione e di condurre, lavorando i terreni direttamente, le possessioni di Castel Cerreto e di Battaglie, già di proprietà della defunta Contessa Piazzoni nata Woyna di Bergamo, ora dell'Orfanatrofio maschile di Bergamo; di prendere in locazione altri beni immobili, e di acquistarne, sempre allo scopo di lavorarli direttamente;

b) di applicare alla coltivazione di questi immobili i metodi agricoli più razionali e moderni;

c) di migliorare conseguentemente la condizione morale, religiosa, sociale ed economica dei soci.

Art. 4 — La Società è convenuta duratura da oggi fino al termine dei contratti di locazione e delle loro eventuali rinnovazioni; e, qualora la Società divenisse proprietaria di beni immobili, durerà 99 anni.

Avrà sempre facoltà di prorogarsi.

§ II

**Soci, diritti e doveri di essi.**

Art. 5 — Le obbligazioni che saranno contratte dalla Società a norma di questo atto, s'intendono e sono garantite da tutti i soci, con vincolo solidale tra essi, tutti illimitatamente responsabili delle medesime di fronte ai terzi.

Nei rapporti invece tra i soci, la responsabilità va suddivisa in ragione della partecipazione di ciascuno alla conduzione e lavorazione dei terreni, a seconda del riparto che sarà fatto con apposito regolamento interno.

Art. 6 — Fanno parte di diritto della Società i Reverendissimi Sacerdoti: Mons. Alessio Nazari, Portaluppi Canonico Teologo Ambrogio e Ghezzi Sac. Pompeo sopra nominati, e le altre persone che in luogo di questi tre, qualora escano dalla Società per morte, o per rinuncia, saranno designate a surrogarli da essi stessi o dai superstiti.

Così è stabilito per i surrogati sino allo scioglimento della Società.

Fanno parte della Società i contadini capi-famiglia pure sopra nominati i quali accettano il presente Statuto e si obbligano ad osservarlo ed a farlo osservare scrupolosamente.

Il capo-famiglia avrà diritto di delegare a rappresentarlo nei rapporti suoi col Comitato dirigente e colla Società un membro della propria famiglia.

---

(1) Lo Statuto premette un elenco dei comparenti.

Morendo il capo-famiglia, i suoi discendenti prendono collettivamente il suo posto nella Società.

Potranno essere ammessi a far parte della Società personalmente i discendenti del capo-famiglia, od alcuni di essi, ed anche altre persone, sopra domanda fatta al Comitato dirigente, sentito il parere dei soci convocati in assemblea generale.

I nuovi soci dovranno con regolare atto pubblico accettare il contratto e lo Statuto sociale, ed obbligarsi alla loro scrupolosa osservanza.

Art. 7 — I nuovi soci risponderanno cogli altri di tutte le obbligazioni sociali, anche se contratte anteriormente alla loro ammissione, in solido di fronte ai terzi, e tra essi secondo il disposto del capoverso dell'articolo 5.

Art. 8 — I soci attuali e futuri cesseranno di far parte della Società:

a) per morte, per diminuzione o perdita della capacità giuridica, nel solo caso che il socio non abbia famiglia propria addetta alla lavorazione della parte di terreno a lui affidata;

b) per rinuncia, la quale però non potrà essere data se non col preavviso di almeno un anno anteriore al chiudersi dell'annata agraria, e col consenso del Comitato dirigente;

c) per esclusione, la quale potrà essere pronunciata:

I — per reati contro la religione, le istituzioni pubbliche, le persone, il buon costume e la proprietà, ed in genere per fatti che ledano l'onore e la reputazione del socio o di alcuno della sua famiglia o che possano recare pregiudizio morale ed economico alla Società.

II — per violazione dello Statuto e dei regolamenti sociali, per violazioni o inadempimento del contratto d'affitto e dei relativi capitoli; per trasgressione dei doveri sociali; per dilazione nei pagamenti; per inosservanza delle disposizioni impartite dal Comitato dirigente.

Art. 9 — L'esclusione dei soci potrà essere deliberata dal solo Presidente, od in sua assenza dal Vice-Presidente, e da due Consiglieri nei casi previsti al Num. I — Dovrà invece essere deliberato dal Comitato dirigente e dalla Commissione di vigilanza a maggioranza assoluta dei voti nei casi previsti al Num. II del comma c) del precedente articolo ottavo.

Art. 10 — Il cessare di uno o più soci dal far parte della Società non importerà lo scioglimento della medesima, la quale continuerà con superstiti.

Art. 11 — Nel caso di morte del socio che lascia la famiglia propria, questa sarà considerata come un socio solo, qualunque sia il numero de' suoi componenti salvo quanto è detto al capoverso penultimo dell'articolo sesto.

Art. 12 — Ciascun socio ha il dovere:

a) di rispondere nella proporzione di cui all'articolo 5, cogli altri soci, e solidariamente con essi rispetto ai terzi, delle obbligazioni contratte dalla Società;

b) di prestare l'opera propria, e quella delle persone di sua famiglia atte a lavoro, per la coltivazione della parte di terreno che gli verrà affidata; osservare le prescrizioni di legge e sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

c) di applicare nei lavori e nelle industrie agricole i metodi, i sistemi e le regole, che saranno stabilite dal Comitato dirigente, o dal Direttore tecnico;

d) di usare convenientemente, sotto pena del risarcimento dei danni delle macchine, attrezzi, semoventi e di quant'altro gli sarà affidato, o di cui verrà in possesso di ragione e per conto sociale;

e) di riferire al Comitato dirigente sugli abusi e sui danni che i soci, o i terzi arrecassero all'azienda sociale od ai diritti dei proprietari;

f) di osservare e fare osservare alla propria famiglia il contratto di locazione, il presente contratto e le altre regole, norme e prescrizioni che venissero deliberate dalla maggioranza dei soci nelle Assemblee e dal Comitato dirigente;

g) di aiutare gli altri soci che per legittimi impedimenti non potessero compiere i loro lavori.

Art. 13 — Ciascun socio ha diritto che, per quanto lo comporti la entità e lo stato degli immobili presi in affitto od acquistati, gli vengano consegnati da abitare e da lavorare porzioni di fabbricati e di terreni corrispondenti allo stato ed alla potenzialità di lavoro della sua famiglia.

Il riparto sarà fatto dal Comitato dirigente. La Società non si obbliga ad aumentare del proprio con nuovi fabbricati le abitazioni che si rendessero deficienti pel crescente sviluppo della famiglia.

Art. 14 — Ciascun socio ha diritto e dovere insieme di coadiuvare personalmente e colla

sua famiglia al buon andamento e al migliore incremento della Società, di vigilare e di sindacare le operazioni sociali, di intervenire sotto pena della multa di una lira per ogni assenza non giustificata e di votare nelle adunanze od Assemblee dei soci.

### § III

#### Patrimonio e capitale sociale.

Art. 15 — Il capitale sociale viene costituito dalle quote di L. 20 (venti lire), che ciascun socio dovrà versare nella Cassa sociale, anche in rate, prima dell'undici novembre del corrente anno 1901. — Queste quote resteranno acquisite alla Società e costituiranno la prima parte del suo patrimonio e della sua riserva.

Eguale quota dovrà versare ciascun socio che venisse a far parte della Società dopo la sua costituzione.

Le somme che occorreranno per le spese dei contratti d'affitto, per la cauzione, per l'inizio e lo sviluppo dei lavori agricoli, e per gli altri bisogni sociali, saranno prese a prestito per conto e nome di tutti i soci dal Comitato dirigente nei modi secondo le norme e colle cautele che il medesimo crederà opportune.

Art. 16 — Dello stesso patrimonio verranno poi a far parte le macchine, attrezzi sementi, e quant'altro verrà acquistato per conto comune, le somme che saranno destinate al fondo di garanzia o di riserva, i lucri eventualmente devoluti alla Società.

Art. 17 — Il patrimonio sociale, fatta eccezione delle quote di cui all'articolo 15, sarà, allo sciogliersi della Società, ripartito tra i soci nelle proporzioni stabilite nel capoverso dell'articolo 5.

La parte di patrimonio spettante al socio che cessa di far parte della Società per i motivi contemplati alla lettera *a*) dell'articolo 8, sarà data al socio od ai nuovi eredi integralmente a locazione finita; per i motivi contemplati alla lettera *b*) sarà data allo stesso diminuita del 25 per cento, a locazione finita; per i motivi contemplati alla lettera *c*) sarà devoluta alla Società. — Le quote da L. 20, versate dai soci al loro ingresso nella Società, e le quote ritenute ai soci uscenti, od esclusi nei sensi voluti dal precedente capoverso, saranno per deliberazione dei soci convocati in generale Assemblea destinate ad opere economico-sociali analoghe alla presente le quali esistessero o fossero per sorgere nel territorio di Treviglio, od, in mancanza di queste, ad opere di beneficenza.

### § IV

#### Operazioni sociali.

Art. 18 — Non appena sarà data la consegna degli immobili da prendersi in affitto, il Comitato dirigente li ripartirà materialmente tra i soci, assegnando a ciascuno abitazioni rurali e terreni nella ragione stabilita dall'articolo 13.

Il Comitato dirigente potrà tenere campi sperimentali alla lavorazione dei quali dovranno concorrere tutti i soci.

Art. 19 — Gli acquisti delle macchine, attrezzi, bestiami, sementi, concimi e quant'altro potrà occorrere per i lavori agricoli, saranno fatti dal Comitato collettivamente, e con le vendite dei prodotti che non saranno lasciati in natura ai soci.

Art. 20 — Il canone annuo di locazione e dei nuovi accessori che sarà convenuto cogli Enti proprietari, aumentato del 15 0/0, occorrente per sostenere le spese generali e d'amministrazione, sarà dal Comitato ripartito tra i soci secondo il merito della parte di immobili ciascuno assegnata, e sarà pagato direttamente dai soci nei modi e termini stabiliti dal Comitato medesimo.

Art. 21 — I soci non potranno, senza il consenso del Comitato, condurre altri terreni in locazione, od a mezzadria, o sotto qualunque altro titolo o forma, all'infuori di quelli che saranno ciascuno affidati al principio della locazione.

## § V

**Adunanze generali.**

Art. 22 — Le Adunanze generali dei soci saranno convocate ordinariamente una volta ogni sei mesi e straordinariamente ogni volta lo creda opportuno l'Amministrazione, o ne sia fatta richiesta dalla Commissione di Vigilanza o da un quinto dei soci.

Art. 23 — La convocazione viene fatta dal Presidente, mediante avviso comunicato ai soci, ed affisso alla sede sociale, e nelle frazioni di Castel Cerreto e Battaglie, coll'elenco degli oggetti da trattarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 24 — Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei soci presenti; a parità di voti la proposta si intende respinta. — Trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, i soci intervenuti deliberano validamente, qualunque sia il numero.

L'esecuzione però delle deliberazioni, che non avessero ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei soci tutti, potrà essere vietata dalla Commissione di vigilanza con decisione presa a voti unanimi dentro gli otto giorni successivi.

Art. 25 — Le deliberazioni delle Adunanze generali formano legge per tutti i soci indistintamente, intervenuti e non favorevoli, contrari ed astenuti.

I verbali di queste deliberazioni saranno stesi e firmati dal Presidente effettivo, o dal Vice-Presidente, e controfirmati da cinque soci contadini, tre di Castel Cerreto e due di Battaglie, che non facciano parte del Comitato dirigente.

## § VI

**Amministratori.**

Art. 20 — L'Amministrazione della Società è affidata ad un Comitato dirigente composto come segue:

a) del Presidente Onorario, con voto deliberativo, nella persona del socio Monsignor Alessio Nazari Preposto-Parroco di Treviglio; o nella persona che in caso di rinuncia sua, sarà designata da lui, dal Presidente effettivo e dal Vice-Presidente; in caso di sua morte, sarà designata a surrogarlo dal Presidente effettivo e dal Vice-Presidente;

b) del Presidente effettivo nella persona del Reverendissimo Signor Canonico Teologo Portaluppi Sacerdote Ambrogio, o nella persona che in caso di rinuncia sua, sarà designata da lui, dal Presidente Onorario e dal Vice-Presidente a surrogarlo, in caso di sua morte sarà designata dal Presidente Onorario o dal Vice-Presidente;

c) del Vice-Presidente, nella persona del Reverendissimo Signor Ghezzi Sacerdote Pompeo, o della persona che sarà designata a surrogarlo, in caso di rinuncia, da lui stesso e dai due Presidenti, in caso di morte, da questi ultimi due.

Nello stesso modo sarà provveduto in seguito in caso di morte, o di rinuncia delle persone surrogate;

d) di quattro membri nominati dai soci e tra i contadini di Castel Cerreto;

e) di tre membri nominati dai soci e tra i contadini di Battaglie.

I membri elettivi saranno rinnovati anno per anno in ciascuna funzione; la scadenza degli eletti nel primo anno viene determinata dalla ragione inversa del numero di voti ottenuti da ciascuno; e a parità di voti, in ragione inversa dell'età, in seguito dell'anzianità di nomina.

I membri defunti, o rinuncianti saranno sostituiti da altri nominati nel modo suindicato, i quali durano in carica solo nel compimento della rappresentanza del surrogato.

Tutti questi membri dovranno essere dalle rispettive assemblee nominati tra quelli che, in numero triplo degli eleggendi, saranno proposti di volta in volta dai due Presidenti e dal Vice-Presidente.

Art. 27 — Il Presidente effettivo, ed in sua assenza il Vice-Presidente, convoca e presiede le adunanze dei soci e del Comitato dirigente, rappresenta la Società ed agisce per essa in giudizio e fuori, rilascia e certifica le copie delle deliberazioni prese tanto dal Comitato dirigente, quanto dalle Assemblee dei soci.

Art. 28 — Il Comitato dirigente, ferme le maggiori attribuzioni che gli sono conferite col presente Statuto, o che gli possono in avvenire essere conferite dai soci nelle adunanze generali, con deliberazioni prese o con atti stipulati con maggioranza di voti, ha potere di:

a) Acquistare, alienare ed amministrare beni mobili ed immobili per conto della Società; contrarre prestiti sotto qualunque forma; accettare, rilasciare e girare cambiali ed altri effetti di commercio; accordare pegni ed ipoteche, acconsentire iscrizioni e postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni od annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel Gran Libro del Debito Pubblico, transigere e compromettere ad arbitri od amichevoli compositori; sostenere liti, recedere da esse, appellare e ricorrere per invocazione e per cassazione; offrire, deferire, riferire ed accettare giuramenti; nominare procuratori speciali, ed eleggere domicili; b) determinare l'impiego dei capitali sociali;

c) nominare, sospendere, licenziare il direttore, gli agenti, ed impiegati della Società, fissare i loro emolumenti e le eventuali cauzioni da fornirsi.

Le obbligazioni però contratte dal Comitato non vincoleranno la Società, se non saranno deliberate da esso a maggioranza assoluta di voti, e se i relativi atti non saranno sottoscritti da tre dei suoi componenti, dei quali uno sia il Presidente, od in mancanza il Vice-Presidente.

Per la constatazione di questa maggioranza di fronte ai terzi basteranno atti o mandati speciali firmati dalla presidenza e da tre membri.

#### § VII

##### Commissione di vigilanza.

Art. 29 — Pel migliore andamento della Società è costituita una Commissione di vigilanza composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti, da nominarsi anche tra i non soci, che non siano parenti, né affini sino al terzo grado inclusivo degli amministratori; dureranno in carica un anno e potranno essere rieletti.

Oltre le facoltà concesse dagli art. 9-24-33 di questo atto la Commissione di vigilanza deve:

a) stabilire d'accordo col Comitato dirigente i libri da tenersi per l'azienda sociale, le norme di amministrazione e di contabilità, la forma ed il tempo del rendiconto, dell'inventario e del bilancio annuale, da sottoporsi all'approvazione dei soci;

b) fare frequenti ed improvvise ispezioni e riscontri alla contabilità ed alla cassa, ai titoli, enti, valori, merci, prodotti e quant'altro di ragione sociale;

c) verificare le esattezze ed attendibilità dell'inventario annuale e dei valori esposti nel medesimo;

d) assistere alle adunanze generali dei soci ed alle sedute degli amministratori, e far aggiungere agli oggetti da trattarsi le proposte che ritenesse opportune;

e) rivedere il bilancio annuale, riferire su di esso ai soci in assemblea generale;

f) sorvegliare che da parte degli amministratori siano osservate le disposizioni del presente contratto, e le altre norme loro prescritte a sensi del medesimo, e riferire ai soci nelle adunanze generali;

g) deliberare sulle operazioni e sui contratti che alcuno degli amministratori chiedesse di fare colla Società;

h) giudicare, quale arbitra amichevole compositrice, sulle controversie che insorgessero tra alcuno dei soci ed amministratori, o tra l'uno e l'altro solo per affari attinenti alla Società.

#### § VIII

##### Impiegati.

Art. 30 — La Società avrà un direttore tecnico, perché diriga e sorvegli l'azienda agricola, un cassiere ed un contabile. — Il direttore tecnico potrà fungere anche da contabile.

Le loro mansioni e la retribuzione ad essi dovuta saranno determinate dal Consiglio dirigente.

## § IX

**Disposizioni diverse.**

Art. 31 — Le cariche dei componenti il Comitato dirigente e la Commissione di vigilanza sono gratuite.

Art. 32 — Le modificazioni a questo contratto non avranno efficacia se non saranno approvate da almeno tre quarti dei soci in adunanza generale.

Art. 33 — La liquidazione della Società sarà fatta dalle persone e secondo le norme che saranno determinate dal Comitato dirigente in unione alla Commissione di vigilanza.

Art. 34 — Appartengono alla frazione di Castel Cerreto, i contadini delle cascine Castel Cerreto, Forchina, Fornasetta, Pelesa, Castellana, Avanzata di Sopra, Avanzata di Sotto, Guardiola e Cappuccini; ed alla Frazione di Battaglie i contadini delle Cascine Battaglie, Monache, Santa Maria, Fornaci, Cascinassa, Berlona e Franzaga.

---

## STATUTO

### DELLA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA DI PACECO

---

#### TITOLO I.

##### Costituzione — Scopo — Durata della Società.

Art. 1 — È costituita in Paceco, dove ha la sua sede, una Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra gli agricoltori, con la denominazione: *Società Agricola Cooperativa di Paceco*.

Art. 2 — La Società si propone di esercitare in cooperazione l'industria agricola, col prendere in affitto delle terre e coltivarle, per mezzo dei suoi soci e con lo impiego dei suoi capitali, razionalmente ed in modo che la terra abbia a dare il massimo prodotto possibile e della migliore qualità ed affinché ogni socio consegua i profitti del proprio lavoro.

Art. 3 — La durata della Società è fissata ad anni quarantotto dalla data della sua legale costituzione, con facoltà di prorogarsi alla scadenza.

#### TITOLO II.

##### Capitale sociale — Azioni.

Art. 4 — Il capitale sociale è variabile e si compone di azioni del valore nominale, di lire *venticinque* ciascuna.

Art. 5 — Le azioni sono nominative e non possono essere possedute che da agricoltori. Sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna. Non possono essere cedute che ad altre persone che esercitano l'arte dei soci e col consenso del Consiglio d'amministrazione; non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo.

Art. 6 — Il socio non potrà acquistare più di venti azioni; qualunque sia il numero delle azioni possedute non avrà diritto che ad un solo voto nell'assemblea.

Art. 7 — Nel caso di morte del socio la Società può obbligare l'erede a vendere le azioni pervenutegli ov'egli non sia socio, o avendone fatta richiesta, non sia ammesso come socio.

Art. 8 — Se un'azione passa per eredità a più persone, la Società non è tenuta a riconoscere il trasferimento, finché non sia da esse designato un unico titolare e questi non venga ammesso come socio.

Art. 9 — Nel caso di assenza, interdizione o inabilitazione del socio, i rappresentanti legali, saranno obbligati a vendere le azioni; in caso d'inadempimento procederà alla vendita delle medesime la Società, nei modi di legge.

#### TITOLO III.

##### Ammissione — Esclusione dei soci.

Art. 10 — Fanno parte della Società tutti gli agricoltori che avranno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che saranno ammessi a norma del presente Statuto.

Art. 11 — Per essere ammesso nella qualità di socio occorre farne dimanda al Consiglio di amministrazione, dichiarando in essa di sottoporsi agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

La dimanda dovrà essere firmata da due soci, non amministratori, che facciano fede della probità del richiedente.

Contro la deliberazione del Consiglio, in caso di reiezione della domanda di ammissione, è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri, che giudicano come arbitri.

Art. 12 — La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale, ai sensi dell'art. 226 del Codice di Commercio e con l'acquisto di un'azione almeno.

Art. 13 — Non possono far parte della Società che le persone capaci di contrattare, e ne dovranno essere escluse coloro che, facendone parte, incorreranno in uno dei casi d'incapacità previsti dalla legge.

Art. 14 — Il socio non potrà coltivare altre terre che le proprie e quelle prese in affitto dalla Società, senza che ne abbia avuto formale autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione. L'inosservanza di questa disposizione è titolo di espulsione dalla Società.

Art. 15 — Saranno anche esclusi dalla Società quei soci che obbligheranno la medesima ad atti giudiziari per ottenere l'adempimento delle loro obbligazioni.

Art. 16 — Nei casi previsti dal presente Statuto sull'esclusione dei soci delibera il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Sindaci titolari, i quali avranno in questo caso voto deliberativo.

Art. 17 — L'esclusione avvenuta nei casi previsti dagli art. 14 e 15 porta con sé la perdita delle azioni il di cui valore andrà devoluto a beneficio della Società.

Art. 18 — Per ogni azione sottoscritta e pagata il socio ha diritto all'assegno di una quota delle terre prese in affitto dalla Società, per coltivarla per conto proprio ed alle condizioni previste dal presente Statuto.

Avrà pure diritto ai concimi, alle sementi, all'uso degli attrezzi rurali ed alle consultazioni del direttore tecnico, in proporzione alle terre assegnategli per la coltivazione, secondo dispone il presente Statuto ed alle condizioni stabilite dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 — Per ogni ettaro di terreno che gli verrà assegnata per la coltivazione, il socio, oltre il prezzo di affitto, dovrà pagare alla Società lire cinque, che sono destinate al fondo di riserva.

Art. 20 — I soci potranno cedere o permutarsi le quote loro assegnate, con previo consenso del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 21 — Potranno anche in tutto o in parte cedere le terre avute in assegno a persone estranee alla Società, ma soltanto a mezzadria ed alle condizioni stabilite dal presente Statuto, e purchè il mezzadro si obblighi di fronte alla Società a rispettare le condizioni impostegli. Alla stipulazione di tali contratti, dovrà sempre intervenire il Consiglio d'Amministrazione per vigilare l'adempimento delle condizioni statutarie e per stabilire quelle altre condizioni, che crederà opportune nell'interesse della Società.

Art. 22 — Al di fuori del caso previsto dall'articolo precedente i soci dovranno coltivare personalmente le terre avute in assegno, ed ove avranno bisogno dell'aiuto di altri lavoratori, dovranno farne richiesta al Consiglio d'Amministrazione.

#### TITOLO IV.

##### Operazioni della Società.

Art. 23 — La Società assegna ai soci le terre prese in affitto e provvede direttamente alla coltivazione di quelle non assegnate; appresta ai soci concimi, sementi, attrezzi rurali e quant'altro sarà necessario per la razionale coltivazione delle terre; dirige per mezzo di persone tecniche la concimazione e i lavori culturali, fa operazioni di prestito su deposito di prodotti agricoli, tanto nell'interesse sociale come per singoli soci.

Art. 24 — Le terre prese in affitto saranno divise in quote di quantità uguali, in modo che i soci richiedenti possano averne almeno una quota per ogni azione. Ciascuna quota non potrà essere minore di centocinquanta are.

Art. 25 — Il Consiglio d'Amministrazione, con l'assistenza di uno o più periti, procederà alla divisione delle quote, assegnando alle medesime il prezzo di affitto, in rapporto alla qualità del terreno.

Art. 26 — L'assegnazione delle quote ai soci verrà fatta a sorte.

Il socio che ha diritto a più di una quota dovrà prendere i numeri consecutivi a quello che la sorte gli avrà assegnato, purché non superi le cinque quote.

Art. 27 — La parte di terreno non suscettibile di coltivazione, sarà, nell'interesse sociale, data in affitto per pascolo, in uno o più lotti divisa, al prezzo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Fra i diversi richiedenti saranno preferiti i soci e fra i diversi soci le quote saranno distribuite a sorte.

Art. 28 — Il Consiglio d'Amministrazione, con l'autorizzazione dell'Assemblea, potrà coltivare le terre prese in affitto nell'interesse sociale, sia direttamente col lavoro dei soci, sia col sistema della mezzadria.

In quest'ultimo caso la Società dovrà apprestare al mezzadro i concimi, le sementi, gli attrezzi rurali e la direzione tecnica, ed il prodotto verrà diviso, senza prelevamenti di sorta, fra la Società ed il mezzadro. Fra diversi richiedenti terre a mezzadria, dovranno essere preferiti i soci. La ripartizione delle terre a mezzadria sarà fatta a sorte.

Art. 29 — I concimi e le sementi saranno venduti ai soci a prezzo di costo, gravate soltanto delle spese.

L'uso degli attrezzi sarà ceduto mediante un compenso ad ore. Per le prestazioni a credito, il socio dovrà corrispondere alla Società gli interessi, che saranno annualmente stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, da non superare in nessun caso il quattro per cento.

Art. 30 — Il prodotto delle terre coltivate dai singoli soci si appartiene alla Società, finché il socio non abbia pagato alla medesima il prezzo di affitto delle terre ricevute in assegno e le altre anticipazioni, coi relativi interessi.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove il prodotto sia esuberante, potrà limitare il diritto della Società fino alla concorrenza dei  $\frac{4}{5}$  dei debiti del socio, valutando le derrate nel modo stabilito dall'articolo seguente.

Art. 31 — Gli Amministratori, con l'assistenza di uno o più periti, procederanno alla valutazione, per qualità, di quella parte di prodotto dei singoli soci, che sarà raccolto nei magazzini sociali ed il valore complessivo, in rapporto alla quantità, annoteranno a credito del socio.

Art. 32 — Spetta al Consiglio d'Amministrazione di stabilire il tempo e le condizioni per la vendita delle derrate raccolte nei magazzini sociali, tenendo in considerazione non solo il bisogno della Società, ma anche il vantaggio dei singoli soci che vi hanno interesse.

Art. 33 — Finché i prodotti saranno nei magazzini, la Società, richiedendolo il bisogno, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà contrarre sui medesimi prestiti a pegno ed il socio potrà in tutto o in parte riscattare la quantità a lui accreditata, nel genere e per lo stesso valore annotato sui registri.

Art. 34 — Dopo che saranno vendute tutte le derrate dei magazzini sociali, gli Amministratori procederanno subito alla ripartizione degli utili netti ai soci, in rapporto al valore dei prodotti ai medesimi singolarmente accreditato, previo prelevamento del dieci per cento a beneficio della Società.

Ove si avverasse una perdita, questa sarà pure, nella medesima proporzione degli utili distribuita e caricata a ciascun socio ognuno dei quali avrà segnata la sua parte nel suo conto personale.

Art. 35 — Il capitale sociale non potrà essere impiegato in operazioni estranee allo scopo della Società, e sarà tenuto in deposito presso un istituto di credito a disposizione del Consiglio.

Art. 36 — Non possono farsi prelevamenti dalle somme depositate se non in base al bilancio o per deliberazione del Consiglio.

Le richieste di prelevamento devono essere firmate dal presidente del Consiglio, da un consigliere e dal cassiere; saranno firmate pure dal direttore ove la Società nominerà un direttore amministrativo.

## TITOLO V.

### Amministrazione.

Art. 37 — La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di dieci membri; dei quali un presidente e due vice-presidenti, eletti dai soci in Assemblea generale, a scrutinio segreto, a maggioranza di voti.

Il Consiglio stabilisce le spese di amministrazione; formula i bilanci e i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; redige gli inventari, propone il riparto degli utili, ed assegna il valore delle azioni al principio di ogni esercizio; stipula i contratti in nome della Società; nomina gli impiegati e ne fissa gli stipendi nei limiti del bilancio, stabilisce i salari a giornate e ad ore dei singoli lavori degli operai; dirige l'azienda sociale e vigila sulla coltivazione delle terre; convoca l'Assemblea; delibera le altre cose ad esso devolute dallo Statuto e adempie a tutti gli obblighi impostigli dallo statuto e dalle leggi.

Art. 38 — Gli Amministratori devono essere scelti fra i soci che sanno leggere e scrivere, durano in carica due anni, rinnovandosi ogni anno per metà. Al primo anno la decadenza sarà determinata dalla sorte.

Art. 39 — Il presidente ha la firma e la rappresentanza della Società; ha l'alta sorveglianza dell'andamento sociale; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio, dei sindaci e degli arbitri.

I vice-presidenti lo suppliscono in ordine di anzianità.

Art. 40 — Il Consiglio si riunisce tutte le volte che le circostanze lo esigono e almeno una volta la settimana, o straordinariamente quando lo richiedono la metà dei consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni, occorre la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Art. 41 — Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad un direttore che esso nomina, e dell'operato del quale esso è sempre responsabile verso la Società.

Art. 42 — Gli Amministratori non possono votare nell'approvazione del bilancio e nelle deliberazioni dell'assemblea che si riferiscono alla loro responsabilità.

Art. 43 — In ogni Assemblea generale ordinaria saranno nominati, a maggioranza di voti, tre sindaci titolari e due supplenti, un cassiere e tre arbitri.

Art. 44 — I sindaci sorvegliano e controllano le operazioni sociali in conformità al Codice di Commercio.

I parenti e gli affini degli Amministratori in carica non possono essere sindaci.

Art. 45 — Il cassiere fa tutte le esazioni e pagamenti dietro mandati del presidente. Non potrà tenere in cassa una somma maggiore di lire *cinquecento*, dovendo versare ogni eccedenza, presso un Istituto di credito che sarà indicato dal Consiglio.

Art. 46 — Gli arbitri decidono su tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci o tra costoro e la Società, compiono le altre funzioni cui sono chiamati dallo Statuto.

Art. 47 — Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare agli arbitri tutte le informazioni e gli schiarimenti che essi potranno richiedere.

Art. 48 — Le funzioni degli amministratori, dei sindaci e degli arbitri sono gratuite. Al cassiere potrà la Società, per deliberazione dell'Assemblea, assegnare una percentuale sugli incassi.

## TITOLO VI.

### Assemblea.

Art. 49 — L'Assemblea generale si compone di tutti gli azionisti; si riunisce in tornata ordinaria ogni anno, nei tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed in tornata straordinaria sempre che il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale o dai sindaci.

Art. 50 — Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, per avviso personale, a domicilio di ciascun socio, notificato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso indicherà gli oggetti che devono essere trattati ed il giorno fissato per la seconda convocazione, nel caso che la prima non sia valida per mancanza di numero legale.

La seconda convocazione non può aver luogo a distanza minore di otto giorni dalla prima. In caso di urgenza giustificata questo termine potrà ridursi a giorni tre. Le adunanze delle Assemblee, ad eccezione di quelle convocate di urgenza, devono esse fissate in giorni festivi.

Art. 51 — In prima convocazione l'Assemblea generale è valida se vi intervengono o vi siano rappresentati la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentanti.

Art. 52 — I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri soci, purchè non amministratori. Nessun mandatario può rappresentare più di un socio.

Art. 53 — Il metodo ordinario di votazione sarà quello di alzata e seduta, richiedendolo dieci soci dovrà farsi per appello nominale. Le nomine e le altre quistioni d'indole personale saranno votate a scrutinio segreto.

Le proposte s'intendono approvate quando riportino il voto di metà più uno dei presenti.

Art. 54 — Non potranno essere discussi che gli affari all'ordine del giorno. L'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria dovrà prima di ogni altra contenere le seguenti materie :

- a) approvazione del bilancio.
- b) nomina delle cariche sociali.

Art. 55 — Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono obbligatorie per tutti i soci, anche non intervenuti, quando siano prese in conformità alla legge e allo statuto.

#### TITOLO VII.

##### Impiegati della Società.

Art. 56 — Il Consiglio di Amministrazione avrà alla sua dipendenza i seguenti impiegati da esso nominati :

Un segretario, un contabile, un agronomo, un direttore tecnico dei lavori culturali, uno o più campieri per la custodia delle terre. Non è vietato che due o più di questi uffici possano essere disimpegnati da una sola persona.

#### TITOLO VIII.

##### Bilancio — Riparto degli utili.

Art. 57 — L'esercizio sociale va dal primo Settembre al trentuno di Agosto.

Art. 58 — Alla fine di ciascun esercizio, in conformità al Codice di Commercio, sarà presentato il bilancio consuntivo, che indicherà il numero delle azioni e degli azionisti, il capitale versato, le risultanze attive e passive dell'esercizio, dimostrando esattamente gli utili conseguiti e le perdite sofferte, ai sensi degli articoli 167 e 176 del Codice di Commercio.

Art. 59 — Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa ed impegno della Società, saranno ripartiti come segue :

- il 30 per cento al fondo di riserva ;
- il 50 per cento al capitale versato, non superiore al 5 per cento del capitale medesimo ;
- il 10 per cento a disposizione del Consiglio per gratificazione agl'impiegati ;
- il 10 per cento a disposizione del Consiglio per premi d'incoraggiamento ad esposizioni agricole, a poderi modello per la coltivazione dei cereali, e per borse di studio a scuole pratiche di agricoltura ;

Il rimanente agli operai ausiliari addetti alla Società in rapporto ai salari loro pagati.

Art. 60 — Il fondo di riserva è costituito, oltre dalla quota di utili, menzionata nell'articolo precedente, dai versamenti annuali dei soci di cui all'articolo 19, dalle azioni vendute in danno dei soci espulsi, dai dividendi prescritti e da tutti i proventi straordinari che possono per qualsiasi ragione pervenire alla Società.

Esso è destinato a coprire le perdite eventuali e alla reintegrazione del capitale sociale.

Art. 61 — Agli utili partecipano tutti i soci i quali si trovino regolarmente iscritti al principio dell'esercizio.

I dividendi non richiesti dopo cinque anni si prescrivono e vanno devoluti al fondo di riserva.

Art. 62 — I sindaci devono verificare se il riparto degli utili proposti dagli amministratori sia conforme alle risultanze del bilancio e alle norme statutarie.

Art. 63 — Il bilancio deve restare in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea generale e finchè sarà approvato.

L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la qualità di socio.

## TITOLO IX.

## Disposizioni generali.

Art. 64 — Per quanto è preveduto nel presente Statuto e nei rapporti con i terzi la Società è retta dalle disposizioni del Codice di Commercio.

Art. 65 — Allo spirare dei quarantotto anni, se non avvenga una formale deliberazione di proroga, a termine dell'articolo 3°, la Società s'intenderà sciolta di diritto. Potrà sciogliersi in qualunque altro tempo, quando il capitale sociale sia ridotto ad un terzo.

Art. 66 — La deliberazione di proroga come quella di scioglimento della Società, prima della scadenza, deve ottenere almeno il suffragio di due terzi di soci.

Nel caso di proroga dovrà stabilirsi il nuovo termine.

Art. 67 — Stabilito lo scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori.

Art. 68 — Volendo modificare lo Statuto sociale o proporre lo scioglimento della Società, prima della scadenza, i soci dovranno essere avvisati a domicilio con ricevuta dell'invitato.

Art. 69 — Gli atti sociali saranno pubblicati nel *Bollettino degli annunzi legali* della Provincia.

STATUTO  
DELLA SOCIETÀ PICCOLA INDUSTRIA S. ISIDORO  
DI CALTAGIRONE (CATANIA)

TITOLO I

Art. 1 — È costituita una *Società Cooperativa di lavoro*, divisa per azioni (con la forma di Società anonima) la quale assume il titolo di *Piccola Industria Agricola Sant'Isidoro* (Società Cooperativa anonima di lavoro).

Art. 2 — La Società durerà 50 anni, prorogabili per deliberazione dell'Assemblea; ed avrà sede in Caltagirone.

Art. 3 — Il capitale sociale è illimitato e viene raccolto nei modi e sotto le condizioni determinate da speciali articoli di questo Statuto.

Art. 4 — Scopo di questa Società è di unire gli agricoltori insieme; per affittarsi direttamente dai proprietari in fondi rustici messi a diverse colture, specialmente a grano, senza intermediari.

TITOLO II

**Capitale Sociale, Soci, Azioni.**

Art. 5 — Il capitale sociale è costituito:

- a) dalle azioni sottoscritte dai soci, il cui valore nominale è di L. 25 cadauna;
- b) dal fondo di riserva;
- c) dalle tasse d'iscrizione di lire 1 per la prima azione e di cent. 20 per le successive;
- d) da fondi speciali, che si istituiscono da operazioni determinate.

Art. 6 — La Società pel maggior sviluppo delle proprie operazioni potrà prendere danaro a prestito e ricevere depositi fruttiferi e non fruttiferi, sotto la garanzia del patrimonio sociale.

Art. 7 — La persona che voglia entrare nella Società, deve farne domanda in iscritto al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di sottoporsi alle norme dello Statuto e del regolamento interno.

Art. 8 — Le azioni sono nominative e personali; non possono essere mai sottoposte a pegno od a qualsiasi altro vincolo, nè cedute ad alcuno, se non previo il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove neghi l'assenso alla chiesta vendita, cessione o trapasso, acquisterà per conto della Società le azioni da vendersi, da cedersi o che debbano passare ad altri, in base al valore stabilito dall'Assemblea generale nella sua ultima precedente seduta.

Qualora il cessionario non sia socio deve pagare la tassa d'iscrizione ai sensi del comma c) dell'art. 5.

Le azioni s'intendono vincolate fino dalla loro origine e per patto sociale a favore della Società in garanzia delle obbligazioni che il socio può avere verso la stessa.

Art. 9 — Nessuno può possedere più di venti azioni.

Qualora un socio divenisse possessore di più di 20 azioni, dovrà cederne tosto ad altri — osservando il disposto dell'art. 8 — o al Consiglio d'Amministrazione, quel numero che è necessario per ridurre la sua interessenza alle proporzioni statutarie.

Ove non lo faccia nel termine di 6 mesi dal giorno in cui sarà stato invitato a ciò, la Società procederà alla vendita delle azioni per suo conto e rischio, o al rilascio dei nuovi titoli annullando gli antichi.

Si procederà allo stesso modo qualora diventi possessore di azioni persona che non possa, a termine dello Statuto, avere la qualità di socio.

Art. 10 — Quando l'azione venga pagata in rate, verrà rilasciata una ricevuta provvisoria indicante il fatto versamento.

Compiuto il versamento della propria azione, soddisfatta la tassa d'ingresso ed ogni altra spesa relativa, il socio riceve un certificato o titolo dell'azione, designante l'importo della sua partecipazione nel fondo sociale.

Art. 11 — I soci che vengono ammessi dopo il primo anno di esercizio dovranno inoltre versare, per ciascuna azione da essi sottoscritta, una somma corrispondente a quella competente alle altre azioni sul fondo di riserva, stabilito nell'ultima Assemblea generale.

Art. 12 — L'ammissione a far parte della Società importa l'obbligo:

a) di versare, all'atto della sottoscrizione, a titolo di tassa d'iscrizione, lire 1 per la prima azione e centesimi 20 per ognuna delle successive;

b) di pagare l'importo almeno di una azione.

Il pagamento può farsi a piccole rate non minori di lire 1,25 per ogni azione entro un anno dalla iscrizione.

c) di pagare la quota di contribuzione al fondo di riserva, dopo che questo sarà costituito, ed in quella misura che di anno in anno sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione per le nuove azioni.

Anche questa contribuzione può essere versata in rate come sopra.

d) di rispondere fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte per tutti gli obblighi assunti dalla Società.

Art. 13 — Il socio ha diritto:

a) di partecipare alle industrie agricole che intraprende la Società, in proporzione alle sue azioni, nei limiti e modi determinati dallo Statuto;

b) di votare nelle assemblee e di essere eletto alle cariche sociali, purché abbia pagato la tassa di ammissione e almeno una azione, e sia iscritto da un trimestre nella Società;

c) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle proprie azioni e come risulterà dai bilanci annuali.

Art. 14 — La quota di contribuzione al fondo di riserva — dovuta da coloro che saranno ammessi a far parte della Società dopo che questo fondo sarà costituito — è determinata ogni anno dall'Assemblea generale dei soci dietro proposta del Consiglio di Amministrazione, dividendo l'importo del fondo di riserva risultante dall'ultimo bilancio per il numero totale delle azioni emesse.

Art. 15 — Per la divisione degli utili determinati non avranno diritto che quegli azionisti i quali avranno pagato almeno un'azione e in proporzione di quest'azione stessa, anche che abbiano pagato parte di un maggior numero di azioni.

Tale dividendo sarà conteggiato in compenso del debito del socio sul residuo importo delle azioni da lui sottoscritte.

Art. 16 — Trascorsi 3 mesi oltre il termine di cui l'art. 12 b) il socio che non abbia completato i versamenti sulle azioni sottoscritte perde i versamenti fatti ed ogni diritto che da essi pervenga.

Se però detti versamenti per parecchie azioni ammontino al valore integrale di una o più azioni, verrà riconosciuto al socio un numero di azioni corrispondenti, con perdita delle frazioni eccedenti.

Art. 17 — La qualità di socio si perde, oltre che nel caso che si cessi dal possedere azioni per causa di trapasso o vendita, anche per esclusione dalla Società.

L'esclusione può venire pronunziata dal Consiglio di Amministrazione a ragione di azioni disonoranti commesse e per i motivi previsti dal Codice di Commercio negli art. 110 e 111.

Il socio escluso ha facoltà di appellarsi entro un mese al Consiglio dei probi-viri il cui parere è inappellabile.

Le azioni del socio escluso vengono annullate e rimborsate al valore corrente.

Art. 18 — In caso di morte del socio la Società può obbligare l'erede a restituire alla Società le azioni pervenutegli, al valore corrente, a meno che l'erede stesso non sia socio

o venga iscritto come tale dietro sua richiesta a termine dell'art. 7 osservandò il disposto degli art. 7 e 9.

Quando l'erede non riconosciuto come socio non avesse entro un biennio a restituire le azioni pervenutegli, i relativi dividendi sono soppressi. Dopo un quinquennio, le azioni di cui sopra che non fossero state restituite restano perenti.

Il biennio ed il quinquennio decorrono dalla data della morte.

Art. 18 bis — Nel caso che il socio cessi di esser tale per qualunque ragione e nel caso di morte, se l'erede non viene accettato come socio o non vuole divenir tale, il contratto di locazione del fondo dura sino al suo termine, ma il Consiglio di Amministrazione ha diritto di rescindere il contratto medesimo e indennizzare la parte.

Art. 19 — Se una azione passa in proprietà di più persone, la Società non è tenuta a scrivere e riconoscere il trasferimento, finchè non sia designato un unico titolare dai compossessori e questo non sia stato accettato dal Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO III

#### Operazioni della Società.

Art. 20 — La Società ha per oggetto :

a) di condurre fondi rustici, tenute e feudi a coltura intensiva ed estensiva, direttamente dai proprietari, verso i quali si obbliga dell'importo annuo del fitto e delle altre condizioni di locazione ; col diritto di subaffittare agli azionisti in proporzione delle loro azioni allo stesso prezzo convenuto col locatore proprietario, aumentato proporzionalmente delle spese d'amministrazione della Società (compresa l'assicurazione) e di un interesse non maggiore del 6 per cento da stabilirsi ogni anno dall'Assemblea generale degli azionisti ;

b) qualora gli azionisti, tutti o parte, non volessero ricevere in subaffitto il fondo rustico, tenuta o feudo, come il comma precedente, la Società ha diritto di subaffittarli allo stesso prezzo sino alla concorrenza del 5 0/0 di aumento al prezzo stabilito in preferenza agli altri azionisti e poi agli agricoltori che non siano azionisti ;

c) di appaltarsi (preferendo nel lavoro salariato gli azionisti) le raccolte di uva e di ulive ; di intraprendere lavori campestri a conto dei proprietari ;

d) di aprire un magazzino generale di depositi, principalmente di frumento, dove i soci potessero depositare i loro generi, pagando una percentuale inferiore al 5 0/0 del valore del genere depositato per diritto di magazzino, da determinarsi anno per anno.

Art. 21 — Per stabilire le norme pratiche per condurre tali imprese agrarie, sarà cura del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci eletti nella costituzione dell'atto, di redigere un regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 22 — Gli azionisti subaffittuari dei fondi rustici devono corrispondere alla Società il prezzo convenuto.

Gli Amministratori si riserbano in qualunque tempo e caso, a cautela del prezzo convenuto, di destinare guardie sull'aia, far sorvegliare e trasportare il raccolto a titolo di deposito nel magazzino della Società, vincolare le azioni che il socio possiede; e ciò fino alla estinzione del debito verso la Società.

Art. 23 — Qualora o l'azionista o altro agricoltore che ha avuto parte del fondo rustico in subaffitto, non potesse lavorare egli personalmente, può solamente associarsi un mezzadro per i lavori, restando egli di fronte alla Società obbligato a pagato l'intero prezzo del subaffitto della terra.

Art. 24 — La Società nella condotta del fondo si obbliga di dare ai subaffitti la semenza con 2 tumoli di addita a salma e 2 mondelli di lordura, la quale viene prelevata dalla massa del raccolto, prima che scada l'affitto.

### TITOLO IV

#### Bilancio consuntivo — Utile e perdite — Fondo di riserva

Art. 25 — Il bilancio consuntivo indica il numero delle azioni e degli azionisti, il capitale effettivo versato, l'importo del fondo di riserva, nonchè le risultanze attive e passive dell'esercizio, dimostrando con evidenza tanto gli utili realmente conseguiti, quanto le

perdite sofferte. Determina pure il valore delle azioni per il prossimo anno, sulla base del capitale versato e del fondo di riserva.

Art. 26 — Il fondo di riserva è costituito:

- a) dal prelevamento annuo del 20 0/0 sugli utili;
- b) dalle tasse d'ingresso e di trapasso;
- c) dai lucri eventuali.

Quando la riserva abbia raggiunto la metà del capitale sociale, cessa il prelevamento sugli utili, per essere passato una metà in aggiunta alla quota degli utili da ripartirsi fra i soci e l'altra metà al fondo vecchiaia, come l'articolo seguente.

Se la riserva viene a diminuire le si devolve ancora il prelevamento degli utili del 20 0/0 sino al reintegro dell'importo corrispondente alla metà del capitale sociale.

Art. 27 — L'utile netto risultante dal bilancio consuntivo sarà ripartito in ragione:

- a) del 65 0/0 ai soci;
- b) del 20 0/0 al fondo di riserva;
- c) del 5 0/0 agli impiegati della Società; — il relativo riparto sarà fatto dal Consiglio di Amministrazione;
- d) del 5 0/0 al fondo vecchiaia o impotenza al lavoro per i soci;
- e) del 5 0/0 ad opere di miglioramento sociale degli agricoltori di Caltagirone.

Art. 28 — I dividendi sulle azioni non sono più esigibili trascorso un quinquennio dall'epoca indicata pel pagamento.

Le somme che cadessero in prescrizione per effetto di tale disposizione verranno erogate per scopi di beneficenza a giudizio del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della classe agricola.

## TITOLO V

### Assemblee — Amministrazione.

Art. 29 — I soci provvedono all'Amministrazione della Società nominando nelle Assemblee generali le persone che vogliano preporvi.

L'amministrazione è affidata a un Consiglio composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da 5 Consiglieri; il controllo a 3 Sindaci e a 2 supplenti; la composizione delle vertenze interne a un Comitato di tre persone dette Probi-Viri.

Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione; tutte le suddette cariche sono gratuite, meno le indennità al Consiglio di Presidenza e Amministrazione e ai Sindaci per i lavori straordinari nella condotta e divisione dei fondi, indennità che viene di anno in anno stabilita dall'Assemblea generale.

Art. 30 — Le Assemblee ordinarie generali sono due: la prima nel primo trimestre dell'anno e la seconda a fine del 3.° trimestre.

Nella prima saranno posti all'ordine del giorno i seguenti articoli:

1. — Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, udita la relazione dei Sindaci;
2. — Nomina del Presidente, Vice-Presidente e Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e surrogazione degli stessi alle rispettive scadenze e del Cassiere.

Nella seconda sarà posto all'ordine del giorno il seguente articolo:

1. — Relazione dello stato delle imprese agrarie della Società.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne i casi speciali previsti dal presente Statuto o dalla legge nei quali si richieda un maggior numero di voti.

Art. 31 — Le Assemblee generali straordinarie sono convocate, nei casi stabiliti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio lo creda necessario, nonché sopra domanda motivata e firmata almeno dal decimo dei soci.

Art. 32 — Le Assemblee sono convocate mediante avviso pubblico affisso alla sede della Società 15 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; mediante inserzione nel giornale, che sarà dal Consiglio di Amministrazione dichiarato per ufficiale degli atti della Società, indicando gli oggetti da trattarsi, comprese le proposte da 10 giorni almeno presentate da un numero non minore di 5 soci.

Art. 33 — L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione; questi sceglie il Segretario che deve redigere il verbale.

Scorsa un'ora, se non vi sia presente almeno un quarto dei soci, l'assemblea è rimandata ad otto giorni dopo; — nella seduta di seconda convocazione sono legali le deliberazioni prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Art. 34 — Ogni socio maggiorenne è ammesso all'Assemblea con diritto di voto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possieda.

Gli impiegati della Società, se azionisti, non hanno voto nella elezione delle cariche sociali.

Art. 35 — Le modificazioni allo Statuto e lo scioglimento della Società non potranno discutersi che in assemblea di prima convocazione ove siano intervenuti la metà degli azionisti, e le relative deliberazioni non saranno valide se non quando saranno approvate dai due terzi dei presenti.

Nelle sedute di seconda convocazione le deliberazioni saranno valide, quando abbiano riportato il voto favorevole di due terzi degli intervenuti qualunque ne sia il numero.

Art. 35 bis — In caso di malattia o di eventuale abitazione di 10 miglia lontano dalla città, il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega determinata da presentarsi al Consiglio di Amministrazione due giorni prima dell'Assemblea.

Un socio non può rappresentare che solamente un altro socio.

Art. 36 — Il Consiglio di Amministrazione si compone dal Presidente, dal Vice-Presidente e da 5 Consiglieri.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, nominati alternativamente, funzionano per due anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri funzionano pure per due anni e sono rieleggibili; essi si rinnovano dopo il primo anno per metà e per estrazione a sorte successivamente per anzianità.

Art. 37 — Il Consiglio amministra la Società e la rappresenta in confronto ai terzi.

La firma sociale appartiene al Presidente o al Vice-Presidente con due Consiglieri.

La Società sta in giudizio nella persona del Presidente o del Vice-Presidente.

Art. 38 — Il Consiglio amministra e rappresenta la Società; sono valide le sue deliberazioni, quando sono presenti almeno tre membri, compreso il Presidente o il Vice-Presidente; le deliberazioni sono prese a maggioranza. — A parità di voti prevale il partito a cui accede il Presidente.

Art. 39 — Le facoltà del Consiglio si estendono a tutto ciò che non sia per il presente statuto o per il regolamento interno o per deliberazione dell'Assemblea, riservato espressamente ad altro organo sociale. Sue principali attribuzioni sono:

nominare, revocare e sospendere gli impiegati, fissare la pianta dei medesimi, le attribuzioni e gli stipendi;

indirizzare e sorvegliare le operazioni dell'istituto, condurre feudi, formare i patti di locazione e fissare i prezzi relativi; dividere agli azionisti le parcelle di terreno preso in fitto per la coltura; assumere e dirigere le imprese agrarie che per deliberazione dell'Assemblea verranno intraprese;

compilare i bilanci e proporre i dividendi; fare le relazioni annue all'assemblea;

amministrare i beni mobili e immobili della Società; accordare pegni od ipoteche, acconsentire iscrizioni, postergazioni, surroghe od altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari o nel gran libro del debito pubblico;

transigere e compromettere in arbitri o amichevoli compositori; deferire, riferire ed accettare giuramenti; nominare procuratori speciali ed eleggere domicili per gli effetti dell'art. 19 del Cod. Civ.; — insieme alla Commissione di sindacato può muovere e sostenere liti e recedere, appellare e ricorrere per revocazione o cassazione e con la stessa Commissione di Sindacato nomina i Probi-Viri.

Art. 40 — I Sindaci durano in carica un anno e possono essere rieletti. Essi vegliano alla esecuzione dello Statuto e dei regolamenti sociali; presentano all'assemblea generale del 1.° semestre la relazione sull'andamento della Società, del precedente esercizio, ed esercitano le attribuzioni loro demandate dalla legge.

Art. 41 — Il Comitato dei Probi-Viri è incaricato di decidere inappellabilmente su tutte le controversie interne fra soci o fra soci ed Amministrazione per affari concernenti la Società.

I Probi-Viri durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 42 — Il cassiere viene nominato dall'Assemblea; però può essere sospeso dal Consiglio d'Amministrazione per affidare la Cassa ad altri salvo a darne conto all'Assemblea generale. — Egli deve prestare cauzione a norma e nella forma stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Egli ha l'obbligo di tenere in giornata ed in piena evidenza i libri degli introiti e dei pagamenti e di rendere conto ad ogni richiesta del Consiglio e dei sindaci dello stato di Cassa giustificando gl'introiti e le spese.

Art. 43 — Il ragioniere e gli altri impiegati vengono eletti dal Consiglio d'Amministrazione. — Le loro attribuzioni verranno stabilite dal regolamento interno e dalle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 44 — Il numero e la paga degli impiegati devono essere approvate dall'Assemblea generale.

Art. 45 — Gli impiegati si scieglieranno preferibilmente fra i Soci.

## TITOLO VI

### Disposizioni varie.

Art. 46 — La Società potrà sciogliersi quando si avverasse la perdita della metà del capitale sociale, dietro deliberazione presa dai soci secondo le norme stabilite dal Cod. di Comm. e dal presente Statuto. — In caso di scioglimento, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori. — L'attivo sociale nitido sarà diviso ai soci in proporzione delle loro azioni.

Art. 47 — Il primo esercizio comprenderà il periodo di tempo dalla legale costituzione al 31 dicembre 1900.

Art. 48 — Fino alla prima Assemblea dei soci che avrà luogo non più tardi di un mese dalla pubblicazione dell'atto costitutivo e annesso statuto nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni*, il Consiglio d'Amministrazione e il Sindacato saranno eletti dai sottoscrittori alla costituzione dell'atto avanti il notaio a sensi di legge.

Facciamo seguire ai documenti completi, pubblicati nelle pagine precedenti, parti di Statuti e di Atti di altre Società a cagione delle caratteristiche speciali che da esse emergono.

PICCOLO CREDITO DI RHO (MILANO). (1)

(Estratto dallo Statuto).

Art. 1 — È istituita una Società di Credito per Azioni a capitale illimitato (con la forma di Società Anonima Cooperativa) col titolo: *Piccolo Credito di Rho (Società anonima cooperativa a capitale illimitato)*.

Art. 2 — La Società ha la durata di cinquant'anni prorogabili a far tempo dall'originaria costituzione 25 febbraio 1902 ed ha sede in Rho.

Art. 3 — Il capitale sociale è illimitato, e viene raccolto nei modi e sotto le condizioni determinate dal presente Statuto.

Art. 4 — Scopi principali della Società sono :

- a) di estendere i benefici del Credito alle Associazioni di Mutuo Soccorso e Casse Rurali, ai proprietari, commercianti, professionisti, operai, ma specialmente agli agricoltori e contadini in genere, facilitando ad essi il modo di far fruttare i loro risparmi;
- b) di acquistare terreni da cedersi con gradualità ammortamenti;
- c) di assumersi affittanze collettive da darsi ai contadini in loro diretta coltivazione informandosi ai principi di mutualità e di previdenza.

.....

(Estratto dal Regolamento).

Disposizioni generali.

Art. 4 — L'acquisto di terreni e fabbricati, nonché la costruzione di case per operai o contadini, saranno ritenute operazioni straordinarie, perchè implicano immobilizzazioni di

(1) Diamo i primi quattro articoli dello Statuto di questo istituto di credito, che ha tra i suoi fini quello, esplicitamente indicato, di assumere *affittanze collettive* per darle a contadini, col sistema della *conduzione divisa*.

Riportiamo inoltre tutta la parte del *Regolamento* che svolge in modo completo le modalità con cui il *Piccolo credito* traduce in atto tale operazione.

danaro a lunga scadenza: dovranno perciò essere deliberate dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta di voti.

I Sindaci avranno il diritto di porvi il veto; nel caso di conflitto si deferirà il giudizio all'Assemblea.

#### Assunzione di affittanze collettive.

Art. 5 — Queste operazioni devono avere per base i principii della mutualità e della previdenza fra i soci (Art. 4 dello Statuto).

Art. 6 — Quando una comunione di soci possa fornire nel suo complesso metà della cauzione dovuta al proprietario per l'assunzione della affittanza e metà delle spese inerenti, il Banco assumerà l'affittanza stessa anticipando il resto. A formare tale cauzione verrà calcolato a favore dei soci anche il valore delle loro azioni completamente liberate.

Art. 7 — Il Banco concederà poi ad ogni comunione collettivamente l'affittanza assunta, i cui membri dovranno impegnarsi in via solidale all'osservanza delle norme contrattuali di concessione.

Art. 8 — Ogni comunione dovrà avere una rappresentanza che sarà composta di tre rappresentanti effettivi e due supplenti e potrà essere designata nelle scritture d'affitto collettivo: questa rappresenterà la comunione nei rapporti col Banco, tutelerà gl'interessi dei soci e si riunirà sotto la presidenza di un consigliere del Banco a ciò delegato.

Art. 9 — Le scritture d'affitto dovranno fissare chiaramente:

a) Le scadenze in due semestralità da contribuirsi annualmente da ogni socio in proporzione uguale al canone pattuito dal Banco col proprietario del fondo e giusta le eventuali differenze di reddito fra terreno e terreno valutate dall'ingegnere della Società in concorso colla rappresentanza della comunione.

b) Una quota per le spese di condotta dei fondi.

c) Una quota da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione per concorrere proporzionalmente alle spese generali d'amministrazione.

d) Una quota valevole a rimborsare, in un periodo non superiore a nove anni, il Banco della parte di cauzione da esso anticipata e delle spese di assunzione della affittanza.

e) Una quota al fondo di previdenza da stabilirsi sulla base di circa un quinto dell'affitto che ciascun socio corrisponde e che il Consiglio potrà variare, secondo i casi, volta per volta.

f) La designazione dei delegati a rappresentare la comunione come all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 10 — Tutti i partecipanti di una affittanza sono obbligati a lavorare i terreni sotto la sorveglianza del Banco, il quale fornirà loro tutto quanto occorre per ben coltivare la terra, sia in semi, strumenti agrari, concimi, ecc., curando di ottenerli al minor costo possibile; farà le assicurazioni contro la grandine, gli incendi, ecc. Ogni affittuale consegnerà al Banco tutte le derrate che non avrà bisogno di trattenere per uso proprio, e questo, previo assenso dei rappresentanti, le venderà al miglior prezzo possibile, nell'interesse di ogni singolo socio. Per quanto riguarda il raccolto bozzoli, che il Banco non può ricevere in consegna, la rappresentanza della comunione, dopo aver ottenuto il consenso della maggioranza assoluta della comunione stessa, potrà procedere alla vendita nel miglior modo che crederà, con l'obbligo però di designare alla ditta acquirente, quale solo ed unico avente diritto all'esazione del relativo importo, il Banco.

Art. 11 — Questi aprirà ad ogni comunione di affittuali, un conto in cui verranno accreditate le somme del fondo di previdenza e addebitate le erogazioni a favore dei soci come pure i prelevamenti di cui all'art. 16.

Art. 12 — Ad ogni singolo affittuale componente la comunione, si apriranno due conti: nel primo (*Conto ammortamenti*) gli verranno addebitate le somme che il Banco avrà anticipato per suo conto, sia per cauzione che per spese, e gli verranno accreditate le quote di ammortamenti dallo stesso versate.

Nel secondo (*Conto corrente*) il socio avrà debito ad ogni scadenza delle sue semestralità d'affitto, ammortamento, ecc., nonchè dell'assicurazione grandine, incendi, ecc. e delle altre spese ordinarie (semi, concimi, ecc.) occorrenti per la condotta del fondo, ed avrà credito

di tutti i ricavi per vendite di derrate. Egli potrà disporre a volontà e senza preavviso delle somme di cui figurasse creditore in questo conto.

Art. 13 — Il socio avrà diritto di fare versamenti nella partita ammortamenti, superiori al vincolo annuale.

Art. 14 — Le sub-affittanze si concederanno per un periodo uguale a quello per il quale vennero assunte dal Banco, ma col patto di rescindibilità di anno in anno per quell'affittuale che per circostanze speciali non potesse più farvi parte: in questo caso il socio avrà diritto di farsi liquidare i suoi ammortamenti che il Banco gli pagherà deducendo l'importo dei danni, che potrebbero derivarne, sia in confronto di esso medesimo che degli altri membri della comunione.

Art. 15 — Il socio non potrà disporre degli stabili per uso diverso da quello stabilito nell'affittanza, nè sub-affittuarli. Dal Banco poi verrà negato assolutamente qualunque consenso di sub-ingresso a terzi per togliere anche il dubbio che se ne possa fare speculazione.

Art. 16 — Dal fondo di previdenza di cui all'art. 11 si preleverà il 10 0/0 per costituire un fondo di previdenza speciale straordinario a beneficio di tutte le comunioni, il resto servirà al mutuo soccorso solo fra i membri componenti ogni singola comunione e servirà:

a) A pagare l'assicurazione dei soci presso la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e inabilità al lavoro.

b) A venire in aiuto di quei partecipanti che, colpiti da disgrazie, non fossero in grado di pagare o tutte o in parte le loro semestralità.

Art. 17 — Il fondo straordinario di previdenza fra le comunioni potrà venir aumentato dal Consiglio d'Amministrazione con assegni tolti dal fondo di beneficenza, che lo stesso avesse a propria disposizione da erogare per scopi ed istituzioni tendenti al miglioramento delle condizioni morali ed economiche delle classi meno abbienti (Art. 31 dello Statuto l. f). Di questo fondo straordinario il Consiglio potrà disporre a favore dei membri di qualsiasi comunione, ma solo in casi straordinari, con deliberazione motivata e col consenso dei Sindaci.

Art. 18 — L'erogazione dei sussidi fra i membri di una comunione di cui alla lettera b dell'art. 16 del presente regolamento, verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentiti i rappresentanti della stessa.

Art. 19 — Scaduta l'affittanza, ove questa non venisse rinnovata, il deposito verrà restituito a ciascun affittuale componente la comunione.

L'eventuale rimanenza del fondo di previdenza verrà divisa fra gli stessi, secondo i rispettivi contributi.

Art. 20 — Quei soci affittuali che non si addimostrassero buoni padri di famiglia, sia col non lavorare convenientemente il terreno, sia col dissipare i loro guadagni o col tenere una condotta comunque riprovevole, oppure che violassero l'art. 15 del presente regolamento o cadessero nei casi di esclusione da Socio portati dall'art. 18 dello Statuto, decadranno da ogni diritto contrattuale e il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di dar loro la disdetta in qualunque anno nel termine portato dalle consuetudini locali.

Art. 21 — Tutti i soci partecipanti ad una affittanza sono responsabili collettivamente e solidalmente degli impegni di ogni singolo socio in proporzione del terreno da essi coltivato, giusta l'art. 674 Codice Civile.

Art. 22 — Per ogni eventuale controversia che sopravvenisse fra partecipante e partecipante, fra comunione e partecipante, fra questi e il Consiglio d'amministrazione, sarà libero al socio di ricorrere ai Proviviri i quali decideranno inappellabilmente.

.....

## FEDERAZIONE AGRICOLA DI OPERAI DI BOCCA DI FALCO

(PALERMO-MONREALE) (1)

## (Estratto dallo Statuto).

Art. 1 — È costituita tra i fondatori e quegli operai che aderiranno al presente Statuto, una Società cooperativa, in nome collettivo, col titolo di *Federazione agricola di operai*, e con sede in Bocca di Falco (Sezione di Palermo — Sezione di Monreale).

Art. 2. — La Società ha per iscopo di migliorare le condizioni morali e materiali dei suoi soci, assumendo, per proprio conto, la coltivazione di terreni incolti o non sottoposti ad un vero e razionale turno agrario; fornendo ai soci i mezzi necessari di denaro o generi, nei modi determinati dal presente Statuto, e favorendone il risparmio; migliorando ed accrescendo le varie produzioni del suolo e provvedendo allo smercio dei prodotti, col mettersi, possibilmente, in rapporto diretto coi consumatori; prendendo cottimi per movimenti di terra od altri lavori di terrazzieri; mantenendo vivi nei soci i sentimenti di previdenza e di fratellanza. A tale intento promuoverà l'istituzione di Casse rurali di prestiti e risparmi, di magazzini di consumo e di altri sodalizi cooperativi.

Art. 9. — I soci sono obbligati:

a) a rispondere illimitatamente fra di essi in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi, per i prestiti passivi contratti dalla Società e per ogni altra obbligazione;

Art. 10. — Delle obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui il recesso e la esclusione di un socio diviene efficace, il socio cessante, o gli eredi di lui, rimangono responsabili per due anni dal giorno stesso.

Art. 27 — Gli utili netti accertati dal bilancio vengono così ripartiti:

a) il 20 per 100 resta ad aumentare il fondo sociale;

b) il 75 per 100 è distribuito fra i soci in proporzione delle giornate di lavoro prestate.

c) il 5 per 100 sarà devoluto ad un fondo di riserva.

(1) Lo Statuto della *Federazione agricola di operai di Bocca di Falco* interessa perchè si tratta di una Società cooperativa in nome collettivo, e quindi a responsabilità illimitata di tutti i soci verso i terzi.

COOPERATIVA DI LAVORO S. GIUSEPPE IN RIBERA (GIRGENTI). (1)

(Estratto dallo Statuto).

Art. 1 — È costituita in Ribera una Società fra i lavoratori che prende il nome di *Cooperativa di lavoro di S. Giuseppe*.

Art. 2 — Scopo della Società è di migliorare la condizione materiale e morale dei suoi soci procurando un'equa mercede all'opera loro, liberandoli dalla dipendenza degli appaltatori e speculatori d'ogni sorta, mediante la costituzione di un fondo sociale che permetta alla Società stessa di assumere per conto proprio la più gran parte dei lavori pubblici e privati della città e dintorni e non trascurando lo studio di ciascuna questione che si riferisce al miglioramento dei lavori e della condizione dell'operaio.

Art. 3 — L'Associazione non si occuperà di politica.

Art. 4 — I soci che fan parte della Società potranno essere:

a) effettivi; b) contribuenti; c) onorari.

Art. 5 — Per la determinazione della tariffa d'opera e per quanto concerne l'assunzione, la preparazione e l'esecuzione dei lavori sociali, saranno stabilite apposite discipline dal Consiglio amministrativo, che avranno forza dopo l'approvazione della generale Assemblea dei soci.

Art. 6 — Il Consiglio d'amministrazione può ammettere a far parte dell'associazione:

a) come soci effettivi, gli addetti ai lavori di terra, i murifabri, i falegnami e in generale tutti i così detti braccianti a qualunque arte o mestiere appartengano;  
b) come contribuenti: tutti coloro che non appartengono alla classe dei braccianti, purchè:

1. su proposta del Consiglio abbiano ottenuto l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;

2. aderiscano al presente Statuto;

3. assumano l'obbligo di partecipare alla costituzione del fondo sociale mediante la sottoscrizione di una o più azioni rinunziando espressamente a qualsiasi beneficio delle imprese e del fondo sociale; solo potendo avere un utile da determinarsi dall'Assemblea generale che può variare dal 3 al 6 0/10.

I contribuenti hanno uguali diritti e doveri dei soci effettivi;

c) come onorari: tutti i benefattori della presente cooperativa. Questi, eletti sempre ad unanimità di voti dall'Assemblea generale dei soci, non vanno soggetti ad alcuna obbligazione. Tra i diritti si concede solo loro di concorrere ai premi.

Art. 7 — Per la triplice classe dei soci: effettivi, contribuenti ed onorari è necessario che:

a) sieno domiciliati in Ribera o nella vicina Calamonaci;

b) abbiano raggiunto l'età di anni 17;

c) godano i diritti civili;

d) offrano la garanzia dell'onestà e moralità individuale;

e) sieno buoni cattolici e non contrari al governo costituito.

Art. 8 — La qualità di socio si perde:

a) per rinunzia;

b) per esclusione;

c) per cessazione di resistenza.

Art. 9 — Sarà escluso il socio che per la sua condotta morale si rende indegno di appartenervi. In questo caso perderà il diritto sulla prima azione.

(1) Questa Società, a spirito cattolico, contiene nel suo Statuto e nel suo Regolamento disposizioni così varie e particolareggiate, e alcune così rigorose, da meritare di essere pubblicate.

Art. 10 — I rapporti fra i soci sono sempre regolati dalle norme della più perfetta eguaglianza. Ogni socio ha quindi pieno diritto:

a) di voto; b) di proposta; c) d'interpellanze nelle riunioni; d) alla solidarietà dei compagni in ogni e qualsiasi negoziatura approvata ed intrapresa dalla Società.

Art. 16 — I benefici dell'operazione vengono annualmente determinati dalla somma degli interessi di capitali depositati e dei profitti ottenuti sui lavori eseguiti.

Art. 17 — Dai benefici saranno prelevati:

a) le spese occorrenti alla Società;  
b) I premi d'assegnarsi ogni anno dalla presidenza d'accordo col sindacato, purché non superino il decimo, a quei soci che in qualsiasi modo si resero i più benemeriti della Società;  
c) quella piccola parte prevista alla lettera b) dell'articolo sesto.

Art. 18 — La metà dei benefici comuni sarà versata in aumento del fondo sociale, fino a che questo non raggiunga la somma di L. 20000 — l'altra metà sarà distribuita ai soci effettivi, nella misura delle azioni saldate. Quando il fondo sociale avrà raggiunta la cifra di L. 20000, i benefici dell'Associazione saranno distribuiti per *nove decimi* alle azioni saldate dai soci effettivi e per *un decimo* al fondo sociale.

Art. 19 — Fino a che il fondo sociale non raggiunga la somma di lire ventimila, i soci effettivi risponderanno con tutti i loro averi ed in parte eguale e solidariamente rispetto ai terzi delle obbligazioni passive della Società, che però non oltrepassino le lire *quindicimila*.

Art. 25 — Il Consiglio amministrativo provvede alla divisione dei soci in squadre di un numero indeterminato di soci a seconda dei lavori e delle circostanze personali e locali. Ogni squadra propone all'approvazione del Consiglio il suo capo, ottenuta la quale questi prende l'incarico di riscuotere le quote mensili e di procurare, sorvegliare e dirigere il lavoro della squadra. La riunione di più squadre in una, e la suddivisione di una in più squadre, dovrà essere sempre approvata dal Consiglio amministrativo.

Art. 26 — Il Comitato Tecnico è composto di un ingegnere o perito geometra e di due esperti.

Art. 27 — Il Comitato Tecnico è incaricato di studiare le perizie dei lavori da assumersi dall'Associazione e di riferirne in proposito. Esso determina per ogni lavoro il prezzo dovuto agli operai, tenuto calcolo delle circostanze locali, del prezzo di aggiudicazione, di quello stabilito nella perizia dei lavori deliberati. Sorveglia e dirige i lavori in corso d'esecuzione e presenta un'esatta relazione di essi all'Assemblea, quando sono compiuti.

Art. 28 — Il presidente o chi ne fa le veci:

a) rappresenta l'Associazione nelle gare per asta pubblica o privata;  
b) assume per conto della medesima i lavori da eseguirsi e ne sorveglia il buon andamento;  
c) fino a che il fondo sociale non arrivi a lire *ventimila*, può, ove lo richiede il bisogno della Società nel conseguimento dello scopo prefisso, ricorrere a qualche mutuo fino a lire *quindicimila*, assicurandolo come l'art. 19 del presente Statuto e pagandone gli interessi non superiori al 7 per 100;

d) infligge ai soci insubordinati delle pene pecuniarie di lire *una* fino a lire *cinque* a seconda delle mancanze del numero di esse, le quali, omologate dal Consiglio d'Amministrazione, passeranno al fondo sociale.

(Estratto dal Regolamento interno).

Lavori.

Art. 1 — Per essere socio della *Cooperativa di lavoro San Giuseppe* bisogna:

a) avere i requisiti voluti dallo Statuto sociale;

b) essere premuroso che i propri figli e dipendenti si istruiscano ed abbiano un'educazione secondo la morale cristiana;

c) regolare cristianamente sè stesso e la propria famiglia.

Art. 3 — Ogni socio deve intervenire alle adunanze generali, ed ogni mancanza, non giustificata, è punita con la multa di lire una, che va a beneficio del fondo sociale.

Art. 6 — Ogni socio deve, con la sua condotta, non venire meno alle promesse fatte ed accettate con la sua ammissione a socio, e deve rispettare e secondare le deliberazioni della Presidenza e dell'Assemblea generale dei soci: in caso contrario sarà escluso dalla Società, poichè le deliberazioni in parola sono obbligatorie per tutti i soci.

Art. 7 — È primo dovere di ogni socio servirsi, secondo le circostanze del bisogno, dei consoci, siano effettivi o contribuenti od onorari, a seconda della professione, arte o mestiere che esercitano, pagandoli al prezzo di piazza o tariffa legale. Chi trasgredisce l'anzidetta norma sarà escluso.

Art. 8 — Il socio da escludere è avvisato a comparire personalmente davanti il Consiglio direttivo per discolparsi. Ove senza legittimo motivo non comparisca, si delibererà in contumacia, e gli sarà notificato apposito avviso nel quale è detta la ragione per cui non fa più parte della Società. La deliberazione di esclusione è fatta dopo votazione a schede segrete, dal Consiglio direttivo, e i voti dovranno raggiungere almeno la metà più uno. L'avviso è scritto dal Segretario e firmato dal Presidente. Il socio escluso può ricorrere alla Commissione di Sindacato. Il socio escluso perde la prima azione saldata e tutti i benefici spettantigli come socio.

#### Assistente ecclesiastico.

Art. 20 — È nominato dall'Eccellentissimo Ordinario della diocesi. Invigila all'andamento religioso e morale della Società; ha diritto di voto per le proposte che crede contrarie alla religione ed alla morale.

L'assistente ecclesiastico deve essere invitato a tutte le adunanze del Consiglio di presidenza, della Commissione di sindacato e dei soci.

Art. 23 — La Società assume collettivamente l'impegno di coltivare, bonificare ed anco migliorare terreni. In questo caso le terre sono divise in lotte che si concedono ai soci coltivatori con un prezzo di fitto da destinarsi dall'ufficio tecnico. Le lotte vengono assegnate a sorte ai soci concorrenti.

Art. 24 — Le terre si concedono ai soci coltivatori a mezzadria, od in altra forma, avendo cura che sia rispettata la giustizia della distribuzione.

Art. 25 — Le terre non coltivabili e quelle che richiedono speciali culture si concedono adottando criteri particolari ed acconci al caso.

Art. 26 — La Società assume collettivamente appalti di lavori pubblici tanto nel proprio paese, che nella propria provincia. In questo caso i lavori si dividono in lotte e si concedono ai soci lavoranti operai pel prezzo che destinerà l'ufficio tecnico. Le lotte saranno estratte a sorte fra i soci concorrenti.

Art. 27 — La Società ritira all'ingrosso legname, cuoio, ferro ed altro per l'uso del lavoro dei soci falegnami, calzolari e fabbri-ferrai. Tali oggetti vengono depositati nei magazzini della Società, e si vendono a minuto agli stessi soci del mestiere, pel prezzo che destinerà la presidenza.

Art. 29 — La Società avendo i fondi opportuni può fornire ai soci le scorte vive e morte, e può provvederli di macchine agrarie, di animali di lavoro, e può istituire gregge, mandrie e latterie sociali.

#### Soccorsi ed anticipi.

Art. 30 — La Società fa degli anticipi ai soci, per coltivare terreni sociali, o per eseguire i lavori pubblici che prende in appalto la stessa Società.

Art. 31 — Il socio che vuole ottenere un soccorso od un'anticipazione deve farne richiesta per iscritto alla Presidenza indicando:

- a) la somma che desidera;
- b) l'uso che sarà per fare di questa somma;
- c) la garanzia che offre a sicurezza del soccorso;
- d) l'epoca in cui farà il rimborso.

Art. 32 — I soccorsi, anticipazioni e vendita a credito di legname, cuoio, ferro ed altro ai soci, saranno garantite con avallo, o pegno ed ipoteca.

Art. 33 — Il soccorso delle sementi, le anticipazioni in danaro e le vendite a credito di legname ed altro, che potrà fare la Società ai soci saranno rimborsate con gl'interessi, al tasso che stabilirà ogni anno l'Assemblea generale dei soci.

Art. 34 — Le vendite ai soci di legname, cuoio ed altro a credito saranno date con la scadenza di due mesi, e, se prima non è saldato il primo credito, il socio non ne potrà avere concesso un altro.

Art. 35 — Il soccorso, le anticipazioni ed il pagamento del fitto dei lotti saranno pagati dal socio prima che esca il prodotto dalle terre sociali. Non ottemperando a questo la Presidenza potrà mettere, a spese del manchevole, una guardia all'aia, per fare depositare al magazzino sociale derrate sufficienti al pagamento. Decorso certo tempo e con le norme di legge, il Consiglio amministrativo potrà vendere le derrate a rischio del proprietario. Pel deposito delle derrate al magazzino sociale sarà corrisposta una tassa da stabilirsi ogni volta dalla Presidenza.

Art. 36 — Il soccorso e le anticipazioni che si faranno ai braccianti e muratori per eseguire lavori di appalti pubblici, presi dalla Società, saranno pagati nel tempo che determinerà la Presidenza.

Art. 37 — Ogni socio che desidera soccorso od anticipazione dovrà indicare ogni cosa con verità. La Presidenza piglia informazioni ed ove le cose non fossero vere, o negherà il soccorso o l'anticipazione, o, avendoli accordati, richiederà immediatamente, anche per via di legge, la restituzione.

Art. 38 — Ogni socio che non si presenta al giorno fissato per il pagamento del soccorso, anticipo e vendita a credito delle derrate, sarà multato in lire una e se non si presenterà neanche il giorno seguente gli sarà senza alcun avviso protestato l'effetto.

Art. 39 — Solo in caso eccezionale, e se chieste a tempo debito, saranno concesse delle proroghe.

Art. 40 — L'esazioni delle multe saranno fatte con ogni rigore per abituare i soci alla puntualità.

Art. 41 — Le operazioni di Cassa, cioè i pagamenti di anticipi, le riscossioni ed i rimborsi saranno effettuati al 1° e 15 d'ogni mese.

Art. 42 — L'interesse sui soccorsi è pagato anticipatamente. Al socio che paga prima della scadenza stabilita o fa degli acconti, viene rilasciato uno sconto sull'interesse.

.....

SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA « LA MADRE TERRA »  
DI CASTROGIOVANNI (CALTANISSETTA). (1)

(Estratto dallo Statuto).

Art. 1 — È costituita in Castrogiovanni una Società Cooperativa Anonima denominata *Società Agricola Cooperativa La Madre Terra* con sede in Castrogiovanni.

Art. 2 — La Società ha lo scopo:

di assicurare ai coltivatori della terra una parte sempre maggiore delle ricchezze che essi producono;

di costituire un patrimonio crescente, di cui i soci non possano consentire mai l'alienazione e la divisione; ma di cui i medesimi debbano avere solo il godimento;

di provare coi fatti che il bene e il progresso del bene derivano dalla solidarietà, non dalla concorrenza e dal conflitto degli interessi individuali.

.....

Art. 4 — La Società per conseguire il suo scopo:

a) condurrà in locazione fondi rustici per sub-affittarli in lotti ai soci, nei modi e coi patti che verranno stabiliti dai Consigli di Amministrazione e di Vigilanza in apposito regolamento. Un lotto dei più fertili e dei più adatti alla cultura razionale intensiva verrà coltivato consorzialmente per conto della Cassa Sociale;

b) condurrà, appena sarà possibile ed utile, fondi rustici in enfiteusi perpetua, o li acquisterà in piena proprietà. Il modo di usare e di godere tali fondi verrà a tempo debito

(1) Questo Società che, a sua stessa dichiarazione, da noi raccolta col questionario inviatole, ha *tendenza collettivista*, è retta da uno Statuto il quale nell'art. 2 manifesta nettamente questo pensiero. Ciò merita di essere rilevato perché tale manifestazione non si trova nelle stesse Cooperative emiliane aventi notorii rapporti colle organizzazioni politiche proletarie. — Riproduciamo, oltre quello citato, altri articoli dello Statuto che mettono meglio in luce il modo con cui funziona la Società.

L'azione pratica però di essa si svolge secondo necessità reali che l'on. L. N. Colaiani tratteggia magistralmente, facendone oggetto di consigli e ammonimenti, in una lettera che la Società pubblica come prefazione al suo Statuto, e che più sotto riproduciamo.

Ma vi ha di più! L'affermazione della *tendenza collettivista* non trova riscontro nel modo con cui funziona la Società giacché essa adotta il sistema, essenzialmente individualistico, della *conduzione divisa*; cioè ad ogni famiglia di contadini è dato un lotto da coltivare in proprio. Questo fa scrivere all'on. Colaiani in un articolo apparso il 2 aprile 1906 nel « *Giornale di Sicilia* » le seguenti opportune osservazioni e considerazioni:

• La maggior parte delle affittanze collettive del Reggiano sono coltivate nell'interesse della collettività: i contadini ricevono il salario onesto e il prodotto va per intero al fondo sociale.

• La *Madre Terra* invece prende in affitto le terre e le suddivide con equi e savi criteri tra i soci, gravando il fitto di una piccola percentuale che va al fondo sociale e che serve per l'incremento del patrimonio, per le spese di amministrazione, per soccorsi ai soci, per le spese funerarie, ecc. La famiglia di ogni socio che muore riceve 60 cent. da ogni socio. In quest'anno c'è stata una buona innovazione: la Società ha trattenuto per proprio conto circa 40 ettari nell'ex-feudo *Pasquasia* e li ha concessi a mezzadria genuina ai giornalieri, che non possono coltivare per conto proprio.

• Certamente si avvicina di più all'ideale socialista l'affittanza collettiva nella provincia di Reggio Emilia, specialmente quella praticata dalla Società di Fabbrico; ma il sistema individualistico di coltura e di appropriazione del prodotto, che prevale nella *Madre Terra* e fra tutte le altre Società democratico-cristiane di Sicilia, si adatta maggiormente alla mentalità e al grado di evoluzione morale dei nostri lavoratori ».

Ed ecco ora la lettera dell'on. Colaiani che precede lo Statuto:

• **Al lavoratori della terra — Avvertimento.**

• Voi ben sapete quale sia lo scopo della vostra Società, e quali siano i mezzi principali per conseguirlo. Però è utile ripetervi solennemente, a prefazione del presente Statuto, che nella difesa dei vostri interessi dovete fare ogni sforzo per non incadere nell'uso di mezzi violenti ed illegali.

determinati dai Consigli di Amministrazione e di Vigilanza con l'approvazione dell'assemblea dei soci:

c) eserciterà il credito in favore dei soli soci:  
 con prestiti sopra pegni;  
 con anticipi su certificati di deposito di derrate nei magazzini sociali;  
 con anticipi sul frutto pendente;  
 eccezionalmente, e sulla responsabilità delle Autorità che lo concedono, su semplice chirografo o su prova verbale.

Le norme pel sicuro esercizio di tali forme di credito saranno stabilite dai Consigli di Amministrazione e di Vigilanza in apposito regolamento.

d) acquisterà all'ingrosso consorzialmente, per conto dei soci, merci di uso agrario, e venderà consorzialmente le derrate e le merci di produzione sociale, e, col consenso dei soci interessati o alla scadenza dei termini pattuiti, anche quelle da costoro depositate nei magazzini sociali;

Anche per lo svolgimento di tali operazioni si compilerà un apposito regolamento.

e) stabilirà, quando occorra e secondo le condizioni del mercato, il prezzo della mano d'opera e dei trasporti agrari, affinché possa servire di norma;

f) produrrà essa stessa, appena sia possibile ed utile, le merci di prima necessità occorrenti ai soci;

g) accetterà in deposito, quando e finché sia utile, capitali dei soci e dei terzi, secondo le norme che verranno stabilite dai Consigli di Amministrazione e di Vigilanza;

h) si associerà ad altre istituzioni cooperative affini, e cercherà di promuovere i rapporti economici e morali tra le istituzioni stesse;

i) compirà tutti quegli atti e quei fatti, che, senza rischio del patrimonio sociale, possano contribuire al conseguimento dello scopo indicato nell'articolo precedente.

.....

Art. 5 — Potranno essere ammessi in Società tutti i cittadini agricoltori che abbiano domicilio, residenza o sede d'interessi e di affari in Castrogiovanni.

Quando sia possibile ed utile, l'Assemblea, a maggioranza assoluta di voti, potrà deliberare l'ammissibilità delle donne.

• Non è illegale lo sciopero; non è illegale il persuadere i proprii compagni a scioperare; ma è invece delittuoso costringere, con atti violenti e minacciosi, i così detti *padroni* a concedere patti migliori, o i proprii compagni ad abbandonare il lavoro.

• E a questo proposito vi richiamo a mente che il nostro Codice penale punisce con grande severità simili delitti; come voi stessi potrete rilevare leggendo o facendovi leggere gli articoli 165 e 166 di detto Codice, e soprattutto quell'articolo 154 che i nostri Magistrati sogliono applicare quando credono che il fatto reclami una pena più grave.

• Vi ho detto che lo sciopero non è delitto; ma nondimeno voi, quando non vi siate costretti da una grande necessità, dovrete astenervi dal promuoverlo e dal parteciparvi. Tra i mezzi di difesa dei vostri interessi, esso è il più dannoso e il più pericoloso: per le ricchezze che si sciupano e per quelle che non si producono; per le privazioni che v'impone; per la difficoltà che crea di evitare eventi di violenza, spesso luttuosi e più spesso seguiti da quegli arresti in massa, che fanno grandi vuoti nelle vostre file, con conseguente ribasso di salarii e peggioramento di patti colonici. Viceversa, voi dovrete cercare di estendere sempre più le vostre imprese cooperative; e con esse dovrete fare concorrenza assidua e sempre più forte alle imprese individuali, ai cosiddetti *padroni*. Imprestando denaro ad un numero sempre maggiore di soci, ad interesse sempre più mite, renderete man mano, minore il numero degli *avventori* degli usurai, e quindi, poi, il numero degli usurai. Distribuendo in subaffitto un numero sempre maggiore di lotti di terra, a patti sempre più vantaggiosi, renderete sempre minore il numero degli *inquittini* dei privati *gabellotti*; e quindi, poi, il numero dei *gabellotti*. Coltivando, per conto sociale, una quantità sempre maggiore di terra, e, cioè, impiegando, nelle imprese sociali, a salarii sempre più alti, un numero sempre maggiore di *giornalieri*, renderete sempre minore il numero di quelli costretti ad accettare salarii bassi dai privati. E frattanto, per tutto il territorio e a vantaggio di tutti i contadini, anche non soci, l'interesse su i piccoli crediti e i prezzi dei subaffitti diminuiranno; i patti colonici miglioreranno; i salarii s'eleveranno; l'usura, nelle sue molteplici perniciose forme, resterà indebolita sino alla completa disfatta.

• Non dimenticate, infine, che siffatte trasformazioni in meglio, non si possono conseguire in uno o in due anni, ma si debbono perseguire assiduamente, grado a grado, attraverso una non breve vicenda di vittorie e di sconfitte, di entusiasmi e di scoramenti, di agi e di miserie; e che, in tal vicenda, è necessario che mai non perdiate la coscienza che buono, vero, bello è lo scopo cui mirate; nè la fede che tale scopo, essendo conforme alla legge secondo cui si svolge la vita delle società umane, dovrà necessariamente conseguirsi.

I figli dei soci potranno essere ammessi anche quando non siano agricoltori.

Art. 7 —

I Consigli di Amministrazione e di Vigilanza potranno stabilire delle speciali ammissioni alla sola *Sezione giornalieri*, esonerando i soci così ammettendi dal pagamento delle ordinarie contribuzioni sociali, e determinando quali obblighi e quali diritti debbano ad essi competere.

Art. 11 — La qualità di socio, coi diritti e con gli obblighi ad essa inerenti, è trasmissibile, sia per atto tra vivi che per testamento, in favore di persona che abbia i requisiti per essere socio, e che accetti la ricevuta qualità con le forme prescritte per l'ammissione dei soci nuovi.

Art. 13 — I soci, a titolo di contributo alle spese di amministrazione pagheranno lire sei annuali.

Il Consiglio d'Amministrazione, quando lo creda possibile ed utile, menomera od abolirà del tutto tale contribuzione. Il presente Statuto, quanto a tale contribuzione, pel Consiglio d'Amministrazione verso i soci morosi, avrà efficacia di titolo esecutivo.

Art. 16 — I soci, infra due mesi da oggi, verranno distinti nelle seguenti azioni:

1. sezione *inquilini*, formata da quei soci che si addicono principalmente alla conduzione dei fondi in affitto, a mezzadria, ed a qualsiasi altro titolo che dia al conduttore il diritto di proprietà su tutti i prodotti del fondo, o su una parte qualsiasi di essi;

2. sezione *giornalieri*, formata da quei soci che si addicono principalmente a locare l'opera loro, ricevendone il salario a giornata;

3. sezione *vettori*, formata da quei soci che, possedendo uno o più animali da soma o da tiro, siano disposti a locare i loro mezzi di trasporto;

4. sezione *pastori*, formata da quei soci che si addicono principalmente allo allevamento degli animali di mandria;

5. sezione *stipendiati*, formata da coloro che si addicono principalmente a locare l'opera loro ad anno o ad altro simile periodo, ricevendone uno stipendio.

Art. 18. — Il patrimonio sociale è formato:

dal capitale di fondazione;

dalle contribuzioni dei nuovi soci;

da tutti gli utili di gestione minorati da quella parte di cui il Consiglio di Amministrazione abbia disposto secondo l'articolo successivo;

dalle contribuzioni annuali stabilite nell'art. 13 e dalle multe;

da ogni altra contribuzione e da ogni altro introito ordinario o straordinario.

Art. 19 — Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare che una parte degli utili di gestione, non superiore al quarto, venga spesa per fatti d'interesse sociale.

Art. 43 — A cura dei Consigli di Amministrazione e di Vigilanza si compileranno: un Regolamento per la gestione dei sub-affitti; un Regolamento per l'esercizio del credito; un Regolamento pel servizio di Cassa, ed ogni altro complesso di disposizioni necessarie a regolare l'andamento di qualsiasi altro servizio sociale.

## NOTA

---

### FORMA DI CONTRATTO DI AFFITTANZA FRA LA SOCIETÀ PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E GRUPPI DI LAVORATORI

---

Nella Relazione, letta dal Consiglio d'Amministrazione della *Società per la bonifica dei terreni ferraresi* all'ultima Assemblea degli azionisti, tenuta il 15 febbraio 1906, si legge a pag. 11: « *Le affittanze collettive, che nel Congresso di Reggio Emilia dell'8 Ottobre 1905 vennero votate come uno dei desiderata del partito più avanzato, da noi sono già introdotte da qualche tempo* ». L'Amministratore Delegato signor Avv. Alessandro Marangoni con lettera in data 21 aprile 1906, ci diede cortesemente le seguenti informazioni relative alla forma di contratti conclusi fra la Società e alcuni gruppi di lavoratori:

Le affittanze, concluse dalla *Società per la bonifica dei terreni ferraresi* con vari gruppi di lavoratori, non possono a tutto rigore essere annoverate fra le *collettive*, almeno nel senso inteso dalla Federazione dei Consorzi Agrari, inquantochè mancano del loro carattere essenziale di essere state stipulate con enti collettivi. Le nostre affittanze sono intese con gruppi di operai che firmano singolarmente i contratti, con vincolo fra loro solidale ed indivisibile.

Abbiamo in vigore parecchi di tali contratti che più sotto si enumerano (1).

Non è da tacersi che, alcuni anni sono, si intavolarono trattative per una vera affittanza collettiva di una nostra tenuta colla Società Operaia di Formignana; ma le trattative non ebbero seguito per discordanze insuperate fra i componenti la Società Operaia.

.....

Gli affittuari dei singoli lotti hanno immesso del proprio il capitale bestiame ed attrezzi, in determinato numero, capitale che deve rimanere sui fondi sino a riconsegna dei medesimi. Hanno pure provvisto del proprio le sementi ecc.

Sono loro state consegnate le *sverne* prodotte dal fondo, quali paglie, stoppie in piedi, melicari, ecc. più una determinata quantità di fieno in fienile, il tutto da riconsegnare nell'ultimo anno di affittanza.

---

(1) I contratti conclusi dalla *Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi* con gruppi di lavoratori sono quattro: il primo a *Mezzogoro* in Comune di Codigoro, con quattro lavoratori (ampiezza del terreno affittato ettari 58,24 — locazione dal 1902 al 1911); il secondo a *Mezzogoro*, con sette lavoratori (ettari 90,53 — locazione dal 1902 al 1911); il terzo pure a *Mezzogoro* con undici lavoratori (ettari 343,60 — dal 1904 al 1907); il quarto a *Mesola* con cinque lavoratori (ettari 177,04 — dal 1905 al 1911).

Per garantire alla Società locatrice il pagamento delle somme convenute, è stabilito ch'essa può vendere i raccolti man mano si rendono commerciabili, ritirandone l'importo a tacitazione delle proprie ragioni di credito. I raccolti sono lasciati a libera disposizione degli affittuari quando essi abbiano eseguito alle scadenze i pagamenti di cui sovra, pagamenti che sono divisi in due rate, l'una scadente sui raccolti di frumento, segale, avena, ecc., ed in ogni caso non più tardi del 31 luglio, l'altra sui raccolti di frumentone, canepa, bietole, ecc. e non più tardi del 31 ottobre.

Gli affittuari non sono costituiti in Società collettive, anzi di regola si suddividono fra di loro i fondi locati per una conduzione autonoma. La Società proprietaria però è estranea a tali loro intese, tenendosi, come si è detto, tutti fra di loro solidali i contraenti delle singole affittanze.

Gli affittuari hanno l'obbligo di assicurare dalla grandine e dall'incendio i prodotti, il bestiame, le sverne, ecc.

Ad onta delle annate critiche sofferte, gli affittuari sono in corrente coi loro pagamenti. Data la feracità naturale dei terreni da essi condotti in affitto, non è a dubitarsi che trovino il loro tornaconto in tali contratti, che assicurano ad essi ed alle rispettive famiglie un lavoro quasi continuo ed una congrua ricompensa alle loro fatiche.

# INDICE

Pag. III

## PARTE I. — PRELIMINARI.

CAPITOLO PRIMO — TIPI DI AFFITTANZE COLLETTIVE E LORO ORDINAMENTO . . . . .	3
<b>Affittanze collettive a conduzione unita.</b> — <i>A)</i> Carattere, forma giuridica delle « affittanze collettive a conduzione unita » e loro distinzione. — <i>B)</i> Ordinamento di una « affittanza collettiva a conduzione unita » — la Cooperativa agricola di Fabbrico — avente terreni in affitto. — <i>C)</i> Differenza tra l'ordinamento della Cooperativa agricola di Fabbrico e quello di Associazioni consimili. — <i>D)</i> Ordinamento di « affittanze collettive a conduzione unita » aventi terreni a mezzadria . . . . .	3
<b>Affittanze collettive a conduzione divisa.</b> — <i>A)</i> Carattere e forma giuridica delle « affittanze collettive a conduzione divisa ». — <i>B)</i> Ordinamento delle « affittanze collettive a conduzione divisa » . . . . .	9
CAPITOLO SECONDO — COME E PERCHÉ SORSERO LE AFFITTANZE COLLETTIVE NEGLI ULTIMI TEMPI . . . . .	13
<b>Emilia, Romagna e luoghi vicini.</b> — <i>A)</i> Le affittanze collettive sono una derivazione delle ultime agitazioni agrarie. — <i>B)</i> La sovrabbondanza della mano d'opera in rapporto con le agitazioni agrarie. — <i>C)</i> L'emigrazione in rapporto con la disoccupazione. — <i>D)</i> I fini e gli effetti delle organizzazioni di resistenza . . . . .	13
<b>Novarese.</b> — <i>A)</i> Analogia delle condizioni per il sorgere delle affittanze collettive tra l'Emilia e il Novarese . . . . .	20
<b>Lombardia.</b> — <i>A)</i> Ragione diversa del sorgere delle affittanze collettive lombarde — <i>B)</i> Affittanze collettive dell'alto Milanese, del basso Comasco e del basso Bergamasco. — <i>C)</i> Affittanze collettive del basso Bresciano e dell'alto Cremonese . . . . .	20
<b>Sicilia.</b> — <i>A)</i> Affinità fra le affittanze collettive siciliane e quelle del Milanese, del Comasco e del Bergamasco. — <i>B)</i> Le condizioni della Sicilia in rapporto col sorgere delle affittanze collettive . . . . .	22

<b>CAPITOLO TERZO — I PRIMI ESPERIMENTI DI AFFITTANZE COLLETTIVE IN ITALIA. — SUCCESSI ED INSUCCESSI</b> . . . . .	Pag. 25
<b>Emilia, Romagna e luoghi vicini.</b> — <i>A)</i> La prima associazione che assunse terreni in affitto. « Associazione generale degli operai braccianti del Comune di Ravenna ». — <i>B)</i> L'esperimento della « Frassinara » a Reggio Emilia. — <i>C)</i> Le attuali affittanze collettive reggiane. — <i>D)</i> La Lega di miglioramento di S. Rocco di Quistello nel Mantovano e le Cooperative agricole bolognesi . . . . .	» 25
<b>Novarese</b> . . . . .	» 27
<b>Lombardia.</b> — <i>A)</i> L'esperimento di Stagno Lombardo. — <i>B)</i> La Cooperativa agricola di Calvenzano. — <i>C)</i> La Cassa Rurale Cattolica di Ca' de' Sorensini. — <i>D)</i> La Società Probi Contadini di Castel Cerreto e Battaglie di Treviglio . . . . .	» 27
<b>Sicilia.</b> — <i>A)</i> L'esperimento di Corleone. — <i>B)</i> Le Società di Castrogiovanni — Bocca di Falco — Caltagirone — Paceco . . . . .	» 30
<b>CAPITOLO QUARTO — LA TECNICA NELLE AFFITTANZE COLLETTIVE</b> . . . . .	» 32
<i>A)</i> Quando è conveniente l'uso delle macchine agrarie nelle « affittanze collettive ». — <i>B)</i> La direzione tecnica nelle « affittanze collettive a conduzione unita ». — <i>C)</i> La direzione tecnica nelle « affittanze collettive a conduzione divisa ». — <i>D)</i> La tenuta dei libri nelle affittanze collettive . . . . .	» 32
<b>CAPITOLO QUINTO — IL CREDITO NELLE AFFITTANZE COLLETTIVE</b> . . . . .	» 38
<i>A)</i> Le fonti del credito a cui ricorrono le « affittanze collettive ». — <i>B)</i> Credito dai soci. — <i>C)</i> Credito da privati. — <i>D)</i> Credito da Istituti. — <i>E)</i> Credito da altre Associazioni. — <i>F)</i> Condizioni di credito meglio adatte alle esigenze delle « affittanze collettive ». — <i>G)</i> La necessità della garanzia. — <i>H)</i> Le forme di garanzia. — <i>I)</i> Conclusione . . . . .	» 38

## PARTE II. — STATISTICHE.

<b>GENERALITÀ</b> . . . . .	» 47
<b>Affittanze collettive a conduzione unita.</b> — Emilia, Romagna e luoghi vicini . . . . .	» 47
<b>Affittanze collettive a conduzione divisa.</b> — Emilia e Romagna — Novarese — Lombardia — Sicilia . . . . .	» 48
<b>SPECCHIO RIASSUNTIVO DELLE AFFITTANZE COLLETTIVE ESISTENTI ALLA FINE DI APRILE DEL 1906</b> . . . . .	» 52
<b>AFFITTANZE COLLETTIVE A CONDUZIONE UNITA</b>	
<b>Emilia, Romagna e luoghi vicini</b>	
Provincia di Reggio Emilia . . . . .	» 53
Provincia di Modena . . . . .	» 59
Provincia di Bologna . . . . .	» 60
Provincia di Ravenna . . . . .	» 62
Provincia di Mantova . . . . .	» 63
Provincia di Rovigo . . . . .	» 64
<i>Appendice</i> . . . . .	» 65
<b>AFFITTANZE COLLETTIVE A CONDUZIONE DIVISA</b>	
<b>Emilia e Romagna</b>	
Provincia di Reggio . . . . .	» 66
Provincia di Ravenna . . . . .	» 66

	139
<b>Novarese</b> . . . . .	Pag. 67
<b>Lombardia</b>	
Provincia di Milano . . . . .	» 67
Provincia di Bergamo . . . . .	» 70
Provincia di Como . . . . .	» 73
Provincia di Brescia . . . . .	» 73
Provincia di Cremona . . . . .	» 74
<b>Sicilia</b>	
Provincia di Palermo . . . . .	» 75
Provincia di Trapani . . . . .	» 76
Provincia di Girgenti . . . . .	» 79
Provincia di Caltanissetta . . . . .	» 80
Provincia di Siracusa . . . . .	» 82
Provincia di Catania . . . . .	» 82
<i>Appendice</i> . . . . .	» 83

### PARTE III. — DOCUMENTI.

Statuto della Cooperativa agricola di Fabbri- co (Reggio Emilia) . . . . .	» 87
Tariffa adottata dalla Cooperativa di Fab- brico ne' suoi rapporti coi soci . . . . .	» 93
Statuto della Cooperativa agricola di Cal- venzano (Bergamo) . . . . .	» 94
Capitolato generale per l'affitto dei beni rustici della Cooperativa agricola di Calvenzano . . . . .	» 101
Regolamento della Società Mutua fra i soci della Cooperativa agricola di Calven- zano contro la mortalità del bestiame . . . . .	» 103
Statuto della Società Probi Contadini di Castel Cerreto e Battaglie di Treviglio (Bergamo) . . . . .	» 107
Statuto della Società agricola cooperativa di Paceco . . . . .	» 112
Statuto della Società piccola industria S. Isidoro di Caltagirone (Catania) . . . . .	» 116
Statuto e Regolamento del Piccolo Credito di Rho (Milano) — Estratti . . . . .	» 124
Statuto della Federazione agricola di operai di Bocca di Falco (Palermo-Mon- reale) — Estratto . . . . .	» 127
Statuto e Regolamento interno della Coopera- tiva di lavoro di S. Giuseppe in Ribera (Girgenti) — Estratti . . . . .	» 128
Statuto della Società agricola « La Madre Terra » di Castrogiovanni (Catania) — Estratto . . . . .	» 132
Nota . . . . .	» 135

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 27 e 30 la numerazione dei paragrafi, in numeri romani, deve correre dal II al IV.

